

TESI DI DOTTORATO DI RICERCA IN CO-TUTELA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
“CESARE BECCARIA”



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Corso Di Dottorato In Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria”
Curriculum: Filosofia del diritto
XXXVII^a Ciclo

UNIVERSIDAD DE GRANADA
Programa de Doctorado en Ciencias Jurídicas
*Metodología, historia del conocimiento y la
argumentación jurídica. Evaluación legislativa y
aplicación del Derecho*

DIPARTIMENTO
Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria”

TESI DI DOTTORATO DI RICERCA

Donne a Processo: Stereotipi di Genere nel Ragionamento Giuridico **Mujeres a Juicio: Estereotipos de Género en el Razonamiento Jurídico**

GIUR-17/A

Anna De Giuli
Matr. R13315

Direttrice di tesi – Università degli Studi di Milano
Prof.ssa Francesca Poggi

Direttrice di tesi – Universidad de Granada
Prof.ssa Juana Maria Gil Ruiz

Coordinatrice del Dottorato – Università degli Studi di Milano
Prof.ssa Francesca Poggi

Coordinatore del Dottorato – Universidad de Granada
Prof. Augusto Aguilar Calahorro

A.A. 2023/2024

INDICE

RESUMEN

Mujeres a Juicio: Estereotipos de Género en el Razonamiento Jurídico _____	6
--	----------

INTRODUZIONE

0.1. Obiettivi e struttura del lavoro _____	14
0.2. Metodologia _____	16

CAPITOLO PRIMO

Processi cognitivi, relazione tra gruppi e discriminazione. Una prospettiva psicologica

1.1. Introduzione _____	19
1.2. Donne, (ir)razionalità e discorso giuridico: tra “biologia” e discriminazione _____	21
1.3. Le due facce del processo cognitivo: tra intuizione e razionalità _____	26
1.3.1. Euristiche e Bias _____	26
1.3.2. La categorizzazione come processo cognitivo _____	30
1.4. Tra pregiudizio e stereotipo _____	32
1.4.1 Alcuni cenni introduttivi sulle origini delle riflessioni su stereotipi e pregiudizi ____	32
1.4.2. Il pensiero di Lippmann sugli stereotipi _____	35
1.4.3. L’evoluzione della riflessione psicologica attorno a pregiudizio e stereotipo ____	38
1.4.4. I tratti definatori della nozione di stereotipo _____	43
1.5. Sulla prospettiva dell’Identità Sociale _____	46
1.6. Dalla nature vs. nurture al sessismo _____	49
1.7. Conclusioni _____	54

CAPITOLO SECONDO

Differenti approcci agli stereotipi nel ragionamento giuridico

2.1. Introduzione	56
2.2. Cenni introduttivi sul contrasto alla stereotipizzazione giudiziaria	58
2.2.1. Il contrasto alla stereotipizzazione giudiziaria come obbligo derivante da organi sovranazionali	58
2.2.2. Il contrasto alla stereotipizzazione giudiziaria come obbligo derivante dal principio di eguaglianza	61
2.3. Ruth Joan Bader Ginsburg: l'emersione di una teoria antistereotipo in ambito giuridico e il contrasto ai ruoli di genere negli anni '70	62
2.3.1. Reed v. Reed (1971) e la diffidenza verso le “sex-based classification”	66
2.3.2. Bader Ginsburg e la decostruzione dei ruoli di genere in altri casi degli anni '70.	72
2.4. Rebecca J. Cook & Simone Cusack (2010)	75
2.4.1. La stereotipizzazione di genere e le forme assunte dagli stereotipi di genere	75
2.4.2. Una proposta metodologica per il “Naming gender stereotyping”	79
2.5. Alexandra Timmer (2011; 2015; 2016)	81
2.5.1. Aspetti definatori legati alla nozione di stereotipo	82
2.5.2. Contro gli stereotipi invidious: la metodologia del anti-stereotyping approach	83
2.6. Federico José Arena (2021; 2022; 2023)	86
2.6.1. Stereotipi descrittivi. Distinzioni e definizioni preliminari.	87
2.6.2. Stereotipi normativi e la tensione tra oppressione e riconoscimento. Alcuni criteri metodologici.	90
2.7. Elena Ghidoni e Dolores Morondo Taramundi (2022; 2024)	92
2.7.1. Contro una definizione “neutra” di stereotipo	93
2.7.2. Gli stereotipi come meccanismi di serializzazione ed eterodesignazione	96
2.8. Alcune considerazioni pratiche e metodologiche sulla nozione di stereotipo in ambito giuridico	98
2.8.1. Dalla definizione ai diversi “usi” degli stereotipi in ambito giuridico	98

2.8.2. L'utilità di adottare una nozione "ampia" di stereotipo nell'analisi giurisprudenziale _____	107
2.9. Conclusioni _____	111

CAPITOLO TERZO

Stereotipi su norme, fatti e sapere scientifico nel ragionamento giudiziale

3.1. Introduzione _____	114
3.2. Tra cognizione e motivazione nel ragionamento giudiziale _____	116
3.3. Stereotipi e ragionamento interpretativo _____	120
3.3.1. Stereotipi "letterali": le disposizioni che esprimono chiaramente norme che contengono uno stereotipo _____	122
3.3.2. Stereotipi "occulti": l'interpretazione di disposizioni formulate in termini neutri _____	130
3.4. Stereotipi e ragionamento probatorio _____	138
3.4.1. Congetture nella ricostruzione del fatto _____	140
3.4.2. Fatti non controversi ed il "peso" distorsivo di altri elementi _____	145
3.5. Stereotipi e sapere scientifico _____	148
3.5.1. Fondamento scientifico controverso: il caso del PAS _____	150
3.5.2. Credenze discriminatorie supportate dalle riflessioni accademiche _____	155
3.6. Conclusioni _____	158

CAPITOLO QUARTO

Donne vittime e criminali: alcune narrazioni nella decisione giudiziale

4.1. Introduzione _____	160
4.2. Donne a processo come vittime di violenza sessuale _____	162
4.2.1. Il profilo della donna vittima di violenza sessuale _____	162
4.2.2. Un caso studio _____	165

4.3. Donne a processo come autrici di un omicidio volontario nei confronti del marito maltrattante _____	172
4.3.1. Il profilo della donna che uccide il marito maltrattante _____	172
4.3.2. Un caso studio _____	178
4.4. Donne a processo come autrici di omicidio nei confronti del/la figlio/a _____	189
4.4.1. Madri che uccidono i/le propri/e figli/e _____	189
4.4.2. Un caso studio _____	190
4.5. Conclusioni _____	197

CONCLUSIONE

5.1. Considerazioni riassuntive _____	199
5.2. Una visione d'insieme _____	202
Riferimenti bibliografici _____	205
Giurisprudenza _____	228

RESUMEN

Mujeres a Juicio: Estereotipos de Género en el Razonamiento Jurídico

I. *Reflexión preliminar.* Los sesgos discriminatorios, los prejuicios y los estereotipos, las creencias y los mitos no son un problema exclusivo de los jueces y de las juezas, sino que conciernen a todos/as los/las profesionales del Derecho. Además, estos elementos (cognitivos) discriminatorios no aparecen de manera improvisada en el momento en que la jueza o el juez tiene que redactar la sentencia, sino que forman parte de la precomprensión que guía al juez o a la jueza a la hora de atribuir significado al caso concreto. Al mismo tiempo, la tramitación del caso se ve influenciada por estereotipos nocivos desde los primeros momentos del procedimiento, cuando las mujeres presentan una denuncia. En efecto, cuando una mujer denuncia que ha sido víctima de un delito y la actitud de la policía judicial es la de menospreciar los hechos presentados y no tomar en serio la denuncia, dilatando las distintas actuaciones, se produce el primer contacto, dentro del procedimiento, con estereotipos nocivos que influyen en las prácticas institucionales. En este caso, no habrá sido la jueza o el juez quien haya perpetrado un estereotipo, sino el cuerpo policial. A partir de ese momento, se inicia un proceso en cadena en el que cada actuación de los/las operadores/as del derecho contribuye al mantenimiento de la discriminación sistémica. La influencia de los estereotipos dañinos se produce en la fase de investigación preliminar, en la fase de juicio y también en la fase de decisión. La sentencia representa, por tanto, el último “eslabón” de esta cadena: un eslabón, sin embargo, al que se puede recurrir si se reconoce que la motivación está comprometida por algún vicio como por ser ilógica, contradictoria o sólo aparente.

II. *Objetivos y metodología.* Este trabajo de investigación entra dentro del amplio debate sobre la estereotipación judicial y, en particular, lo estereotipación de género. El camino de investigación emprendido en esta tesis se propuso comprender cómo el estereotipo se relaciona con la discriminación – tanto a nivel social como jurídico –, con el razonamiento judicial y con la construcción de modelos de mujer víctima y de mujer delincuente. En este

sentido, los objetivos perseguidos fueron los siguientes: 1) identificar los elementos relevantes de la noción de “estereotipo”; 2) reconocer la operatividad de esta noción en el ámbito jurídico y, en particular, en el razonamiento judicial; 3) identificar las formas en que un estereotipo puede estar presente en el razonamiento judicial; 4) verificar la existencia de perfiles de mujeres víctimas y autoras de delitos que influyen en la toma de decisiones judiciales.

A la luz de estos objetivos, el estudio, la investigación y la redacción de este trabajo han estado necesariamente guiados por la adopción de un enfoque crítico, desde la perspectiva de deconstrucción y reconstrucción propia de las Teorías Críticas del Derecho. En concreto, se ha adoptado la perspectiva de género como metodología que permite desenmascarar los automatismos que operan en los procesos cognitivos y de toma de decisiones, deconstruyendo una realidad social y jurídica fuertemente influenciada por la asignación, entre otros, de roles de género. Se trata, de hecho, de una perspectiva que promueve un cambio sistémico y una transformación en la cultura social, con el objetivo de potenciar la diversidad de experiencias vitales. Es evidente que el uso de esta metodología, que permite la valorización de las diferencias respetando el principio de igualdad, es fundamental en un trabajo que tiene como objeto el estudio de los estereotipos judiciales.

Además, en esta investigación se adoptó la metodología propia de las ciencias sociales y jurídicas. Inicialmente, se realizó una revisión de la bibliografía disponible sobre el tema objeto de estudio. En este sentido, en las etapas iniciales, la investigación se alejó del ámbito jurídico, con el objetivo de revisar el significado de estereotipo a la luz de la literatura psicológica, diferenciándolo de otros conceptos - como prejuicio y sesgo - que a menudo se utilizan como sinónimos en el lenguaje ordinario. La búsqueda en la literatura psicológica no sólo ha aportado aclaraciones conceptuales, sino que también ha ofrecido otros estímulos de investigación. En particular, la ciencia cognitiva nos invita a explorar el *know-how* de la toma de decisiones judiciales, mientras que la psicología social pone de relieve la naturaleza sistémica de la discriminación, que a veces se perpetúa a través de narrativas discriminatorias difíciles de percibir. A la luz de esta bibliografía, parece recomendable hablar de un sistema de creencias discriminatorio, precisamente porque dentro de tales sistemas puede haber una variedad de elementos (estereotipos, prejuicios, mitos, tradiciones, sentido común, clichés, etc.) que contribuyan al mantenimiento de una determinada condición discriminatoria. Que los procesos cognitivos sean o no discriminatorios depende, por otra parte, del sistema de creencias en el que se base la persona responsable de la toma de decisiones. A continuación, la revisión bibliográfica se centró en el ámbito estrictamente jurídico. En concreto, se leyó la bibliografía

sobre estereotipación judicial, con el fin de comprender el método y el tipo de análisis propuestos por la literatura jurídica, y sobre la teoría del razonamiento jurídico, con el objetivo de identificar posibles elementos del razonamiento judicial que pudieran facilitar la introducción de estereotipos en la argumentación. Además, la investigación se centró en la literatura sobre el tema de los estereotipos de las mujeres víctimas y victimarias. Sobre este último punto, cabe señalar que existen numerosas investigaciones sobre los sesgos implicados en la imposición de penas y, concretamente, en las diferencias de trato en función del sexo, la raza y la edad. Estos estudios, aunque no han ocupado un lugar concreto en la redacción de la obra, han guiado la elección de los tres perfiles de mujer analizados en el capítulo cuarto.

En un segundo momento, se llevó a cabo la investigación y el análisis jurisprudencial. En cuanto a los pronunciamientos abordados en el capítulo tres, éstos fueron identificados dentro de la literatura sobre estereotipación judicial y perspectiva de género. Dado que el propósito del capítulo tres era identificar las formas que adopta el estereotipo en el razonamiento judicial, las decisiones se refieren a órganos judiciales internacionales y nacionales, precisamente para aportar una imagen lo más completa posible. Esto no habría sido posible si el análisis se hubiera limitado a los pronunciamientos de un solo órgano judicial (por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos). Por lo que respecta a la investigación jurisprudencial de casos italianos, ésta presentó más dificultades. Las bases de datos utilizadas para un estudio exploratorio de las sentencias disponibles fueron One Legale, De Jure y Diritto e Giustizia. Algunos de los problemas encontrados en esta búsqueda estaban relacionados con el funcionamiento de la propia plataforma (por ejemplo, a la hora de distinguir “acusado” de “acusada”) y con la escasa presencia de material jurisprudencial. Por esta razón, no fue posible llevar a cabo un análisis sistemático; sin embargo, la adopción de un punto de vista jurídico-feminista promovió un análisis casuístico-exploratorio a la luz del razonamiento práctico feminista. Así pues, se identificaron tres casos de estudio en función de su relevancia en el contexto jurisprudencial italiano. De hecho, el caso de la mujer víctima de violencia sexual también se refería a una opinión del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; el caso de la mujer que mata a su marido maltratador también se refería a un pronunciamiento del Tribunal Constitucional; y el caso de la madre que mata a su hijo fue un caso que recibió (y sigue recibiendo) una importante atención de los medios de comunicación. Por último, en los casos italianos del cuarto capítulo se indicó la composición del órgano juzgador todas las veces que esa información era identificable en las sentencias. La hipótesis inicial era que el sexo de los/as componentes del órgano juzgador no habría influenciado la

decisión: en efecto, el sexo de los componentes del tribunal no es un indicador de una mayor o menor propensión a una argumentación judicial discriminatoria. Dicho resultado es coherente con la perspectiva asumida en esta tesis: es decir, la deconstrucción de creencias discriminatoria depende de la adopción de la perspectiva crítica de las subjetividades históricamente discriminadas.

III. *Estructura y contenido de la tesis.* En el primer capítulo, se ha observado la relación entre los procesos cognitivos, la relación entre grupos y la discriminación a partir de la literatura psicológica. La ciencia cognitiva ha demostrado que los procesos de toma de decisiones se ven afectados por la intuición y, en particular, por la contribución de los heurísticos en el procesamiento de la información relevante. Al tomar una decisión, también puede intervenir un sistema de pensamiento reflexivo que, sin embargo, no siempre garantiza la eliminación de los sesgos cognitivos. Se ha observado que la categorización social figura entre los mecanismos que favorecen la economía cognitiva y permiten hacer inferencias sobre las expectativas relativas a determinados grupos. Por el contrario, la perspectiva de la identidad social ha puesto de relieve un continuo interpersonal-intergrupalo en las relaciones entre los individuos y la creación de creencias relativas al endogrupo o al exogrupo. Ante la presencia de un contexto (o, mejor dicho, sistema) sociocultural basado en relaciones asimétricas entre grupos, se activan mecanismos psicológicos que también pretenden justificar esta condición. Además, existen formas de sexismo benévolo y prejuicios sutiles que, al ser menos explícitos, resultan más difíciles de reconocer.

Por lo que respecta a la noción de estereotipo, tras repasar la evolución de esta noción junto con la de prejuicio en el ámbito de la psicología, se identificaron los rasgos definitorios de la noción de estereotipo, que pueden reconducirse a la adopción de un enfoque no-normativo de los estereotipos. En particular, el estereotipo proporciona una información sobre un grupo, independientemente de que esta información sea o no exacta. La inexactitud no se considera un elemento definitorio porque, – aparte de que existen estudios empíricos que demuestran la exactitud de algunos estereotipos –, nos inclinaríamos a verlos como una desviación o algo patológico cuando, en realidad, son un componente cognitivo de las estructuras de pensamiento. El contenido se refiere a los rasgos asociados a un determinado grupo social y no es relevante si es positivo o negativo para el grupo. Por último, los estereotipos pueden utilizarse con una función descriptiva o con una función normativa.

En el segundo capítulo, se destacó la obligatoriedad de contrarrestar la estereotipación judicial, tanto como exigencia derivada de los órganos supranacionales como por la aplicación del principio de igualdad. A continuación, se analizaron las aproximaciones al estereotipo desarrolladas por Ruth Bader Ginsburg, Rebecca J. Cook y Cusack, Alexandra Timmer, Federico José Arena y Elena Ghidoni y Dolores Morondo. La propuesta de Ghidoni y Morondo resulta de interés para la deconstrucción crítica de los estereotipos como mecanismos de serialización y heterodesignación en el ámbito judicial. Por otro lado, el método propuesto por Arena, junto con las indicaciones ofrecidas por Cook y Cusack y Timmer sobre cómo desarrollar la argumentación judicial, resultan ser propuestas más operativas en el ámbito judicial. Posteriormente, se expusieron razones a favor de la adopción de un enfoque no-normativo a los estereotipos, en lo que se refiere tanto al análisis jurisprudencial como, más en general, el ámbito jurídico. A este respecto, se propuso distinguir entre usos legítimos e ilegítimos de los estereotipos en el ámbito jurídico, partiendo de un ejemplo relativo al permiso parental. El estereotipo (con base estadística) se utiliza ilegítimamente cuando no se adopta la perspectiva de género. Por el contrario, el estereotipo se utiliza legítimamente cuando se pretende reconocer una realidad social – por tanto, en su función descriptiva – con el fin de deconstruirla o alejarse de ella para tomar una decisión individualizada.

En el tercer capítulo, se ofreció una imagen diversificada de cómo los estereotipos pueden estar presentes en las normas, los hechos y los conocimientos científicos en el razonamiento judicial. El razonamiento judicial es el lugar en el que hay que buscar la presencia de creencias discriminatorias en el proceso de toma de decisiones. En concreto, se trata de un problema que radica en la aceptabilidad de las premisas del silogismo judicial y, por tanto, resulta adecuado buscar los errores en la justificación externa en derecho y en hechos. Se ha intentado poner de manifiesto la necesidad de considerar (también) la influencia de los procesos cognitivos en las teorías sobre el razonamiento jurídico y la interpretación jurídica, mediante la referencia a la propuesta de Moniz López y Franco y a la reinterpretación de Gianformaggio elaborada por Lifante.

En cuanto al razonamiento interpretativo, se investigó la relación entre enunciados normativos, significados y estereotipos, identificando: (i) la disposición que expresa claramente una norma que contiene un estereotipo (ii) la disposición aparentemente neutra que se interpreta como expresión de un estereotipo y (iii) la disposición aparentemente neutra que, en realidad, expresa una norma discriminatoria. En el caso i) existen estereotipos “literales”, ya que la disposición presenta una clase específica de destinatarios y la justificación de la

disposición deja claro que el trato diferenciado con respecto a esa clase se basa en un estereotipo con una función normativa. En los casos ii) y iii), se trata de estereotipos “ocultos”, en la medida en que la disposición se formula en términos neutros y, sin embargo, la justificación del producto interpretativo contiene un estereotipo o pone de manifiesto una norma discriminatoria. En cuanto a ii), es decir, la disposición aparentemente neutra que se interpreta como expresión de un estereotipo, se tomaron en consideración la interpretación de una disposición de forma que se ajuste a una práctica discriminatoria y la interpretación que incluye elementos valorativos. Por otra parte, con respecto a iii), es decir, una disposición aparentemente neutra que, en verdad, expresa una norma discriminatoria, se hizo referencia a un caso de discriminación indirecta resultante de la interpretación de disposiciones sin perspectiva de género.

Por lo que se refiere al razonamiento probatorio, la reflexión versó especialmente sobre el papel de las reglas-puente como facilitadoras de la presencia de estereotipos en la reconstrucción de los hechos enjuiciados. Como se ha señalado, el efecto distorsionador en la reconstrucción de los hechos se produce cuando el órgano juzgador introduce meras conjeturas, en lugar de hacer uso de las máximas de experiencia que se admiten en el razonamiento probatorio a efectos de extraer determinadas conclusiones sobre el material probatorio. Además, se presentó otro caso en el que se da menos peso a elementos fácticos en virtud de otros juicios de valor. A continuación, se consideraron dos formas en las que el conocimiento científico puede utilizarse en el razonamiento judicial para apoyar creencias discriminatorias.

Por último, en el cuarto capítulo se examinaron tres perfiles de mujeres igualmente representativos tanto de la condición de “víctima” como de la de “autora” de un delito. En concreto, el primer caso se refería a la mujer que es sujeto pasivo del delito de violencia sexual. Desde un punto de vista teórico, se destacó la presencia de un modelo de víctima ideal que engloba mitos, prejuicios y estereotipos de género perjudiciales. El caso-estudio sobre la mujer víctima de violencia sexual mostró que el incumplimiento de este modelo da lugar a un razonamiento judicial que, mediante el uso de conjeturas, cuestiona la credibilidad de la víctima. El segundo caso se refería a la mujer que es sujeto activo del delito de homicidio voluntario contra su marido maltratador pero que, en realidad, es sujeto pasivo del delito de malos tratos en el ámbito familiar. Desde un punto de vista teórico, la reflexión versó sobre la necesidad de tener en cuenta el contexto de violencia de género que viven las mujeres en estos casos, promoviendo algunas reflexiones críticas sobre el reconocimiento del Síndrome de la Mujer Maltratada en sede judicial. El estudio de caso puso de manifiesto una cierta reticencia

por parte de los órganos judiciales a reconocer la legítima defensa en los casos en los que la mujer mata a su marido maltratador. Como se ha señalado, el problema radica en la interpretación de los requisitos de la legítima defensa. El último perfil que se ha considerado es el de la madre que mata a su/s propia/s hija/s como sujeto activo del delito de homicidio voluntario. Desde un punto de vista teórico, se tomó en consideración a la madre infanticida y la patologización del acto homicida. El estudio de caso mostró cómo el hecho de ser una «buena madre» genera distorsiones en el reconocimiento de la responsabilidad de la mujer en la comisión del acto homicida.

IV. Reflexiones finales. La tesis expuesta en este trabajo se resume eficazmente con la metáfora, también utilizada por otros autores, de abrir la caja negra del conocimiento del/la juez/a. Se trata de una caja negra por razones tanto cognitivas como de inconveniencia (social, si así se puede definir). Cabe señalar que la conciencia de la existencia de mecanismos cognitivos que guían la comprensión del intérprete no implica necesariamente un interés por entrar en la mente de cada juez/a y descubrir las razones que realmente determinaron una decisión. Sin embargo, saber que estos mecanismos intervienen en el proceso de toma de decisiones del intérprete puede ayudar a mejorar la función de escrutinio que realiza la comunidad de juristas, así como las obligaciones de argumentación por parte del/la juez/a. Por ejemplo, exigir una evaluación tanto atomística como holística de las pruebas, en forma de holismo “bien temperado”, puede reducir las distorsiones cognitivas y facilitar el control del razonamiento. En otras palabras, el saber hacer de la toma de decisiones judiciales también permite replantear la racionalidad exigida en el razonamiento judicial.

Es evidente que, como señaló Amorós Puente (1985), no puede tratarse de una racionalidad patriarcal. En este sentido, es crucial adoptar la perspectiva propia de las Teorías Críticas del Derecho, que permiten reconocer razones pertenecientes a sistemas de creencias que discriminan por razón de sexo, raza, discapacidad, entre otras, incluso desde una perspectiva interseccional. Sólo si se adopta la perspectiva crítica que promueven las Teorías Críticas del Derecho es posible reconocer el “sentido común” que discrimina a subjetividades que históricamente han quedado al margen de la sociedad y del derecho. Y esta última reflexión enlaza con la “inconveniencia” social al que antes nos referíamos y con la necesidad de abrir la caja negra del juez. De hecho, tal y como se puso de manifiesto en el primer capítulo, la manifestación de la discriminación adopta en la actualidad formas mucho más sutiles y difíciles

de percibir ya que aparecen enmascaradas por narrativas que, aunque discriminatorias, resultan también atractivas para los individuos que forman parte del propio colectivo. Estas narrativas, sin embargo, también pueden ser utilizadas por los órganos juzgadores. Sean o no conscientes de su carácter discriminatorio, el órgano juzgador no debería hacer uso de ellas en el razonamiento judicial porque estaría legitimando y manteniendo una cultura discriminatoria (sexista, homófoba, capacitista, etc.).

La literatura jurídica feminista (y otras literaturas críticas) promueve el uso de metodologías críticas, – incluida la perspectiva de género –, para desenmascarar tales creencias discriminatorias. Este trabajo parte de la base de que no todos los/las profesionales del derecho tienen un sentido común feminista, y de que la adopción de un enfoque no-normativo a los estereotipos puede ayudar a deconstruir afirmaciones relativas a generalizaciones sobre atributos o comportamientos relacionados con determinados grupos sociales. De hecho, la existencia de prácticas institucionales discriminatorias pone de manifiesto el problema estructural de la discriminación basada en sistemas de creencias discriminatorios. Retomando los diferentes objetivos de investigación de los enfoques (normativo y no-normativo) de los estereotipos señalados por Puddifoot (2021), la pregunta de investigación para quienes adoptan el enfoque no normativo sería: “¿en qué condiciones los estereotipos en el ámbito jurídico conducen a errores de apreciación y a errores de percepción que son discriminatorios?”. En este trabajo se ha intentado identificar determinadas circunstancias del razonamiento judicial que pueden facilitar la presencia de razones discriminatorias. Se trata, en todo caso, de una pregunta (y un camino) de investigación que permanecerá abierta, tanto por la heterogeneidad de la casuística judicial como por la complejidad del fenómeno de la discriminación.

Introduzione

I *bias*, i pregiudizi e gli stereotipi dannosi, le credenze ed i miti discriminatori non sono un problema che riguarda *solo* i/le giudici, ma interessa *tutti* gli operatori del diritto. Inoltre, tali elementi (cognitivi) discriminatori non appaiono, dal nulla, nel momento in cui il/la giudice deve redigere la sentenza, ma, anzi, fanno parte della precomprensione dell'organo giudicante che lo guida nell'attribuzione di senso al caso concreto. Al contempo, la gestione del caso è influenzata da stereotipi dannosi sin dai primi momenti del procedimento, in cui le donne presentano una querela. Infatti, quando una donna denuncia di essere stata vittima di un reato e l'atteggiamento da parte della polizia giudiziaria è di sminuire l'accaduto e di non prendere sul serio la denuncia, ritardando, quindi, le varie attuazioni, si verifica il primo contatto, all'interno del procedimento, con gli stereotipi dannosi che influenzano le prassi istituzionali. In questo caso, non sarà stato il/la giudice ad aver protratto uno stereotipo, bensì sarà stato l'organo di polizia. Da qui, inizia un processo a catena in cui le attuazioni dei singoli operatori del diritto contribuiscono al mantenimento della discriminazione sistemica. L'influenza degli stereotipi dannosi si ha nella fase di indagini preliminari, nella fase dibattimentale ed anche nella fase decisionale. La sentenza rappresenta, quindi, l'ultimo "anello" di questa catena: un anello, però, cui si può fare ricorso qualora si riconosca che la motivazione risulta compromessa da un vizio di illogicità, di contraddizione o di motivazione solo apparente.

0.1. Obiettivi e struttura del lavoro

Il presente lavoro di ricerca ha preso le mosse da un quesito, ossia: quali sono gli stereotipi di genere relativi alle donne vittime e alle donne criminali che trovano spazio all'interno del ragionamento giudiziale?

Dare una risposta esaustiva e completa a questa questione è senz'altro un'impresa ambiziosa. Ho appreso, però, da Letizia Gianformaggio (2018b) che la ricerca e, in particolare, quella in filosofia del diritto richiede di «procedere pian piano ma, ad ogni passo, accertandosi con cura che il terreno che si è guadagnato sia solido. Pochi sono capaci di volare» (p. 119).

Per questa ragione, il quesito generale è stato scomposto in un percorso di ricerca in quattro tappe, che coincidono con la suddivisione in capitoli, finalizzato a comprendere come la stereotipizzazione si pone in relazione con la discriminazione – sia a livello sociale che in ambito giuridico –, con il ragionamento giudiziale e con la costruzione di modelli di donne vittime e donne autrici. In tal senso, gli obiettivi perseguiti in questa tesi saranno i seguenti: 1) individuare gli elementi rilevanti della nozione di “stereotipo”; 2) riconoscere l’operatività di tale nozione in ambito giuridico e, in particolare, nel ragionamento giudiziale; 3) individuare i modi in cui uno stereotipo può essere presente nel ragionamento giudiziale; 4) verificare l’esistenza di profili di donne vittime e autrici di reato che influenzano la decisione giudiziale.

Nel primo capitolo si cercherà di rispondere ai seguenti quesiti: come funzionano i processi cognitivi nella presa di decisioni? Che cos’è uno stereotipo? Come avviene la costruzione delle differenze nelle relazioni tra gruppi? E in che modo le differenze, basate su una cultura sociale discriminatoria, vengono interiorizzate dai singoli individui e legittimate a livello collettivo? Per rispondere a tali questioni si farà riferimento alla letteratura delle scienze cognitive e della psicologia sociale.

Nel secondo capitolo la riflessione si sposterà all’ambito giuridico, in primo luogo riconoscendo l’obbligo di contrasto alla stereotipizzazione giudiziale, quale mala prassi con cui gli organi giudicanti ascrivono stereotipi dannosi agli individui per la mera appartenenza ad un gruppo. In secondo luogo, verranno analizzate alcune proposte metodologiche per l’analisi degli stereotipi nel ragionamento giudiziale, a partire da Ruth Bader Ginsburg che ha promosso l’inizio di una teoria antistereotipo in ambito giuridico.

Nel terzo capitolo si indagheranno i modi con cui lo stereotipo – e, più in generale, le credenze discriminatorie – influenzano il ragionamento interpretativo e quello probatorio, dedicando, poi, una specifica attenzione agli stereotipi presenti nel sapere scientifico presentato dagli esperti o citato dagli organi giudicanti. L’analisi verrà svolta a partire dalle pronunce di organi giudiziari internazionali e non, facendo emergere il carattere pervasivo degli stereotipi nel ragionamento giudiziale.

Infine, nel quarto capitolo si prenderanno in considerazione tre profili di donne a processo: quello della donna vittima di violenza sessuale, come soggetto passivo del reato di violenza sessuale; quello della donna che uccide il marito maltrattante, come soggetto attivo del reato di omicidio volontario, ma anche (di fatto) soggetto passivo del reato di maltrattamento; e quello della madre che uccide il/la figlio/a, come soggetto attivo del reato di

omicidio volontario. A partire da alcune riflessioni offerte dalla dottrina relativamente a tali profili, verrà analizzato un caso giudiziario italiano per ognuno di tali profili di donne, evidenziando l'argomentazione che riproduce il "profilo" della donna individuato dalla dottrina.

0.2. Metodologia

La critica morale del diritto più consona ad [una filosofia giuridica che intenda promuovere i valori fondamentali della cultura giuridica moderna] si fonda essenzialmente su un controllo rigoroso della coerenza del contenuto di ciascun atto formativo prodotto da un pubblico potere con i principi statuiti – a difesa degli individui e delle minoranze – nelle costituzioni. (Gianformaggio, 2018a, p. 210) p. 210

L'obiettivo di questo lavoro, come si è visto, sarà quello di individuare la presenza di stereotipi dannosi nel ragionamento giudiziale. Per questa ragione, lo studio, la ricerca e la stesura di questo lavoro sono stati necessariamente guidati dall'adozione di un approccio critico, nell'ottica di decostruzione e ricostruzione propria delle Teorie critiche del diritto (Bernardini & Giolo, 2017). In concreto, è stata adottata la prospettiva di genere, quale metodologia che permette di smascherare gli automatismi che operano nei processi cognitive e decisionali, decostruendo una realtà sociale e giuridica che risulta fortemente influenzata dall'assegnazione, tra gli altri, di ruoli di genere. Si tratta, infatti, di una prospettiva che promuove un cambio sistemico ed una trasformazione nella cultura sociale, con il fine di valorizzare la diversità delle esperienze vitali. È chiaro che l'uso di tale metodologia, che permette di valorizzare le differenze nel rispetto del principio di eguaglianza, è fondamentale in un lavoro che ha ad oggetto lo studio della stereotipizzazione giudiziaria.

Inoltre, nel percorso di ricerca è stata adottata la metodologia propria delle scienze sociali e giuridiche. In un primo momento si è proceduto ad una revisione della bibliografia disponibile sul tema oggetto di studio. In tal senso, nelle prime fasi la ricerca si è allontanata dall'ambito giuridico, con il fine di ricostruire il significato di stereotipo alla luce della letteratura psicologica, differenziandolo da altri concetti – come i pregiudizi ed i bias – che spesso vengono utilizzati come sinonimi nel linguaggio ordinario. La ricerca all'interno della

letteratura psicologica ha restituito non solo una chiarificazione concettuale, ma ha offerto anche altri stimoli di ricerca. In particolare, le scienze cognitive ci invitano ad esplorare il *know-how* del *decision-making* giudiziale, mentre la psicologia sociale evidenzia il carattere sistemico della discriminazione, che talvolta viene perpetuato attraverso narrative discriminatorie difficilmente percepibili. Alla luce di tale bibliografia, sembra preferibile parlare di sistema di credenze discriminatori, proprio perché all'interno di tali sistemi possono essere presenti una varietà di elementi (stereotipi, pregiudizi, miti, tradizioni, senso comune, luoghi comuni, ecc.) che contribuiscono al mantenimento di una determinata condizione discriminatoria. Il carattere discriminatorio o meno dei processi cognitivi dipende, d'altronde, dal sistema di credenze cui attinge il decisore. La revisione bibliografica ha riguardato, poi, l'ambito propriamente giuridico. In concreto, si è proceduto alla lettura della bibliografia sulla stereotipizzazione giudiziale, al fine di comprendere il metodo e la tipologia di analisi proposto da parte della letteratura giuridica, e della teoria del ragionamento giuridico con l'obiettivo di individuare potenziali elementi del ragionamento giudiziale che potessero facilitare l'introduzione di stereotipi nell'argomentazione. Inoltre, la ricerca ha riguardato la letteratura in tema di stereotipi sulle donne vittime e autrici di reato. Su quest'ultimo punto, si noti che esistono diverse ricerche sui *bias* che intervengono nel *sentencing* e, in concreto, nelle differenze di trattamento in base al genere, alla razza e all'età. Questi studi, sebbene non abbiano ricevuto uno spazio concreto nella stesura del lavoro, hanno orientato la scelta dei tre profili di donne presi in considerazione nel quarto capitolo.

In un secondo momento, si è proceduto alla ricerca e all'analisi giurisprudenziale. Per quanto concerne le pronunce oggetto del terzo capitolo, queste sono state individuate all'interno della letteratura su stereotipizzazione giudiziale e sulla prospettiva di genere. Dato che la finalità del terzo capitolo era quella di individuare le forme che lo stereotipo assume nel ragionamento giudiziale, le pronunce riguardano organi giudiziari internazionali e non, proprio al fine di ricostruire un quadro quanto più completo possibile. Ciò non sarebbe stato possibile se si fosse limitata l'analisi alle sole pronunce di un solo organo giudiziario (per esempio, la Corte Europea dei Diritti Umani). Per quanto concerne la ricerca giurisprudenziale di casi italiani, questa ha presentato maggiori difficoltà. Le banche dati usate per un'indagine esplorativa delle sentenze disponibili sono state One Legale, De Jure e Diritto e Giustizia. Alcuni dei problemi riscontrati in questa ricerca erano legati al funzionamento stesso della piattaforma (per es. nel distinguere "imputata" da "imputato") e alla presenza limitata di materiale giurisprudenziale. Per questa ragione, non è stato possibile realizzare un'analisi

sistematico, tuttavia l'adozione di un punto di vista giusfemminista ha promosso un'analisi casistica-esplorativa, alla luce del *feminist practical reasoning* (Hunter, 2012; Hunter, McGlynn, & Rackley, 2010). Sono stati, quindi, individuati tre casi-studio in base alla loro rilevanza nel contesto giurisprudenziale italiano. Infatti, il caso della donna vittima di violenza sessuale ha riguardato anche una *view* del Comitato sull'eliminazione delle discriminazioni contro le donne, quello della donna che uccide il marito maltrattante ha interessato anche una pronuncia della Corte costituzionale, e quello della madre che uccide il figlio è stato un caso che è stato oggetto di importante attenzione mediatica (e continua tutt'ora ad esserlo). Infine, sono stati indicate le composizioni dei tribunali che hanno giudicato i casi del quarto capitolo. L'ipotesi iniziale era che il sesso dei membri del tribunale non avrebbe influito nella decisione. Tale ipotesi è stata confermata e, in effetti, il sesso dei membri del tribunale non è un indicatore della maggiore o minore propensione ad una argomentazione giudiziale discriminatoria. Tale risultato è coerente con la prospettiva assunta in questa tesi, secondo cui la decostruzione di credenze discriminatorie dipende dalla prospettiva critica delle soggettività storicamente discriminate.

CAPITOLO PRIMO

Processi cognitivi, relazione tra gruppi e discriminazione.

Una prospettiva psicologica

1.1. Introduzione

L'atto di ascrivere uno stereotipo ad un singolo individuo è un atto intuitivo o, al contrario, è deliberato? La risposta a questa domanda ha ricadute in altre questioni rilevanti e, per esempio, un punto controverso è relativo alla responsabilità. Quando si pone l'enfasi sul carattere intuitivo della stereotipizzazione - ossia, appunto, quale atto di attribuire una caratteristica o un ruolo ad una persona per la mera appartenenza ad un gruppo - si tende ad esimere il soggetto dalla responsabilità di aver stereotipato. Al contrario, quando si accentua il carattere intenzionale, ne deriva anche la responsabilizzazione del soggetto che ha agito o giustificato un determinato giudizio sulla base, più o meno implicita o esplicita, di uno stereotipo. Probabilmente la responsabilità non è nemmeno la questione più rilevante, specialmente se adottiamo un'ottica preventiva che si preoccupa di individuare strategie che limitino il ricorso a stereotipi da parte dei singoli individui. In tal senso, un'altra questione che rileva è se la stereotipizzazione sia un processo che viene posto in essere solo da alcuni individui in modo isolato oppure se si tratta di un comportamento che può compiere chiunque.

Da quanto appena detto emerge una concezione negativa di stereotipo proprio perché in ambito giuridico è emersa la necessità di individuare dei meccanismi di contrasto all'uso di stereotipi nel diritto. Tuttavia, può essere utile comprendere che cosa siano gli stereotipi alla luce di una delle scienze che più ha indagato e sviluppato il tema degli stereotipi, ossia la psicologia. È bene, però, fare una precisazione relativa alla scelta di trattare gli stereotipi adottando la prospettiva psicologica, dato che vi sono altre scienze che hanno intrapreso lo studio e l'indagine relativa agli stereotipi come, per esempio, la semiotica. In tal senso, la

psicologia permette di approssimarsi alla comprensione dello stereotipo avendo riguardo del loro ruolo sia nella cognizione che nella socializzazione. Entrambe queste dimensioni (cognitiva e sociale) risultano essere particolarmente rilevanti quando l'interesse nei confronti dello stereotipo è strettamente vincolato alla discriminazione.

In primo luogo, il § 1.2 offrirà, seppur brevemente, alcune ragioni che giustificano la rilevanza dello studio degli stereotipi in ambito giuridico, facendo emergere come lo stereotipo possa essere funzionale nel discorso giuridico all'esclusione di alcune soggettività. In particolare, la consolidazione di alcuni stereotipi relativi alla (mancata o parziale) razionalità delle donne rappresenta un chiaro esempio di come gli stereotipi possano aver influito nel corso del tempo al mancato riconoscimento della soggettività delle donne. Inoltre, l'uso di argomenti, da parte degli operatori del diritto, che suggeriscono un'idea di razionalità legata alle condizioni biologiche è fortemente in contrasto con gli studi sviluppati in ambito psicologico. L'approdo di questo primo paragrafo saranno alcune considerazioni preliminari relative all'influenza degli stereotipi nei processi decisionali che si fondano sugli sviluppi teorici offerti dalle scienze psicologiche che verranno trattati dal § 1.3. e seguenti.

In secondo luogo, il § 1.3. si soffermerà sul funzionamento del ragionamento quale processo duale, in cui co-partecipano intuizione e razionalità. L'idea secondo cui nelle operazioni mentali che compiamo prendono parte un sistema di pensiero intuitivo ed uno riflessivo è ampiamente diffusa in dottrina ed è stata oggetto di diverse rielaborazioni. In questa sede, si farà riferimento in particolar modo a quanto proposto da Kahnemann e Tversky, approfondendo la presenza di euristiche e *bias* nei processi cognitivi (§ 1.3.1). Inoltre, sarà dedicata attenzione anche al processo di categorizzazione (§ 1.3.2.), quale aspetto della cognizione umana volto a riordinare la realtà e che riguarda anche gli individui attraverso la c.d. categorizzazione sociale.

In terzo luogo, il § 1.4. esplorerà l'origine del termine “stereotipo” e la vicinanza al termine “pregiudizio” (§ 1.4.1.), a partire dal contributo di Lippmann (§ 1.4.2.) per poi proseguire con le successive elaborazioni teoriche in ambito psicologico relative a stereotipi e pregiudizi (§ 1.4.3.). Inoltre, verrà prestata specifica attenzione alla nozione di “stereotipo” e alle caratteristiche che integrano la definizione (§ 1.4.4.).

In quarto luogo, il § 1.5. sarà dedicato alla prospettiva dell'identità sociale che permette di far emergere il carattere complesso della formazione dell'identità sociale, nonché

alcune questioni relative alle dinamiche nella relazione tra gruppi e la rilevanza del contesto in cui esse hanno luogo.

Infine, il § 1.6. riprenderà il classico dibattito che vede la dottrina scontrarsi sulla prevalenza tra fattori biologici o costruzioni sociali nello sviluppo personale degli individui. I trattamenti differenziati (e discriminatori) sono stati per lungo tempo giustificati e fondati sulla biologia, tuttavia la linea che distingue le caratteristiche biologiche ed innate dall'influenza sociale è sfumata. Come si vedrà, vi sono diverse teorie elaborate in ambito psicologico che spiegano l'incidenza di certi elementi parte della struttura sociale – come, per esempio, le credenze o le aspettative – nello sviluppo individuale. Tale discorso verrà declinato, poi, per quel che concerne il sessismo, quale forma di discriminazione.

Dalla ricostruzione offerta in questo primo capitolo sarà possibile chiarire di che cosa si dovrebbe preoccupare la comunità di giuristi quando intende contrastare l'uso degli stereotipi nel diritto. Non si tratta *solo* di stereotipi, ma anche, più in generale, di preconcetti, *bias* e pregiudizi. E non si tratta nemmeno *di tutti* gli stereotipi, ma dipende dal contenuto e dal contesto in cui vengono utilizzati. Ciò che dovrebbe essere ostacolato è, in realtà, il ricorso ad elementi che sono parte di un sistema di credenze discriminatorio e che sono alla base di una cultura sessista, razzista, omofoba, etc.

1.2. Donne, (ir)razionalità e discorso giuridico: tra “biologia” e discriminazione

Le scienze psicologiche e cognitive negli ultimi settant'anni hanno dedicato una crescente attenzione all'indagine della problematica relazione tra “pregiudizi, stereotipizzazione e discriminazione”¹. È stato l'interesse nei confronti dei processi cognitivi che operano nel prendere decisioni che ha fatto emergere la consapevolezza della presenza di stereotipi – quali credenze sugli attributi e sulle caratteristiche relative a gruppi sociali –, legati

¹ Ne è prova il fatto che questo sia il titolo di due differenti Handbook sul tema: *The SAGE Handbook of Prejudice, Stereotyping and Discrimination* (Dovidio, Hewstone, Glick, & Esses, 2010b) e *Handbook of Prejudice, Stereotyping, and Discrimination* (Nelson, 2009).

al fenomeno della categorizzazione sociale, evidenziando come da essi ne possano derivare pregiudizi e atti discriminatori.

Tuttavia, nonostante l'interesse in ambito scientifico su questa tematica sia relativamente recente, è possibile rintracciare sin dall'antica Grecia alcune concezioni filosofiche che hanno gettato le basi per un progressivo consolidamento di alcuni pregiudizi in atto ancora oggi. Caso esemplare di ciò è la concettualizzazione della "razionalità", quale peculiare caratteristica dell'essere umano², cristallizzata dall'espressione aristotelica di uomo come "animale razionale", che ha influenzato le successive indagini sul ragionamento e la conoscenza.

Nel pensiero di Aristotele, infatti, la facoltà deliberativa – intesa come capacità decisionale e pertinente alla razionalità – non è un attributo che appartiene a tutti gli esseri umani allo stesso modo. In tal senso, egli afferma nella *Politica* che «Tutti hanno le varie parti dell'anima, ma in misura differente, perché lo schiavo non ha affatto la facoltà deliberativa, la femmina ce l'ha, ma non può farla valere» (Aristotele, 1955, p. 79; Melis, 2021, p. 53). Potremmo, allora, semplificare il pensiero di Aristotele nei seguenti enunciati: (1) l'uomo è un animale razionale; (2) lo schiavo non possiede la facoltà deliberativa; (3) la donna possiede la facoltà deliberativa solo in modo parziale. In tutti e tre gli enunciati si può individuare la presenza di un gruppo sociale – gli uomini, gli schiavi e le donne – e una caratteristica, ovvero la facoltà deliberativa attraverso cui si esercita la razionalità, che viene modulata e graduata in base al gruppo cui si riferisce. Tale visione è peraltro rinvenibile anche nell'affermazione, sempre contenuta nella *Politica*, secondo cui «il maschio è per natura migliore, la femmina peggiore, l'uno atto al comando, l'altra all'obbedienza» (Pazé, 2019). Si tratta di generalizzazioni che rispecchiano una «gerarchia naturale» (Pazé, 2019), sebbene le caratteristiche ascritte a quei gruppi non dipendano, in realtà, da una loro condizione biologica, bensì da uno status sociale. Tali enunciati sono espressioni della cd. «Unjust interpretations of biology»³ (Krieger, 2021), secondo cui l'ingiustizia sociale viene naturalizzata attraverso interpretazioni distorte della biologia.

Assistiamo, quindi, ad un errore nel ragionamento che nel IV secolo a.C. portava Aristotele a vedere nella donna una razionalità solo parziale. Quantunque sia possibile

² «Soltanto l'uomo, fra gli animali, ha la capacità di deliberare». (Aristoteles, 1971, p. 136).

³ Questa espressione è stata proposta dall'esperta di epidemiologia sociale Nancy Krieger in ambito di Public Health. Nonostante non sia un'espressione appartenente alla letteratura psicologica, pare interessante inserirla in questa trattazione, approfondendola nel § 1.6. di questo capitolo. (Krieger, 2021)

giustificare parzialmente l'errore aristotelico sulla base delle concezioni antropologiche della Grecia del suo tempo, è indubbio che il connotato di parzialità della razionalità assegnata alla donna abbia superato la sola produzione di Aristotele e si sia protratto nel tempo, manifestandosi proprio in seno alle caratteristiche che appartengono al "gentil sesso". Non è un caso, infatti, che nel XVIII secolo Olympe De Gouges e Mary Wallstonecraft abbiano iniziato a problematizzare un ordine naturale esistente che considera la donna come emotiva ed irrazionale⁴. Tuttavia, questa credenza secondo la quale alle donne appartiene una sorta di razionalità limitata è stata usata per giustificare l'esclusione delle donne da certi incarichi nella sfera pubblica. In altre parole, è stata una ragione a fondamento di una discriminazione.

Anche nel XX secolo, alla donna veniva associata una razionalità parziale o limitata. Basti ricordare che, nel commento a una sentenza riguardante il tema delle "donne avvocate" (Siotto-Pintor, 1913), il Procuratore Generale del Re Giuseppe Taglietti, all'Assemblea Generale del 7 novembre 1912, sottolinea che: «se la donna è all'uomo eguale nelle doti dell'intelletto, è però moralmente più sensibile e fisicamente più delicata di lui sì da essere meno idonea alle lotte intellettuali e fisiche ed inclinata piuttosto agli uffici di assistenza, di beneficenza e di carità» (Taglietti, 1912, p. 15). Questa visione della donna è presente anche nei dibattiti che hanno avuto luogo in Italia in seno all'Assemblea costituente. Così, il 31 gennaio 1947, nella seduta pomeridiana plenaria in cui si discuteva sull'ammissione delle donne in Magistratura, l'onorevole Targhetti aveva proposto un emendamento soppressivo delle parole «nei casi previsti dalle norme sull'ordinamento giudiziario», di cui al 1° comma dell'allora articolo 106⁵, perché mantenere detta formulazione significava di fatto impedire l'accesso delle donne alla magistratura. Ciò che rileva in questa sede sono alcune delle ragioni

⁴ «Uomini che non considerano le donne come esseri umani, ma che sono ansiosi di rendere le donne amanti seducenti anziché mogli fedeli e madri razionali. L'intelletto delle donne è stato ingannato a tal punto da questo omaggio falso, che le donne civilizzate di oggi, escluse rare eccezioni, non desiderano altro che ispirare amore, mentre dovrebbero avere ambizioni più alte e esigere rispetto con le loro capacità e virtù». (Wollstonecraft, 1792, 2016, p. 15).

⁵ Inizialmente, il testo discusso con riguardo al primo comma dell'art. 106 della Costituzione era il seguente: «I magistrati sono nominati con decreti del Presidente della Repubblica, su designazione del Consiglio superiore della Magistratura, in base a concorso seguito da tirocinio. Possono essere nominate anche le donne nei casi previsti dalle norme sull'ordinamento giudiziario». Il testo definitivo del primo comma approvato dall'Assemblea costituente sarà «Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso». Nonostante la differente formulazione, il problema relativo all'accesso delle donne alla Magistratura rimaneva inalterato. Infatti, era rimasta in vigore la legge 17 luglio 1919 n. 1176 che all'art. 7 stabiliva che «Le donne sono ammesse, a pari titolo degli uomini, ad esercitare tutte le professioni ed a coprire tutti gli impieghi pubblici, esclusi soltanto, se non vi siano ammesse espressamente dalle leggi, quelli che implicano poteri pubblici giurisdizionali (...)». Sarà la Corte costituzionale con sentenza n. 33 del 13 maggio 1960 a dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma e, successivamente la legge 9 febbraio 1963 n. 66 abrogherà la legge 17 luglio 1919 n. 1176 e stabilirà l'accesso delle donne «a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la Magistratura» (art. 1). Si noti che il tenore del dibattito intorno alle caratteristiche (innate? biologiche?) della donna – dalla "troppa squisita sensibilità" al "palpito di maternità" – in Assemblea costituente non è dissimile a quello riportato nel corpo del testo.

addotte per la loro esclusione, come, per esempio, quanto affermato dall’Onorevole Giovanni Leone, secondo cui «negli alti gradi della Magistratura, dove bisogna arrivare alla rarefazione del tecnicismo, è da ritenere che solo gli uomini possano mantenere quell’equilibrio di preparazione che più corrisponde per tradizione a queste funzioni». E, ancora, l’Onorevole Cappi si oppone alla proposta dell’Onorevole Targhetti perché «a suo parere, nella donna prevale il sentimento al raziocinio, mentre nella funzione del giudice deve prevalere il raziocinio al sentimento». In altre parole, il “tecnicismo” ed il “raziocinio” sono attributi che appartengono ai membri del gruppo “Uomini” (ed anche a quello dei “Giudici” – maschile plurale marcato⁶), mentre il gruppo delle “Donne” possiede in maggior misura il “sentimento”.

Ebbene, se la razionalità ha permesso di distinguere i soggetti in un’ottica di riconoscimento o, viceversa, di esclusione dal godimento dei diritti, risulta evidente quanto siano stati dirompenti gli studi in ambito sperimentale-cognitivista, realizzati nella seconda metà dello scorso secolo, che hanno portato a ridimensionare la portata razionale della capacità decisionale. Tale svolta ha fatto il suo ingresso in ambito economico, segnando il passaggio dal modello dell’*homo oeconomicus* allo sviluppo della branca dell’economia comportamentale.

L’*homo oeconomicus*, quale paradigma equivalente all’*homo sapiens* traslato all’ambito dell’economia (Morefield, 2014), era tipicamente caratterizzato dalla razionalità, intesa come capacità di analizzare e prevedere la realtà circostante attraverso una conoscenza piena delle informazioni – anche di natura probabilistica – che permettono di prendere la scelta più corretta al fine di massimizzare l’utilità attesa⁷. Questo modello paradigmatico di agente economico razionale veniva inteso soprattutto in termini descrittivi da parte della teoria

⁶ Con il fine di evitare gli equivoci del c.d. maschile inclusivo, l’uso dell’espressione “maschile plurale marcato” intende sottolineare che in questo caso il termine “giudici” fa riferimento unicamente agli individui di sesso maschile. L’Accademia della Crusca (2021) raccomanda l’uso del maschile plurale come genere grammaticale non marcato e, di recente, in risposta al “quesito sulla scrittura rispettosa della parità di genere negli atti giudiziari posto all’Accademia della Crusca dal Comitato Pari opportunità del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione” (Accademia della Crusca, 2023), ha affermato che: «[i]n una lingua come l’italiano, che ha due generi grammaticali, il maschile e il femminile, lo strumento migliore per cui si sentano rappresentati tutti i generi e gli orientamenti continua a essere il maschile plurale non marcato, purché si abbia la consapevolezza di quello che effettivamente è: un modo di includere e non di prevaricare». L’inclusione derivante dal plurale maschile – e per quanto sia sostenuta dall’Accademia della Crusca – non è, però, per niente scontata, dato che certe professioni avevano un determinato genere ed tale fenomeno è stato più volte denunciato da parte della letteratura femminista. A quest’ultimo riguardo, basti ricordare che Alma Sabatini (1993, p. 103 e ss.) aveva proposto di evitare l’uso del maschile neutro (non marcato), quale forma linguistica sessista, ed aveva suggerito alternative a tale uso della lingua italiana.

⁷ In particolare, «the utility of an outcome measures the extent to which that outcome is preferred, or preferable, to the alternative» (Briggs, 2019).

economica classica senza, però, essere stata validato sotto il profilo empirico⁸. Mentre tale modello si rivelava nella sua normatività ed insoddisfacente sul piano descrittivo, iniziò ad emergere un nuovo approccio alla concezione di agente economico – che sarà, poi, conosciuto come “Economia comportamentale” – che enfatizzava la necessità di prendere in considerazione fattori come «la razionalità limitata, l’eterogeneità degli agenti, l’interazione sociale, l’apprendimento»⁹ (Bischi, Pediconi, and Tramontana 2020, p. 32). Tali studi furono inaugurati negli anni ’70 dagli psicologi Daniel Kahnemann e Amos Tversky, i quali hanno evidenziato la presenza di euristiche e *bias*¹⁰, proponendo modelli dei processi decisionali alternativi alla Teoria dell’utilità attesa (Kahneman & Tversky, 1979; A. Tversky & Kahneman, 1981).

Quanto riportato sino ad ora intende solo avanzare alcune prime considerazioni: la prima, come una decisione possa essere condizionata o contaminata da elementi non razionali; la seconda, come certi argomenti, che avanzano pretese descrittive, finiscono per condizionare e determinare una realtà sociale.

⁸ Sul punto, è stato osservato come: «In classical and neoclassical economics such features are stated according to an axiomatic approach, following methods similar to the ones adopted by 18th and 19th century physics that led to the notable results in mechanics and electromagnetism. However, classical physics has the possibility to check its axioms through laboratory experiments, and the consequences of such axioms are often revealed to be fairly good descriptions of real phenomena, even giving rise to important predictions. On the other hand, the basic axioms of classical economics have not been checked through laboratory experiments, and many consequences of these axioms fail to explain some important features of economic systems» (Bischi, Pediconi, and Tramontana 2020, pp. 31-32).

⁹ Traduzione mia.

¹⁰ Le euristiche e bias saranno trattati approfonditamente nel prossimo paragrafo; tuttavia, per dare una prima breve definizione si pensi all’euristica come una scorciatoia mentale, mentre al bias in termini di un errore cognitivo (Amos Tversky & Kahneman, 1974).

1.3. Le due facce del processo cognitivo: tra intuizione e razionalità

1.3.1. Euristiche e Bias

«Una mazza [da baseball] e una palla costano in totale 1.10€. La mazza da baseball costa 1€ in più della palla. Quanto costa la palla?» (Kahneman & Frederick, 2002, p. 58).

Saremmo tentati di rispondere a questa domanda di getto affermando con sicurezza che la palla costa 0.10€. Eppure, se attendiamo qualche secondo in più ci renderemo conto che la palla non può costare 0.10€, altrimenti la mazza da baseball costerebbe 1.10€, ossia il costo totale della spesa. Daniel Kahneman e Shane Frederick hanno osservato che nei soggetti a cui era stato sottoposto questo quesito¹¹, vi era una generale tendenza a rispondere in maniera errata (10 centesimi), nonostante la domanda non fosse né difficile né ambigua. Com'è possibile che l'agente razionale possa commettere un errore "grossolano" di questo tipo? Le persone, probabilmente data la semplicità del quesito, si affidavano alla prima risposta intuitiva che veniva loro in mente.

Il modello della scelta razionale era già stato messo in discussione da Herbert Simon poiché riteneva fosse irrealistico presentarlo come lo standard delle decisioni umane ed aveva proposto il concetto della *bounded rationality*, secondo il quale una persona prende decisioni razionali nei limiti delle proprie capacità di ricerca e calcolo (Gilovich & Griffin, 2002). Sono stati, però, Daniel Kahneman e Amos Tversky negli anni '70 con il programma di ricerca "Heuristics and biases approach" ad andare oltre l'idea in base alla quale i processi intuitivi sono più semplici di quelli razionali, per indagare le differenze strutturali tra questi sistemi di pensiero.

Tale riflessione viene affrontata da Kahneman in un libro pubblicato nel 2012, *Pensieri lenti e veloci*, in cui l'autore dà conto di un preciso processo cognitivo al quale

¹¹ Secondo quanto si può intendere dall'articolo di Kahneman e Frederick, il quesito dovrebbe rientrare tra quelli sottoposti a 84 partecipanti all'incontro della Mathematical Psychology Society and the American Psychological Association nel 1969, che vedeva la partecipazione anche di autori di saggi sulla statistica. È stata, poi, inclusa tra le domande del Cognitive Reflection Test sottoposto a 3428 partecipanti, nonché in altri studi sperimentali. Sul punto, si vedano (Kahneman & Frederick, 2002; Frederick, 2005; Hoover & Healy, 2019).

partecipano due sistemi¹², il Sistema 1 e il Sistema 2. Mentre il Sistema 1 rappresenta il pensiero intuitivo che opera velocemente, con poco o nessuno sforzo, in maniera automatica – quindi, senza alcun tipo di controllo volontario – e compiendo associazioni anche attingendo al proprio bagaglio esperienziale, il sistema 2 è il pensiero riflessivo, lento, comporta un grande sforzo cognitivo perché in esso si analizzano le informazioni in maniera cosciente, anche ricorrendo alle regole della logica. Il sistema 1 ha un grande capacità di lavoro, proprio perché non richiede particolari sforzi: è il nostro pilota automatico. Il sistema 2 interviene per questioni concrete che necessitano la nostra totale attenzione, filtrando in maniera razionale gli stimoli provenienti dal sistema 1. Kahneman definisce il sistema 2 come un “controllore pigro” quando non fa bene il suo lavoro ed avalla una risposta intuitiva erronea.

Uno dei saggi più famosi di Kahneman e Tvesky è senza dubbio *Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases*, pubblicato nel 1974. In esso, gli autori descrivono tre tipi di euristiche – ossia quella della rappresentatività, della disponibilità e dell’ancoraggio, su cui poi torneremo – e come queste influiscono nei processi decisionali in condizioni di incertezza, posto che l’incertezza fa inevitabilmente parte della condizione umana. Queste euristiche vengono impiegate per fare previsioni e compiere valutazioni circa la probabilità di certi eventi o situazioni.

Kahneman e Tversky (1983, 2002) sono soliti riferirsi al *judgmental heuristic* per indicare una strategia, deliberativa o meno, che si basa su una valutazione che porta ad una stima o una predizione. Ci sono autori che si riferiscono alle euristiche come un sottoinsieme di strategie, rilevando la presenza di altri tipi di strategie come, per esempio, il modello bayesiano (Gigerenzer & Gaissmaier, 2011). Diversamente da queste ultime strategie complesse di pensiero, le euristiche si propongono di trovare soluzioni a problemi o di prendere decisioni in maniera più veloce, frugale e quanto più possibile accurata. Le euristiche, sebbene portino ad ignorare una parte delle informazioni, sono scorciatoie mentali fondamentali nel nostro quotidiano perché permettono di formulare decisioni in modo efficiente con un minor dispendio di energie e tempo. Esse comportano una semplificazione dei processi decisionali e possono condurre a *bias cognitivi*, ossia errori sistematici di pensiero. Il *bias* rappresenta una deviazione da quella che sarebbe stata la risposta qualora la decisione fosse stata presa in modo

¹² La Teoria del Doppio Processo è stata proposta nel 2000 da Keith E. Stanovich e Richard F. West (2000) ed i loro lavori hanno fortemente influenzato il pensiero di Kahneman. Si noti che vi sono altre teorie relative al doppio sistema (intuitivo e controllato) che sottende al ragionamento umano. Per una ricostruzione delle differenti prospettive filosofiche si veda (Evans & Frankish, 2009).

razionale o analizzando in maniera adeguata la situazione concreta, ed è il carattere sistematico ciò che distingue il *bias* da errori occasionali e puntali (Caverni, Fabre, & Gonzalez, 1990).

Tra le euristiche su cui si sono soffermati Kahneman e Tversky (1972, pp. 430-431), si menziona, in primo luogo, l'euristica della rappresentatività, definita come:

the subjective probability of an event, or a sample, is determined by the degree to which it: (i) is similar in essential characteristics to its parent population; and (ii) reflects the salient features of the process by which it is generated.

In altre parole, alle domande bersaglio relative alla probabilità che l'oggetto A appartenga alla classe B, oppure che l'evento A origini dal processo B, o che il processo B generi l'evento A, il giudizio viene emesso in base alla somiglianza o rappresentatività di A rispetto a B – e non in base ad una probabilità a priori –.

Prendiamo, per esempio, il caso di “Linda”, una ragazza di 31 anni, single e brillante, laureatasi in filosofia. Durante gli anni universitari, Linda era una studentessa particolarmente interessata alle questioni di giustizia sociale e di contrasto alla discriminazione, e ha partecipato a dimostrazioni antinucleari. Data questa descrizione, Kahnemann e Tvesky avevano chiesto a 142 studenti della University of British Columbia se il personaggio fittizio da loro ideato fosse una “cassiera in banca” o se fosse “una cassiera in banca e attiva nel movimento femminista”. La descrizione di Linda era stata costruita per essere rappresentativa del gruppo “femministe attive” e questo tratto distintivo aveva influenzato a tal punto le risposte date dagli studenti che ritenevano che fosse molto più probabile (85% delle risposte) che Linda fosse “una cassiera in banca e attiva nel movimento femminista”. Ciò che si può ricavare dal quesito così posto è che Linda sia sicuramente una cassiera in banca, a prescindere dal fatto che sia o meno femminista, però l'euristica della rappresentatività che si attiva alla lettura di quella descrizione di Linda che esercita un'influenza tale da marcare una sostanziale differenza tra le due risposte e porta a scegliere l'opzione con una minore probabilità a priori. Si noti che gli autori hanno provato a variare il testo delle risposte nel tentativo di stimolare un atteggiamento più riflessivo nei confronti del quesito posto; tuttavia, risultava difficile riuscire ad eliminare il ricorso al processo euristico (Amos Tversky & Kahneman, 1983).

Una seconda euristica è quella della disponibilità, cui si ricorre quando (Tversky & Kahneman, 1974, p. 1127):

There are situations in which people assess the frequency of a class or the probability of an event by the ease with which instances or occurrences can be brought to mind.

In questo processo euristico, ciò che rileva è la velocità con cui vengono alla mente esempi di quella classe o di quell'evento. In altre parole, quanto più frequente è un evento quanto più grande sarà il numero di esempi che vengono richiamati rapidamente dalla nostra memoria. Tuttavia, ci sono altri fattori che possono incidere sulla facilità con cui si ricordano certi esempi, conducendo quindi a bias, come la vicinanza temporale o la drammaticità di un evento. Esempificativo è il caso degli incidenti mortali su aeromobili, il cui rischio percepito porta a sovrastimare la loro frequenza, contrariamente a quanto accade con gli incidenti automobilistici.

Infine, nel testo del 1974, si prende in considerazione una terza euristica, ossia quella dell'ancoraggio (e aggiustamento):

In many situations, people make estimates by starting from an initial value that is adjusted to yield the final answer. The initial value, or starting point, may be suggested by the formulation of the problem, or it may be the result of a partial computation. In either case, adjustments are typically insufficient. That is, different starting points yield different estimates, which are biased toward the initial values.

Si tratta di un'euristica in cui si parte da un numero ancorante – che rappresenta un termine di paragone – e, a partire da questo e in ragione dell'attivazione associativa, si cerca di “aggiustare” la stima del numero finale. Si noti che l'aggiustamento del numero ancorante porta ad introdurre un'attività intenzionale e conscia. Su questo tipo di euristica pare interessante richiamare uno studio sperimentale realizzato nel 1999 da Chris Guthrie, Jeffrey J. Rachlinski e Andrew J. Wistrich (2001). I partecipanti a questo studio erano dei giudici che dovevano valutare la cifra di un risarcimento del danno ed erano stati divisi in due gruppi, a seconda della presenza o meno di un numero ancorante (in concreto, 75.000\$) all'interno della descrizione del caso. I risultati sono stati consistenti con l'ipotesi prospettata dagli studiosi: il gruppo di giudici che aveva un numero ancorante ha stimato un risarcimento più basso (889.000\$) rispetto al gruppo che non era stato influenzato dall'ancora (1.249.000\$).

Vi sono altre euristiche – si consideri, ad esempio, l'euristica dell'affetto¹³ –, tuttavia, in questa sede si è preferito limitare l'analisi alle euristiche originariamente individuate da Kahneman e Tversky nel testo del 1974. Ci sarebbe molto da aggiungere anche con riguardo ai *bias cognitivi*: basti pensare che nel 2016 Buster Benson ha proposto una lista di 188 bias (*Cognitive Bias Codex*) (TilmanR, Benson, & Manoogian III, 2018), suddivisi in quattro

¹³ L'euristica dell'affetto porta a valutare un bene o una situazione in base alle sensazioni (positive o negative) ad essi associate.

macrocategorie che rappresentano anche i problemi con cui si deve interfacciare il nostro sistema cognitivo, ossia “Too much information”, “Not enough meaning”, “Not enough time” e “Not enough memory”. In questa elaborazione, viene messo in evidenza il caso in cui ci sono “troppe informazioni”, per cui è possibile che la nostra attenzione venga attirata da alcune informazioni emergenti, per esempio, dalle cose più divertenti (*Humor effect*), da come vengono presentate le informazioni (*Framing effect*) o da quelle che confermano le nostre credenze (*Confirmation bias*). Oppure, è stato individuato anche il caso in cui quando ciò che ci viene presentato “non ha molto significato”, cerchiamo di dargli senso, per esempio, derivando caratteristiche dall’individuo al gruppo e viceversa (*Group attribution error*) oppure utilizzando le conoscenze attuali per valutare la prevedibilità di un evento passato (*Hindsight bias*). Inoltre, esistono anche situazioni in cui non abbiamo “abbastanza tempo”, dobbiamo agire velocemente, e siamo inclinati a sovrastimare il controllo che abbiamo in una data situazione (*Illusion of control*) o, altre volte, sovrastimiamo le nostre abilità e conoscenze (*Dunning-Kruger effect*) per sentirci più confidenti con noi stessi. Infine, nella gestione delle risorse della nostra memoria (“non abbastanza spazio”), può succedere che vengano eliminati più velocemente quei ricordi che sono associati con emozioni negative (*Fading affect bias*). Quanto appena riportato sono le quattro macrocategorie individuate da Benson e tali macrocategorie si rendono utili a semplificare la complessità delle distorsioni cognitive, in cui più *bias* possono interagire tra loro o se ne può attivare anche solo uno per far fronte ai nostri limiti cognitivi. Per esempio, il *bias* del “Senno di poi” (*Hindsight Bias*) si può dare su più livelli: la distorsione della memoria (“L’avevo detto che sarebbe successo”), l’inevitabilità di un evento (“Doveva succedere”) o la prevedibilità dello stesso (“Sapevo che sarebbe successo”) (Roese & Vohs, 2012). Per questa ragione, nel corso del presente lavoro, verranno approfonditi solo alcuni *bias*, identificati in base al testo delle sentenze analizzate.

1.3.2. La categorizzazione come processo cognitivo

Uno degli aspetti della cognizione umana è quello della categorizzazione: il processo attraverso cui si raggruppano persone, oggetti ed eventi sulla base della condivisione delle stesse caratteristiche all’interno di una classe e della loro distinzione rispetto ad altre classi. La categorizzazione, attraverso un procedimento induttivo, dà ordine ad una realtà complessa che altrimenti ci risulterebbe caotica, ed inevitabilmente essa è strettamente connessa con altri tipi

di processi cognitivi come l'apprendimento, i processi decisionali e l'acquisizione e produzione linguistica (Pothis & Wills, 2011).

La categorizzazione favorisce due funzioni, l'economia cognitiva e le inferenze che vengono svolte a partire da essa. L'economia cognitiva è legata alla massimizzazione delle informazioni e, al contempo, alla limitatezza delle risorse cognitive: categorizzare porta a ridurre il carico cognitivo attraverso l'estrazione di quelle informazioni che possono essere comuni a quella categoria. Inoltre, l'appartenenza ad una categoria permette di realizzare inferenze circa le aspettative nei confronti dell'esemplare che abbiamo categorizzato, usufruendo delle informazioni che abbiamo raggruppato riguardo alla categoria cui appartiene.

La psicologia cognitiva ha elaborato distinti modelli di categorizzazione. Nella teoria classica – e, in particolare, nella proposta di Bruner, Goodnow e Austin del 1956 –, affinché un concetto rientri all'interno di una categoria deve necessariamente riunire una serie di caratteristiche (*rule-based*). Si tratta di una teoria del “tutto o niente”: non esistono termini intermedi, un esemplare o appartiene ad una categoria (se possiede la congiunzione degli attributi per essa individuati) oppure non gli appartiene. È un'impostazione che si presta a critiche per diverse ragioni: la presenza di casi dubbi, la difficoltà di individuare i caratteri definitivi di certe categorie, o i differenti gradi di tipicità degli esemplari di una categoria. Per affrontare i limiti di questa teoria sono stati proposti altri modelli di categorizzazione: quello per prototipi, quello per esemplari e quello misto.

Il “prototipo” è una rappresentazione mentale che riunisce le caratteristiche più salienti di una categoria ed è l'esemplare ideale, definito in astratto e non su un caso concreto (Dahlman, Sarwar, Bååth, Wahlberg, & Sikström, 2016). Secondo la teoria dei prototipi (Rosch, 1975, 1978), la categorizzazione avviene attraverso il confronto e la similarità con il termine di riferimento rappresentato dal prototipo. Nella teoria degli esemplari (Brooks, 1978), invece, la categoria viene rappresentata dalle distinte descrizioni dagli esemplari ad essa appartenenti, senza prevederne un'astrazione e determinando l'appartenenza ad una categoria di casi nuovi tramite la similarità con uno degli esemplari già parte della categoria. Entrambe queste teorie, per quanto superino in parte il problema della gradualità, sono incomplete. Da un lato, il modello dei prototipi non è sufficientemente flessibile per spiegare le correlazioni atipiche tra attributi, nonché l'influenza del contesto e dei soggetti nella valutazione della similarità tra prototipo ed esemplare concreto nei processi di categorizzazione (González Labra, 2019). Dall'altro lato, il modello per esemplari, oltre ad andare contro il principio base

dell'economia cognitiva – in quanto si tratterebbe di immagazzinare nella memoria quanti più casi di esemplari possibili –, non è in grado di definire un criterio di coerenza interna che permetta di porre dei limiti al processo di categorizzazione, oltre a non prendere in considerazione le generalizzazioni che si formano nell'apprendimento (González Labra, 2019).

Al di là dei modelli appena richiamati e delle teorie miste successivamente proposte, che coniugano aspetti di questi tre modelli (*rule-base*, dei prototipi e degli esemplari) – su cui non ci soffermeremo –, quanto detto sino ad ora risulta particolarmente rilevante per quanto concerne la categorizzazione sociale. Infatti, vi sono diversi approcci che vedono nel ricorso a stereotipi, prototipi e categorie una strategia per garantire un minor dispendio cognitivo nella formazione di un'impressione. Sebbene il ricorso alla categorizzazione sia molto più frequente, vi possono essere ragioni che spingono l'individuo ad emettere un giudizio individualizzato, come il fatto che l'individuo non si conforma allo stereotipo oppure la stessa volontà di compiere uno sforzo cognitivo per giungere ad un'impressione individualizzata¹⁴.

1.4. Tra pregiudizio e stereotipo

1.4.1 Alcuni cenni introduttivi sulle origini delle riflessioni su stereotipi e pregiudizi

Il termine “stereotipo” è stato coniato nel 1795 dal tipografo francese Firmin Didot per riferirsi all'esito di un particolare metodo di stampa, denominato “stereotipia”, che prevedeva la «copia di una matrice rilievografica»¹⁵, ed è un composto dei termini *stéréo* (fisso, solido – dal greco *στερεός*) e *type* (tipo – dal greco *τύπος*).

Risale al 1824 il primo uso della parola “stereotipo” in termini metaforici, legato alla descrizione della condotta umana nella percezione interculturale, da parte dello scrittore James

¹⁴ Sui processi di formazione delle impressioni si rimanda a (Fiske & Russell, 2010).

¹⁵ Istituto della Enciclopedia Italiana “Treccani”, in risposta ad un quesito relativo all'origine del termine stereotipo. Disponibile al link:

https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/domande_e_risposte/lessico/lessico_362.html#

Si veda anche "stereotype, n. and adj.". OED Online. March 2023. Oxford University Press. <https://www-oed-com.pros2.lib.unimi.it/view/Entry/189956?isAdvanced=true&result=14&rskey=oomRGq&> (accessed May 02, 2023) e la *Online Etymology Dictionary*, disponibile al link: <https://www.etymonline.com/word/stereotype>

Morier (1780–1849) nel libro *Adventures of Hajji Baba of Ispahan*¹⁶. Tuttavia, sarà il giornalista e commentatore politico Walter Lippmann nel 1922, con la pubblicazione del libro *Public Opinion* (Lippmann, 2006), a sollecitare l'attenzione accademica sugli stereotipi come «pictures in our heads», cui dedica l'intera parte III del libro (cap. 6-10). Inizia, così, a svilupparsi una concezione di stereotipo che al contempo si riferisce sia ad un'idea preconcepita e semplicistica delle caratteristiche tipiche di una persona, sia all'apparente conformità di una persona a certi tratti tipici¹⁷.

Invece, il termine “pregiudizio”, dal latino *praeiudicium*, anticipazione di giudizio, fa sempre riferimento ad una opinione preconstituita che, però, non è basata né nella ragione né nell'esperienza. Inoltre, nel pregiudizio vi è una componente aggiuntiva, ossia il sentimento di ostilità ed antagonismo verso una categoria di soggetti¹⁸.

La vicinanza tra questi due concetti ha portato spesso ad una trattazione congiunta dello studio dello “stereotipo” con quello del “pregiudizio”. Mentre lo stereotipo viene considerato un componente cognitivo per la tipicità su cui si basa, il pregiudizio è relativo all'attitudine¹⁹ che si adotta nei confronti di un determinato gruppo di individui. In tal senso, il termine “stereotipo” conserva in parte la sua origine etimologica, poiché lo si può pensare come una stampa o un'immagine che fotografa o imprime una determinata informazione. Tralasciando momentaneamente che questa informazione possa essere utilizzata in termini descrittivi o normativi²⁰, la valutazione positiva o negativa di quell'informazione da parte di un soggetto è una questione aggiuntiva ed è qui che si inserisce il pregiudizio, inteso principalmente in termini negativi.

L'interesse degli studi scientifici sociali nei confronti del costrutto sociale del pregiudizio risale a circa un secolo fa ed inizialmente si è sviluppato con riguardo alla razza.

¹⁶ Si deve allo psicologo Floyd Webster Rudmin (1989) la scoperta dell'uso del termine “stereotipo” nel libro menzionato, nonché la ricostruzione del relativo concetto confrontato con quello di Walter Lippmann.

¹⁷ Significato 3b di "stereotype, n. and adj.". OED Online. March 2023. Oxford University Press. <https://www-oed-com.pros2.lib.unimi.it/view/Entry/189956?isAdvanced=true&result=14&rskey=oomRGq&> (accessed May 02, 2023)

¹⁸ Significati 1a e 1b di "prejudice, n.". OED Online. March 2023. Oxford University Press. <https://www-oed-com.pros2.lib.unimi.it/view/Entry/150162?rskey=MMfXHb&result=1&isAdvanced=false> (accessed May 08, 2023). Si noti sin d'ora che in letteratura è stata elaborata successivamente anche una nozione di pregiudizio in cui la componente emotiva non è necessariamente negativa, ossia derivante da un sentimento di ostilità, su cui poi torneremo.

¹⁹ In psicologia la “attitude” si riferisce alle valutazioni (favorevoli o sfavorevoli) di persone, oggetti o questioni che possono essere esplicite o implicite in base al fondamento in credenze conscie o meno. Nella concezione classica e più citata, l'attitudine ha tre componenti: cognitivo, affettivo e comportamentale. (Bar-Tal, Graumann, Kruglanski, & Stroebe, 1989; Colman, 2009).

²⁰ A tale questione si farà riferimento nel paragrafo relativo ai tratti distintivi della nozione di stereotipo (§2.4).

Fino al 1920 il pregiudizio non era percepito a livello sociale, tant'è che molti psicologi credevano che la razza potesse incidere nelle differenze a livello mentale tra individui (Duckitt, 2010). Il contesto storico-politico era quello della dominazione e segregazione dei coloni e, da un punto di vista ideologico, vi era una predominanza delle Teorie della Razza che portavano a vedere il pregiudizio come una «natural response to the deficiencies of “backward” peoples» (Duckitt, 2010, p. 31). A seguito dell'emergere dei movimenti per i diritti civili delle persone nere negli Stati Uniti e contro la dominazione coloniale degli europei, vi è stato un cambiamento nella prospettiva teorica che si rende conto che il problema della segregazione razziale non risiedeva in supposte capacità mentali differenti, bensì negli atteggiamenti razziali ingiustificati ed ingiusti di cui erano oggetto²¹.

Non è un caso, quindi, che i primi studi sperimentali abbiano riguardato proprio stereotipi e pregiudizi legati alla razza. Tra i più noti, vi sono quelli condotti da Katz and Braly (1933 e 1935), che hanno evidenziato una connessione tra dato cognitivo e preferenze individuali rispetto ai membri di un gruppo. Nel 1933 Katz e Braly hanno chiesto a 100 studenti di Princeton di selezionare, da una checklist fornita dagli autori, gli aggettivi che consideravano più rappresentativi di 10 gruppi etnici e nazionali²². I risultati di questo esperimento sono un concentrato di stereotipi relativo a quei gruppi: gli italiani, per esempio, seguivano lo stereotipo dell'uomo latino artistico, impulsivo e passionale; i tedeschi venivano denotati da una mente scientifica, laboriosi e imperturbabili; gli ebrei erano visti come scaltri e mercenari; ai neri si attribuivano l'essere superstiziosi e pigri, e così via (Katz & Braly, 1933). In un secondo studio degli stessi autori (1935), sempre condotto con studenti di Princeton, è stata misurata la preferenza in termini di ranking nello stare insieme in ambito pubblico e privato a quei dieci gruppi etnici e nazionali, ed è emersa una similitudine nei risultati ottenuti dai due studi, evidenziando come un pregiudizio razziale si compone di una serie di stereotipi che riguardano un gruppo e della risposta emotiva e valutativa che si dà agli stessi²³. In altre parole, l'esistenza di un pregiudizio non si può scindere da una componente cognitiva – ossia lo stereotipo, falso o meno che sia – che può avere lo scopo di razionalizzare una risposta emotiva.

²¹ John Duckitt segnala che è stato Floyd Allport nel 1924 ad evidenziare per primo in maniera esplicita che « The discrepancy in mental ability is not great enough to account for the problem, which centers around the American Negro or to explain fully the ostracism to which he is subjected» (Duckitt, 2010, p. 32).

²² I gruppi erano i seguenti: «Germans, Italians, Negroes, Irish, English, Jews, Americans, Chinese, Japanese, and Turks» (Katz & Braly, 1933, p. 282).

²³ «Racial prejudice is thus a generalized set of stereotypes of a high degree of consistency which includes emotional responses to race names, a belief in typical characteristics associated with race names, and an evaluation of such typical traits» (Katz & Braly, 1935, pp. 191-192).

A questo punto, è necessario soffermarsi brevemente sulla trattazione fornita da Lippmann riguardo agli stereotipi (§1.4.2.), per almeno due ragioni: la prima è che in essa vengono anticipate alcune delle caratteristiche, quali la semplificazione della realtà e le eventuali distorsioni che ne possono derivare nei processi cognitivi, che verranno poi trattate approfonditamente dalla letteratura psicologica; la seconda è relativa alla frequenza con cui viene eletto come padrino della nozione di stereotipo²⁴.

Si procederà, poi, a ricostruire le principali correnti di riferimento nella riflessione psicologica attorno a stereotipo e pregiudizio (§1.4.3.) e si vedrà come ogni teoria individui elementi costitutivi della nozione di stereotipo parzialmente diversi e si debba inevitabilmente prendere una posizione in favore di *una* definizione, a discapito delle altre. Proprio in ragione del fatto che molte delle divergenze teoriche, anche in ambito giusfilosofico, risiedono in e si fondano proprio su questa preliminare definizione terminologica, l'ultimo sottoparagrafo (§1.4.4.) sarà dedicato all'individuazione dei tratti distintivi della nozione di stereotipo che si intende utilizzare nel presente lavoro e delle ragioni che hanno portato ad escludere altre definizioni.

1.4.2. Il pensiero di Lippmann sugli stereotipi

Innanzitutto, Lippmann riconosce che risponde all'“economia” di pensiero ricorrere a generalizzazioni, “tipi”, *pattern* (schemi) e versioni standard, filtrando le informazioni in base a questi ultimi oppure sopperendo attraverso di essi una mancanza delle informazioni stesse. In una società eterogenea ed in continuo movimento come quella odierna, fermarsi a percepire ogni singolo dettaglio del mondo che ci circonda risulta estenuante. È solo nelle cerchie ristrette di amiche e amici, di familiari o di compagne e compagni che ci si sforza a una comprensione individualizzata. La comprensione della realtà si confonde, quindi, con l'impressione che si ha di essa, fondandola su preconcetti, tra cui anche stereotipi.

²⁴ Ci sono autori, però, che la considerano una paternità erronea, dato che il termine era già in uso in senso figurato e riferito ai gruppi sociali, come si evince anche dalla voce “stereotype” dell'Oxford University Press. In tal senso, Leonard S. Newman (2009) osserva che Lippmann quando si riferisce per la prima volta al termine “stereotipo” non si preoccupa di dover spiegarne il significato, dando per scontato che la lettrice o il lettore avesse familiarità con quel termine. Si veda anche (Arnold-Forster, 2023).

Gli stereotipi, secondo Lippmann, si presentano come un mezzo attraverso cui codifichiamo il mondo, e quel “codice” ha radici culturali nella tradizione²⁵. In tal senso, afferma che gli stereotipi sono:

an ordered, more or less consistent picture of the world, to which our habits, our tastes, our capacities, our comforts and our hopes have adjusted themselves. They may not be a complete picture of the world, but they are a picture of a possible world to which we are adapted. (Cap. VII)

Non si tratta nemmeno di un’immagine di un mondo ideale, ossia unicamente con connotazioni positive, ma semplicemente delle aspettative che si hanno su come sia il mondo (cap. VIII). Su quest’ultima riflessione, Lippmann si collega alla critica che aveva mosso nel capitolo precedente alla condizione di “slave by nature” difesa da Aristotele, evidenziando che il senso di familiarità ad una certa situazione si sostiene su un pensiero del tipo «Our slave must be a slave by nature, if we are Athenians who wish to have no qualms» (cap. VIII) (Lippman, 2007). In altre parole, un abitante di Atene che è abituato a vedere certi esseri umani nella condizione di “schiavi”, sarà propenso ad individuare le caratteristiche che confermano quello status come, ad esempio nel caso dello schiavo, un corpo robusto e muscoloso necessario a svolgere il lavoro servile.

Inoltre, Lippmann si riferisce anche all’autorevolezza dello stereotipo che viene trasmesso di generazione in generazione e segnala che esso assume le sembianze di un fatto biologico, aggiungendo:

In some respects, we may indeed have become, as Mr. Wallas says, [Footnote: Graham Wallas, *Our Social Heritage*, p. 17.] biologically parasitic upon our social heritage. (Cap. VI)

²⁵ Sull’uso dei termini “codice” e “codificazione” è bene fare una precisazione. Questi termini sono stati utilizzati da Lippmann nel capitolo 6 (par. 3) quando si riferisce al carattere degli stereotipi e, in particolare, alla loro persuasività, affermando che questi dipendono da quei «inclusive patterns which constitute our philosophy of life». In concreto, Lippmann (2006) individua le seguenti due filosofie di vita: «If in that philosophy we assume that the world is codified according to a code which we possess, we are likely to make our reports of what is going on describe a world run by our code. But if our philosophy tells us that each man is only a small part of the world, that his intelligence catches at best only phases and aspects in a coarse net of ideas, then, when we use our stereotypes, we tend to know that they are only stereotypes, to hold them lightly, to modify them gladly. We tend, also, to realize more and more clearly when our ideas started, where they started, how they came to us, why we accepted them». Alla luce di questi due distinti modi di rapportarsi all’uso degli stereotipi, si è ritenuto opportuno utilizzare i termini “codice” e “codificazione” dato che la definizione che è stata riportata in corpo testo, segue l’incipit del VII capitolo in cui si legge che «The systems of stereotypes may be the core of our personal tradition, the defenses of our position in society».

La discriminazione risulta più evidente e, forse, incisiva proprio in questa confusione tra condizione biologica e costruzione sociale nell'individuazione delle caratteristiche che appartengono ad un determinato gruppo. Su questo punto, torneremo in seguito al § 1.6.

Nella riflessione di Lippmann lo stereotipo, quindi, non assume necessariamente una connotazione negativa: esso certamente costituisce un ausilio per il nostro sistema cognitivo, al contempo, però, bisogna essere consapevoli circa le sue origini che lo rendono non neutrale. Su quest'ultimo punto, Lippmann sottolinea che lo stereotipo non è una creazione individuale, bensì ha una forte matrice culturale che, a sua volta, incide sulla percezione individuale (Hinton, 2017). Infine, pare opportuno precisare che nella riflessione di Lippmann il termine "stereotipo" non viene riferito unicamente ai gruppi sociali – come sarà, invece, nelle successive ricerche maturate in ambito psicologico –, bensì viene usato anche con riferimento al contenuto stereotipico della parola "progresso"²⁶. L'ampiezza della nozione di stereotipo da lui sottintesa porterebbe, come rilevato da Newman, uno psicologo contemporaneo a ricondurla al concetto più ampio di "schema", inteso quale modello cognitivo di organizzazione e interpretazione delle informazioni²⁷. In tal senso, Newman ha rilevato come la riflessione di Lippmann sia stata particolarmente proficua nel legare gli stereotipi alle rappresentazioni mentali (Newman, 2009), nonché nell'anticipare altri meccanismi sistematici di pensiero²⁸.

²⁶ In concreto, l'analisi era finalizzata ad evidenziare come l'idea stereotipata di "progresso" avesse influenzato il contesto americano. Sebbene non sia questo il luogo per approfondire questa tematica, dato che ci allontanerebbe dall'oggetto della presente analisi, pare comunque interessante riportare quanto evidenziato da Lippmann dato che può essere esemplificativo della parzialità con cui recepiamo le informazioni quando operano dei bias nei processi cognitivi: «The habit of thinking about progress as "development" has meant that many aspects of the environment were simply neglected. With the stereotype of "progress" before their eyes, Americans have in the mass seen little that did not accord with that progress. They saw the expansion of cities, but not the accretion of slums; they cheered the census statistics, but refused to consider overcrowding; they pointed with pride to their growth, but would not see the drift from the land, or the unassimilated immigration» Cap. VIII, (Lippman, 2007).

²⁷ Uno "schema" è: «a cognitive structure representing a person's knowledge about some entity or situation, including its qualities and the relationships between these. Schemas are usually abstractions that simplify a person's world. In 1932, Frederic C. Bartlett showed that past experiences are stored in memory as schemas; impressions of other people are also thought to be organized in this way». (American Psychological Association, 2023d)

²⁸ A titolo esemplificativo, Newman individua nel testo *Public Opinion* di Lippmann i seguenti: «illusory correlations (...), schematic effects on attention and memory (...), naive realism (...), halo effects (...), the effects of cognitive load (...), just-world thinking (...), accuracy versus directional goals, the need for consistency, and many others» (Newman, 2009, p. 15).

1.4.3. L'evoluzione della riflessione psicologica attorno a pregiudizio e stereotipo

Sono state effettuate diverse ricostruzioni sullo sviluppo dei concetti di stereotipo e di pregiudizio nelle riflessioni delle scienze sociali, e ciò rende evidente come, a seconda della teoria o approccio, l'impostazione e l'attenzione teorica cambia radicalmente:

At one extreme, there are theories that conceive of stereotypes and prejudice as the result of social conflict (conflict theories) or socialization (the social learning theory). At the other extreme, there are approaches that account for stereotypes and prejudice in terms of individual motives and personality traits (scapegoat theory, authoritarian personality) or in terms of limitations of the information-processing capacity of the individual (cognitive approach).²⁹

Nel prosieguo, verrà ripresa la ricostruzione di tipo temporale proposta da John Duckitt riguardo al pregiudizio, la quale include anche le differenti concezioni relative allo stereotipo. Si noti che non si tratta di un'evoluzione storica del sapere (Duckitt, 2010), dato che spesso non c'è stato un rifiuto netto delle teorie precedenti, bensì vi è, appunto, uno spostamento dell'attenzione verso profili problematici differenti (Bar-Tal, Graumann, Kruglanski, & Stroebe, 1989).

Nel 1950, a seguito dell'olocausto e con l'obiettivo di spiegare le basi psicologiche dell'antisemitismo diffuso dall'ideologia nazista, viene elaborata da Adorno, Frenkel-Brunswik, Levinson e Sanford la Teoria della Personalità Autoritaria (*The authoritarian personality*) (Adorno, Frenkel-Brunswik, Levinson, & Sanford, 1950), secondo la quale c'è una correlazione tra la presenza di certi tratti della personalità e il pregiudizio. In tal senso, il pregiudizio non era concepito come un problema universale, bensì come l'espressione di una personalità disturbata, ossia, appunto, la "Personalità Autoritaria", cui potevano appartenere tratti come l'obbedienza smisurata nei confronti delle Autorità (*Authoritarian submission*), la propensione a condannare persone che non seguono le norme convenzionali (*Authoritarian aggression*) e la predisposizione a pensare in credenze mistiche e categorie rigide (*Superstition and stereotypy*)³⁰. In questa teoria, basata su conflitti interni irrisolti sviluppatasi nel periodo di formazione della personalità, anche a causa dell'educazione familiare (Stroebe & Insko, 1989), il contenuto dello stereotipo è sempre una proiezione di caratteristiche negative e non ha come

²⁹ Si basa sulla ricostruzione offerta nel volume *Stereotyping and prejudice: Changing conceptions* (Bar-Tal et al., 1989).

³⁰ Sono stati riportati solo alcuni dei tratti individuati dalla F Scale elaborata dai teorici della Personalità Autoritaria (Duckitt, 2015).

obiettivo quello di colpire un particolare gruppo sociale³¹. Tale spiegazione, incidendo sulla personalità individuale, offre una visione solo parziale degli stereotipi e dei pregiudizi, in particolar modo poiché fallisce nel dare conto della componente culturale e, in particolare, delle norme socioculturali che influiscono in essi.

In quella decade, viene pubblicato anche uno dei volumi più influenti per i successivi studi in tema di pregiudizio: *The Nature of Prejudice* di Allport (1954). Allport (1954, p. 9) definisce il pregiudizio etnico come:

an antipathy based upon a faulty and inflexible generalization. It may be felt or expressed. It may be directed toward a group as a whole, or toward an individual because he is a member of that group.

Mentre lo stereotipo, concepito come uno degli elementi dei processi mentali³², viene definito nel seguente modo (Allport, 1954, p. 191):

Whether favorable or unfavorable, a stereotype is an exaggerated belief associated with a category. Its function is to justify (rationalize) our conduct in relation to that category.

In particolare, lo stereotipo viene concepito come una credenza il cui contenuto, da un lato, non è necessariamente negativo ma può supportare anche un atteggiamento positivo, dall'altro, può sia difettare di una base fattuale ed essere falso, sia derivare da un'eccessiva generalizzazione dei fatti ed avere una «kernel of truth» (Allport, 1954, p. 190). Su quest'ultimo punto, pare rilevante osservare che Allport (1954) sembra distinguere tra stereotipi e generalizzazioni valide, ossia probabili, riguardo alle caratteristiche dei membri di un gruppo. Si può affermare, quindi, che nel pensiero di Allport si riconferma l'idea per la quale lo stereotipo non è un sinonimo di pregiudizio, in quanto esso può rappresentarne la componente cognitiva ma nel pregiudizio c'è un qualcosa in più, ossia la componente affettiva.

La patologizzazione del singolo individuo, che risentiva dell'approccio psicodinamico, viene superata negli anni '60 e '70 in favore di un approccio sociologico che restituisce centralità ai fattori sociali e culturali che influiscono sulla formazione del pregiudizio. All'interno di tale prospettiva socioculturale è possibile distinguere la Teoria del

³¹ Il fatto che il pregiudizio nella teoria della "Personalità Autoritaria" non avesse un particolare gruppo-destinatario si spiega: «Because a prejudiced person was struggling with any number of unresolved conflicts and with a host of repressed but active "dirty" tendencies, the choice of a particular target group for projection was basically irrelevant, although the authors did recognize that Western cultural history made some groups "better" targets than others» (Schneider, 2004, p. 10).

³² Insieme alle «category, cognitive organization, linguistic label» (Allport, 1954, p. 191).

Conflitto e la Teoria dell'Apprendimento Sociale. Nella prima, si enfatizza la matrice motivazionale nella creazione di stereotipi e pregiudizi – differenziandoli dalle credenze su altri tipi di entità (come animali, oggetti, ecc) – che possono avere un fondamento nel conflitto tra gruppi (*Realistic Conflict Theory*) o nella categorizzazione tra gruppi (*Social Identity Theory*), rilevando, quindi, la distinzione tra *ingroup* e *outgroup*. Nel caso della *Realistic Conflict Theory* il pregiudizio deriva dalla competizione tra gruppi a causa della scarsità di risorse, mentre nella *Social Identity Theory* risiede nella delineazione di tratti positivi che possano favorire l'identità del gruppo al quale si appartiene. Invece, nella Teoria dell'Apprendimento Sociale gli stereotipi e pregiudizi si formano a partire dall'osservazione delle differenze tra gruppi e, da un punto di vista normativo, sono determinanti i ruoli definiti a livello sociale (Duckitt, 2010). Nel § 1.5. saranno approfonditi alcuni aspetti rilevanti della *Social Identity Theory*, mentre la Teoria dell'Apprendimento Sociale sarà menzionata nel paragrafo § 1.6. con riguardo ai ruoli di genere.

Un'ulteriore svolta si è avuta, poi, con il contributo dato dagli studi di psicologia cognitiva e sociale a partire dagli anni '70 che hanno segnato la cd. "rivoluzione cognitiva" (Dovidio et al., 2010a, p. 14), focalizzandosi sull'analisi dei processi cognitivi che intervengono nella percezione, nella formulazione di pensieri, ragionamenti, ecc. In questi studi si insiste sul legame tra stereotipi, processi di categorizzazione e, in particolare, strutture di "abstract knowledge", come gli schemi, i prototipi e gli esemplari. Questi processi cognitivi risultano fondamentali nell'"ordinare" il mondo – attraverso l'individuazione e il raggruppamento di elementi simili in classi – che, altrimenti, risulterebbe caotico. All'interno di questo approccio è possibile distinguere tra quello puramente cognitivo o cognitivo-sociale e quello cognitivo-motivazionale: mentre il primo si focalizza soprattutto sul ruolo dei *bias* nella distorsione delle informazioni e dei relativi comportamenti adottati a livello sociale (e che possono risultare in atti discriminatori), il secondo rivolge l'attenzione ai meccanismi che vengono innescati dalla categorizzazione sociale, calando su base sperimentale le riflessioni sviluppate dalla *Social Identity Theory* (Duckitt, 2010).

Riconoscere che gli stereotipi possono rientrare all'interno delle tipologie di categorizzazioni sopra menzionate è rilevante perché permette di comprendere ed affrontare la trasversalità e la pervasività della stereotipizzazione. Concentrarsi sul singolo individuo che fa uso di stereotipi o pregiudizi o solo su quegli stereotipi che hanno un contenuto negativo, distoglie l'attenzione dal carattere sistemico con cui essi agiscono e con cui si relazionano tra loro. In tal senso, se condanniamo il singolo per l'uso di stereotipi e pregiudizi come se fosse

una patologia individuale, stiamo occultando il carattere diffuso che hanno a livello sociale. Allo stesso tempo, muovere l'indagine a partire dal solo contenuto negativo di uno stereotipo comporta inevitabilmente una visione parziale del fenomeno: per esempio, lo stereotipo della "donna empatica" può generare un vantaggio in un contesto come quello educativo in cui l'empatia è considerata una virtù o, al contrario, può determinare una situazione di svantaggio quando si sta competendo per un ruolo di leadership, in cui l'empatia può essere associata alla fragilità.

Al contempo, negli studi sperimentali degli anni '70 viene osservata una sempre maggiore difficoltà nel rilevare il pregiudizio razzista nelle persone bianche. Tale constatazione non aveva le sue radici in una improvvisa svolta egualitaria nella cultura sociale, che avesse portato al pieno riconoscimento delle persone nere nella società statunitense, bensì aveva un fondamento subdolo. Infatti, negli Stati Uniti, a seguito dell'emanazione delle leggi antirazziste degli anni '50, non erano considerate come accettabili a livello sociale esternazioni apertamente discriminatorie nei confronti delle persone nere (McConahay, 1986). Lo sviluppo di questa riflessione ha portato, poi, alla famosa distinzione tra pregiudizio manifesto (*blatant prejudice*) e sottile (*subtle prejudice*), elaborata nel 1995 da Pettigrew e Meertens (1995). Mentre il pregiudizio manifesto è diretto e si basa sulla «percezione di minaccia e il rifiuto dell'outgroup» e «[sottrarsi dal] contatto con membri dell'outgroup», il pregiudizio sottile è indiretto ed ha tre dimensioni, ossia «la difesa dei valori tradizionali», «l'esagerazione delle differenze culturali» e «la negazione delle emozioni positive (...) [poiché] i membri dell'outgroup non sono ritenuti degni di emozioni positive quali ammirazione e fiducia» (Voci & Pagotto, 2010). Pettigrew e Meertens, a partire da queste due forme di pregiudizio, individuano tre tipologie di persone: la "bigotta", che esprime entrambe le forme di pregiudizio; i moderni razzisti, che manifestano solo pregiudizi sottili e socialmente accettabili; e la persona "egalitaria", che non manifesta alcun tipo di pregiudizio. Si noti che anche il pregiudizio sottile è, in realtà, di tipo esplicito e si dà, per esempio, quando in ambito lavorativo, a parità di competenze, si preferisce una persona bianca ad una persona nera. Si tratterebbe, invece, di pregiudizio manifesto nel momento in cui, pur essendo più competente la persona nera, si seleziona la persona bianca.

Per quanto l'approccio cognitivo abbia permesso di mettere in luce il carattere spesso implicito dell'influenza esercitata da stereotipi e pregiudizi nei ragionamenti e nel mantenimento di comportamenti discriminatori, esso lasciava altre questioni aperte. Si tratta, in particolare, delle basi ideologiche ed etnocentriche che fanno parte del conflitto tra gruppi

in un contesto globale. Rispetto a queste ultime, l'attenzione delle scienze sociali si è sviluppata dopo il 2000, avendo ad oggetto, in particolare, un nuovo modo di intendere il pregiudizio (Duckitt, 2010, pp. 35-37):

as complex and multifaceted, as primarily affective, as motivationally driven and rooted in ideological beliefs, and as powerfully influenced by both individual differences and by intergroup social and power relations, particularly involving threat, competition, and inequality.

In questa nuova comprensione complessa del pregiudizio, Fiske, Cuddy, Glick e Xu (2002) si interrogano sulla possibilità che anche il contenuto degli stereotipi, così come i processi di stereotipizzazione, abbia caratteristiche sistemiche, proponendo nel 2002 il cd. Modello del contenuto dello stereotipo. In questo modello vengono individuate due dimensioni associate al contenuto degli stereotipi, ossia la competenza (*competence*) – in termini di competitività, confidenza, indipendenza e intelligenza – e il calore (*warmth*) – inteso come tolleranza, sincerità e buon carattere –. Secondo Fiske et al., le credenze stereotipate relative alle differenti combinazioni (alta competenza e basso calore; alto calore e bassa competenza; alti competenze e calore; bassi competenze e calore) che si possono dare dalla percezione di queste due dimensioni nei membri di un gruppo, derivano dalle relazioni strutturali tra gruppi. Lo status³³ e il potere sono legati ad una maggiore percezione di “competenza”, mentre la cooperazione o il conflitto³⁴ tra gruppi determina la percezione, rispettivamente, della presenza o assenza del “calore”. Inoltre, una nota interessante di questo modello è che dalle differenti combinazioni sopra menzionate si prevede lo scaturire di un’emozione diversa, nonché un tipo di pregiudizio ad esse associato. Per esempio, la visione dominante relativa alle persone anziane o con disabilità (alto calore; bassa competenza) sarà supportata da stereotipi “paternalistici” che li ritraggono come non competenti ma gentili e buoni, e nei loro confronti saranno alimentate emozioni come la compassione e la solidarietà. Invece, una femminista o una donna in carriera (alta competenza; basso calore) può richiamare stereotipi o pregiudizi “invidiosi” (*envious*), suscitando invidia e gelosia nei loro confronti in ragione dell’alto livello di status e competitività. A tal riguardo, ciò che influisce sulla tipologia di stereotipo o

³³ Gli aspetti relativi allo “status” indagati nel primo sondaggio da Fiske et al. sono i seguenti: «How prestigious are the jobs typically achieved by members of this group? How economically successful have members of this group been? How well educated are members of this group?» (Fiske et al., 2002, p. 884).

³⁴ La “competizione” tra gruppi, nel primo sondaggio, viene indagata sulla base dei seguenti aspetti: «If members of this group get special breaks (such as preference in hiring decisions), this is likely to make things more difficult for people like me. The more power members of this group have, the less power people like me are likely to have. Resources that go to members of this group are likely to take away from the resources of people like me» (Fiske et al., 2002, p. 884).

pregiudizio – “paternalista” o “invidioso”³⁵ – sono lo status ed il livello di competizione nelle relazioni tra gruppi.

Alla luce della ricostruzione qui proposta, si evidenzia un allontanamento da quelle concezioni che vedevano gli stereotipi e i pregiudizi come questioni individuali e deviazioni dalla normalità, verso una progressiva attenzione nei confronti delle caratteristiche strutturali dapprima relative al processo di stereotipizzazione e, successivamente, riguardanti il contenuto stesso degli stereotipi e dei pregiudizi. Questo tipo di comprensione è strettamente connessa sia con processi di categorizzazione, di cui si è trattato precedentemente (§1.3.2), sia con le dinamiche che si danno nelle relazioni intergruppi, oggetto del successivo paragrafo (§1.5.).

1.4.4. I tratti definitori della nozione di stereotipo

Alla luce dei differenti approcci allo “stereotipo” emersi anche all’interno della ricostruzione precedentemente proposta, è possibile rilevare che esso generalmente, da un lato, viene identificato come una componente cognitiva e, dall’altro, si riferisce ai membri di un gruppo; tuttavia, la questione definitoria è tutt’altro che semplice. Schneider nel libro *The Psychology of Stereotyping* (2004, 16-17) ha dedicato un sottoparagrafo dell’introduzione semplicemente a riportare alcune (quattordici!) definizioni classiche di “stereotipo”, proprio per evidenziare come non ci sia consenso sul significato del termine.

Gli elementi controversi si pongono su piani di analisi diversi: uno riguarda l’accuratezza o meno dello stereotipo ed il suo eventuale status di generalizzazione; l’altro è relativo ai modi in cui lo stereotipo possa essere “cattivo”, e questi possono riguardare il contenuto, gli errori di ragionamento che comportano, la rigidità o la dissuasione nei confronti delle valutazioni individualizzate (17-23).

Tra le definizioni più salienti all’interno della psicologia sociale e cognitiva, si riportano le seguenti per l’affinità con l’approccio che si intende adottare nel presente lavoro:

- Schneider (2004): «stereotypes are qualities perceived to be associated with particular groups or categories of people».

³⁵ Si noti che nel Modello del contenuto dello stereotipo vi sono altre due combinazioni che non sono state trattate nel corpo del testo: i gruppi con bassi calore e competenza (per esempio, le persone povere) per i quali si rileva un “contemptuous prejudice” ed i gruppi con alti competenza e calore (membri del proprio stesso gruppo o alleati) per i quali vi è “ammirazione”. Sul punto, si veda (Fiske et al., 2002, p. 881).

- Charles Stangor (2009): «stereotypes represent the traits that we view as characteristic of social groups, or of individual members of those groups, and particularly those that differentiate groups from each other. In short, they are the traits that come to mind quickly when we think about the groups».
- John F. Dovidio, Miles Hewstone, Peter Glick, and Victoria M. Esses (Dovidio et al., 2010a): «stereotypes as associations and beliefs about the characteristics and attributes of a group and its members that shape how people think about and respond to the group».

Tali definizioni mettono in luce e, al contempo, silenziano alcune delle caratteristiche che si attribuiscono alla nozione di stereotipo. Di seguito, verranno proposte delle ragioni a sostegno dell'inclusione o, viceversa, l'esclusione di alcune di queste caratteristiche definitorie.

In primo luogo, lo stereotipo è una componente cognitiva, in quanto fornisce un'informazione relativa ai membri di un gruppo. Anche il dizionario di psicologia dell'*American Psychological Association* si riferisce allo stereotipo come un insieme di «cognitive generalizations», quali credenze o aspettative. Nulla viene menzionato circa la veridicità o falsità di quella informazione. Tale caratteristica è condivisibile per due ragioni: la prima, è che uno stereotipo non si potrà mai considerare come “vero” perché non fornisce un dato universale, al contempo, però, esso non fornisce necessariamente una informazione falsa. Sul punto pare necessario sottolineare che gran parte degli studi sperimentali sugli stereotipi, cui si è fatto cenno, nonché delle elaborazioni teoriche ad esse legate, avevano un determinato scopo, ossia quello di individuare la presenza di stereotipi o pregiudizi razzisti. In tal senso, il carattere “falso” degli stereotipi che veniva rilevato da questi studi e l'errore cognitivo che esso comportava devono essere compresi all'interno di uno studio specificatamente diretto all'individuazione di credenze a supporto di condizioni discriminatorie. Certamente, spesso lo stereotipo può essere rappresentato da una generalizzazione semplicistica e non vi è alcun dubbio che questa possa condurre a ragionamenti errati; tuttavia, la non accuratezza dello stereotipo non si ritiene possa essere considerata una caratteristica definitoria.

Essendo l'(in)accuratezza dello stereotipo motivo di posizioni contrastanti, pare doveroso soffermarsi brevemente su ulteriori ragioni a sostegno di questa posizione. Innanzitutto, se dovessimo distinguere tra stereotipi inaccurati e generalizzazioni accurate, significherebbe che dovremmo sottoporre l'informazione ad un preventivo controllo empirico. Si tratterebbe di uno sforzo cognitivo eccessivo e sarebbe senz'altro un'azione contrastante con

i principi che guidano i nostri processi cognitivi. Inoltre, vi è una crescente letteratura che smentisce la non accuratezza intrinseca dello stereotipo (Swim, 1994; Hall & Carter, 1999; Jussim, Robustelli, & Cain, 2009; Jussim, Crawford, & Rubinstein, 2015; Hall & Goh, 2017). Si noti che l'accuratezza o meno dell'informazione fornita dallo stereotipo dipende da quanto essa sia rappresentativa, su un piano empirico, delle caratteristiche del gruppo cui si riferisce e, da questa sia possibile realizzare un'inferenza circa la probabilità che un membro di quel gruppo possieda una determinata caratteristica. Invece, si tratta di una questione distinta se lo stereotipo sia o meno "giusto" poiché uno stereotipo può essere discriminatorio a prescindere dalla sua base statistica. In tal senso, uno stereotipo può essere corretto nel rappresentare gli attributi di un gruppo, tuttavia tali attributi potrebbero essere espressivi di una cultura discriminatoria.

In secondo luogo, da un punto di vista di "contenuto", lo stereotipo è relativo alle caratteristiche che vengono associate ai membri di un certo gruppo sociale. Non è rilevante che il contenuto dello stereotipo sia positivo o negativo per la stessa ragione appena menzionata relativamente all'accuratezza: uno stereotipo, anche quando esprime caratteristiche positive riguardo ai membri di un gruppo, può legittimare e perpetrare una cultura discriminatoria. Inoltre, la valenza positiva o negativa spesso varia in base al contesto in cui si prende in considerazione una determinata caratteristica.

In terzo luogo, nemmeno la "rigidità" sarà considerata un tratto definitorio. Infatti, lo stereotipo, semplificando, rappresenta una credenza che si inserisce in un determinato contesto socioculturale. Sebbene lo stereotipo possa resistere ad evidenze che dimostrano la mancata correttezza dell'informazione, esso non cristallizza in maniera permanente un'informazione; pertanto, per quanto sia un processo lento, lo stereotipo può subire variazioni in base all'evoluzione della cultura sociale o anche in base alla messa in discussione individuale di propri stereotipi.

Infine, gli stereotipi possono essere usati sia descrittivamente per trasmettere un'informazione probabilistica rispetto ad un gruppo, sia normativamente per esprimere un "dover essere" o un giudizio di valore³⁶.

Le caratteristiche definitorie individuate in questo paragrafo rientrano nell'approccio non normativo agli stereotipi individuato da Katherine Puddifoot (2021). L'approccio non

³⁶ In letteratura, talvolta, si utilizzano le espressioni di stereotipi descrittivi e prescrittivi per riferirsi agli usi descrittivi e usi normativi (Burgess & Borgida, 1999).

normativo si differenzia da quello normativo che, invece, individua quali tratti distintivi della nozione di stereotipo la loro inaccuratezza, l'eccessiva semplificazione, la rigidità e l'influenza distorsiva che hanno nella cognizione. Nell'approccio normativo, proprio per l'adozione di una definizione di stereotipo e di stereotipizzazione che comportano una deviazione da un corretto ragionamento, la questione cui cercano di rispondere coloro che adottano questo approccio è: “a quali condizioni le persone si trovano a stereotipizzare anziché compiere associazioni accurate tra gli attributi e i gruppi sociali, e applicare queste associazioni agli individui?”. Invece, coloro che adottano un approccio non normativo “a quali condizioni la stereotipizzazione porta ad errori di valutazione ed errori di percezione?” (Puddifoot, 2021). La prospettiva assunta da questi due approcci porta, quindi, ad analisi molto diverse.

In questo lavoro, il termine stereotipo farà riferimento alla definizione adottata da Rebecca J. Cook e Simone Cusack nel volume *Gender Stereotyping: Transnational Legal Perspectives*: «lo stereotipo è una visione generalizzata o una preconcuzione riguardo agli attributi che possiedono o dovrebbero possedere, o i ruoli che hanno o dovrebbero avere, i membri di un particolare gruppo sociale»³⁷.

1.5. Sulla prospettiva dell'Identità Sociale

Henri Tajfel nel 1970 ha pubblicato un articolo sugli *Experiments in Intergroup Discrimination* (Tajfel, 1970) e ciò che pare interessante emerge chiaramente dal sottotitolo: “Can discrimination be traced to such origin as social conflict or a history of hostility? Not necessarily. Apparently the mere fact of division into groups is enough to trigger discriminatory behavior”. In questi esperimenti si procedeva a distinguere tra due gruppi sulla base di criteri banali (es. preferenza per un pittore – Klee o Kandinskji) o arbitrari (es. il lancio di una moneta). In seguito, i partecipanti venivano singolarmente sottoposti ad un compito di distribuzione delle risorse rispetto ad altri partecipanti di cui era noto il gruppo di appartenenza. Dai risultati ottenuti emergeva che la mera appartenenza ad un gruppo li portava a ragionare in termini di “noi” e “loro”, agendo in maniera distinta in relazione ai due gruppi: in particolare,

³⁷ Traduzione mia. (Cook & Cusack, 2010, p. 11).

i partecipanti tendevano a massimizzare il profitto, ossia il numero di risorse assegnate, dell'*ingroup* – il gruppo cui l'individuo appartiene o si identifica (American Psychological Association, 2023b)³⁸ – e a massimizzare la differenziazione rispetto all'*outgroup* – il gruppo cui l'individuo non appartiene o con cui non si identifica (American Psychological Association, 2023c) –, con un favoritismo verso l'*ingroup*. Questi studi sperimentali hanno portato all'elaborazione del “paradigma del gruppo minimo”, evidenziando come bastino condizioni minime per indurre un sentimento di appartenenza ad un gruppo che comporti un favoritismo nei confronti del proprio gruppo (Tajfel, Billig, Bundy, & Flament, 1971).

Successivamente, nello studio dei fondamenti psicologici della discriminazione nelle relazioni intergruppo – ossia le relazioni tra gruppi distinti –, Henri Tajfel e John Turner propongono la Teoria dell'Identità Sociale (*Social Identity Theory*) alla fine degli anni '70 e viene introdotto da parte di Tajfel il concetto di “identità sociale”, intesa in termini di «individual's knowledge that he belongs to certain social groups together with some emotional and value significance to him of this group membership» (Tajfel & Moscovici, 1972, p. 292). L'identità sociale si forma all'interno del gruppo, subisce l'influenza degli altri gruppi e, al contempo, incide sugli stessi. Infatti, uno degli aspetti fondamentali di questa teoria è il bisogno di “distintività positiva” (*Positive distinctiveness*): dalla generale assunzione secondo cui i soggetti si sforzano per raggiungere o mantenere un autoconcetto (*self-concept*) positivo, ne deriva che lo stesso sforzo si dà con riguardo l'identità sociale positiva, distinguendola da altri gruppi rilevanti (Tajfel & Turner, 1979). È in queste dinamiche che acquisisce significato il *bias del ingroup favoritism*.

Inoltre, l'analisi dell'identità sociale nel contesto di una società stratificata porta a proporre il cd. *continuum* interpersonale-intergruppo. Tajfel e Turner (1979) distinguono tra due estremi del comportamento sociale: quello interpersonale, in cui l'interazione tra due o più individui si dà unicamente in funzione delle caratteristiche individuali dei soggetti, e quello intergruppo, in cui l'interazione tra individui è determinata completamente dall'appartenenza ai loro rispettivi gruppi. Difficilmente queste tipologie di comportamenti si danno allo stato più puro, però un esempio che si può avvicinare al polo interpersonale è il comportamento tra due amici, mentre nel polo intergruppo quello tra due soldati di schieramenti diversi in battaglia. Secondo la Teoria dell'Identità Sociale, i comportamenti sociali si muovono dinamicamente tra questi due poli e, parallelamente, si creano delle credenze che dipendono dalle

³⁸ Tajfel utilizza la seguente definizione di ingroup «Any number of them to which we happen to belong» (Tajfel, 1970, p. 98).

caratteristiche delle relazioni tra gruppi, nonché dalle strutture sociali. Da un lato, vi è il sistema di credenze di “*social mobility*”, secondo cui la società è flessibile e, qualora il singolo fosse insoddisfatto della propria condizione, può cambiare da un gruppo all’altro: un esempio può essere il caso di una donna che vuole progredire di status ed occupare un posto di direttrice in un’azienda attraverso il proprio talento o duro lavoro (Tajfel & Turner, 1979; Huici & Gómez-Berrocal, 2017). Dall’altro lato, vi è il sistema di credenze di “*social change*”, secondo cui la società è stratificata ed è molto difficile per un individuo oltrepassare il confine (talvolta impermeabile) tra gruppi: in questo caso, si rende necessario migliorare l’identità sociale del gruppo attraverso azioni collettive che comportano un cambiamento anche nella posizione stessa del gruppo inserito in una società stratificata (Tajfel & Turner, 1979; Huici & Gómez-Berrocal, 2017).

All’interno della prospettiva dell’Identità Sociale e a partire dal *continuum* interpersonale-intergruppo, viene elaborata la Teoria dell’Auto-Categorizzazione (*Self-Categorization Theory*) che ha lo scopo di descrivere le circostanze nelle quali una persona percepisce un insieme di persone come un gruppo e le conseguenze del percepire una persona come membro di un gruppo. Questa teoria propone distinti gradi di astrazione ed inclusione nell’autocategorizzazione: nel livello di minore inclusione vi è l’identità personale, e il soggetto dà una categorizzazione di sé come individuo unico; ad un maggior grado di inclusione corrisponde l’identità sociale, dove l’autocategorizzazione si basa sulle somiglianze con i membri di certi gruppi e le differenze con i membri di altri gruppi; infine, il livello più ampio di inclusività è quello dell’“essere umano”, condiviso con gli altri esseri umani e distinto rispetto a tutti gli esseri non umani. L’identità personale è saliente nei contesti intragruppi – ossia all’interno dello stesso gruppo – e quella sociale tende ad esserlo nei contesti intergruppi, ed è in questi ultimi dove emerge il cd. “effetto di accentuazione”. Tale effetto suggerisce che: «individuals tend to exaggerate (accentuate) the similarities among items placed in the same category and the differences among items placed in different categories» (American Psychological Association, 2023a). Nel contesto sociale ciò comporta, per esempio, che un soggetto uomo che si identifica come “uomo” tende ad accentuare, da un lato, le somiglianze percepite con gli altri membri del gruppo “uomo” e, dall’altro, le differenze stereotipiche con il gruppo “donna” (Turner, Oakes, Haslam, & McGarty, 1994; Hogg & Turner, 1987).

Infine, pare rilevante evidenziare che ciò che viene considerato *ingroup* o *outgroup* varia a seconda del contesto: per esempio, per proseguire con l’esempio appena menzionato,

un uomo medico può percepire una donna medica come parte dell'*ingroup* ed un uomo avvocato come parte dell'*outgroup*, qualora la caratteristica saliente sia la professione.

1.6. Dalla nature vs. nurture al sessismo

La *nature versus nurture* nello sviluppo umano è uno di quei dibattiti classici che risulta ancora molto attuale e rilevante anche in ragione della sua trasversalità, unitamente alle pretese egualitarie che avanziamo sulla base della *nature* o, viceversa, nella *nurture*. Sul punto, Dale Goldhaber (2012, p. 13) afferma che:

It is reflected in our immigration policies, our educational strategies, civil rights legislation, matters of gender equity, and strategies to end or, in the case of some, simply recognize the inevitability of social inequality, to name just a few.

Con il fine di spiegare lo sviluppo personale degli individui, la *nature* si riferisce all'influenza di fattori biologici e dell'eredità genetica, mentre la *nurture* riguarda quelli ambientali che lo influenzano sul piano socioculturale. La posizione estrema a sostegno della *nature* è conosciuta come *Nativism* ed essa porta a vedere le caratteristiche personali come innate, frutto dell'eredità genetica, anche per quanto concerne la mente stessa³⁹. Invece, la posizione opposta a sostegno della *nurture* è quella degli *Empiricist*, secondo i quali la mente al momento della nascita è una "tabula rasa"⁴⁰ che si forma attraverso l'esperienza⁴¹.

Nella seconda metà del secolo scorso, il dibattito ha coinvolto anche psicologhe femministe che hanno evidenziato come certi comportamenti delle donne venissero spiegati dagli scienziati su basi biologiche, tralasciando completamente il contesto sociale (Weisstein, 1968). In ragione di ciò e con il fine di enfatizzare l'origine sociale di certi comportamenti interiorizzati dalle donne, viene promossa la scissione tra i termini "sesso" e "genere" per dare

³⁹ «Nativists are inclined to see the mind as a product of a relatively large number of innately specified, relatively complex, domain-specific structures and processes» (Goldhaber, 2012, p. 6).

⁴⁰ Tale espressione in questo dibattito si fa risalire a John Locke: «Locke's philosophy is often equated with seeing the child as a "blank slate" onto which knowledge and morals are written. Although his views aren't quite so absolutely environmental, they nevertheless reflect a role for experience clearly consistent with a bias toward nurture». (Goldhaber, 2012, p. 15).

⁴¹ «Their empiricist counterparts incline toward the view that much less of the content of the mind exists prior to worldly experience, and that the processes that operate upon this experience are of a much more domain-general nature». (Goldhaber, 2012, p. 6).

conto, rispettivamente, degli elementi biologici e di quelli socialmente costruiti (Eagly & Wood, 2013). Non sorprende, dunque, che il movimento femminista abbia dedicato prevalentemente la sua attenzione all'aspetto della *Nurture*.

Si noti che, in generale, la riflessione attorno a *nature* e *nurture* ha trattato questi due concetti in maniera separata: da un lato, sono state condotte ricerche relative alle differenze tra il sesso maschile e quello femminile basate sull'anatomia celebrale oppure sui cicli ormonali; dall'altro, le cause delle differenze cognitive e comportamentali tra i generi sono state rinvenute, all'interno della branca della psicologia dello sviluppo, nella socializzazione e nell'apprendimento, e, nelle branche della psicologia sociale e della personalità, negli stereotipi, norme e ruoli sociali (Eagly & Wood, 2013). Tuttavia, trattare questi aspetti in maniera separata non permette di vedere il fenomeno nella sua interezza.

Secondo Nancy Krieger (2021), non è possibile separare la *nature* dalla *nurture* (e viceversa) poiché gli aspetti biologici e sociali sono tra loro interdipendenti⁴² e, quindi, tale dibattito perde di significato. Infatti, «although the biologic may set the basis for the existence of humans and hence our social life, it is this social life that sets the path along which the biologic may flourish» (Krieger, 2021, p. 26). Krieger (2003) parla anche di “*embodiment*” come processo che incorpora a livello biologico il contesto sociale ed ecologico in cui l'individuo è inserito. In tal senso, l'*embodiment* delle discriminazioni di genere ha conseguenze biologiche che prendono il nome di «biological expressions of gender» (Krieger, 2021, p. 35), e si differenzia dalla «gendered expressions of biology» secondo cui le discriminazioni di genere vengono giustificate su basi biologiche, apparentemente “naturali” (Krieger, 2021, p. 36).

Un esempio relativo alla «biological expressions of gender» è il corpo delle donne in termini di abilità fisiche-sportive: quanto, però, esso può dipendere dal sottofinanziamento dei programmi di atletica e dalle tipologie di allenamento pensate per le donne?⁴³ In termini simili, potremmo chiederci, qualora giungessimo ad un accordo circa l'emotività delle donne e la

⁴² Sull'interdipendenza tra aspetti biologici e quelli sociali, Krieger afferma: «[t]his intertwining ensemble must be understood to exist at every level, sub-cellular to societal, repeating indefinitely like a fractal object» (Krieger, 2021, p. 25). E aggiunge: «[a]ll living beings are always and inseparably social beings and biological organisms and members of species whose lives reflect and create entwined histories of ecologies, genealogies, and social interactions» (Krieger, 2021, p. 48).

⁴³ Sul punto, Krieger (2005, p. 137) afferma anche che «By the same logic biological expression of racial discrimination (or race relations, more broadly) refer to how people literally embody biologically express experiences of racial oppression and resistance, from conception to death, thereby producing racial/ethnic disparities in morbidity and mortality across a wide spectrum of outcomes».

razionalità degli uomini, quanto queste qualità siano doti innate o, al contrario, semplicemente apprese nel corso di secoli di, rispettivamente, “cura“ ed “affari“? Giugeremmo, così, ad analizzare le differenti condizioni (discriminatorie ed ingiuste) secondo un’ottica di «gendered expressions of biology». Di seguito, verranno richiamati alcune delle teorie o dei concetti trattati dalla psicologia che possono contribuire a creare, supportare o mantenere strutture o sistemi sessisti.

In primo luogo, pare rilevante la cd. “profezia che si auto-avvera” (*self-fulfilling prophecy*), sebbene non dia conto del carattere sistemico di certi fenomeni, evidenzia in maniera chiara come le aspettative possano condizionare la realtà stessa (American Psychological Association, 2023e)⁴⁴. In concreto, la “profezia che si auto-avvera” si dà quando una credenza o un’aspettativa si avvera in ragione dei comportamenti e delle azioni posti in essere sulla base della stessa. Un esempio di questo fenomeno è quello dell’insegnante che si crea delle aspettative positive nei confronti del rendimento di una determinata alunna: tale aspettativa può vedersi confermata sia per le maggiori attenzioni da parte dell’insegnante per favorire l’apprendimento dell’alunna, per gli sforzi posti in essere dall’alunna per confermare quelle aspettative (Rosenthal & Jacobson, 1968; Jussim et al., 2009). In questi casi, può esserci alla base uno stereotipo con funzione normativa che incide sul piano individuale, poiché intervengono meccanismi che fanno adattare il comportamento individuale a quanto definito dallo stereotipo, e sul piano collettivo, nel momento in cui lo stereotipo diviene rappresentativo del gruppo per il suo uso normativo generalizzato.

In secondo luogo, un concetto che mette in luce un effetto normativo sul piano individuale è la “minaccia dello stereotipo” (*stereotype threat*). Essa si verifica in una situazione in cui l’individuo si sente a rischio di confermare uno stereotipo negativo relativo al proprio gruppo di appartenenza, avendo conseguenze negative sul proprio rendimento (Steele & Aronson, 1995). Si pensi, per esempio, allo stereotipo “le donne sono meno competenti in matematica rispetto agli uomini” e a come esso possa influire negativamente sia nell’apprendimento delle materie matematiche nelle bambine (Boucher, Rydell, Van Loo, & Rydell, 2012; Rydell, Rydell, & Boucher, 2010), sia nel rendimento di quelle donne cui si ricorda che competeranno con gli uomini (Spencer, Steele, & Quinn, 1999).

⁴⁴ Essa può darsi anche dall’esterno, ossia quando un soggetto o un gruppo (perceiver) hanno delle aspettative di comportamento riguardo ad un altro soggetto o gruppo (target) ed agiscono in base ad esse, inducendo il target a confermarle (Ramachandran & Rosenthal, 2012).

In terzo luogo, la Teoria della Giustificazione del Sistema (*System Justification Theory*) aveva come obiettivo quello di spiegare la partecipazione dei gruppi svantaggiati negli stereotipi negativi che li riguardavano (Jost & Banaji, 1994) e l'*outgroup favouritism* (Jost, 2019). I gruppi sociali svantaggiati tendono a difendere lo status quo anche quando entra in conflitto con i propri interessi, in quanto aiuta a percepirlo come giusto e permette di alleviare lo stress emotivo legato alle condizioni sfavorevoli. I fattori che portano gli individui a giustificare un sistema a loro sfavorevole possono essere cognitivi (“meglio un male conosciuto che un bene sconosciuto” o *status quo bias*), motivazionali (considerare ingiusto il sistema in cui si vive si ripercuote proprio sul benessere) e disposizionali (come, per esempio, credere in un mondo giusto o meritare certe situazioni – coloro che faranno il bene, saranno ricompensati e viceversa) (Faina, Pacilli, & Pagliaro, 2012). Questa teoria presenta specifiche declinazioni rispetto al genere e sono stati condotti esperimenti per testarne la tenuta rispetto al sessismo che fanno emergere come la giustificazione del sistema operi, in particolare, con un tipo di sessismo, quello benevolo (*Benevolent sexism*), su cui torneremo in breve.

Innanzitutto, adottando la definizione offerta da Janet K. Swim e Lauri L. Hyers (Swim & Hyers, 2009, p. 407), con il termine “sessismo” si fa riferimento a:

individuals' attitudes, beliefs, and behaviors, and organizational, institutional, and cultural practices that either reflect negative evaluations of individuals based on their gender or support unequal status of women and men.

È l'elemento delle “pratiche” (culturali, istituzionali e organizzative) ciò che evidenzia il carattere strutturale e pervasivo del sessismo. Attraverso la *Social learning theory* viene riconosciuto il ruolo della socializzazione e dell'apprendimento delle differenze di genere che avviene tramite l'osservazione della realtà sociale che ha, poi, costituito la base per le successive elaborazioni della Teoria dello Schema di Genere (*Gender Schema Theory*) (Bem, 1981) e della Teoria del Ruolo Sociale (*Social Role Theory*) (Eagly, 1987). Entrambe queste teorie cercano di dare risposte all'interiorizzazione del sessismo in uomini e donne, rilevando la presenza meccanismi sottili – come schemi, stereotipi e ruoli di genere – che lo rendono invisibile (Swim & Hyers, 2009).

Si noti che, in ambito psicologico, le ricerche relative al sessismo hanno avuto uno sviluppo più lento rispetto al razzismo, proprio in ragione di una diversa percezione e manifestazione dei fenomeni in questione. In tal senso, Peter Glick e Laurie A. Rudman (2010) osservano come sia difficile immaginare che un uomo eterosessuale possa mai iniziare un

genocidio contro le donne e segnalano che, sebbene vi sia una duratura storia di discriminazione nei confronti delle donne, molte persone non ritengono che il sessismo sia un problema sociale altrettanto grave come il razzismo. Entrambe queste osservazioni sul sessismo non sono volte a sminuire un fenomeno discriminatorio rispetto all'altro, piuttosto fanno emergere la necessità di indagare le specifiche forme attraverso cui esso si estrinseca, anche in ragione dei loro tratti distintivi. In concreto, Glick e Rudman (2010) fanno notare che i rapporti tra due gruppi etnici sono caratterizzati da scontri e segregazioni razziali; diversamente, le relazioni tra uomini e donne sono caratterizzate da una convivenza quotidiana e, talvolta, intima. Inoltre, gli studi di Allport che, come si è visto al §1.3.3., proponevano una definizione di pregiudizio etnico come un atteggiamento negativo, avevano fortemente influenzato le prime ricerche sul sessismo condotte negli anni '70 e '80. Queste si erano focalizzate su un'idea di sessismo che riflettesse, appunto, l'ostilità nei confronti delle donne, come la violenza sessuale o gli stereotipi sulle donne dal contenuto negativo. Questo tipo di manifestazioni, secondo la Teoria del Sessismo Ambivalente (*Ambivalent sexism*) elaborata da Glick e Fiske, rientrerebbero nel "sessismo ostile", quale fenomeno che si fonda su una (Becker & Wright, 2011, pp. 62-63):

belief that men are more competent than women and thus are deserving of higher status and more power. This is accompanied by a corresponding fear that women leverage sexuality or feminist ideology to extract power from men. Consistent with this antipathetic characterization of women, hostile sexism is associated with power values such as control or dominance (Feather, 2004), social dominance orientation (e.g., Sibley, Wilson, & Duckitt, 2007), and endorsement of unfavorable stereotypes of women (Glick et al., 2000).

Il sessismo ostile valuta in maniera negativa la donna e la qualifica come membro appartenente ad un gruppo subordinato, mentre l'esercizio del controllo spetta all'uomo. Questa forma di sessismo coesiste ed è complementare al cd. "sessismo benevolo" che, invece, dà connotazioni positive alle donne e ne idealizza il ruolo di madri e mogli, pur mantenendo l'idea secondo cui le donne hanno bisogno di un uomo che le protegga. In particolare, il "sessismo benevolo" include (Becker & Wright, 2011, p. 63):

Benevolent sexism includes three subcomponents: protective paternalism (e.g., the belief that women should be protected and taken care of by men), complementary gender differentiation (e.g., the belief that women are the "better" sex and have special qualities, such as a superior moral sensibility, that few men possess), and heterosexual intimacy (e.g., the belief that women fulfill men's romantic needs).

Although these three representations of women appear subjectively positive, exposure to the patronizing behaviors that result from them can undermine women's cognitive performance (Dardenne, Dumont, & Bollier, 2007; Vescio, Gervais, Snyder, & Hoover, 2005).

Riguardo alle differenti caratteristiche di questi tipi di sessismo, alcuni studi sperimentali condotti sulla base della Teoria del sessismo ambivalente hanno osservato come le donne esposte a forme di sessismo benevolo spesso non lo percepivano come tale e, anzi, le interpretavano in modo positivo, comportando anche una diminuzione dell'interesse a partecipare ad azioni collettive in favore delle donne proprio perché vi era una giustificazione (positiva?) del sistema (Jost, 2019; Becker & Wright, 2011).

Quanto detto in questo paragrafo, lungi dall'essere un discorso esaustivo, ci permette di intravedere la complessità dei meccanismi psicologici che si attivano e operano come conseguenza di un processo di categorizzazione sociale che può inserirsi in un sistema socioculturale che si fonda su relazioni asimmetriche tra gruppi sociali.

1.7. Conclusioni

In questo capitolo si è tentato di far emergere la complessa relazione tra categorizzazioni, individui e gruppi, nonché la rilevanza del contesto socioculturale di riferimento nella definizione del contenuto delle categorie sociali e delle credenze ad esse connesse. Prendere consapevolezza di questi processi cognitivi e sociali è senz'altro utile al fine di migliorare, in particolare, il ragionamento giuridico. Di seguito si solleveranno alcune questioni a partire dai temi trattati in questo capitolo, alcune delle quali saranno oggetto di specifiche riflessioni nei prossimi capitoli.

In primo luogo, la potenziale presenza di euristiche e *bias* nei processi cognitivi e decisionali, in ambito giudiziario può riguardare diversi operatori del diritto, tra cui gli organi giudiziari, le avvocate e gli avvocati, il Pubblico Ministero o la polizia giudiziaria. Al giurista, quindi, si richiede di indagare ed elaborare strumenti volti a limitare le deviazioni cognitive derivanti dai *bias* che comportano una comprensione parziale delle informazioni disponibili. Allo stesso modo, si potrebbe mettere in discussione, in un'ottica di deontologia forense, se sia

etico il ricorso intenzionale a *bias* con fini di persuasione. Inoltre, quanto detto relativamente al legame tra categorizzazione e tipicità, può far riflettere circa il cd. modello di vittima ideale quale “prototipo”.

In secondo luogo, vi è la tendenza a mantenere distinte le riflessioni tra individuo e gruppo, quando la realtà è ben più complessa, a partire dalla stessa formazione dell’identità individuale che non prescinde da quella del gruppo. Individuo e gruppo difficilmente si possono vedere come entità separate e, quindi, in certe circostanze può risultare difficile determinare a quali condizioni la/il giudice può riconoscere l’autonomia individuale di un soggetto nell’aderire ai comportamenti propri del gruppo cui appartiene. Quest’ultima riflessione acquisisce di significato con riguardo all’incidenza che può avere nel trattare le persone come individui, anche qualora questi si conformino agli stereotipi relativi ai gruppi storicamente discriminati.

Infine, la riflessione psicologica attorno alle forme esplicite ed implicite di stereotipo e pregiudizio, nonché il “pattern” ad essi connesso, ci richiede di mettere in continua discussione la cultura giuridica al fine di adempiere al mandato costituzionale di eguaglianza e non discriminazione. In particolare, gli stereotipi possono essere il tramite attraverso cui indagare più a fondo gli assi della discriminazione: per esempio, con riguardo all’asse “genere”, da un lato, vi possono essere stereotipi paternalistici (formalmente) a vantaggio delle donne e, dall’altro lato, vi sono stereotipi che possono avere ripercussioni negative nei confronti degli uomini e che sono interni alla medesima cultura discriminatoria.

CAPITOLO SECONDO

Differenti approcci agli stereotipi nel ragionamento giuridico

2.1. Introduzione

La letteratura giuridica e giusfilosofica (Brems & Timmer, 2016; Arena, 2022b; Bernardini & Giolo, 2024) si è dedicata, specialmente negli ultimi anni, ad analizzare la presenza di stereotipi espliciti o impliciti nell'argomentazione giudiziale, evidenziandone il carattere dannoso e discriminatorio. Tale riflessione ha determinato una crescente attenzione al contrasto alla stereotipizzazione giudiziaria anche da parte delle Alte Corti e degli organi a tutela dei diritti umani. L'analisi degli stereotipi presenti nel ragionamento giudiziale parte dai casi concreti e, in particolare, dalla motivazione della sentenza, con il fine di evidenziare gli argomenti che sottendono credenze discriminatorie. In tal senso, sono stati elaborati alcuni metodi finalizzati al contrasto della stereotipizzazione giudiziaria, destinati agli interpreti e, in particolare, all'organo giudicante. Si tratta di metodi che intendono offrire alla giudice o al giudice un percorso di analisi da seguire – e da includere nella motivazione della sentenza – ogni qualvolta si imbattono in uno stereotipo. In tal senso, l'obiettivo di questo capitolo sarà quello di presentare alcune delle principali proposte metodologiche relative all'analisi ed al contrasto degli stereotipi di genere nella argomentazione giudiziale. L'importanza di prendere in considerazione queste proposte risiede proprio nella necessità strumenti che permettano di riconoscere l'eventuale presenza esplicita o implicita di stereotipi nei casi giudiziari, anche con il fine di acquisire una maggiore consapevolezza delle forme e degli usi che possono assumere gli stereotipi all'interno del ragionamento giuridico.

In primo luogo, si prenderà in considerazione il carattere obbligatorio del contrasto agli stereotipi dannosi (§ 2.2.) che, da un lato, discende dalle istanze emerse a livello internazionale, europeo e nazionale (§ 2.2.1.) e, dall'altro, deriva dal prendere sul serio l'eguaglianza in ambito

giudiziale (§ 2.2.2.). Riguardo a quest'ultimo punto, si farà riferimento all'*enjuiciamiento de género*, proprio per l'attenzione riservata da Lousada Arochena ad un metodo che vincola il principio di eguaglianza – sia come parità di trattamento che come pari opportunità – agli stereotipi nella risoluzione dei casi concreti, determinandone il carattere vincolante per gli organi giudiziari spagnoli.

La trattazione seguirà, poi, con Ruth Bader Ginsburg (§ 2.3.). In realtà, Bader Ginsburg non ha elaborato una proposta teorico-metodologica, tuttavia ci sono almeno due ragioni che giustificano la sua presenza in questo capitolo. La prima è che il contrasto agli stereotipi ed ai ruoli di genere in ambito giudiziario non è una questione nuova. Infatti, la casistica cui si farà riferimento nel § 2.3.1. e nel § 2.3.2. mette in evidenza che già negli anni '70 Bader Ginsburg aveva avanzato un'argomentazione, in ambito giudiziario, che legava l'eguaglianza alla decostruzione degli stereotipi e dei ruoli di genere. La seconda ragione è che gli argomenti contenuti nel *Draft for Appellant* del caso *Reed vs Reed*, che verranno analizzati nel § 2.3.1., rappresentano un chiaro esempio di come si dovrebbe ragionare e argomentare per contrastare uno stereotipo di genere dannoso.

In questo capitolo sono state, poi, individuate alcune autrici e un autore che hanno elaborato un metodo per il contrasto degli stereotipi dannosi nell'argomentazione giudiziale. Per ognuna/o saranno esposti due aspetti relativi alla loro teorizzazione: la definizione che adottano di stereotipo e il metodo che propongono. Ciascuno di questi aspetti sarà oggetto di un sottoparagrafo all'interno della trattazione del/la singolo/a autore/autrice. L'aspetto definitorio della nozione di stereotipo può, talvolta, sembrare ridondante nel corso di questa trattazione. Tuttavia, è fondamentale individuare la definizione adottata dalla singola autrice o dal singolo autore, poiché questa incide nella strutturazione del metodo da loro proposto. Inoltre, le classificazioni e le distinzioni terminologiche da loro individuate possono essere utili, più in generale, per migliorare la comprensione del funzionamento degli stereotipi e dei modi con cui si manifestano. In primo luogo, verrà ripresa nel § 2.4. la riflessione sviluppata da Rebecca J. Cook e Simone Cusack, essendo il loro volume un punto di riferimento a livello internazionale nella letteratura relativa alla stereotipizzazione di genere. In secondo luogo, nel § 2.5. si farà riferimento a Alexandra Timmer, la quale ha sviluppato una proposta metodologica che si inserisce all'interno delle riflessioni sui diritti umani e sul contrasto agli stereotipi da parte delle Alte Corti. In terzo luogo, nel § 2.6. sarà esposta la riflessione di Federico José Arena, il quale propone un metodo a partire da una prospettiva di teoria analitica

del diritto, e nel § 2.7. sarà presentata quella di Elena Ghidoni e Dolores Morondo Taramundi che adottano una prospettiva di teoria antidiscriminatoria critica.

Infine, saranno avanzate alcune considerazioni pratiche e metodologiche relative alla nozione di stereotipo in ambito giuridico (§ 2.8.). Con il fine di evidenziare l'importanza di adottare una nozione che riconosca anche la funzione descrittiva degli stereotipi, si cercherà di riflettere, in primo luogo, sulla distinzione tra usi legittimi e usi illegittimi degli stereotipi in ambito giuridico (§ 2.8.1.) e, in secondo luogo, sull'utilità di una nozione "ampia", ossia che ricomprenda la funzione descrittiva e quella normativa, di stereotipo nell'analisi dell'argomentazione giudiziale (§ 2.8.2).

2.2. Cenni introduttivi sul contrasto alla stereotipizzazione giudiziaria

2.2.1. Il contrasto alla stereotipizzazione giudiziaria come obbligo derivante da organi sovranazionali

La presa di coscienza dell'influenza di stereotipi dannosi in ambito giudiziale ha destato la preoccupazione degli organi internazionali, di quelli sovranazionali e, da ultimo, anche di quelli nazionali. Tali organi hanno ritenuto necessario riconoscere un esplicito obbligo in capo alle/ai giudici di contrastare l'ascrizione di ruoli, caratteristiche e attributi dannosi alle persone per la mera appartenenza ad un gruppo.

A livello internazionale, il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (d'ora in poi, Comitato CEDAW) ha senz'altro avuto un ruolo fondamentale nel riconoscimento degli effetti dannosi degli stereotipi sulle donne, anche in un'ottica intersezionale. Tale riconoscimento si ha già nel 1979 con l'adozione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW). In particolare, nell'art. 5 della CEDAW gli Stati parte si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie al fine di «modificare i modelli socio-culturali di comportamento degli uomini e delle donne, al fine di conseguire l'eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di ogni altro genere che sono basate sull'idea dell'inferiorità

o della superiorità dell'uno o dell'altro sesso o su ruoli stereotipati per gli uomini e per le donne». Il Comitato CEDAW ha fatto riferimento agli stereotipi, ai ruoli di genere ed ai pregiudizi anche in altre Raccomandazioni Generali – come, per esempio, la Racc. Gen. num. 28 e la num. 35 – e nella risoluzione delle *view* individuali. Tuttavia, in questa sede pare rilevante fare uno specifico cenno alla Raccomandazione Generale num. 33 sull'accesso delle donne alla giustizia (2015). In questa Raccomandazione Generale, il Comitato CEDAW individua la stereotipizzazione giudiziario come un problema per lo Stato di Diritto, con particolare riguardo alla garanzia dell'accesso alla giustizia (anche) alle donne e alla compromissione dell'imparzialità e dell'indipendenza degli organi giudicanti. Il Comitato CEDAW riconosce che l'influenza degli stereotipi dannosi sia un problema pervasivo che riguarda tutti gli operatori del diritto e le fasi del processo (§ 27). Tuttavia, l'inclusione da parte del/la giudice di uno stereotipo di genere nella motivazione della sentenza comporta il rafforzamento ed il mantenimento della narrativa stereotipata, nonché l'apparente legittimità che si dà alla narrativa proprio in ragione dell'organo che ne fa uso. Il Comitato CEDAW evidenzia, dunque, la necessità per gli Stati parti di adottare le misure necessarie sia rispetto a “Discriminatory laws, procedures and practices” (§ 21-25), sia riguardo a “Stereotyping and gender bias in the justice system and the importance of capacity-building” (§ 26-29). Oltre al Comitato CEDAW, a livello internazionale non manca il riconoscimento della stereotipizzazione di genere da parte Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR), attraverso il finanziamento di specifici studi sulla stereotipizzazione giudiziaria (Office of the High Commissioner for Human Rights, 2013; Cusack, 2014; OHCHR, 2017) e guide utili per gli organi giudicanti (OHCHR, 2020). La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) riconosce l'obbligo in capo agli Stati parte di contrastare la stereotipizzazione con un approccio intersezionale, menzionando, in particolare, il fattore della disabilità, del sesso e dell'età (art. 8.1.b CRPD). Si tratta della prima disposizione inclusa in un trattato internazionale sui diritti umani che esplicita la necessità di contrasto ai pregiudizi, agli stereotipi ed alle prassi dannose. Pare rilevante segnalare che, di recente, è stato pubblicato un protocollo per giudicare con una “prospettiva sulla disabilità”, includendo una particolare attenzione verso gli stereotipi dannosi sulla disabilità che entrano in ambito giudiziario (Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2022). Vi sono, poi, altre guide a livello internazionale (Grupo Interagencial de Género del Sistema de Naciones Unidas en Uruguay, Centro de Estudios Judiciales del Poder Judicial, & Fiscalía General de la Nación, 2020), nonché l'impegno

profuso dalla Corte Interamericana de Derechos Humanos nel riconoscere la presenza di stereotipi pregiudizievoli nell'argomentazione delle corti inferiori (Arena, 2022b).

A livello europeo, la Commissione Europea all'interno della Gender Equality Strategy 2020-2025 include il contrasto alla stereotipizzazione di genere come uno degli obiettivi principali, prevedendo specifiche campagne di sensibilizzazione, azioni e guide⁴⁵. Si noti che il formale riconoscimento dell'obbligo di contrasto alla stereotipizzazione avviene indirettamente attraverso il richiamo al *gender mainstreaming*, quale metodologia che richiede di decostruire la realtà sociale ed evitare gli effetti dannosi di certe prassi discriminatorie (Gil Ruiz, 2012). Invece, il Consiglio d'Europa (2016) nel *Plan of action on strengthening judicial independence* ha previsto una specifica azione (2.4) destinata all'adozione di misure che sono finalizzate a "Counter the negative influence of stereotyping in judicial decision making". Inoltre, di recente, il Consiglio d'Europa ha pubblicato un manuale destinato ai/le giudici ed ai procuratori (Council of Europe, 2017). Si noti, poi, che il Group of Experts on action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO) – ma anche lo European Equality Law Network, sebbene in via informale – svolge un importante monitoraggio degli Stati parte, anche con riguardo all'accesso alla giustizia delle donne e alla (denuncia della) stereotipizzazione giudiziaria.

Infine, nell'ordinamento giuridico italiano, la Corte di Cassazione ha osservato, nel 2021, che non è mai stata dedicata particolare attenzione al fenomeno della stereotipizzazione giudiziaria. In tal senso, la Corte di Cassazione riconosce le ricadute discriminatorie di un linguaggio che riproduce stereotipi dannosi nella motivazione della sentenza⁴⁶ ed evidenzia la necessità di sviluppare un «approfondimento sulla costruzione del ragionamento giuridico, sulle categorie da esso utilizzate, sul linguaggio, sulla loro "permeabilità" ai cambiamenti e

⁴⁵ Le attività realizzate e finanziate dalla Commissione Europea sono davvero molte che non pare utile operare una selezione, dato anche l'esistenza di specifici programmi di finanziamento di progetti dedicati all'accesso alla giustizia, formazione degli organi giudiziari ed il contrasto alla stereotipizzazione.

⁴⁶ «La riflessione sulla motivazione dei provvedimenti e sul linguaggio deve comprendere anche un aspetto sinora non sufficientemente esplorato, quello dell'uso di stereotipi, in particolare di quelli di genere. È indubbio che la lingua manifesta e, allo stesso tempo, condiziona il nostro modo di pensare: essa incorpora una visione del mondo e ce la impone. Il linguaggio, quindi, non è soltanto uno strumento di informazione e comunicazione, ma rappresenta uno dei più importanti sistemi simbolici a nostra disposizione e uno degli strumenti privilegiati per la costruzione della soggettività individuale, compresa l'identità di genere. La lingua non si limita a rispecchiare i valori, ma anche concorre a determinarli. Occorre, inoltre, essere consapevoli che il linguaggio, sia esso quello storico-naturale che quello giuridico, racchiude la sedimentazione di tutti i significati individuali e collettivi attribuiti alle parole nel corso del tempo, nonché delle idee, dei giudizi di valore, dei comportamenti elaborati a livello formativo e sociale» (Corte di Cassazione, 2021, pp. 104-105).

alle nuove sensibilità maturate nella società con specifico riferimento al tema del pregiudizio di genere e di ogni forma di discriminazione» (Corte di Cassazione, 2021, p. 105).

2.2.2. Il contrasto alla stereotipizzazione giudiziaria come obbligo derivante dal principio di eguaglianza

Il principio di eguaglianza nell'ordinamento giuridico spagnolo è un valore superiore, un principio giuridico generale ed ha aspetti che lo riconducono anche ad un diritto fondamentale (Lousada Arochena, 2014; Villaverde Menéndez et al., 2004). La previsione dell'integrazione e del rispetto del principio di eguaglianza nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme giuridiche nell'art. 4 della Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LO Igualdad) ha consentito di individuare in tale disposizione anche l'obbligo, in capo alle e ai giudici, di combattere gli stereotipi dannosi o i pregiudizi di genere. In tal senso, José Fernando Lousada Arochena (2020) propone il c.d. "enjuiciamiento de género"⁴⁷, quale metodo che dovrebbero adottare le giudici e i giudici quando devono risolvere casi concreti al fine di garantire l'eguaglianza tra uomini e donne, anche alla luce di condizioni discriminatorie intersezionali (Lousada Arochena, 2024). Tale proposta risulta particolarmente interessante in quanto mette in luce due modi in cui gli stereotipi e il principio di eguaglianza possono interagire nel ragionamento giudiziale. Queste due diverse interazioni vengono riflesse nelle due dimensioni del *enjuiciamiento de género*, ossia quella proibitiva e quella promozionale.

La dimensione proibitiva è legata alla parità di trattamento ed è volta ad evitare che l'assegnazione di ruoli di genere a livello sociale possa influire nel processo decisionale, riguardando, quindi, tutte le aree del diritto. Invece, la dimensione promozionale è connessa alle pari opportunità ed è diretta a promuovere l'eliminazione di stereotipi dannosi o pregiudizi di genere e riguarda gli ambiti – come, ad esempio, diritto del lavoro o diritto dei consumatori – in cui prevale il carattere di tutela conferito alle norme (Lousada Arochena, 2020, pp. 97-98). I contesti in cui si richiede di adottare tale metodologia sono diversi, come: l'interpretazione di

⁴⁷ Si tratta di un'espressione che non ha un corrispettivo in italiano. Infatti, il verbo "enjuiciar" ha tre significati: «1. Someter una cuestión a examen, discusión y juicio. 2. Instruir, juzgar o sentenciar una causa. 3. Sujetar a alguien a juicio» (ASALE & RAE, s.d.). Tradurre tale espressione con "giudizio di genere" risulterebbe un po' forzato e farebbe perdere le diverse sfumature che ha il verbo "enjuiciar". Per questa ragione, si preferisce mantenere l'espressione "enjuiciamiento de género" in lingua originale.

una disposizione sia di diritto sostanziale che procedurale, il giudizio di valore espresso nella valutazione delle condotte ai fini dell'applicazione del precetto normativo, il giudizio di valore relativo alla valutazione delle condotte mantenute all'interno del processo e della valutazione probatoria, e quando vi sono lacune normative o assiologiche (Lousada Arochena, 2020, pp. 119-122). Infine, Lousada Arochena offre indicazioni su come applicare tale metodologia a partire dall'analisi di casi concreti, facendo particolare attenzione all'obbligo di non introdurre pregiudizi di genere⁴⁸, alla necessità di prendere in considerazione l'eguaglianza nell'interpretazione e nell'integrazione delle disposizioni⁴⁹, e ad altri elementi da includere nel processo decisionale⁵⁰.

2.3. Ruth Joan Bader Ginsburg: l'emersione di una teoria antistereotipo in ambito giuridico e il contrasto ai ruoli di genere negli anni '70

Come ha osservato Cary Franklin (2010), l'emersione di una teoria anti-stereotipizzazione negli anni '70 all'interno del diritto antidiscriminatorio statunitense ha subito l'influenza della progressiva attenzione che era stata data al legame tra stereotipi, pregiudizi ed eguaglianza nei decenni precedenti. Come si è cercato di dar conto nel primo capitolo (§1.4.2.), il volume di Lippmann attirò l'attenzione dei cultori delle scienze sociali e dei movimenti civili nei confronti dello stereotipo e del pregiudizio. A metà del secolo scorso negli Stati Uniti i movimenti per i

⁴⁸ Il divieto di introdurre pregiudizi di genere rileva con riguardo a diverse questioni che non dovrebbero essere distorte da stereotipi dannosi o pregiudizi di genere. Tra questi, Lousada fa riferimento alla necessità di non introdurli nella “interpretación de las normas jurídicas aplicándolas atendiendo a las circunstancias objetivas de los hechos enjuiciados” (Cap. 5, § 1.1), nella “valoración de la conducta de la víctima, o de las partes, sobre la base de cómo debe actuar una víctima modelo masculino, o una parte” (Cap. 5, § 1.2), nella “valoración de las pruebas, y en particular en la valoración de la declaración de las víctimas de delitos sexuales o de violencia de género” (Cap. 5, § 1.3) (Lousada Arochena, 2020)

⁴⁹ Lousada Arochena si riferisce alla ponderazione dell'eguaglianza di genere con riguardo alla “interpretación de las normas jurídicas flexibilizando su literalidad para potenciar las finalidades de la tutela antidiscriminatoria” (Cap. 5, § 1.4) e alla “integración de las normas llenando lagunas derivadas del olvido de situaciones feminizadas, o para evitar efectos perversos” (Cap. 5, § 1.8) (Lousada Arochena, 2020).

⁵⁰ In concreto, si tratta di prendere in considerazione: “la prohibición de la discriminación por maternidad y de la erradicación de las consecuencias negativas de embarazo, parto o lactancia natural” (Cap. 5, § 1.5.), “la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas trabajadoras en clave de corresponsabilidad” (Cap. 5, § 1.6), “las situaciones de vulnerabilidad o marginalidad real o potencial de las mujeres, en particular derivadas de una discriminación múltiple” (Cap. 5, § 1.7) (Lousada Arochena, 2020).

diritti civili delle minoranze razziali avevano inserito nei loro discorsi il concetto di stereotipo e di stereotipizzazione.

Inoltre, in ambito psicologico, la prospettiva socio-cognitiva e quella cognitivo-motivazionale, nel contribuire alla comprensione del pregiudizio e delle relazioni tra gruppi, evidenziarono l'inadeguatezza delle politiche di riduzione del pregiudizio basate sull'assimilazionismo⁵¹ e sul *colorblind*. Tali strategie politiche, anziché aiutare le minoranze, in realtà, generavano uno svantaggio «by reinforcing an intolerant attitude to cultural and group differences and so maintain covert prejudice and discrimination against them» (Duckitt, 2010, p. 37; Schofield, 1986).

Le considerazioni emerse relativamente alla razza sono state poi applicate analogicamente da parte di Pauli Murray anche alle donne per far comprendere che i giudizi basati su stereotipi fossero stati funzionali al mantenimento di un ordine sociale che limitava le opportunità e subordinava non solo rispetto alla razza, ma anche in base al sesso (Murray & Eastwood, 1965). Al contempo, verso la fine degli anni '60 all'interno del movimento femminista venne criticata la presenza di ruoli di genere fondati nella tradizionale divisione uomo-donna. L'approccio adottato da Ruth Joan Bader Ginsburg è, dunque, inevitabilmente connesso a questo contesto.

Così, Bader Ginsburg, già a partire dagli anni '70, aveva compreso che sostenere l'eguaglianza e la non discriminazione in ambito giuridico significava prendere in considerazione (anche) gli stereotipi e i ruoli sociali. Non sorprende, quindi, che quando la letteratura si riferisce agli inizi del principio anti-stereotipo o alla teoria anti-stereotipizzazione nel contesto giuridico americano sia frequente il richiamo a questa giurista (Bornstein, 2011; Gan, 2018) o a diversi casi da lei difesi. In effetti, Bader Ginsburg è stata senz'altro un'avvocata lungimirante, precorritrice dell'approccio anti-stereotipo. Una nota curiosa che la stessa Ginsburg ha fatto presente in diverse occasioni, anche alle sue studentesse ed ai suoi studenti di legge, è che lei stessa ha subito gli effetti discriminatori di *bias* e stereotipi di genere. Sul punto, pare interessante soffermarsi brevemente: non solo perché può essere utile per comprendere le ragioni che hanno portato l'allora avvocatessa a intraprendere per la prima volta un approccio anti-stereotipi in ambito giudiziale, ma anche perché l'esperienza di Ginsburg

⁵¹ L'approccio assimilazionista assumeva che l'eliminazione del razzismo e del pregiudizio razzista sarebbe stato ridotto attraverso la diminuzione della rilevanza del gruppo e delle differenze legate alla razza e rendendo la società cieca al colore. (Duckitt, 2010, p. 37).

risulta esemplificativa delle barriere e delle limitazioni sperimentate dalle donne in ragione di un sistema di credenze discriminatorio.

Ruth Bader Ginsburg, dopo essersi laureata in legge alla Harvard Law School negli anni '60, ebbe grandi difficoltà nel trovare uno studio legale che le offrisse un impiego⁵². Tra i rifiuti, ci fu anche quello del giudice Felix Frankfurter, *associate justice* alla Corte Suprema degli Stati Uniti, il quale riconobbe che la candidata era “impressionante”, ma ritenne di non essere ancora pronto ad assumere una donna⁵³. Certamente il giudice Felix Frankfurter non poteva immaginarsi che quasi trent'anni dopo, nel 1993, Bader Ginsburg avrebbe ricevuto anche lei la nomina di *associate justice* alla Corte Suprema degli Stati Uniti (Wolf, 2023). Il giudice Learned Hand, invece, si era espresso con riguardo a Bader Ginsburg per sottolineare che il suo modo di parlare non si addiceva ad una donna⁵⁴. Al di là di questi commenti sorprendenti, il rifiuto nei confronti della candidata Bader Ginsburg era molto probabilmente supportato da una serie di stereotipi e credenze discriminatorie diffuse in quel periodo, come, per esempio, la credenza secondo cui le carriere in ambito giuridico sono una «gentlemen's profession» o quella in base alla quale le donne non possiedono le «qualifications for forensic strife» (Pressman, 1997, p. 336). In altre parole, le difficoltà che riscontrò Bader Ginsburg nel trovare un impiego si basavano su credenze legate ad alcuni caratteri identitari che lei stessa ha così riassunto, menzionando tre gruppi (o sottogruppi) sociali: «I had three strikes against me. I was Jewish, I was a woman, and I was a mother» (Goldberg, 1993; come è stato citato in Pressman, 1997, p. 311).

Conclusa questa breve parentesi biografica, vedremo nel prosieguo alcuni dei casi che Ginsburg ha seguito come legale e che ha presentato alla Corte Suprema affinché venisse applicata la *Equal Protection Clause* (14th Amendment, U.S. Constitution). In particolare, si farà riferimento ad alcuni degli argomenti esposti nel “brief for appellant”⁵⁵ di Sally M. Reed

⁵² «“Not a law firm in the entire city of New York bid for my employment as a lawyer when I earned my degree”, she recalled in 1993 upon accepting her Supreme Court nomination from President Bill Clinton at a Rose Garden news conference» (Wolf, 2023).

⁵³ «In 1960, a dean at the Harvard Law School, Albert Sachs, proposed one of his star students to Justice Felix Frankfurter of the Supreme Court as a law clerk. Justice Frankfurter told Professor Sachs that while the candidate was impressive, he just wasn't ready to hire a woman and so couldn't offer a job to Ruth Bader Ginsburg.” (Lewis, 1993).

⁵⁴ «Ginsburg was turned down (...) by Judge Learned Hand, who was concerned that his off-color language was too raw for a lady». (Ayer, 1995; come è stato citato in Pressman, 1997, p. 311)

⁵⁵ Tale atto è stato presentato congiuntamente da Melvin L. Wulf; Ruth Bader Ginsburg; Allen R. Derr; Pauli Murray; Dorothy Kenyon. Nel testo ci si riferirà alle avvocate e agli avvocati che hanno formulato il “Brief for Appellant” con l’espressione “La ricorrente”.

(§ 2.3.1.), per poi riprendere brevemente alcuni altri casi prossimi a *Reed v. Reed* che si fondano su argomenti simili (§ 2.3.2).

Prima di procedere a tale trattazione, pare opportuno evidenziare che l'adozione da parte di Bader Ginsburg di un approccio anti-stereotipo – talvolta anche definito approccio anti-subordinazione (N. S. Siegel & Siegel, 2010) – è persistito nel tempo e non è stato esente da critiche da parte di alcune femministe. Per quanto concerne il tempo, basti pensare anche al *dissenting* di Bader Ginsburg nel caso *Gonzales v. Carhart* (2007), che rappresenta un ulteriore esempio della prospettiva adottata dalla avvocatessa e giudice nel corso della sua carriera. Bader Ginsburg, nelle vesti di giudice della Corte Suprema, contrasta lo stereotipo usato dalla maggioranza secondo cui “le donne che abortiscono si pentono delle proprie scelte e, per questa ragione, soffrono di forti depressioni e mancanza di autostima” attraverso l'uso di studi psicologici e medici. In tal senso, Bader Ginsburg afferma che:

The Court is surely correct that, for most women, abortion is a painfully difficult decision. See ante, at 28. But “neither the weight of the scientific evidence to date nor the observable reality of 33 years of legal abortion in the United States comports with the idea that having an abortion is any more dangerous to a woman’s long-term mental health than delivering and parenting a child that she did not intend to have (*Gonzales v. Carhart*, 2007, *Dissenting Ginsburg J.*).

Invece, con riguardo alle critiche mosse a Bader Ginsburg, alcune femministe ritenevano che l'approccio di Bader Ginsburg fosse *sex-blind* e diretto a questioni di eguaglianza formale, preoccupata unicamente sulle differenze (arbitrarie) basate sul sesso (Siegel & Siegel, 2010, p. 788). Una parte delle critiche dipendevano dal fatto che Bader Ginsburg avesse rappresentato anche questioni discriminatorie che riguardavano uomini. Per quanto tali critiche debbano essere contestualizzate e possano esprimere delle preoccupazioni reali⁵⁶, l'approccio promosso da Bader Ginsburg, anche in base agli argomenti da lei presentati, sembra suggerire una preoccupazione verso una vera e propria decostruzione dei ruoli di genere. Non manca, infatti, l'analisi della condizione di subordinazione vissuta dalle donne in diversi dei casi da lei seguiti.

⁵⁶ «Much of this criticism occurred in an era of backlash, when an increasingly conservative Court was employing a formalist conception of classification to make equal protection law blind to problems of disparate impact and hostile to affirmative action, in sex as well as race cases. In such an era, it was possible to (mis)construe Ginsburg’s selection of male sex discrimination plaintiffs as of a piece with the formalist reasoning of the Burger Court». (Siegel & Siegel, 2010, p. 788)

2.3.1. *Reed v. Reed (1971) e la diffidenza verso le “sex-based classification”*

A seguito della morte di Richard Lynn Reed, i genitori, che si erano separati prima della morte del figlio, fanno entrambi richiesta per essere nominati come amministratori della proprietà lasciata dal figlio. Per la precisione, la richiesta giunge in un primo momento dalla madre, Sally Reed, e prima che potesse essere formalizzata tale richiesta e nominata la madre, il padre Cecil Reed compila una richiesta concorrente per la nomina ad amministratore. La decisione della Idaho Supreme Court è di nominare Cecil Reed come amministratore della proprietà in quanto era un uomo. La decisione era, infatti, basata su una disposizione del Idaho Code (Sec. 15-314) che stabiliva: “Of several persons claiming and equally entitled to administer, males must be preferred to females, and relatives of the whole to those of the half-blood”. In altre parole, la disposizione prevedeva un criterio di preferenza a favore degli uomini. Vediamo, di seguito, alcuni punti cruciali dell’argomentazione addotta dalle avvocate e dagli avvocati di Sally Reed (“ricorrente”) nell’appello innanzi alla Supreme Court of the United States (October Term 1970, No. 430). In concreto, si prenderanno in considerazione i seguenti punti: I. La “suspect classification doctrine” e l’analogia con la discriminazione razziale; II. donne come “Disadvantaged Second Sex”: a proposito di alcuni ruoli di genere; III. “Men are better qualified to act as an administrator than are women”.

I. La “suspect classification doctrine” e l’analogia con la discriminazione razziale

Nel contesto giuridico americano, le classificazioni che erano basate su categorie come la “razza” e la “nazionalità” erano viste come “sospettose” ed “ingiuste” e, per questa ragione, sottoposte ad un intenso scrutinio da parte degli organi giudiziari. Nonostante la previsione di meccanismi di controllo a tutela dei diritti delle persone appartenenti alle menzionate categorie, si era palesato il problema della resistenza delle istituzioni sociali e culturali nel mantenimento di condizioni di discriminazione nei confronti di quei gruppi.

Come osserva la ricorrente (*Draft for Appellant*, pp. 14-24), da un punto di vista storico le posizioni giuridiche delle donne-mogli e delle persone nere-schiave erano analoghe. Infatti, entrambi i gruppi erano assoggettati al potere del *pater familias*. Tale trattamento era giustificato sulla base di una presupposta inferiorità del sesso femminile (rispetto a quello maschile) e della razza nera (rispetto a quella bianca). Come si è visto nel § 1.4.1., nel XX secolo vi è stato un progressivo rigetto nei confronti dei tentativi di razionalizzazione delle

classificazioni basate sulla razza. Queste ultime erano mere espressioni di pregiudizi razziali. Ciò che segnala la ricorrente è che le classificazioni basate sul sesso stavano percorrendo un simile cammino e metamorfosi a livello sociale. In nome delle “differenze” tra sessi non era più possibile continuare a permettere che stereotipi inaccurati relativi alla capacità e alla sensibilità delle donne fondassero diverse decisioni legislative e giudiziali.

In tal senso, così come per la “razza”, anche il sesso doveva essere incluso come fattore rilevante nella “‘suspect classification’ doctrine”. In breve, la dottrina relativa alle classificazioni “sospettose” riconosce che la legislazione possa operare distinzioni sulla base delle capacità o delle necessità dei singoli individui. Tuttavia, tale dottrina prevede, in termini presuntivi, che la legislazione non possa operare distinzioni a danno di certi individui sulla base di differenze biologiche su cui il soggetto non ha alcun tipo di controllo. Così, secondo la ricorrente, anche il sesso doveva essere incluso quale fattore rilevante da prendere in considerazione in base alla dottrina relativa alle classificazioni “sospettose”. In particolare, la ricorrente afferma che:

Race and sex are comparable classes, defined by physiological characteristics, through which status is fixed from birth. Legal and social proscriptions based upon race and sex have often been identical and have generally implied the inherent inferiority of the proscribed class to a dominant group. Both classes have been defined by, and subordinated to, the same power group-white males. When biological differences are not related to the activity in question⁵⁷, sex-based discrimination clashes with contemporary notions of fair and equal treatment. (*Draft for Appellant*, pp. 18-19).

Nel *Draft for Appellant*, in realtà, sono presenti ulteriori approfondimenti relativi alla condizione di discriminazione basata sulla razza o sul sesso. Tuttavia, in questa sede, sembra interessante segnalare come la ricorrente, a partire da una dottrina usata con riguardo alla razza, giustifica l’inclusione anche delle classificazioni sospettose basate sul sesso. In un certo senso, sembrerebbe confermarsi anche in ambito giuridico quanto evidenziato in ambito psicologico

⁵⁷ Si riporta di seguito la nota a piè de pagina inclusa nella *Draft for Appellant*, p. 19, integrate con una parte dell’articolo di Pauli Murray e Mary Eastwood che mancava. “To the degree women perform the function of motherhood, they differ from other special groups. But maternity legislation is not sex legislation; its benefits are geared to the performance of a special service much like veterans' legislation. When the law [distinguishes between the "two great classes of men and women," gives men a preferred position by accepted social standards, and] regulates the conduct of women in a restrictive manner having no bearing on the maternal function, it disregards individuality and relegates an entire class to inferior status.” (Murray & Eastwood, 1965, p. 239).

da Glick e Rudman (2010), a proposito dello sviluppo più lento delle riflessioni sul sessismo rispetto a quelle sul razzismo⁵⁸.

II. Le donne come “Disadvantaged Second Sex”: a proposito di alcuni ruoli di genere

In questa sezione (*Draft for Appellant*, pp. 24-41), l’obiettivo della ricorrente è stato quello di evidenziare che le donne americane sono state a lungo stigmatizzate come classe inferiore e sono state oggetto di una condizione di discriminazione pervasiva sul piano sociale e giuridico. Gli argomenti presentati dalla ricorrente evidenziano la tradizionale visione della donna nel contesto americano e le aree in cui è stato limitato il loro eguale riconoscimento come membri della società statunitense. Nonostante il progressivo riconoscimento di alcuni diritti – come, per esempio, il diritto di voto esteso anche alle donne nel 1920 con il XIX emendamento –, la condizione giuridica delle donne continuava a riflettere la subordinazione della donna all’uomo. L’analisi interessa, in particolare: a) “Male as head of household”; b) “Women and the role of motherhood”; c) “Women and criminal law”; d) “Women and employment”.

a) “Male as head of household”.

Il ruolo dell’uomo come capofamiglia veniva riflesso in diverse disposizioni che vengono riportate nel *Draft for Appellant*. Tra queste, basti ricordare, per esempio, la regola generale per cui la donna seguiva il domicilio del marito, l’uso da parte della moglie del cognome del marito una volta sposati, l’indicazione dello status civile unicamente per la donna per diversi fini (es. per esercitare il diritto di voto) ed in generale l’esplicitazione che necessariamente ne deriva dalla distinzione tra “Miss” e “Mrs”.

b) “Women and the role of motherhood”

Nella tradizionale divisione dei ruoli in casa, all’uomo spettava la potestà decisionale, mentre alla donna corrispondeva il ruolo di cura e di educazione. Tale divisione in ambito familiare veniva perpetuata in diversi modi nella legislazione come, per esempio: la potestà genitoriale spettava solo al padre; solo il padre poteva fare causa in caso di morte ingiusta del figlio; a seguito di una separazione, le donne potevano ricevere la custodia dei figli e delle figlie solo se erano in tenera età, altrimenti spettava al padre in modo che li potesse preparare

⁵⁸ Come è stato riportato nel § 1.6, Glick e Rudman avevano evidenziato un più lento sviluppo delle ricerche sul sessismo rispetto a quelle sul razzismo, dovuto da una diversa percezione del fenomeno: mentre il razzismo era più evidente, anche in ragione della segregazione razziale, il sessismo non era caratterizzato da un’aperta ostilità nei confronti delle donne.

per la vita adulta; infine, le bambine potevano sposarsi senza il consenso dei genitori più in giovane età rispetto ai bambini. Quest'ultima previsione, secondo quanto riportato dalla ricorrente, rifletteva due presunzioni: la prima riguarda il matrimonio come obiettivo di vita delle donne e la seconda riguarda gli uomini e la loro necessità a prepararsi a fare grandi cose nella vita.

c) *“Women and criminal law”*

In questo paragrafo, la ricorrente ha evidenziato il controverso rapporto tra donne e diritto penale che emerge su diversi piani. Per esempio, in diversi Stati le donne non potevano partecipare nelle giurie e la loro esclusione veniva giustificata in vario modo, talvolta direttamente basata sul sesso, talaltra per le responsabilità di cura nei confronti delle figlie e dei figli, anche se non era prevista un'analogia esclusione per gli uomini. Invece, per quanto riguarda la commissione di reati vi erano diverse incongruenze. Per esempio, le donne-prostitute venivano perseguite penalmente per la loro condotta, ma non era previsto nulla nei confronti dei clienti-uomini. Sempre con riguardo alla sfera sessuale, le donne in giovane età erano considerate in una situazione di pericolo ed era attivata una sorta di “strumento di controllo della promiscuità”, aumentando l'età in cui potevano essere dichiarate come “persone con necessità di supervisione” per atti che non sarebbero considerati penalmente rilevanti per gli/le adulti/e. Allo stesso modo, però, le donne in età adulta erano considerate meno passionali degli uomini e, per questa ragione, veniva giustificata la presenza di un reato specifico per le donne adultere.

d) *“Women and employment”*

Nel mercato del lavoro le donne vivevano una condizione di “separazione e diseguaglianza”, in cui i 2/3 delle persone adulte e povere erano donne. A questa condizione di povertà certamente contribuivano anche i disincentivi fiscali che avevano come destinatarie le donne che desideravano combinare le responsabilità familiari con la volontà di perseguire una carriera lavorativa. Inoltre, nel 1968 1/4 delle donne che godevano di un'occupazione lavorativa ricoprivano, in realtà, cinque posizioni lavorative in linea con i ruoli di genere sopra menzionati, ossia: segretaria-stenografa, collaboratrice domestica, contabile, insegnante di scuola elementare e cameriera.

III. “Men are better qualified to act as an administrator than are women”

In questa sezione (*Draft for Appellant*, pp. 60-67), viene argomentato che il criterio di preferenza basato su una distinzione (e gerarchia) tra i sessi (“males must be preferred to females”), previsto nella Section 15-314 del Idaho Code, è arbitrario, bizzarro e non ha alcun tipo di legame razionale con i fini legittimi che può perseguire la legislazione.

La *Idhalo Supreme Court* sosteneva che fosse un criterio ragionevole, osservando che «the legislature when it enacted this statute evidently concluded that in general men are better qualified to act as an administrator than are women». Secondo la Corte, infatti, «nature itself has established the distinction» e giustifica il criterio discriminatorio in base al “razionale” presupposto che «men are better qualified to act as an administrator than are women». Tuttavia, la “business experience” di cui possono vantare gli uomini non viene né definita e delimitata, né giustificata su base fattuale.

In tal senso, la ricorrente confuta questa assunzione, secondo cui gli uomini sono migliori delle donne come amministratori di proprietà, con vari argomenti. In primo luogo, vengono riportati diversi dati statistici che evidenziano la crescente partecipazione delle donne al mondo degli affari, nonostante continuano ad essere discriminate nel mondo del lavoro. Le statistiche riguardano l’età di accesso delle donne al mondo del lavoro⁵⁹, il livello educativo⁶⁰ e la tipologia degli impieghi ricoperti dalle donne⁶¹. Sulla base di tali statistiche, la ricorrente osserva che:

Any legislative judgment that “men are better qualified to act as an administrator than are women” is simply untenable in view of these statistics, revealing what the

⁵⁹ «In 1969, 30,512,000 women over the age of sixteen were at work, and comprised 37.8% of all workers. The comparable figures thirty years ago were 13,783,000 and 25.4%.02 About 42% of all women over the age of sixteen work full-time the year round. In 1969, 58.9% of all married women living with husbands worked. The Department of Labor has projected that by 1980 there will be 37,000,000 working women, twice as many as there were in 1950, and that for the first time there will be as many female professionals and technical workers as female blue-collar workers» (*Draft for Appellant*, pp. 62-63).

⁶⁰ «In 1967, women comprised 40.5% of the undergraduate student population in four year institutions of higher learning and 29.7% of the graduate population. In the same year, women earned 40.3% of the bachelor's degrees, 34.7% of the master's degrees, and 11.9% of the doctorate degrees» (*Draft for Appellant*, p. 63).

⁶¹ «Close to 3,000,000 women were enrolled in institutions of higher learning in 1967, representing a 10% increase over 1966 and a 53 % increase over 1963. In 1968, 10,000 women worked as accountants, 20% of the total; 12,500 were employed as bank officers, 10% of the total; 8,100 were employed as lawyers, 3% of the total; 6,500 worked as mathematicians, 10% of the total; and 7,650 were engaged as statisticians, 33% of the total. In 1970, 2,226 women passed the federal service management intern examination, 38% of the total. Women employed by the federal government as category III employees in 1969 included 5,481 in accounting and budget, 12% of the total; 5,621 in legal and law-related areas, 23% of the total; 6,686 in business and industry, 14% of the total. As of April 1971, 13,000 women were serving as officers in the Armed Forces.» (*Draft for Appellant*, p. 64).

Department of Labor describes as “a major change in American lifestyle”. Moreover, although the Idaho Supreme Court did not provide any enlightenment on the specific functions an administrator performs for which “men are better qualified”, the standard responsibilities are evident: receiving payments from creditors, paying out debts, paying state and federal taxes if any, preserving the assets of the estate, and finally paying out the net estate to the lawful heirs. Except for the occasional millionaire who dies intestate, the responsibilities are hardly onerous. They can be handled satisfactorily by most people who have completed secondary school education. (*Draft for Appellant*, p. 65).

Oltre a ciò, la ricorrente evidenzia che l'amministratore di una proprietà ha una limitata autorità proprio in ragione dell'attività di supervisione sull'operato dell'amministratore svolta da parte di un perito, esplicitamente richiesta dal Idaho Code. Infine, l'argomento forse più interessante e provocatorio è proprio basato su un ruolo di genere, quello che attribuisce alla donna la gestione della casa o anche detta “amministrazione domestica”. In tal senso, la ricorrente osserva:

Women who do not work outside the home often handle most if not all the: financial affairs of their family unit. Managerial responsibility, including the settlement of accounts and the preservation of property, is a central part of their daily occupation. As preparation for the duties of an administrator, experience in household management surely is not inferior to experience in such typically male occupations as truck driver, construction worker, factory worker, or farm laborer. (*Draft for Appellant*, p. 66)

In effetti, sostenere che un bracciante agricolo, per la sola appartenenza al gruppo degli “uomini”, ha più competenze manageriali rispetto a una casalinga non sembra ragionevole. Alla fine, una casalinga deve inevitabilmente avere un piano d'azione nel gestire la casa, dalla pulizia alla spesa, all'organizzazione dei pasti, allo studio dei tragitti più efficienti per fare più cose (es. portare i/le figli/e a scuola, passare in farmacia o a fare la spesa, ecc.) e al controllo dello stato di salute di tutti i membri della famiglia. Ovviamente, non si tratta di attribuire conoscenze manageriali alla casalinga – anche se la gestione familiare è sicuramente un lavoro –, ma di riflettere sul fatto che il riconoscimento delle doti manageriali operava in automatico nei confronti degli uomini, mentre nei confronti delle donne era una competenza che veniva minata dalla presenza di un altro candidato-uomo al ruolo di amministratore. In tal senso, la proprietà rilevante per il ruolo di “amministratore di una proprietà” non sembrerebbe essere la “business experience” perché, qualora lo fosse, si sarebbe dovuto dare più risalto all'analisi nel merito delle competenze dei richiedenti. Invece, il criterio di preferenza espresso

dalla disposizione sembra basarsi sulla presunzione per cui le donne sono mentalmente inferiori agli uomini (*Draft for Appellant*, p. 61).

2.3.2. *Bader Ginsburg e la decostruzione dei ruoli di genere in altri casi degli anni '70.*

L'approccio anti-stereotipo e di decostruzione dei ruoli di genere adottato da Bader Ginsburg non si limita al caso *Reed v. Reed*. Infatti, ci sono diversi casi degli anni '70 che promuovono la stessa visione critica alle classificazioni basate sul sesso riguardanti anche gli uomini. In questi casi viene richiamata la violazione dell'*Equal Protection Clause* e il caso *Reed v. Reed* come precedente. Di seguito, si farà un breve riferimento ai seguenti casi: a) *Charles E. Moritz, Petitioner-appellant, v. Commissioner of Internal Revenue, Respondent-appellee*, 469 F.2d 466 (10th Cir. 1972); b) *Frontiero v. Richardson*, 411 U.S. 677 (1973); c) *Struck v. Secretary of Defense*, 460 F.2d 1372 (9th Cir. 1972).

Non si intende fornire una trattazione dettagliata di ogni caso, bensì evidenziare come fosse iniziato un percorso di individuazione e decostruzione di quelle disposizioni che riproducevano ruoli di genere.

a) Charles E. Moritz, Petitioner-appellant, v. Commissioner of Internal Revenue, Respondent-appellee, 469 F.2d 466 (10th Cir. 1972)

Charles E. Moritz era un uomo non sposato che aveva chiesto una detrazione di 600\$ per l'invalidità di sua madre; tuttavia, gli era stato negato il diritto alla detrazione. La disposizione (U.S.C.A. Sec. 214.a, 1967 – Expenses for care of certain dependents) prevedeva: “(a) General rule.-There shall be allowed as a deduction expenses paid during the taxable year by a taxpayer who is a woman or widower, or is a husband whose wife is incapacitated or is institutionalized, for the care of one or more dependents (as defined in subsection (d) (1)), but only if such care is for the purpose of enabling the taxpayer to be gainfully employed.”.

Sulla base di tale disposizione, la detrazione veniva concessa alle donne o a un vedovo, a un divorziato e a un marito la cui moglie fosse incapace o ricoverata in un istituto, ma la negava a un uomo che non si fosse sposato. In base alla dottrina relativa alle classificazioni “sospettose”, bisognava indagare se tale esclusione fosse giustificata o meno. In tal senso, la

US Court of Appeals for the Tenth Circuit osserva che il sistema di tassazione non prevede un diverso tipo di tassazione in base ai diversi oneri di assistenza alle persone a carico dei contribuenti. Semplicemente non vengono inclusi gli uomini non sposati, e ciò costituisce una discriminazione basata sul sesso. Una disposizione di questo tipo reca un duplice danno, nei confronti degli uomini non sposati che non hanno diritto alla detrazione e nei confronti delle donne in generale. Infatti, da un lato, si alimenta il ruolo di cura delle donne e, dall'altro, il ruolo dell'uomo come *breadwinner*.

b) *Frontiero v. Richardson*, 411 U.S. 677 (1973)

Sharron Frontiero, una donna sposata ufficiale dell'Air Force, aveva richiesto di dichiarare il proprio marito come "dipendente" al fine di ottenere l'aumento dell'indennità di alloggio e delle prestazioni mediche e dentistiche, in virtù delle disposizioni 37 U.S.C. §§ 401, 403, e 10 U.S.C. §§ 1072, 1076. Tali statuti prevedevano che i membri maschi potessero rivendicare che le loro mogli fossero "dipendenti" senza la necessità di dover provare che effettivamente fossero dipendenti dai loro mariti. Infatti, nei loro confronti operava una presunzione giustificata da ragioni di "convenienza amministrativa". Invece, a Sharron Frontiero fu denegata tale richiesta perché avrebbe dovuto dimostrare che il marito era di fatto dipendente da lei per lo meno per la metà del suo mantenimento. La questione discriminatoria presentata dalla ricorrente era duplice: su un piano procedurale, per l'onere probatorio richiesto a membri donne e non ai membri uomini; su un piano sostantivo, dato che un membro uomo che non contribuiva per la metà al mantenimento della moglie aveva diritto all'indennità, mentre alla donna veniva negato. Si riproduceva, così, lo stereotipo del marito come il *breadwinner* della famiglia e della moglie dipendente. Si tratta di previsioni statutarie che definiscono una sottile linea divisoria tra i sessi e determinano un differente trattamento a persone (membri uomini e membri donne della Air Force) che sono, in realtà, collocate in una condizione simile. Inoltre, come ha segnalato la U.S. Supreme Court, la differenza di trattamento non può in alcun modo essere fondata su ragioni di "convenienza amministrativa".

c) *Struck v. Secretary of Defense*, 460 F.2d 1372 (9th Cir. 1972)

Susan Struck era un'ufficiale dell'unità infermieristica dell'Air Force ed era rimasta incinta mentre era in una missione in Vietnam nel 1970. Poco dopo essere tornata negli Stati

Uniti, la Air Force, sulla base della normativa vigente⁶², le aveva dato due opzioni: abortire o lasciare la Air Force. Susan Struck non voleva abortire in ragione del suo credo cattolico e non voleva nemmeno rinunciare alla sua professione; tuttavia, aveva reso nota la sua intenzione di dare in adozione il/la figlio/a. La Air Force, in base al proprio regolamento, congedò Susan Struck. Il tentativo della ricorrente è stato quello di far mettere in evidenza come si creassero diverse classificazioni in ragione della condizione di gestante, di quella di ufficiale e del diverso trattamento riservato ad altre condizioni fisiche⁶³. Tuttavia, la decisione della United States Court of Appeals è stata quella di rigettare il ricorso di Struck, affermando che era un “pubblico interesse” non avere donne soldato incinta per la loro condizione di “vulnerabilità” e, dato che la vulnerabilità delle donne gestanti è una condizione che riguarda tutte le donne a prescindere dal proprio credo religioso, non è presente un conflitto di interessi con il “libero esercizio della propria religione”.

Alla luce dei casi sopra riportati, è possibile individuare quanto meno due obiettivi perseguiti da Bader Ginsburg. In primo luogo, l’obiettivo di istruire e sensibilizzare gli organi giudicanti sulla realtà sociale e sulla presenza di ruoli di genere che limitavano le opzioni individuali e protraevano una condizione di discriminazione verso un gruppo sociale. In secondo luogo, quello di invitare le/i giudici a guardare con sospetto alle classificazioni e alle differenze di trattamento presenti nelle prassi e nelle disposizioni legislative, proprio perché queste differenze possono contribuire a mantenere certe divisioni dei ruoli di genere e, in ogni caso, sono ingiustificate.

⁶² *Air Force Regulation 36-12*: «The commission of any woman officer will be terminated with the least practical delay when it is determined that one of the conditions in a or b below exist . . . a. Pregnancy: (a) A woman will be discharged from the service with the least practical delay when a determination is made by a medical officer that she is pregnant. (...) b. Minor Children: (1) General. The commission of any woman officer will be terminated with the least practical delay when it is established that she: (...) (d) Has given birth to a living child while in a commissioned officer status».

⁶³ *Struck v. Secretary of Defense*, 460 F.2d 1372 (9th Cir. 1972), par. 1379: «I first consider subsection (a) of Regulation 36-12. It creates, among others, the following classifications: (1) pregnant female officers versus non-pregnant female officers; (2) pregnant female officers versus non-pregnant female employees who are not officers; (3) detectable pregnancy versus all other physical conditions that may or can endure for not more than nine months in the persons of male or female officers».

2.4. Rebecca J. Cook & Simone Cusack (2010)

Rebecca J. Cook e Simone Cusack con il volume *Gender Stereotyping: Transnational Legal Perspectives* (R. J. Cook & Cusack, 2010) hanno richiamato l'attenzione a livello internazionale sulla stereotipizzazione giudiziaria. Come evidenziato dallo stesso titolo, la trattazione di Cook e Cusack ha una vocazione transnazionale e questa è resa evidente dalla struttura del volume che dedica un capitolo alle obbligazioni degli Stati nell'eliminazione della stereotipizzazione di genere (III), un capitolo al ruolo del Comitato CEDAW nel contrasto alla stereotipizzazione di genere (V) e la riproduzione della CEDAW e del Protocollo Opzionale (Appendix A e B).

Sebbene possa sembrare scontato, è bene rimarcare che l'oggetto del libro è la stereotipizzazione di genere e l'individuazione delle leggi, politiche e prassi che la perpetuano. Infatti, le autrici inizialmente presentano la stereotipizzazione in generale come processo cognitivo, per poi specificare che il loro interesse ricade negli stereotipi di genere che arrecano un danno alle donne. Inoltre, la riflessione proposta non è limitata all'ambito giudiziale, ma offre strumenti di analisi anche per combattere la stereotipizzazione di genere in ambito politico e legislativo. Di seguito, si farà riferimento, in primo luogo, al concetto di stereotipizzazione di genere e alla classificazione elaborata da Cook e Cusack relativa alle differenti forme degli stereotipi di genere (§ 2.4.1.). In secondo luogo, si riprenderà il metodo del "Naming gender stereotyping" proposto dalle autrici, volto a contrastare la stereotipizzazione di genere in ambito giuridico (§ 2.4.2.).

2.4.1. La stereotipizzazione di genere e le forme assunte dagli stereotipi di genere

La definizione di "stereotipo" utilizzata da Cook e Cusack è «a generalized view or preconception of attributes or characteristics possessed by, or the roles that are or should be performed by, members of a particular group (e.g., women, lesbians, adolescents)» (Cook & Cusack, 2010, p. 9). Il termine "stereotipizzazione" si riferisce alla prassi di ascrivere attributi, caratteristiche e ruoli ad un individuo per la mera appartenenza ad un gruppo (Cook & Cusack, 2010, p. 12). Si noti che Cusack (2014, p. 2) nel paper destinato al OHCHR, quando definisce l'espressione "stereotipizzazione giudiziaria", oltre a far riferimento alla prassi appena

descritta, aggiunge che si tratta di una pratica attraverso cui le/i giudici perpetuano stereotipi dannosi perché falliscono nel contrastare la stereotipizzazione.

Nella visione delle autrici, la qualifica di “stereotipo” non viene meno qualora il contenuto di una generalizzazione relativa agli attributi di un gruppo non sia negativa o qualora abbia una base statistica (Cook & Cusack, 2010, p. 12). Inoltre, spesso si può non essere coscienti dell'uso degli stereotipi, e ciò si deve anche al fatto che la stereotipizzazione si lega alla percezione, al pensiero e alla categorizzazione. La stereotipizzazione avviene, infatti, per diverse ragioni: per semplificare e poter fare predizioni (pp. 14-16), per assegnare differenze (pp. 16-18) e per prescrivere le identità (*Script identities*, pp. 18-20). A questo riguardo, pare utile segnalare in particolare due aspetti problematici messi in luce dalle autrici. Il primo aspetto problematico riguarda la relazione stereotipo-individuo perché lo stereotipo non può definire il singolo individuo e limitarne le possibilità di vita, a prescindere dalla conformità del singolo individuo rispetto allo stereotipo. Il secondo aspetto problematico riguarda le forme di stereotipizzazione ostile e benevolente: mentre con riguardo a quella ostile è chiara la necessità di contrasto, le autrici evidenziano che la stereotipizzazione benevolente può sottendere una credenza sessista che viene espressa attraverso un comportamento paternalista di tipo protettivo⁶⁴.

Nella trattazione delle autrici, gli stereotipi di genere riguardano «the social and cultural construction of men and women, due to their different physical, biological, sexual, and social functions» (Cook & Cusack, 2010, p. 20). Cook e Cusack si riferiscono ad un “gender stereotypic knowledge” che è alla base della stereotipizzazione di genere. In tal senso, il “genere”, così come viene inteso anche dal Comitato CEDAW⁶⁵, rappresenta la chiave di lettura dell'analisi e della metodologia proposta dalle autrici.

Inoltre, Cook e Cusack individuano alcune forme che possono assumere gli stereotipi di genere, proponendo di distinguere tra: stereotipi legati al sesso, quelli sulla sessualità, quelli sui ruoli sessuali e quelli composti. Si tratta di una classificazione non esaustiva e aperta, così come segnalato dalle stesse autrici, però permette di evidenziare alcuni dei tratti identitari cui

⁶⁴ A questo riguardo, si rimanda alla Teoria del Sessismo elaborata da Glick e Fiske ripresa nel § 1.6.

⁶⁵ La definizione ripresa da Cook e Cusack di “genere” è la seguente: «the social meanings given to biological sex differences. It is an ideological and cultural construct, but is also reproduced within the realm of material practices; in turn it influences the outcomes of such practices. It affects the distribution of resources, wealth, work, decisionmaking and political power, and enjoyment of rights and entitlements within the family as well as public life» (Cook & Cusack, 2010, p. 22). Tale definizione è quella contenuta in *1999 World Survey on the Role of Women in Development* (New York: United Nations, 1999), ix, così come citata in CEDAW, *General recommendation No. 25: Article 4, paragraph 1, of the Convention (temporary special measures)*, par. 7, note 2.

si possono legare stereotipi di genere dannosi. In particolare, le forme degli stereotipi di genere individuate dalle autrici sono: gli stereotipi legati al sesso, quelli sulla sessualità, quelli sui ruoli sessuali e quelli composti. Di seguito, si offrirà una breve descrizione di ognuna di queste forme.

In primo luogo, gli stereotipi legati al sesso (*Sex stereotypes*) sono visioni generalizzate o preconcetti relative a caratteristiche ed attributi fisici o biologici associati a uomini e donne. L'esempio utilizzato dalle autrici è la visione secondo cui “gli uomini sono fisicamente più forti delle donne”. In tal senso, si tratta di una generalizzazione descrittiva e con base statistica, dato che in media gli uomini sono più forti delle donne. Tuttavia, può essere falsa quando viene utilizzata nei confronti di una donna che è più forte di un uomo o può essere usata in termini prescrittivi se si impone che le donne debbano essere più deboli degli uomini (Cook & Cusack, 2010, p. 25). In secondo luogo, gli stereotipi sulla sessualità (*Sexual stereotypes*) che sono prescrizioni etero-normative relative ai comportamenti e alle caratteristiche di uomini e donne relativamente alla sfera sessuale. L'ambito sessuale comprende: «sexual attraction and desire, sexual initiation and intercourse, sexual intimacy, sexual possession, sexual assault, transactional sex (sexual intimacy in exchange for gifts, opportunities or money) and sexual objectification and exploitation» (Cook & Cusack, 2010, p. 27). Tra questi stereotipi, rientrano quelli che sorreggono una visione della sessualità della donna legata unicamente alla procreazione oppure che screditano le relazioni omosessuali. In terzo luogo, gli stereotipi sui ruoli sessuali (*Sex Role stereotypes*) sono visioni generalizzate riguardo ai ruoli ed ai comportamenti di uomini e donne. Si tratta di stereotipi che servono a descrivere visioni normative o con base statistica riguardo a uomini e donne. In altre parole, a partire da una differenza biologica riflessa in uno stereotipo legato al sesso si costruiscono a livello sociale ruoli o comportamenti che si ritengono appropriati in base al sesso di appartenenza. Al contempo, però, la stessa divisione dei ruoli sociali porta alla definizione di stereotipi di genere. I tipici esempi di stereotipi sui ruoli sessuali sono quello che vede l'uomo come *breadwinner*, capofamiglia che sostiene economicamente la famiglia, e quello che presenta la donna come *homemakers*, ossia casalinga (Cook & Cusack, 2010, p. 28). Infine, vi sono gli stereotipi composti (*Compounded stereotypes*) che sono false preconcetti relative a sottogruppi di donne. In altre parole, sono stereotipi che si formano quando il genere interagisce e si incrocia con altri fattori di discriminazione come l'età, la razza, la disabilità, la classe, ecc. Si tratta di stereotipi che si formano e definiscono all'interno di strutture di potere, come il patriarcato. In questa tipologia, le autrici si riferiscono a casi concreti in cui le donne sono state

discriminate a causa di preconcetti relative alla loro provenienza (“le donne straniere con bambini/e si assentano di più dal lavoro”) o all'orientamento sessuale (“le donne lesbiche non sono buone madri”) (Cook & Cusack, 2010, p. 29-31).

Come si può evincere anche da questa classificazione, nella trattazione di Cook & Cusack l'attenzione verte sugli stereotipi di genere dannosi e discriminatori. Gli stereotipi di genere, sottolineano le autrici, sono socialmente dominanti (nelle diverse culture e nei vari gruppi sociali) e socialmente persistenti (nel tempo) (Cook & Cusack, 2010, p. 22). Per questa ragione, l'analisi del contesto è fondamentale in quanto è finalizzata, da un lato, a far emergere se uno stereotipo di genere può essere considerato dannoso e, dall'altro, a porre l'attenzione su elementi legati alla stratificazione sociale ed alla subordinazione.

Cook e Cusack propongono di analizzare il contesto a partire dai fattori individuali, quelli situazionali o fattori “più ampi” (*broader*) – come quelli storici, culturali, religiosi, economici e legali –. I fattori individuali riguardano tutte le considerazioni di tipo cognitivo e comportamentale, sviluppate da parte della letteratura psicologica, relative all'influenza degli stereotipi nello sviluppo dell'individuo. Invece, i fattori situazionali attengono a come l'individuo si adatta al contesto sociale e riguardano, per esempio, la suddivisione dei ruoli in ambito familiare o nel proprio gruppo di lavoro. Infine, i fattori più ampi richiedono una comprensione profonda relativa anche all'influenza esercitata dalle strutture sociali, come le istituzioni e le pratiche, ed i significati sociali, come le storie e le ragioni, nella stratificazione sociale⁶⁶ (Siegel, 2000; Cook & Cusack, 2010, p. 51). Con riguardo al genere, prendere in considerazione i fattori più ampi significa analizzare a livello storico il mancato riconoscimento delle donne come soggetto di diritto e dei loro diritti, nonché comprendere come le donne abbiano dovuto contrastare la cultura, il costume e la religione per poter ottenere delle conquiste individuali e/o di gruppo⁶⁷.

⁶⁶ «There are a variety of institutions (e.g., market, family), practices (e.g., separation, role differentiation) and reasons (e.g., degradation, paternalism) employed to enforce the different social status of groups» (Siegel, 2000, p. 83).

⁶⁷ Sul punto, le autrici offrono diversi esempi, tra cui la presenza di «modesty, obedience, and chastity codes that dictate a woman's behavior, including her sexual behavior, dress, and role in society. As one commentator has explained in relation to modesty codes, they “often require segregation of the sexes in education, health, and employment. They may prohibit women from moving outside their home or country; prohibit women from meeting with others in public places; prohibit women from raising their voices; and mandate particular covering dress for women in public, including prohibiting women from showing their faces.” Some chastity codes still require that brides, but not grooms, be virgin on marriage» (Cook & Cusack, 2010, p. 35).

2.4.2. Una proposta metodologica per il “Naming gender stereotyping”

La metodologia del *Naming gender stereotyping* si fonda su due domande: in che modo una legge, una politica o una prassi stereotipizza uomini e donne? In che modo l'applicazione, il rafforzamento e la perpetuazione di stereotipi di genere in una legge, politica o prassi danneggia le donne? Ognuna di queste domande, si articola in una serie di ulteriori questioni che devono essere prese in considerazione per nominare la stereotipizzazione di genere.

La prima domanda (“in che modo una legge, politica o prassi stereotipizza uomini e donne?”) richiama le seguenti questioni: esistono prove che evidenziano l'assegnazione di stereotipi di genere? Quali sono gli stereotipi di genere che hanno operato e le forme che hanno adottato? Quali sono i loro contesti, i modi con cui sono stati perpetuati e il modo di eliminarli?

Questa prima fase di analisi richiede che venga identificata la stereotipizzazione di genere e che venga svolta l'analisi delle forme assunte dallo stereotipo di genere e del contesto. Per quanto riguarda l'individuazione della stereotipizzazione di genere, le autrici propongono alcune indicazioni a partire dalla letteratura psicologica. Ci sono segnali, sintomi e indicatori che permettono di scovare quando i processi cognitivi si basano sulla stereotipizzazione di genere. In tal senso, sono spie di allarme i giudizi fondati sulla categorizzazione⁶⁸, quelli formulati a partire da scarse informazioni e prove⁶⁹, la valutazione delle qualità e competenze di una persona sulla base di informazioni che non sono rilevanti⁷⁰, e l'interpretazione selettiva⁷¹. In seguito, bisogna esporre come ha operato la stereotipizzazione di genere e le forme che ha assunto, per poi procedere all'analisi dei fattori contestuali. Ciò richiede, da un lato, chiedersi come la legge, la politica o la prassi in questione si ripercuote nei confronti di uomini e donne, e se vengono ascritte caratteristiche o ruoli sociali in ragione dell'appartenenza al gruppo delle donne o degli uomini. Dall'altro, bisognerà verificare se lo stereotipo occulta le caratteristiche intellettuali, biologiche e psicosociali attraverso il rimando a stereotipi (fattori individuali); se vi sono dinamiche relazionali nella famiglia o nel lavoro che permettono o giustificano certi

⁶⁸ «[F]or example evaluating a woman's leadership potential based on her membership in the social group of women, rather than on her demonstrated abilities as a leader» (Cook & Cusack, 2010, p. 47).

⁶⁹ «[F]or example, assuming a woman was late to a meeting because she was caring for her children when, in fact, she was delayed because of a medical appointment» (Cook & Cusack, 2010, p. 47).

⁷⁰ «[F]or example, evaluating a woman in terms of her social skills, rather than her business-generating abilities» (Cook & Cusack, 2010, p. 47).

⁷¹ «[F]or example, interpreting a woman's aggressiveness as meaning that she must be difficult to deal with» (Cook & Cusack, 2010, p. 47).

comportamenti in base al genere di appartenenza (fattori situazionali); e, infine, se ci sono fattori economici, culturali o storici che possano aver influenzato le relazioni di genere o la creazione di un ambiente che facilita la stereotipizzazione ostile delle donne (fattori più ampi).

La seconda domanda (“In che modo l'applicazione, il rafforzamento e la perpetuazione di stereotipi di genere in una legge, politica o prassi danneggia le donne?”) richiama le seguenti questioni: si sta negando un beneficio alle donne in base all'esistenza di un determinato stereotipo di genere? Si sta imponendo un peso aggiunto alle donne in base all'esistenza di un determinato stereotipo di genere? Si sviliscono le donne, si minimizza la loro dignità o si emarginano in qualche modo in base all'esistenza di un determinato stereotipo di genere?

Questa seconda fase richiede l'indagine degli effetti degli stereotipi di genere nella distribuzione delle risorse pubbliche o nel riconoscimento della dignità delle donne. In altre parole, le prime due questioni mirano ad evidenziare la presenza di un danno nei confronti delle donne a causa della presenza di leggi, politiche o prassi che negano un beneficio o l'impongono un onere alle donne. In tal senso, basti pensare all'onere di cura in capo alle donne o alla iperresponsabilizzazione delle donne nelle aggressioni sessuali. Invece, l'ultima questione è volta a mettere in evidenza la presenza di un danno causato dallo svilimento e dal mancato riconoscimento della dignità delle donne. Ciò può avvenire in diversi modi, per esempio, riconoscendole uno status (giuridico) inferiore oppure quando è presente una differenza di trattamento basata su uno stereotipo di genere. Si pensi all'istituto della potestà maritale e alla negazione dell'accesso delle donne alla magistratura, ma anche alla scelta di regolare la prostituzione responsabilizzando le persone che si prostituiscono (soprattutto donne) e non i lenoni (solitamente uomini).

Si noti che si tratta di un'analisi che richiede un'indagine profonda e che non può essere supportata da affermazioni generiche, come è possibile notare dalla trattazione offerta da Cook e Cusack (2010, pp. 39-68) che presenta diverse domande e casi esemplificativi di come si dovrebbe analizzare ognuno dei punti presentati. La metodologia proposta da Cook e Cusack (2010) richiede che lo stereotipo di genere venga individuato, venga definito il danno da esso causato e come viene usato e perpetuato nella legge, nella politica o nella prassi.

2.5. Alexandra Timmer (2011; 2015; 2016)

La proposta metodologica sviluppata da Alexandra Timmer si basa su un'analisi di casi giudiziari che sono stati presentati in ambito sovranazionale. In particolare, Timmer ha analizzato alcuni casi della Corte Europea dei Diritti Umani (Corte EDU) (Timmer, 2011, 2015; Timmer & Peroni, 2016; Timmer & Sosa, 2022), la Corte di Giustizia della Unione Europea (Timmer, 2016), la U.S. e la Canadian Supreme Courts (Timmer, 2015)⁷². Le specificità dell'argomentazione giudiziale degli organi giudiziari sovranazionali, come si vedrà, sono inevitabilmente riflesse anche nel *anti-stereotyping approach* da lei proposto.

Inoltre, è proprio l'*expertise* di Timmer nei confronti della giurisprudenza della Corte EDU⁷³ che la porta ad inquadrare l'attenzione verso gli stereotipi dannosi come parte della “transformative equality”, quale espressione che richiama l'idea di un progetto di radicale trasformazione in nome dell'eguaglianza. In particolare, questa espressione dell'eguaglianza:

it challenges the deeply ingrained gender roles and gendered ideology on which society is based. States are expected to make a radical reconsideration of those aspects of their legal, social and economic culture that hamper the equality and human dignity of women. The aim is to disrupt the hierarchical legal and social status quo. (Timmer, 2011, p. 712)

Invece, l'eguaglianza sostanziale nella giurisprudenza della Corte EDU si lega all'«emphasis on (and an increasing willingness to embrace) positive equality duties», ed essa non assicura necessariamente che siano riconosciute e contrastate le «root causes of gendered disadvantage» (Timmer, 2011, p. 713). In tal senso, la proposta metodologica di Timmer è diretta a contrastare gli stereotipi dannosi, richiedendo all'organo giudiziario un onere argomentativo, cui si farà riferimento nel § 2.5.2., che si articola in due fasi, il *naming* e il *contesting* dello stereotipo. Prima di prendere in considerazione tale proposta, si farà riferimento alla comprensione degli stereotipi che si può osservare nella riflessione di Timmer, nonché agli effetti dannosi degli stereotipi individuati dall'autrice (§ 2.5.1.).

⁷² Si noti che in questa sezione verranno presi in considerazione principalmente i saggi in cui Timmer è l'unica autrice.

⁷³ Si pensi, per esempio, alla bibliografia di Timmer relativa al concetto di “vulnerabilità” e l'uso che ne ha fatto la Corte EDU.

2.5.1. Aspetti definitori legati alla nozione di stereotipo

Timmer definisce gli stereotipi come: «preconceptions about the characteristics, roles and attributes of groups of people. These characteristics, roles or attributes are then attributed to all individual members of the group in question, regardless of the individual's actual situation» (Timmer, 2016, pp. 37-38)⁷⁴. Per Timmer gli stereotipi non sono necessariamente negativi e nemmeno statisticamente inconsistenti: anzi, tali credenze sono una “common mistake” (Timmer, 2016, p. 38). Inoltre, partendo dal presupposto che il diritto si basa su categorie e generalizzazioni, la stereotipizzazione non dovrebbe nemmeno essere totalmente eliminata (Timmer, 2016, p. 44).

Timmer, sulla base dell'analisi svolta nel saggio *Judging Stereotypes: What the European Court of Human Rights Can Borrow from American and Canadian Equal Protection Law* (Timmer, 2015), utilizza la distinzione tra quattro tipi di stereotipo⁷⁵: gli stereotipi sui ruoli sociali, gli stereotipi falsi, quelli statistici e quelli prescrittivi. In particolare, gli stereotipi sui ruoli sociali (*role-typing*) sono preconcetti relativi ai ruoli che dovrebbero adottare e ai comportamenti che dovrebbero tenere i membri di un determinato gruppo sociale. Gli stereotipi falsi sono credenze false relative ad un gruppo che possono essere basate su un pregiudizio o su informazioni che, pur non essendo apertamente negativi, sono empiricamente e statisticamente non corretti. Gli stereotipi statistici sono previsioni ed ipotesi in gran parte accurate ma ampie, poiché riflettono un'informazione statisticamente corretta riguardo ad un gruppo ma che non è necessariamente accurata in relazione alle caratteristiche realmente possedute dal singolo individuo membro del gruppo. Infine, gli stereotipi prescrittivi sono modelli e standard di comportamento o di aspetto relativi ai gruppi.

Timmer evidenzia che uno stesso stereotipo può assumere, allo stesso tempo, diverse forme tra quelle appena elencate. Inoltre, il contenuto degli stereotipi può essere positivo, negativo o ambivalente, e questo dipende anche dal contesto in cui viene utilizzato. Per esempio, lo stereotipo secondo cui “le donne si prendono cura dei bambini” è al contempo *role-*

⁷⁴ Nel dare questa definizione, Timmer rimanda esplicitamente a quella adottata da Cook & Cusack (2010, p. 9). Cfr. anche (Timmer & Sosa, 2022, p. 53)

⁷⁵ Questa distinzione richiama quella formulata da K. Anthony Appiah (2000, pp. 47-48), cui Timmer (2015, p. 255; 2016, p. 38) aggiunge lo stereotipo legato ai ruoli sociali.

typing, statistico e prescrittivo⁷⁶; può essere negativo quando viene utilizzato per rinforzare la tradizionale divisione dei ruoli di genere, ma può anche essere utilizzato positivamente per definire misure che facciano venir meno questa visione tradizionale e permettano alle donne il raggiungimento di un equilibrio vita-lavoro (Timmer, 2015, pp. 44-45)⁷⁷.

Nella proposta di Timmer, quindi, gli stereotipi che devono essere contestati sono quelli dannosi e pregiudizievoli. In tal senso, vengono individuati in termini generali alcuni degli effetti dannosi: quando cristallizzano i tratti identitari e razionalizzano l'ineguaglianza; quando fungono da meccanismi di controllo; quando creano gerarchie sociali tra membri dell'*ingroup* e membri dell'*outgroup*; quando influenzano lo status sociale; quando influiscono sulla distribuzione delle risorse o sul benessere psicologico degli individui (Timmer, 2016, p. 39). Infine, Timmer fa riferimento al circolo vizioso che si crea tra la stereotipizzazione di genere e le forme di discriminazione nel seguente modo:

Gender stereotyping can appear as a form of discrimination and inequality (such as, for example, when legal rules or policies discourage fathers from taking childcare-related leave). Next, gender stereotypes can be used to justify discrimination (for example, when States claim that these rules are justified on the basis of the special relationship between the mother and her child). And lastly, this reinforces further inequality (in this example because mothers are forced to continue in their position of primary care-givers). (Timmer, 2016, p. 39)

2.5.2. Contro gli stereotipi invidious: la metodologia del anti-stereotyping approach

Timmer denomina la metodologia giuridica da lei proposta con il nome di “anti-stereotyping approach” (approccio anti-stereotipi), rifacendosi anche al saggio di Cary Franklin

⁷⁶ In realtà, Timmer (2016, p. 38) svolge questa constatazione con riguardo allo stereotipo di genere “women are homemakers and men are breadwinners”. Tuttavia, una considerazione analoga è possibile svolgerla anche con riguardo al ruolo di cura tradizionalmente attribuito alle donne. L'asimmetria tra uomini e donne nel lavoro domestico e di cura è stata evidenziata in più occasioni da parte dell'Istat (2019a, 2019b, 2021). Si ritornerà sul punto al § 3.7.1.

⁷⁷ Per esempio, la Corte EDU ha accettato che gli stati giustificassero l'adozione di certe misure ricorrendo al *gender role stereotyping*, quando era funzionale alla correzione di disuguaglianze di fatto (Timmer, 2015, p. 249). Si noti, però, che non sono sempre giustificabili azioni volte alla correzione di disuguaglianze di fatto o, meglio, non è così semplice. Si pensi, per esempio, ad un'azione positiva che persegue l'obiettivo di rimuovere una disuguaglianza di fatto e che però, al contempo, rafforza una tradizionale divisione di ruoli di genere (Timmer, 2016).

su Ginsburg (Franklin, 2010), e in essa prevede due fasi, quella di “naming” e quella di “contesting” (Timmer, 2011, p. 709). Nella fase di “naming”, l'organo giudiziario deve individuare e nominare lo stereotipo. La fase del “contesting” si riferisce, invece, a come l'organo giudiziario dovrebbe confutare e contrastare lo stereotipo nella giustificazione giudiziale.

Di seguito si farà riferimento al metodo proposto nel saggio *Toward an Anti-Stereotyping Approach for the European Court of Human Rights* (Timmer, 2011)⁷⁸. Si noti che la fase del “contesting” è specificatamente tarata sugli strumenti di giustificazione propri della Corte EDU e, quindi, risulta difficilmente trasferibile al ragionamento degli organi giudiziari nazionali. Per questa ragione, la fase del “contesting” sarà trattata molto brevemente, rimandando al saggio di Timmer per approfondimenti.

La prima fase dell'approccio anti-stereotipi è quella del “naming” e riprende, in parte, l'idea di MacKinnon (MacKinnon, 2005, p. 89) secondo cui bisogna nominare una realtà per poterla cambiare (Timmer, 2015, p. 250). In tal senso, risulta fondamentale dare visibilità ad una pratica, quella della stereotipizzazione di genere, che ha effetti discriminatori e che spesso passa inosservata. Nominare tale pratica è fondamentale per riuscire effettivamente ad eliminarla (R. Cook & Cusack, 2010).

Uno dei problemi legato agli stereotipi è che spesso chi li usa non è cosciente di utilizzarli. Per questa ragione, secondo Timmer un'analisi rigorosa del contesto da parte degli organi giudiziari è funzionale sia per rilevare la presenza di stereotipi sia per valutare se e in che misura siano dannosi. L'analisi del contesto dovrebbe procedere in questi termini: dapprima provvedere all'analisi del contesto storico (1), per poi valutare le ricadute attuali (2) ed, infine, smascherare lo stereotipo (3). Con riguardo al contesto storico e agli effetti attuali di certe pratiche, secondo Timmer l'organo giudiziario dovrebbe porsi una serie di questioni. Con riguardo al contesto storico, segnala le seguenti:

Is there a history of gender discrimination vis-a' -vis a particular right? Alternatively, is there a history of discrimination in a specific sort of situation? Has the group concerned (be that women, homosexuals, women with a particular ethnic or religious background or transsexuals, etc.) been excluded from a particular right in the past? Is

⁷⁸ L'*anti-stereotyping approach* viene ripreso anche nei più recenti saggi *Gender Stereotyping in the case law of the EU Court of Justice* (Timmer, 2016, pp. 44-45) e *Los estereotipos en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos* (Timmer & Sosa, 2022, pp. 92-95). Tuttavia, nel saggio del 2011, Timmer offre più suggerimenti pratici su come analizzare e contrastare gli stereotipi nel ragionamento giuridico e, proprio in ragione di questa utilità pratica e argomentativa, è stata ripresa quell'impostazione.

there a conceivable analogy between the current regulation and historical rules or practices that were discriminatory? (Timmer, 2011, p. 721).

Invece, relativamente alle ricadute ed agli effetti attuali, le domande potrebbero essere:

«What are the effects of the challenged rule or practice on individual men and women? (...) What kind of harm is caused to whom? Note that the Court has to investigate material (distribution) and social status (recognition) effects, as well as psychological effects, where appropriate» (Timmer, 2011, p. 721-722).

Nel rispondere a queste questioni, l'organo giudiziario può usufruire dei report internazionali o delle relazioni e documenti ufficiali di ogni paese relativi alla forma di discriminazione che siano rilevanti per il caso concreto. Inoltre, è fondamentale un approccio intersezionale nell'analisi del caso, dato che nell'intersezione tra genere ed altri fattori (razza, età, disabilità, religione, orientamento sessuale, ecc.) vi possono essere specifiche forme di discriminazione che devono essere prese in considerazione.

L'ultimo passo richiesto nella fase del naming è lo smascheramento dello stereotipo (3) che consiste nel richiamare le ripercussioni negative dello stereotipo e nel ricordare gli obblighi assunti a livello internazionale da parte degli Stati nel contrastare la stereotipizzazione di genere.

La seconda fase dell'approccio anti-stereotipi riguarda il “contesting” (letteralmente “contestare” o “impugnare”). Una volta individuata la presenza di uno stereotipo dannoso, esso dovrà essere contrastato e combattuto attraverso l'argomentazione giudiziale. Nel caso della Corte EDU sono previsti specifici step⁷⁹, però, in generale è possibile evidenziare alcuni elementi che, secondo Timmer, le corti devono prendere in considerazione. Innanzitutto, quando è presente uno stereotipo dannoso dovrebbe essere riconosciuto quasi automaticamente uno svantaggio nei confronti dell'individuo e del gruppo. In tal senso, Timmer (2011, p. 724) evidenzia che l'analisi della discriminatorietà di uno stereotipo non deve essere realizzata sulla base del paragone con un altro gruppo perché lo stereotipo di genere genera un danno in sé e per sé proprio perché incide sull'autonomia di donne e uomini. Inoltre, gli argomenti che richiamano la cultura e le tradizioni, anche religiose, devono essere visti con sospetto. Infine, la finalità della fase del “contesting” è quella di mettere in luce la presenza di una situazione di discriminazione strutturale: ciò significa che la giustificazione dovrà riguardare sia il fattore

⁷⁹ «(i) Declaring Article 14 ECHR or Protocol 12 applicable (...); (ii) Applying the very weighty reasons test (...); (iii) Drop the comparator and instead apply the disadvantage test (...); (iv) Harmful gender stereotypes cannot constitute a justification (...)» (Timmer, 2011, p. 722 e ss.).

discriminatorio (sesso, razza, orientamento sessuale, ecc.) sia la forma (es. stereotipi) con cui questa discriminazione viene protratta, occultata e percepita come “naturale” da parte della società (Timmer, 2011, pp. 724-725).

2.6. Federico José Arena (2021; 2022; 2023)

Federico José Arena, nella riflessione relativa al funzionamento degli stereotipi, individua due piani d’analisi: da un lato, il continuum tra categorizzare, generalizzare ed usare stereotipi (Arena, 2023, p. 6) e, dall’altro, la connessione tra identità, stereotipi normativi e norme sociali che definiscono i ruoli (Arena, 2023, p. 7). L’autore, a partire dalla distinzione tra stereotipi con funzione descrittiva e stereotipi con funzione normativa⁸⁰, riflette sulla loro diversa incidenza rispetto all’individuo e/o al ragionamento giuridico, pur nella consapevolezza che sul piano pratico gli usi descrittivi e normativi degli stereotipi si fondono e si confondono.

Come si vedrà di seguito, nella teoria di Arena vengono proposte preliminarmente diverse chiarificazioni terminologiche che sono funzionali ai metodi di analisi e di controllo degli stereotipi nel ragionamento giuridico da lui proposti. Inoltre, le distinzioni terminologiche riprese evidenziano i vari piani di analisi che Arena ha cercato di tenere insieme. In particolare, a partire dal piano cognitivo su cui operano gli stereotipi e dalla somiglianza con le generalizzazioni, vengono individuate anche le trappole che si nascondono negli stereotipi descrittivi, per poi evidenziare il ruolo degli stereotipi in termini di identità (e influenza) sociale, nel complesso intreccio tra oppressione e riconoscimento dell’autonomia individuale.

Di seguito, dapprima si prenderà in considerazione l’impostazione teorica sviluppata da Arena con riguardo agli stereotipi descrittivi (§ 2.6.1.) e il metodo di analisi da lui proposto (§ 2.6.1.1.), per poi occuparsi di quella relativa agli stereotipi normativi ed i criteri metodologici proposti (§ 2.6.2.).

⁸⁰ Arena talvolta parla di funzione descrittiva/normativa, talaltra di usi descrittivi/normativi. Per semplificare nel corso della sua trattazione, ricorre anche alle espressioni “stereotipi descrittivi” e “stereotipi normativi”.

2.6.1. Stereotipi descrittivi. Distinzioni e definizioni preliminari.

Gli stereotipi descrittivi consistono in «credenze sui tratti di un gruppo e si esprimono in affermazioni che associano in termini probabilistici l'appartenenza a un gruppo con il possesso di una o più caratteristiche» (Arena, 2023, p. 6). In questo caso gli stereotipi si comportano come delle generalizzazioni e il loro valore cognitivo può essere verificato da un punto di vista empirico, al di là del fatto che all'interno del processo decisionale il richiamo allo stereotipo abbia avuto origine in un processo non epistemico.

Tra gli stereotipi descrittivi Arena distingue tra quelli che hanno base statistica e quelli che non ce l'hanno. All'interno di quest'ultima distinzione è possibile individuare gli stereotipi falsi, quelli insostenibili e quelli sostenibili. In particolare, uno stereotipo è falso quando ci sono studi empirici che confutano l'informazione fornita dalla proposizione (che assume la forma di una generalizzazione) riguardante i tratti di un gruppo. Si tratta di una proposizione che non ha alcun valore da un punto di vista epistemico perché attribuisce una caratteristica al gruppo che, in realtà, i membri del gruppo non posseggono. Non offre alcun tipo di conoscenza che possa essere usata a supporto di una decisione. Invece, uno stereotipo è insostenibile quando non ci sono studi empirici che confermano – e nemmeno confutano – l'informazione fornita dalla proposizione-generalizzazione riguardante i tratti di un gruppo. Nuovamente, la proposizione non ha valore epistemico poiché non è possibile valutarne l'attendibilità tramite dati statistici. Infine, uno stereotipo è sostenibile quando ci sono studi empirici che confermano l'informazione contenuta nella proposizione-generalizzazione relativa ai tratti di un gruppo. Si tratta di una proposizione, confermata dai dati statistici disponibili, che associa una caratteristica ad un determinato gruppo sociale, pertanto l'appartenenza a quel gruppo rende più probabile il possesso di quella caratteristica. Essendo una generalizzazione, ci saranno casi di sovrainclusione (membri del gruppo sociale che non posseggono quella caratteristica) e di sottoinclusione (persone che posseggono quella caratteristica ma non appartengono al gruppo) (Arena, 2019).

Ma cosa si intende quando si afferma che uno stereotipo è sostenibile? Il fatto che lo stereotipo abbia una base statistica non significa che l'informazione relativa al gruppo abbia valore assoluto, ossia che tutti i membri del gruppo possiedono quella caratteristica. Tale informazione ha valore in termini probabilistici, come si è detto rende solo più probabile il possesso di quella caratteristica da parte dei membri del gruppo. Nel precisare questo punto, Arena richiama un'ulteriore distinzione relativa alla direzione di adattamento generale e alla direzione di adattamento individuale negli stereotipi (Arena, 2022, 108-109). Quando si ha una

direzione di adattamento generale dello stereotipo-gruppo sociale, si verifica l'aderenza del gruppo rispetto al comportamento o alla caratteristica che lo stereotipo associa a quel gruppo. Qualora i tratti del gruppo non coincidano con lo stereotipo – perché è falso o insostenibile –, bisognerà abbandonare o modificare lo stereotipo. Invece, una direzione di adattamento individuale dello stereotipo, si verifica solo se l'individuo, membro del gruppo, effettivamente possiede la caratteristica associata con il gruppo sociale da parte dello stereotipo. In questo caso, se non vi è aderenza tra individuo e stereotipo, si deve scartare lo stereotipo nel caso concreto, al di là della sostenibilità dello stereotipo con riguardo al gruppo (in questo senso, infatti, si parla di “scartare” e non di “abbandonare” lo stereotipo).

È bene precisare che, secondo Arena, interrogarsi sulla sostenibilità dello stereotipo non significa: 1. affermare che tutti gli stereotipi sono veri; 2. negare che gli stereotipi non possano avere effetti negativi, anche quando hanno una base statistica ed esprimono un'informazione rinvenibile nella realtà sociale; 3. rispondere con riguardo alla legittimità dell'uso degli stereotipi, per la quale è necessario svolgere ulteriori considerazioni valutative, storiche e sociali (Arena, 2022, p. 110).

2.6.1.1. Un metodo di analisi e controllo degli stereotipi descrittivi in ambito giuridico

Arena propone un metodo di analisi e di controllo degli stereotipi nel ragionamento giuridico che procede per fasi, in modo rigoroso, al fine di far emergere, di volta in volta, le eventuali trappole (cognitive e discriminatorie) degli stereotipi.

La prima fase del metodo proposto da Arena propone di chiedersi se una determinata generalizzazione ha le caratteristiche di uno stereotipo, ossia vengono associate delle caratteristiche ad un gruppo. In caso affermativo, bisogna indicare quella generalizzazione con il nome di “stereotipo”. In tal senso, Arena evidenzia l'importanza del *naming* in termini sia filosofici che pedagogici⁸¹.

Nella seconda fase bisogna chiedersi se la generalizzazione ha un supporto statistico e la risposta a questa domanda apre differenti scenari. I primi due scenari sono semplici: sia

⁸¹ In tal senso, Arena afferma «La nominazione ha così una funzione pedagogica e anche filosofica: mostra che l'enunciato sul gruppo è una generalizzazione e che, quindi, è un enunciato contingente, cioè né necessario né concettuale, la cui correzione dipende dalla possibilità di verifica fattuale». (Arena, 2023, p. 14)

nel caso di uno stereotipo falso o di uno stereotipo insostenibile, la generalizzazione-stereotipo dovrà essere abbandonata in quanto non ha alcun valore epistemico che possa giustificare la presenza all'interno del ragionamento ed è contraria al principio di eguaglianza⁸². Il terzo scenario è quello dello stereotipo sostenibile, per il quale bisogna attivare ulteriori controlli. In primo luogo, bisogna domandarsi come sono stati ottenuti i dati statistici e se ci sono stati eventuali *bias* nella raccolta dei dati. In secondo luogo, bisogna verificare se la generalizzazione-stereotipo include concetti valutativi – come, per esempio, il concetto di "capacità genitoriale" che racchiude giudizi di valore⁸³ – e, in caso, renderne esplicito il contenuto. In tal senso, l'autore parla di “onere interpretativo” legato al concetto valutativo incluso nello stereotipo e renderne esplicito il contenuto (Arena, 2022, p. 216):

exige proponer una teoría normativa a favor de esa concepción, pues solo de ese modo es posible identificar las generalizaciones de primer y segundo nivel que han de ser contrastadas con la información estadística. Pero, además, ello permite también controlar los valores en que se apoya esa teoría y evitar así que se escondan consideraciones discriminatorias u opresivas.

Inoltre, il peso dell'onere statistico ricadrà nella persona che desidera utilizzare uno stereotipo in ambito giuridico e, pertanto, avrà l'obbligo di fornire la base empirica che dimostra la sostenibilità della generalizzazione.

La terza (e ultima) fase richiede di controllare se lo stereotipo si riferisce ai membri di un gruppo vulnerabile, ossia di un gruppo che ha storicamente subito discriminazione. In caso affermativo, bisognerà verificare se la norma che si basa su quello stereotipo-generalizzazione restringe i diritti della persona e, qualora fosse così, dovrà prevalere l'esigenza di trattare le persone come individui. Tale impostazione riprende quando evidenziato dalla stessa Corte EDU nel caso *Alajos Kiss v. Hungary* (par. 42):

⁸² Sul punto, Arena (2022) specifica che: «si el estereotipo carece de apoyo estadístico, la norma está injustificada. Una norma que establece una diferencia de tratamiento basada en un estereotipo descriptivo sin apoyo estadístico (esto es, basada en una falsa generalización) afecta al principio de igualdad porque se ha hecho una distinción entre casos que no son significativamente diferentes, es decir, porque la diferenciación es discriminatoria» (p. 219).

⁸³ Arena (2022) per spiegare questo punto richiama il concetto di “idoneidad parental” contenuto nel *Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile*, Sentencia de 24 de febrero de 2012 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Questo caso verrà ripreso nel prossimo capitolo però, in breve, la critica è rivolta all'uso di questo concetto unitamente a considerazioni relative a quali gruppi hanno la “capacità” di essere genitori. Nel caso di specie, Atala, una madre in una situazione di convivenza amorosa con una persona del suo stesso sesso, non era considerata una buona madre da parte dei tribunali inferiori perché non soddisfaceva alcuni stereotipi normativi legati al modello (tradizionale e discriminatorio) di “buona madre”.

The reason for this approach, which questions certain classifications per se, is that such groups were historically subject to prejudice with lasting consequences, resulting in their social exclusion. Such prejudice may entail legislative stereotyping which prohibits the individualised evaluation of their capacities and needs.

Si noti che spesso il termine stereotipo viene associato a credenze false o generalizzazione eccessive e infondate, e talvolta questa visione porta a limitare l'attenzione agli stereotipi normativi⁸⁴. Tuttavia, prendere in considerazione anche gli stereotipi descrittivi permette di avanzare la riflessione su epistemologia e discriminazione. In tal senso, la seconda fase del metodo d'analisi proposto da Arena per gli stereotipi descrittivi potrebbe essere ricondotta e ridotta, ad una lettura rapida, a una questione solamente di tipo epistemico. In realtà, tale fase sottende un'attenzione anche nei confronti di stereotipi che hanno un carattere discriminatorio: enunciati che riflettono informazioni false e infondate, come si è visto, devono essere immediatamente abbandonati e non possono in alcun modo essere inclusi nel ragionamento giuridico proprio perché un trattamento differenziato risulterebbe ingiustificato e contrario al principio di eguaglianza.

2.6.2. Stereotipi normativi e la tensione tra oppressione e riconoscimento. Alcuni criteri metodologici.

Gli stereotipi normativi sono quelli che «stabil[iscono] i ruoli che dovrebbero ricoprire i membri di un gruppo» (Arena, 2023, p. 6). Tali stereotipi devono essere analizzati con riguardo alla loro incidenza sulle categorie sociali ma anche rispetto a come le persone si identificano all'interno di queste categorie sociali e alla loro autonomia individuale (Arena, 2023, p. 7). Per questa ragione, la riflessione intorno agli stereotipi normativi non può prescindere da quella sull'identità sociale. In particolare, Arena (Arena 2022, pp. 191-192; Appiah, 2000, pp. 41-53) segnala che:

Los estereotipos desempeñan de este modo una función constitutiva de la identidad de ciertos grupos. No todos los estereotipos cumplen con esta función, pero sí es necesario advertir que algunos de ellos lo hacen. Esta conexión entre, por un lado, normas que definen categorías de personas o identidades grupales y, por otro lado,

⁸⁴ Sul punto si ritornerà al §2.8.

estereotipi normativi ya ha sido advertida. Según Appiah, toda identidad colectiva posee la siguiente estructura:

- (a) Un conjunto de términos o etiquetas que sirven como criterio de adscripción al grupo (...).
- (b) Identificación como miembro del grupo (...).
- (c) Reconocimiento por parte de los demás como un miembro del grupo (...).

(Arena 2022, pp. 191-192; Appiah, 2000, pp. 41-53)

In breve, il problema è la tensione che si viene a creare tra individui-gruppo in ragione del vincolo tra stereotipi normativi, norme sociali e identità. In tal senso, da un lato, gli stereotipi normativi impongono ruoli e restringono le opzioni di vita dei singoli individui che appartengono al gruppo stereotipato attraverso un “effetto manipolativo e oclusivo” (Arena, 2023, p. 20)⁸⁵ e, dall'altro, è possibile che gli individui si riconoscano nei ruoli ascritti al gruppo attraverso norme (sociali) (Arena, 2022, p. 195). Per questa ragione, Arena (2017, p. 396; 2022, p. 195; 2023, p. 20) considera utile distinguere tra stereotipi normativi interni e stereotipi normativi esterni.

Gli stereotipi normativi interni (o un senso interno di convenzionalità degli stereotipi normativi) si hanno quando un gruppo B segue una norma sociale (o una convenzione costitutiva) Z che si riferisce ai membri del gruppo B. Vi è, dunque, una coincidenza tra il gruppo che supporta una certa norma e il gruppo destinatario della norma. In questo caso, lo stereotipo può essere oppressivo nei confronti dell'individuo che cerca di resistere a tale convenzione o, al contrario, può essere di riconoscimento quando le persone assumono il comportamento cui si riferisce lo stereotipo come parte della propria identità. Invece, gli stereotipi normativi esterni (o un senso esterno di convenzionalità degli stereotipi normativi) si hanno quando un gruppo A segue una norma sociale (o convenzione costitutiva) Y che si riferisce ai membri del gruppo B. In altre parole, non vi è coincidenza tra il gruppo che supporta una norma e il gruppo che ne è destinatario. In questo caso, lo stereotipo è oppressivo nei confronti del gruppo B.

⁸⁵ Sul punto, è utile richiamare quanto detto dallo stesso Arena: «L'esistenza di stereotipi può impedire alle persone di notare la possibilità di ricoprire ruoli diversi e far sì che finiscano per accettare i ruoli imposti senza aver potuto rifletterci sopra. Vale a dire, senza aver avuto la possibilità di riflettere se assumere quel ruolo e analizzare altre alternative. Inoltre, gli stereotipi normativi esterni, escludendo per alcuni gruppi di persone la possibilità di esercitare determinati ruoli, riducono le opzioni che questi gruppi hanno per progettare il proprio corso di vita» (Arena, 2023, p. 20).

La riflessione proposta da Arena con riguardo all'identità sociale e all'autonomia individuale è ben più ampia e si propone di ripensare il concetto stesso di autonomia sulla base di diversi criteri⁸⁶, tuttavia in questa sede sono stati richiamati i punti più salienti.

Con riguardo agli stereotipi normativi, Arena si propone di tradurre tali riflessioni in criteri di rilevanza giuridica da inserire nell'analisi degli stereotipi normativi. In questo caso, le fasi sono due: la prima è il *naming*, previsto anche per gli stereotipi descrittivi, e la seconda è relativa alla (complessa) analisi dello stereotipo normativo. Questa seconda fase richiede di prendere sul serio la tensione tra oppressione e riconoscimento che porta con sé lo stereotipo normativo. Lo sforzo è quello di non applicare al caso concreto uno stereotipo oppressivo. Come è stato richiamato appena sopra, uno stereotipo può essere oppressivo in più modi, per esempio: quando si tratta di uno stereotipo normativo esterno; quando si tratta di uno stereotipo normativo interno che il singolo individuo, membro del gruppo, decide di non seguire; quando uno stereotipo normativo interno viene seguito dal singolo individuo, proprio in ragione della propria appartenenza al gruppo, e questo non viene riconosciuto dalla persona che sta analizzando il caso concreto (che, invece, lo interpreta come oppressivo).

2.7. Elena Ghidoni e Dolores Morondo Taramundi (2022; 2024)

Elena Ghidoni e Dolores Morondo Taramundi, pur essendosi dedicate anche singolarmente agli stereotipi nel diritto (Ghidoni, 2021, 2022; Morondo Taramundi, 2022, 2023), hanno elaborato una proposta congiunta relativa al concetto ed alle funzioni degli stereotipi (Ghidoni & Morondo Taramundi, 2022b), offrendone una lettura a partire dal Diritto Antisubordiscriminatorio Critico.

⁸⁶ Dopo aver contestato l'idea di autonomia come autorealizzazione, Arena (Arena, 2023) afferma che: «la concezione dell'autonomia deve incorporare come condizione la capacità di riflettere e identificarsi con i propri desideri e credenze, nel contesto delle relazioni instaurate con gli altri. Ciò significa che il fatto che desideri e credenze siano il risultato della socializzazione non lede necessariamente l'autonomia, fintanto che tali processi non implicino manipolazioni e fintanto che le persone coinvolte abbiano avuto l'opportunità di riflettere su di essi⁵¹. Questa idea di autonomia include la possibilità per le persone di identificarsi, riflettere e assumere norme di identità di gruppo. Certamente, quelle norme, in quanto specificano i ruoli che corrispondono a determinate persone come membri di un gruppo, impongono un limite alle opzioni disponibili, ma danno anche significato a una nuova serie di opzioni che non sarebbero disponibili se tali norme non esistessero» (p. 19).

La teoria di Ghidoni e Morondo Taramundi riprende alcuni concetti e strumenti elaborati all'interno della teoria (gius)femminista – come, per esempio, il concetto di patriarcato o lo strumento dell'intersezionalità –, utilizzandoli per analizzare la dannosità degli stereotipi. In tal senso, la loro proposta offre un'interessante lettura critica degli stereotipi come elementi che, all'interno di un sistema di potere come il patriarcato, hanno la funzione di creare delle narrazioni che giustificano le gerarchie di potere e le asimmetrie. Pare rilevante specificare che, secondo le autrici, la rilevanza del contesto nell'analisi degli stereotipi dovrebbe riguardare in particolare la dimensione concettuale-teorica – più che la dimensione fattuale –, dato che porta con sé gli strumenti interpretativi che servono per comprendere la realtà, anche individuale. Il contesto nella sua dimensione concettuale-teorica è il patriarcato e quest'ultimo permette di comprendere gli stereotipi come meccanismi che opprimono (Ghidoni & Morondo Taramundi, 2022a, p. 116).

Per il momento, le autrici non hanno sviluppato un metodo di analisi degli stereotipi che abbia delle indicazioni operative per i tribunali e le corti su come procedere ad individuarli (Peroni, 2022), anche se è un compito che si prefiggono per il futuro (Ghidoni & Morondo Taramundi, 2022a, p. 110). Di seguito, verranno riportate le criticità segnalate da Ghidoni e Morondo relativamente alla nozione di stereotipo e la loro proposta definitoria (§ 2.7.1.), per poi approfondire le funzioni discriminatorie proprie degli stereotipi (§ 2.7.2.).

2.7.1. Contro una definizione “neutra” di stereotipo

Ghidoni e Morondo (2022b, pp. 41 e ss.; 2024, pp. 15 e ss.), nel ricostruire il concetto di stereotipo in ambito giuridico, segnalano l'influenza della letteratura proveniente dalla sociologia e dalla psicologia sociale. Le autrici evidenziano un passaggio da una concezione negativa di stereotipo, inteso come sinonimo di pregiudizio⁸⁷, ad un approccio neutro-cognitivo che vede gli stereotipi come «costruzioni mentali che aiutano a ridurre la complessità della realtà», perdendo, quindi, la connotazione negativa ed essendo dei «semplici meccanismi

⁸⁷ «Il termine stereotipo ha dunque in maniera frequente assunto connotazioni negative, come sinonimo di pregiudizio, ed è spesso descritto come una credenza illogica o il risultato dell'ignoranza o della paura, le quali inducono comportamenti ritenuti discriminatori o portano ad abbracciare punti di vista irrazionali verso alcuni gruppi e coloro che ne fanno parte». (Ghidoni & Morondo Taramundi, 2024, p. 17).

cognitivi neutri, svincolati dal pregiudizio e dalla discriminazione» (Ghidoni & Morondo Taramundi, 2024, p. 18).

Ghidoni e Morondo affermano di voler utilizzare nella loro proposta l'approccio neutro-cognitivo⁸⁸ perché è più utile a mettere in evidenza elementi del funzionamento degli stereotipi legati al fenomeno della discriminazione strutturale. Un altro vantaggio di questo approccio è quello di poter «analizzare gli stereotipi attraverso altre nozioni giuridicamente rilevanti come le categorie o le generalizzazioni» (Ghidoni & Morondo Taramundi, 2024, p. 18).

Quando le autrici richiamano la distinzione tra stereotipi descrittivi e prescrittivi, questa distinzione viene associata alle “dimensioni” dello stereotipo. Invece, cosa diversa sono le funzioni dello stereotipo, ossia «ciò che lo stereotipo persegue» (Ghidoni & Morondo Taramundi, 2024, p. 22). In concreto, la proposta avanzata da Ghidoni e Morondo è la seguente:

mantenere la definizione di stereotipo come meccanismo cognitivo, o immagine mentale, ma (...) mettere in discussione l'idea che abbiano una funzione neutra. In quanto meccanismi cognitivi, gli stereotipi possono definirsi neutri nella misura in cui non è certo - né utile - classificare un meccanismo cognitivo in senso positivo o negativo, specie se accettiamo che può funzionare in maniera inconsapevole o automatica. La neutralità non pare estensibile invece alla funzione o scopo che perseguono. Alla luce del diritto antidiscriminatorio critico, la funzione principale degli stereotipi non consiste nel semplificare la realtà o offrire risposte rapide di fronte a situazioni sconosciute o complicate, ma nel mettere a disposizione una narrativa che giustifica, razionalizza o naturalizza determinate strutture di potere. L'immagine mentale dello stereotipo condensa una serie di norme sociali e istituzionali che danno senso alla distribuzione di potere di cui lo stereotipo stesso è espressione. (Ghidoni & Morondo Taramundi, 2024, p. 22)

Secondo il punto di vista delle autrici, gli stereotipi devono essere distinti dalle generalizzazioni dato che la funzione degli stereotipi non è quella di fornire informazioni e/o quella di semplificare la realtà sociale. In tal senso, pongono l'accento su due definizioni di stereotipo nel loro testo. Secondo la prima, «gli stereotipi sono convenzioni sociali strutturate

⁸⁸ Ghidoni e Morondo, nel saggio in lingua spagnola, affermano: «A pesar de la influencia que tiene todavía en el ámbito de las políticas antidiscriminatorias la concepción peyorativa de estereotipo como prejuicio o creencia infundada, en lo que sigue nos fijaremos en las aportaciones teóricas que siguen la conceptualización neutra de los estereotipos como mecanismos cognitivos» (2022, p. 42). Inoltre, la concezione peggiorativa o negativa degli stereotipi non risulterebbe interessante per un approccio strutturale alla discriminazione perché è legata a «concepciones más psicológicas y subjetivas que ponen el acento sobre las actitudes o emociones (más o menos conscientes o explícitas) de los operadores jurídicos» (2022, p. 42).

e ripetute che spesso riguardano situazioni di cui facciamo esperienza a livello personale in maniera ripetuta» (Ghidoni & Morondo Taramundi, 2022b, p. 50; 2024, p. 22). Nella, seconda, «gli stereotipi sono considerati come visioni caricaturali, esasperate, statiche o immutabili di alcuni gruppi sociali». (Ghidoni & Morondo Taramundi, 2022b, p. 51; 2024, p. 22)

Rispetto alla prima, osservano che gli stereotipi di genere influenzano il comportamento delle donne fino al punto che le donne si conformano ad essi, pur avendo a disposizione informazioni che sono discordanti rispetto allo stereotipo. Mentre rispetto alla seconda definizione, evidenziano la staticità, la rigidità e la resistenza alle informazioni contrarie degli stereotipi, che, quindi, non li rendono dei buoni meccanismi da cui trarre informazioni.

Inoltre, lo stereotipo normativo non obbliga semplicemente a conformarsi ad un certo tipo di comportamento. Lo stereotipo normativo crea, infatti, una «narrazione che giustifica le norme e attitudini sociali che riguardano i gruppi stereotipati» (Ghidoni & Morondo Taramundi, 2024, p. 23), facendo apparire le condotte discriminatorie come naturali o razionali. Sul punto, pare interessante l'analisi offerta con riguardo al caso dei rom, secondo cui diversi stereotipi (negativi, positivi e neutri)⁸⁹ giustificano e naturalizzano la presenza di una serie di dispositivi normativi, come la segregazione scolastica, quella residenziale o il controllo riproduttivo (Ghidoni & Morondo Taramundi, 2024).

Infine, Ghidoni e Morondo Taramundi riassumono la loro posizione definitoria e le criticità che sottendono ad altre definizioni della nozione di stereotipo come segue:

gli stereotipi, in quanto meccanismi cognitivi, possono avere un contenuto negativo, positivo o neutro. Occorre poi distinguere tra stereotipi negativi e dannosi, poiché il danno non dipende unicamente dall'attribuzione di caratteristiche svilenti, ma dalla limitazione della capacità di prendere decisioni sulla propria vita e del riconoscimento, esercizio e protezione dei diritti, derivante dall'attribuzione di determinate caratteristiche o comportamenti ai membri di un gruppo (Añón, 2014). Ciononostante, non riteniamo accoglibile la distinzione tra funzioni positive (semplificazione, auto-rappresentazione dell'identità) e negative (limitazione dell'autonomia e dei diritti). La funzione precipua degli stereotipi, la loro ragion d'essere, è la giustificazione delle strutture di potere di cui sono espressione: nella misura in cui queste strutture siano oppressive per determinati gruppi – come il caso

⁸⁹ In particolare, Ghidoni e Morondo (2024) menzionano: «gli stereotipi negativi (associati alla criminalità o ad affari loschi, alla marginalità, all'analfabetismo) come quelli eventualmente positivi o neutri (associati al folklore, la musica, lo stile di vita libero)» (p. 23).

del patriarcato, del razzismo, delle strutture di classe, della eteronormatività, etc.- gli stereotipi che ne derivano saranno a loro volta oppressivi. Che gli stereotipi abbiano funzione giustificativa non esclude che possano essere analizzati e classificati in base a elementi o dimensioni di descrittività o prescrittività, senza che queste coincidano con la funzione dello stereotipo. (Ghidoni & Morondo Taramundi, 2024, p. 24).

Secondo le autrici, la rilevanza del processo di stereotipizzazione e delle narrative prescrittive è che esse costituiscono dei «punti d'accesso e d'osservazione ai meccanismi di oppressione» (Ghidoni & Morondo Taramundi, 2024, p. 24).

2.7.2. Gli stereotipi come meccanismi di serializzazione ed eterodesignazione

La lettura critica degli stereotipi offerta da Ghidoni e Morondo utilizza il concetto di patriarcato, sviluppato da parte della teoria femminista, per analizzare i concetti di serializzazione e di eterodesignazione. Questi ultimi vengono legati al funzionamento degli stereotipi.

Con riguardo alla definizione di patriarcato, viene ripresa quella data da Cristina Molina Petit (1994, p. 26), secondo la quale il patriarcato si configura come sistema di dominio e potere in grado di nominare ed assegnare gli spazi pratici e simbolici in base al genere, creando una gerarchia tra spazio pubblico e spazio privato (Amorós Puente, 1994, p. 16). Il patriarcato codifica non solo gli spazi ma anche le caratteristiche, i comportamenti ed i ruoli cui i soggetti che vivono in essi hanno l'obbligo di adeguarsi. In tali spazi assistiamo ai fenomeni della serializzazione e della eterodesignazione,

La serializzazione richiama il concetto di serie legato all'oppressione delle donne poiché «nella serie le singole componenti sono indiscernibili, intercambiabili, disperse e isolate» (Ghidoni & Morondo Taramundi, 2024, p. 25). Su questa riflessione viene ripresa anche Iris Marion Young e l'idea secondo cui «Feminism is a particularly reflexive impulse of women grouping, women grouping as women in order to change or eliminate the structures that serialize them as women» (Young, 1994, p. 736). In tal senso, Ghidoni e Morondo collegano la serializzazione con la stereotipia – quale metodo di stampa che faceva uso di “griglie” che venivano riprodotte in serie –, poiché gli stereotipi di genere creano una immagine statica che nasconde “la matrice di oppressione”, che non permette di far risaltare l'individualità dei singoli soggetti (Ghidoni & Morondo Taramundi, 2024). Serializzazione e stereotipo

vengono legati dal meccanismo della “spersonalizzazione” che colpisce coloro che appartengono a certi gruppi sociali (Ghidoni & Morondo Taramundi, 2024).

L'eterodesignazione, invece, si lega agli stereotipi attraverso il richiamo alla generalizzazione. Infatti, l'eterodesignazione indica l'asimmetria nella costruzione degli spazi e consiste in generalizzazioni imposte; in queste ultime rientrano tutte quelle norme che definiscono la femminilità e tutto ciò che viene collegato con l'essere donna. Ghidoni e Morondo (2024) evidenziano che «Se questi attributi sono selezionati e assegnati dal patriarcato con una funzione specifica, non c'è margine per una loro ri-significazione in base a scelte, desideri, capacità e bisogni delle donne individue, e pertanto, non possono fungere da base per l'autorisconoscimento» (p. 27).

Sulla base del legame tra stereotipi, serializzazione e eterodesignazione, secondo Ghidoni e Morondo (2022b, p. 58; 2024, p. 27):

non esistono stereotipi dannosi che riguardino gruppi socialmente dominanti, poiché, per dirla con Amorós, lo stereotipo si proietta “dall’alto verso il basso” e non si consolida quando si prova a proiettarlo su gruppi in situazione di privilegio (Amorós, 2005: 106). In altre parole, coloro cui è riconosciuto lo status di individui non possono subire la serializzazione. Eventualmente subiranno gli effetti negativi della stereotipizzazione nella misura in cui agiscono in senso contrario al contenuto dello stereotipo, ad esempio adottando comportamenti di rifiuto del proprio privilegio, che mettono a rischio la sopravvivenza della gerarchia.

In tal senso, uno stereotipo è dannoso ogniqualvolta rappresenti una norma eterodesignata, a prescindere dal contenuto (positivo, negativo o neutro) o dal vantaggio che può arrecare nei confronti del gruppo stereotipato. E ciò si deve al fatto che lo stereotipo rafforza delle gerarchie sociali all'interno di un sistema di potere.

Infine, Ghidoni e Morondo (2022, 2024) propongono di usare lo strumento analitico dell'intersezionalità per dare visibilità ai sistemi di potere che interagiscono in uno stesso stereotipo. In particolare, l'intersezionalità permette di segnalare due ulteriori aspetti negativi connessi al funzionamento dello stereotipo: «il rafforzamento mutuo tra le diverse gerarchie sottese allo stesso stereotipo, e l'effetto di occultamento (di un asse di disuguaglianza rispetto a un altro) generato dall'intersezione» (Ghidoni & Morondo Taramundi, 2024, p. 29).

2.8. Alcune considerazioni pratiche e metodologiche sulla nozione di stereotipo in ambito giuridico

2.8.1. Dalla definizione ai diversi “usi” degli stereotipi in ambito giuridico

La definizione adottata in questo lavoro, come è stato già anticipato (§ 1.4.4.), è quella proposta da Cook e Cusack. In tale definizione è possibile individuare tre elementi che riguardano lo stereotipo: il primo, è che venga esposto in termini di visione generalizzata o credenza; il secondo elemento, è che vengano rappresentati attributi, caratteristiche o ruoli; il terzo, è che riguardi un gruppo sociale o un sottogruppo. Inoltre, si tratta di una definizione che esplicita la compresenza di una funzione descrittiva e una normativa degli stereotipi. Sull'efficacia di adottare una definizione ampia di stereotipo, si tornerà nel prossimo paragrafo (§ 2.8.2.). In questo paragrafo pare utile soffermarsi su quella che è senz'altro una questione problematica della definizione di stereotipo in ambito giuridico: la distinzione tra dimensione descrittiva e dimensione normativa. Inoltre, tale distinzione ci porta inevitabilmente a riflettere in particolare sugli stereotipi con base statistica e il loro uso legittimo o meno in ambito giuridico.

In tal senso, è possibile individuare almeno due posizioni in dottrina: coloro che riconoscono che gli stereotipi possono operare *anche* in termini descrittivi e, infatti, si riferiscono anche a stereotipi con base statistica; e coloro che vedono gli stereotipi prevalentemente nella loro funzione normativa, non concependo la possibilità che lo stereotipo possa essere usato in termini descrittivi. Entrambe le posizioni hanno la loro ragion d'essere, però sono tra loro incompatibili perché non c'è accordo sui tratti definatori della nozione di stereotipo. Potrebbero essere assimilate alla distinzione elaborata da Puddifoot tra posizioni normative e posizioni non-normative sugli stereotipi. Come si è detto in precedenza (§ 1.4.), in questo lavoro si adotta una nozione non normativa di stereotipo e, per questo, ci si colloca nella prima posizione. Tuttavia, diverse teoriche giusfemministe – tra cui anche Ghidoni e Morondo, nonostante menzionino la presenza di una dimensione descrittiva – tendono ad assumere la seconda posizione, proprio perché il contesto di analisi è l'ideologia patriarcale e, dunque, il riferimento è unicamente agli stereotipi “dannosi” (Gil Ruiz, 2007; Bernardini, 2024; Giolo, 2024; Pozzolo, 2024).

Quando si prende in considerazione lo stereotipo come meccanismo cognitivo, di fatto ciò che si sta affermando è che lo stereotipo possa aiutare a fare rapide associazioni e predizioni

che possano aiutarci a prendere decisioni legate ad un determinato soggetto di cui non abbiamo sufficienti informazioni. Per esempio, per comprare un regalo, scegliere un'attività da fare o un tema di conversazione, ecc. Lo stereotipo, se è accurato, può aiutarci a colmare la mancanza di informazioni e a compiere buone predizioni. Il problema, però, è che un uso predittivo si può confondere con uno normativo.

Pare, quindi, utile far riferimento alla distinzione tra uso predittivo e uso normativo richiamata da Francesca Poggi (2019). Si ha un uso predittivo quando lo stereotipo viene utilizzato per formulare previsioni o aspettative relativamente alle caratteristiche, tratti o preferenze di un gruppo, mentre si usa normativamente quando serve per imporre l'aderenza a quelle caratteristiche, tratti o preferenze relative ad un gruppo individuate dallo stereotipo e, conseguentemente, valutare come giusta o corretta l'aderenza allo stereotipo (e viceversa). Per spiegare questi distinti usi di uno stesso stereotipo, Poggi usa l'esempio dello stereotipo secondo cui alle bambine piace il colore rosa. Un uso predittivo di tale stereotipo si ha, per esempio, quando si regala ad una bambina, di cui non si conoscono i gusti, un qualsiasi oggetto di colore rosa (vestiti, quaderni, giocattoli, ecc) perché ci si aspetta che le piaccia il colore rosa dato che si tratta di una "bambina". L'appartenenza al gruppo "bambine" rende più probabile la preferenza verso il rosa nei membri del gruppo rispetto, per esempio, ai membri del gruppo "bambini". Invece, un uso normativo di quello stereotipo si ha quando si ritiene che alle bambine debba piacere il rosa e, di conseguenza, è impensabile, inaccettabile o non va bene che alle bambine non piaccia il rosa. In questo caso, lo stereotipo si comporta come un modello di giudizio e di comportamento, e l'aderenza o meno allo stereotipo viene espressa in termini di giudizio di valore. La complessità della relazione tra usi predittivi e usi normativi degli stereotipi è ben espressa in quest'analisi⁹⁰: in primo luogo, da un uso normativo generalizzato ne può derivare che lo stereotipo acquisti base statistica; in secondo luogo, da un uso predittivo generalizzato ne può derivare che lo stereotipo acquisti base statistica, anche se prima non ce l'aveva; e, in terzo luogo, da un uso predittivo generalizzato ne può derivare che lo stereotipo si usi (anche) normativamente.

È per questa ragione che alcuni autori parlano della sottile linea divisoria tra la funzione descrittiva e quella prescrittiva degli stereotipi (Holtmaat, 2012, p. 147). Sempre in questa linea, Appiah (2001, p. 65) ha osservato che diversi stereotipi con base statistica sono

⁹⁰ F. Poggi, Lezione dal titolo "Il concetto di «violenza di genere»" tenuta il 28 marzo 2022, ore 10-13, al Corso di dottorato "Diritto (diseguale) e critiche di genere. Prospettive interdisciplinari", Dipartimento di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria", Università degli Studi di Milano.

“veri” proprio perché le persone adottano un comportamento conforme allo stereotipo normativo. Quando Alda Facio e Lorena Fries fanno riferimento alla complessa relazione tra elementi descrittivi e normativi dei ruoli di genere, osservano che:

Ninguna mujer y ningún hombre puede identificarse cien por ciento con todas las atribuciones que su propia cultura asigna a cada sexo. Así, algunas personas se resisten a aceptar que su identidad fue construida desde afuera y se aferran a la idea de que son como son, porque así nacieron. Si bien es cierto que nadie puede identificarse totalmente con su género, también lo es que nadie puede honestamente decir que no ha sido marcada/o por él. (Facio & Fries, 2005, p. 270)

Al di là dell’influenza che possono avere gli stereotipi a livello sociale, di cui si è cercato di dare conto nel primo capitolo (in particolare, §1.5.), la questione in questo caso è se in ambito giuridico è utile, per lo meno da un punto di vista teorico, riconoscere che esistano entrambi i piani oppure se gli stereotipi dovrebbero essere visti come dispositivi che perpetuano condizioni di oppressione. Nel prossimo paragrafo si cercherà di fornire delle ragioni a supporto dell’utilità teorica di riconoscere entrambe queste dimensioni degli stereotipi per quanto concerne la metodologia da adottare in relazione con la stereotipizzazione giudiziaria, pur essendo consapevoli delle criticità che ne derivano. In tal senso, potrebbe essere utile distinguere tra usi legittimi e usi illegittimi degli stereotipi in ambito giuridico.

In ambito giuridico, l’uso di generalizzazioni e categorie è inevitabile. Riguardo all’ambito legislativo, John Hart Ely (1981), per esempio, ha osservato che: «Legislation on the basis of “stereotype” is thus legislation by generalization, the use of a classification believed in statistical terms to be generally valid without leaving room for proof of individual deviation» (p. 155). Allo stesso modo, Frederick Schauer (2006, p. 70-72) pone l’attenzione su restrizioni che sono basate su diversi tipi di generalizzazioni. Un esempio è la regola in base alla quale in molti paesi dell’Europa bisogna avere diciotto anni per poter ottenere la patente di guida e condurre un’autovettura. Una regola di questo tipo è basata su una generalizzazione-stereotipo per cui i bambini e le bambine alle guida è facile che siano spericolati e non abbiano “freni”. Questo caso, però, non pone problemi da un punto di vista di diritto antidiscriminatorio (Timmer, 2015, p. 262). L’uso di generalizzazioni che si basano su classi di persone è più frequente e accettato di quanto non ci si renda conto (Schauer, 2006, p. 72).

Adottare una posizione non normativa sugli stereotipi non significa, quindi, non riconoscere che gli stereotipi di genere siano dannosi, ma significa essere critici sugli usi anche delle generalizzazioni con base statistica. Ci saranno usi di stereotipi con base statistica che

non ci risulteranno problematici ed altri usi che, invece, considereremo problematici. D'altronde, la «statistical rationality of a generalization is not, however, the end of the matter» (Schauer, 2006, p. 131). Anzi, per molto tempo si è assunto che una generalizzazione sul genere fosse sbagliata perché la generalizzazione non era empiricamente corretta – o “statisticamente razionale”, se usiamo l’espressione di Schauer –. Invece, il percorso logico è leggermente diverso: è proprio perché la discriminazione basata sul genere è sbagliata che una decisione basata sul genere è sbagliata, anche se si basa su generalizzazioni statisticamente corrette (Schauer, 2006, p. 154). Il problema non è l’accuratezza dell’informazione fornita dallo stereotipo, ma il suo contenuto e l’uso che se ne fa.

È chiaro che, se non si accetta che gli stereotipi possano essere accurati, ossia avere una base statistica, e si ritiene che i dati statistici e gli stereotipi siano elementi che devono essere tenuti distinti, è difficile trovare un accordo tra queste due posizioni. Tuttavia, prendiamo, per esempio, i seguenti enunciati ripresi dal report Istat-Eurostat:

(a) «Nel 2016 nell'Ue, il 93 % delle donne tra i 25 e i 49 anni (con figli minorenni) si prende cura dei propri figli quotidianamente» (Istat & Eurostat, 2020, p. 24).

(b) «Nel 2016 nell'Ue, il 78 % delle donne cucina e/o svolge attività domestiche quotidianamente» (Istat & Eurostat, 2020, p. 24).

Se noi eliminiamo il riferimento all’anno e alla percentuale, tali enunciati avranno la forma di uno stereotipo con funzione descrittiva:

(a¹) le donne tra i 25 e i 49 anni (con figli minorenni) si prendono cura dei propri figli quotidianamente.

(b¹) le donne cucinano e/o svolgono attività domestiche quotidianamente.

Possiamo, però, modificarlo anche in uno stereotipo con funzione normativa:

(a²) le donne tra i 25 e i 49 anni (con figli minorenni) si devono prendere cura dei propri figli quotidianamente.

(b²) le donne devono cucinare e/o svolgere attività domestiche quotidianamente.

Il punto non è tanto la forma che assume l’enunciato, anche perché quello che è stato presentato come stereotipo con funzione descrittiva nel linguaggio ordinario potrebbe essere utilizzato sia per esprimere il dato esposto dall’Istat-Eurostat, sia per esprimere uno stereotipo con funzione normativa. Come ha osservato Schauer (Schauer, 2006) «Life is short, and time even shorter, and our language is consequently replete with unstated qualifications» (p. 9).

Per questa ragione, può essere importante differenziare tra usi legittimi e usi illegittimi degli stereotipi in ambito giuridico. Prendiamo in considerazione l'enunciato "le donne tra i 25 e i 49 anni (con figli minorenni) si prendono cura dei propri figli quotidianamente" che abbiamo riportato prima e che sappiamo avere una base statistica. L'enunciato, di per sé, non è negativo, semplicemente trasmette un'informazione relativa a chi si sta maggiormente prendendo cura dei figli e delle figlie attualmente nella realtà sociale italiana. Bisogna, dunque, fare attenzione all'uso che ne viene fatto di questa informazione. Infatti, la metodologia del *gender mainstreaming* obbliga a prendere in considerazione quale sia la realtà sociale attuale relativamente al genere, a condurre un'analisi relativa a come si è giunti a tale situazione e a prospettare le ricadute di una determinata scelta politica sul genere. Potremmo semplificare il processo come segue⁹¹:

Situazione attuale: "le donne tra i 25 e i 49 anni (con figli minorenni) si prendono cura dei propri figli quotidianamente".

Analisi del contesto: L'impegno politico e legislativo ha senz'altro permesso una maggiore inclusione delle donne nel mondo del lavoro, superando, però, solo in parte la divisione tra pubblico e privato che storicamente ha caratterizzato la divisione degli spazi tra uomini e donne. Infatti, attualmente in Italia il ruolo di cura continua ad essere svolto prevalentemente dalle donne. Come è stato segnalato in un recente report della Camera dei Deputati (2023), «una donna su cinque fuoriesce dal mercato del lavoro a seguito della maternità» (p. 3). I fattori che possono incidere sulla persistenza dell'onere di cura in capo alle donne sono diversi. Le aspettative di comportamento giocano un ruolo cruciale affinché le donne si sentano di doversi prendere cura (del proprio partner, dei figli e delle figlie, delle persone anziane, ecc.). E a questo si aggiunge che nel nucleo familiare, la diversa divisione dei ruoli che riproduce il modello del *breadwinner* può essere determinata anche da ragioni di convenienza economica

⁹¹ Si noti che l'obiettivo di questo lavoro non è quello di offrire un'analisi su come funziona la metodologia del *gender mainstreaming* e nemmeno quello di analizzare gli effetti discriminatori di certe misure. Per questa ragione, non si intende offrire un'analisi dettagliata del contesto storico, economico, sociale e giuridico che ha portato a mantenere il ruolo di cura in capo alle donne, così come tutti gli effetti che può comportare l'adozione di una determinata misura. Tale analisi sarebbe senz'altro necessaria se si prendesse sul serio l'applicazione del *gender mainstreaming* nei processi di produzione legislativa. Tuttavia, in questo caso l'obiettivo è quello di evidenziare come uno stereotipo con funzione descrittiva (o, se si preferisce, un dato statistico) può essere utilizzato sia a sostegno di una misura che contribuisce a mantenere un ruolo di genere discriminatorio, sia per contrastarlo. Gli esempi dei congedi cui si farà riferimento e l'analisi degli effetti sono ripresi da (Fanlo Cortés, 2015). Sempre in un'ottica di applicazione del *gender mainstreaming*, l'analisi dovrebbe essere condotta sia ex ante che ex post l'adozione di una determinata misura. In questo caso, si riporteranno le considerazioni di Fanlo Cortés relativamente a misure che sono già state adottate e di cui si è in possesso di dati relativamente alla loro efficacia. Per questa ragione, per esempio, la Misura 3 supera il filtro del *gender mainstreaming*. Nuovamente, tali esempi hanno un mero scopo illustrativo ed esemplificativo rispetto all'obiettivo prima menzionato.

e tributaria. Basti pensare che la differenza retributiva tra uomini e donne nella media del salario annuale è di 7.922 €, a favore degli uomini (Camera dei Deputati, 2023, p. 5). Nella conciliazione tra famiglia e lavoro svolgono un ruolo fondamentale gli istituti e le misure a sostegno della genitorialità, tra cui i congedi. In tal senso, «[i]l modo in cui tali strumenti vengono disegnati e organizzati a livello istituzionale, infatti, rispecchia e, in senso circolare, contribuisce a definire i ruoli di genere nei compiti di cura e nella gestione del tempo/spazio familiare e lavorativo» (Fanlo Cortés, 2015, p. 37).

Misura 1: congedo obbligatorio di maternità⁹²e congedo di paternità alternativo⁹³

Misura 2: congedo di paternità obbligatorio⁹⁴

Misura 3: Congedo genitoriale⁹⁵

Effetto della misura 1: il congedo di maternità obbligatorio si configura in termini di divieto imposto al datore di lavoro. Tale misura permette di proteggere la donna lavoratrice su diversi piani, quali: «salute della donna e tutela del suo ruolo riproduttivo in funzione della formazione della famiglia in senso verticale; salute del bambino e sostegno all’assolvimento dei compiti di cura; sviluppo della relazione tra madre e figlio, e così via» (Fanlo Cortés, 2015, p. 43). Questo tipo di congedo permette alle donne di non dover rinunciare al lavoro nel momento in cui

⁹² Art. 16 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 – Divieto di adibire al lavoro le donne: “1. È vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'articolo 20; d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi. 1.1. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro”.

⁹³ Art. 28 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità – Congedo di paternità alternativo: “1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma avente diritto all'indennità di cui all'articolo 66. (...)”

⁹⁴ Art. 27 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità – Congedo di paternità obbligatorio “1. Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio. 2. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi. (...)”.

⁹⁵ In questo caso, il riferimento non è ad una tipologia di congedo esistente in Italia, ma ad una formula del congedo genitoriale che è stata adottata, per esempio, in Austria e in Irlanda. Si tratta di «[c]ongedi facoltativi, ben pagati, molto flessibili, con quote riservate ai padri, non trasferibili alle madri» (Fanlo Cortés, 2015, p. 46).

diventano madri. Il padre può avere diritto a questo congedo solo in particolari situazioni in cui la madre non ne può usufruire (morte, grave infermità, abbandono, ecc.). La previsione di tale congedo solo in capo alle donne può contribuire a mantenere la segregazione verticale in ambito lavorativo che si lega sia alla perdita di opportunità nel mercato del lavoro sia al mantenimento di diseguaglianze salariali (Fanlo Cortés, 2015, p. 43). Tali diseguaglianze relative all'occupazione sono, poi, formalmente giustificate sulla base dell'esperienza e del merito.

Effetto della misura 2: il congedo di paternità obbligatorio è una misura che obbliga il padre lavoratore dipendente ad astenersi dal lavoro, con il fine di favorire un modello di famiglia in cui la responsabilità genitoriale è condivisa e vi sia una maggiore partecipazione paterna nelle esperienze che coinvolgono il nascituro. L'estensione del congedo per un periodo di 10 giorni ed il periodo in cui questo deve essere goduto, non paiono sufficienti né idonei a permettere una reale condivisione dei ruoli di cura.

Effetto della misura 3: la flessibilità del congedo genitoriale permette alle famiglie di gestire autonomamente la divisione del congedo, pur prevedendo una quota di congedo riservata unicamente al padre. Il fatto che il congedo non sia legato direttamente a uno dei due sessi dovrebbe essere un deterrente per quanto concerne l'assunzione di uomini e donne nella propria impresa, posto che il rischio economico sarebbe lo stesso. In tal senso, le donne dovrebbero essere meno penalizzate per ragioni legate alla maternità ed al ruolo di cura nel mercato del lavoro (Fanlo Cortés, 2015, p. 44).

Queste misure superano il filtro del gender mainstreaming? La misura 1 rappresenta una disuguaglianza formale di genere (Poggi, 2015) giustificata dalla particolare condizione in cui versa la donna madre in ragione della gravidanza e del parto. Di fatto, questa misura destinata quasi esclusivamente alle donne ha come effetto avverso quello di scoraggiare l'occupazione femminile in quanto economicamente svantaggiosa rispetto a quella maschile per i datori di lavoro. La misura 2 è volta a “sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro” (art. 4, comma 24 della legge 28 giugno 2012, n.92). Tuttavia, non è chiaro come sia effettivamente possibile perseguire tale obiettivo con un congedo di soli 10 giorni. Le misure 1 e 2 riflettono un totale squilibrio nel riconoscimento del ruolo di madre e in quello di padre. In altre parole, tali misure partono senz'altro dalla constatazione che il ruolo di cura è prevalentemente svolto dalle donne e, per questa ragione, da un lato, bisogna

tutelarle in ambito lavorativo con appositi istituti e, dall'altro, incoraggiare gli uomini-padri alla condivisione delle responsabilità di cura nei confronti delle figlie e dei figli. Tuttavia, gli effetti delle misure 1 e 2 riproducono il divario che si dà anche nella realtà sociale e, quindi, non superano il filtro del gender mainstreaming. Anziché decostruire e promuovere una reale risuddivisione delle responsabilità genitoriali, si finisce per rafforzare la premessa di fatto da cui si era partiti e che si voleva contrastare. Invece, la misura 3 supera il filtro del gender mainstreaming posto che sembra essere «la ricetta del successo norvegese, svedese o islandese, dove in media circa l'80% dei padri lavoratori usufruisce di congedi genitoriali» (Fanlo Cortés, 2015, p. 46). Si tratta, quindi, di una misura che, dal punto di vista del genitore che ne gode, non comporta una perdita economica dato che si garantisce il godimento di un congedo ben retribuito e, dal punto di vista del datore di lavoro, è una misura flessibile che non permette di predire se sarà il lavoratore o la lavoratrice ad usufruirne e, quindi, perdono di significato quelle strategie imprenditoriali volte a favorire uno dei due sessi. È chiaro che tale misura può godere di un esito favorevole anche in Italia unicamente se si lavora anche alla riduzione del *gender pay gap* e alla presenza di altre condizioni che permettono di mantenere questo squilibrio nella suddivisione dei ruoli di cura⁹⁶.

In altre parole, il legislatore o l'organo giudicante possono partire dallo stesso stereotipo con funzione descrittiva, per poi usarlo in termini diversi. Lo stereotipo sarà usato in modo illegittimo nel momento in cui non viene letto con la lente del *gender mainstreaming* o della prospettiva di genere⁹⁷ e, dunque, finisce per avere una funzione normativa ed essere funzionale alla riproduzione di una condizione di discriminazione o di oppressione. Invece, lo stereotipo sarà usato in modo legittimo nel momento in cui serve per riconoscere quale sia la realtà sociale, per poi decostruirla o allontanarsi da essa per le specificità del caso individuale.

⁹⁶ Basti pensare alla figura dei contratti part-time, quale forma contrattuale maggiormente diffusa tra le donne lavoratrici. «Su tutti i contratti attivati a donne il 49% è a tempo parziale contro il 26,2 % maschile. (...) Questo gap appartiene a tutte le tipologie contrattuali. In particolare, se guardiamo al tempo indeterminato che rappresenta solo il 15% dei contratti attivati a donne, oltre la metà di questa quota (il 51,3%) è a tempo parziale. Appartiene alla condizione femminile, in particolare, il concetto di “debolezza rafforzata” ossia la presenza di due fattori di criticità associati: la forma contrattuale precaria e il tempo parziale» (Inapp, 2022, p. 24). Si tratta di una tipologia contrattuale che spesso viene accettata anche per ragioni legate al ruolo di cura svolto dalle donne. In tal senso, in un report in cui viene svolta un'analisi anche di tipo qualitativo, si osserva che «[t]ra i fattori chiave che hanno spinto le donne ad accettare un part-time c'è l'esperienza della maternità, con la difficile conciliazione tra i tempi di cura dei figli e i tempi di lavoro. Molto spesso le donne accettano un part-time perché inizialmente lo trovano “conveniente” rispetto alle esigenze familiari. Tuttavia, la difficoltà nell'uscire da questa condizione e l'impossibilità di convertire un part-time in un full-time ne determinano l'involontarietà» (Forum Disuguaglianze e Diversità, 2024, p. 24).

⁹⁷ Il *gender mainstreaming* è finalizzato a decostruire gli stereotipi di genere. È chiaro che sarà necessario adottare anche altre prospettive critiche e, in particolare, un'ottica intersezionale per poter riconoscere e decostruire anche gli stereotipi relativi all'età, alla disabilità, alla razza, alla classe sociale, etc, e le loro interazioni.

In tal senso, si pensi, per esempio, al bonus che era stato previsto in Germania (*Betreuungsgeld*) per le donne che rimanevano a casa per prendersi cura dei figli e delle figlie, anziché mandarli all'asilo (Blome, 2016, p. 167; Olsen, 2015, p. 65)⁹⁸ oppure al riconoscimento del congedo genitoriale solo a favore delle militari-donne e non dei militari-uomini⁹⁹. Entrambi questi casi hanno come presupposto il riconoscimento di una realtà sociale che si intende tutelare. Tuttavia, nel tentativo di tutelarla, si compiono delle scelte legislative che, nel non adottare il gender mainstreaming, finiscono per accentuare quella realtà sociale e riprodurre la tradizionale divisione dei ruoli tra uomini e donne. Questo è senza dubbio un uso illegittimo dello stereotipo, così come è illegittimo in ambito giudiziale far prevalere uno stereotipo a discapito delle caratteristiche e dei comportamenti del singolo individuo. Invece, se da quello stesso stereotipo relativo al ruolo di cura prevalentemente svolto dalle donne giungiamo, per esempio, alla previsione nei *Gender Equality Plan* di azioni previste per il supporto alla genitorialità (e non unicamente alla maternità) che siano rivolte anche agli uomini e che promuovano l'educazione e l'avvicinamento degli uomini ai compiti di cura, lo stereotipo viene usato in modo legittimo. Allo stesso modo, è legittimo anche l'uso che ne fa l'organo giudicante nel proprio ragionamento per poi, per esempio, segnalare le peculiarità del caso concreto¹⁰⁰, oppure quando interpreta una disposizione apparentemente neutra adottando la prospettiva di genere¹⁰¹. Il riferimento alla realtà sociale attraverso l'uso di uno stereotipo con funzione descrittiva può essere addirittura auspicabile in ambito giudiziale perché permette evidenziare l'esistenza di una prassi sociale discriminatoria nel ragionamento giudiziale. Un uso di questo

⁹⁸ Tale politica era sostenuta da un gruppo di uomini conservatori, e criticata da una fazione principalmente rappresentata da donne che evidenziava che le "credenze normative" a livello sociale relative ai ruoli di genere fossero cambiate (Blome, 2016, p. 168). Sul punto, viene osservato come: «In politics, unfortunately, men rule who have built their life on this family model. They are here in the Bundestag while their wives are at home to free them from all family obligations. This is, for all intents and purposes, a defense of the own life philosophy. This is why policies do not change as quickly as normative beliefs in society» (Blome, 2016, p. 168).

⁹⁹ Nevada Department of Human Resources v. Hibbs, 538 U.S. 721, 736 (2003).

¹⁰⁰ Si pensi, per esempio, all'argomento incluso dalla Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso *Weinberger v. Wiesenfeld*, 420 U.S. 636 (1975): «Obviously, the notion that men are more likely than women to be the primary supporters of their spouses and children is not entirely without empirical support (...) But such a gender-based generalization cannot suffice to justify the denigration of the efforts of women who do work and whose earnings contribute significantly to their families' support».

¹⁰¹ Per esempio, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, sentencia 815/2019, de 3 de diciembre, quando si è espressa riguardo all'interpretazione di una disposizione che era formulata in modo neutro e riguardava alcuni permessi non retribuiti (art. 37.3 del Estatuto de los Trabajadores), ha osservato: «Aquí sí que es de apreciar la concurrencia de circunstancias de genero de las que se deriva una discriminación indirecta que debe ser corregida, en la medida en que las ausencias del puesto de trabajo en uso de este permiso tienen mayor impacto en el colectivo de mujeres. (...) Pero sí en las demás situaciones a las que se extiende la norma: accidentes, enfermedad grave, hospitalización y asistencia durante el reposo domiciliario, en los que sin duda se produce un mayor impacto para las mujeres trabajadoras que mayoritariamente son las que se hacen cargo de la atención a los familiares en esas circunstancias, sobre un porcentaje menor de hombres» (FD 7°). Quest'ultimo enunciato è espresso nei termini di uno stereotipo con funzione descrittiva, e nel paragrafo successivo il Tribunal Supremo lo ha integrato facendo riferimento anche a dati statistici.

tipo va in una direzione opposta rispetto all'appiattimento che si ha tra dimensione descrittiva e quella normativa che emerge quando si fa un uso illegittimo dello stereotipo. Infine, distinguere tra usi legittimi e usi illegittimi è in linea con la preoccupazione di Cook e Cusack, Timmer e Arena nei confronti degli stereotipi dannosi, perché sono dannosi quegli stereotipi che sono usati in modo illegittimo, sia a livello legislativo che giudiziario.

2.8.2. L'utilità di adottare una nozione "ampia" di stereotipo nell'analisi giurisprudenziale

Come è già stato menzionato in varie occasioni, con riguardo alla nozione di stereotipo in ambito giuridico è possibile individuare due diverse posizioni: coloro che adottano una definizione ampia di stereotipo nei termini indicati al §2.8.1. e coloro che prediligono¹⁰² una definizione di stereotipo come credenza falsa o generalizzazione eccessiva ed infondata. In questo paragrafo, si forniranno alcune ragioni legate all'utilità di adottare una nozione ampia nell'analisi giurisprudenziale, anche in relazione alla teoria del ragionamento giuridico e alla teoria critica del diritto.

Partiamo dalla definizione di "stereotipo" come credenza falsa o generalizzazione eccessiva ed infondata: è realmente utile limitarla a questi termini? Ci sono diverse ragioni che portano a propendere per il no. In primo luogo, se si tratta di una credenza falsa, bisognerà determinare la "falsità" di un enunciato per poter nominarlo come stereotipo. Come si è visto nel §1.4.4., sarebbe, dunque, necessario procedere ad un controllo preliminare del supporto statistico che dovrebbe mancare nel caso degli stereotipi intesi come credenze false o generalizzazioni infondate. In secondo luogo, se la falsità o infondatezza fosse un tratto definitorio costitutivo della nozione di stereotipo, la mancanza di tale caratteristica renderebbe l'enunciato innocuo perché non rientrerebbe nella nozione di stereotipo. Tuttavia, l'accuratezza dell'informazione fornita da un enunciato che si riferisce ai tratti di un gruppo non garantisce che tale enunciato venga utilizzato in modo legittimo, come si è cercato di dare conto nel §2.8.1. In terzo luogo, qualora si ritenesse che l'accuratezza dell'informazione rispetto alla realtà sociale non sia un elemento rilevante e che si possa prescindere dalla distinzione tra stereotipi

¹⁰² Si noti che la preferenza nei confronti della definizione di stereotipo come credenze falsa o generalizzazioni eccessive e infondate non comporta automaticamente un rifiuto della letteratura psicologica sul tema e dell'apporto cognitivo dato dagli stereotipi. Tuttavia, coloro che sostengono questo tipo di definizione tendono a dare più peso alla funzione normativa degli stereotipi e agli effetti discriminatori che ne derivano.

descrittivi e normativi, la conclusione dovrebbe essere ancor più radicale. In questo caso, si tratterebbe di essere contro gli stereotipi in generale e a tale rifiuto dovrebbe legarsi, per coerenza, anche un abbandono *tout court* in ambito giuridico dell'uso di enunciati che esprimono un qualche tipo di informazione relativa ai tratti di un gruppo. Si tratterebbe senza alcun dubbio di una proposta dirompente, ma difficilmente conciliabile con diverse delle caratteristiche del diritto. In tal senso, basti pensare alla generalità del diritto e della giustizia (Schauer, 2006)¹⁰³. Inoltre, si pensi, per esempio, all'uso di generalizzazioni sostenibili riguardo ai tratti di un gruppo che è alla base dell'individuazione dei titolari dei diritti sociali¹⁰⁴ e all'uso di dati statistici volti ad evidenziare le diseguaglianze di fatto che sono usati a supporto delle politiche egualitarie. In realtà, non sembrerebbe che, almeno per il momento, venga messo in dubbio l'uso di questo tipo di generalizzazioni relative ai tratti e alle caratteristiche di certi gruppi in ambito giuridico.

Inoltre, associare gli stereotipi (unicamente o prevalentemente) con la loro funzione normativa è realmente utile a scovare gli stereotipi nell'argomentazione giudiziale? Per esempio, nell'analisi proposta da Ghidoni (2022), in cui lo stereotipo è un meccanismo di diseguaglianza strutturale¹⁰⁵, si indagano i punti in comune tra stereotipo e le presunzioni legali.

¹⁰³ È un tema certamente complesso, però pare interessante richiamare alcune delle riflessioni conclusive di Schauer: «Not only is the total avoidance of generalization impossible, but even the comparative avoidance of generalization is often unwise. And when, exceptions aside, we choose to rely on larger rather than smaller generalizations, we do not in the process violate any principle of justice. In this sense, to prefer the larger generalization to the smaller—and this is really the only choice confronting us—does not produce or constitute injustice. (...) Part of being fair is treating people equally, and part of treating people equally, we can now appreciate, is treating people the same even in the face of relevant differences. The just society is not necessarily one in which each individual is treated as an isolated collection of uniquely arrayed attributes demanding individualized attention. Rather, in some even if not in all respects the just society is one in which differences among individuals are often and desirably suppressed in the service of both equality and community. As such, the good society is one in which generality is not only inescapable, but is also necessary for justice itself» (Schauer, 2006, p. 299-300).

¹⁰⁴ Sul punto, Arena (2022) ha osservato quanto segue: «Nótese que las características a partir de las cuales es posible concretar derechos sociales son del mismo tipo que las que suelen encontrarse en los enunciados que llamamos estereotipos. Características tales como anciano, indígena, niño, mujer, ama de casa, consumidor, persona con discapacidad o miembro de un pueblo originario aparecen en estereotipos y también sirven para delimitar los grupos sociales que merecen especial atención del Estado. Incluso más, los derechos sociales asocian esas características con otras que son sensibles, en cuanto están estrechamente vinculadas con la situación económico-social o la vulnerabilidad de las personas alcanzadas» (p. 130).

¹⁰⁵ Di seguito si riporta la posizione adottata da Ghidoni (2022): «En este trabajo se defiende un planteamiento más firme del estereotipo como mecanismo de la desigualdad estructural. Siendo a la vez causa y consecuencia de la desigualdad, el estereotipo vendría siempre a desempeñar una función no neutra, sino orientada a la reproducción de esta desigualdad, a pesar de que su contenido pueda ser percibido como abiertamente discriminatorio o no, o a pesar de que pueda expresar cierto grado de correspondencia con la realidad externa» (pp. 293-294) e chiarifica in nota che «la postura defendida en este trabajo argumenta que la función primaria de los estereotipos es justificar tanto la desigualdad social de ciertos grupos como la violación de sus derechos fundamentales, que se produce en los ámbitos judicial y político, en la práctica social y en cualquier otro contexto social» (p. 294).

Ghidoni propone, per esempio, di riflettere sul caso *González Carreño vs. España* (2012)¹⁰⁶, in cui la CEDAW ha dichiarato che lo Stato spagnolo non ha adempiuto agli obblighi, assunti a livello internazionale, di prevenzione in situazioni di violenza di genere. Si tratta di un caso abbastanza complesso da un punto di vista processuale¹⁰⁷ e che riguarda un padre che, durante uno delle visite non vigilate a seguito della separazione, uccide la figlia e poi si suicida. Il caso è particolarmente grave perché le istituzioni avevano sottovalutato il pericolo cui era esposta la figlia in nome del principio della bigenitorialità, nonostante fossero state presentate diverse denunce di violenza domestica da parte della madre. A tal riguardo, Ghidoni osserva che:

Detrás de la resistencia a considerar los hechos de violencia como evidencia capaz de derrotar el principio de coparentalidad se puede observar tanto el estereotipo de la mujer mentirosa como el estereotipo de que los niños no son fiables. El primero opera desvirtuando las denuncias de la víctima, a pesar de ser corroboradas por otros elementos. En el caso Carreño, varios acontecimientos violentos tuvieron lugar delante de testigos, como policías y servicios sociales; aun así, no se consideró que la violencia alcanzase un umbral suficiente. El segundo estereotipo desvirtúa el relato de la menor, a pesar de elementos que dan razón a su rechazo del padre (Ghidoni, 2022, p. 311).

In tal senso, il principio di bigenitorialità «disimula una visión patriarcal de la familia, donde no hay igualdad de derechos entre los miembros, sino que el *pater familias* tiene derecho de vida y muerte sobre el resto de la familia. Tal visión se traduce en estándares probatorios más elevados en caso de desvirtuar los derechos parentales del padre» (Ghidoni, 2022, p. 312). Tale principio diventa, quindi, una presunzione quasi assoluta a favore del padre (Ghidoni, 2022, p. 313). Tale riflessione è senz'altro interessante da un punto di vista di teoria critica femminista.

¹⁰⁶ CEDAW, *Ángela González Carreño vs. España*, (47/12), CEDAW/C/58/D/47/2012.

¹⁰⁷ Una visione complessiva delle dinamiche processuali di questo caso è offerta da José Fernando Lousada Arochena (2015): «Los hechos sustentadores de esos incumplimientos aparecen referidos a un procedimiento de separación seguido ante los Juzgados de Navacarnero (Madrid), desde las medidas provisionalísimas adoptadas mediante Auto de 22 de noviembre de 1999 hasta la Sentencia dictada el 27 de noviembre de 2001, y su posterior ejecución que continuó hasta el 24 abril de 2003, en que se celebró ese día a la mañana una comparecencia judicial para modificar la atribución del uso del domicilio familiar, ocurriendo a la tarde los hechos. Durante la tramitación de ese procedimiento de separación se produjeron incidentes de manifiesta gravedad (como el incumplimiento del pago de pensión de alimentos, las amenazas verbales a la mujer a veces en presencia de la hija común, o un régimen de visitas del padre a la hija, calificadas de máxima alerta y riesgo, vigiladas e intervenidas por los servicios sociales y limitadas a una hora semanal), que motivaron actuaciones penales (con emisión de órdenes de alejamiento que, sin embargo, fueron incumplidas sin generar ello consecuencias, y con una condena en juicio de faltas con una multa del equivalente a 45 €). Mediante Providencia de 19 de septiembre de 2001 se acordó un régimen de visitas vigilado por un periodo de tres meses tras el cual el padre podría gozar de la compañía de su hija sin vigilancia de los servicios sociales. Providencia que fue recurrida y confirmada por Auto de 17 de junio de 2002, lo que motivó que su ejecutividad no comenzó hasta el 31 de octubre de 2002, siendo con ocasión de una visita no vigilada cuando se produjo, a 24 de abril de 2003, el asesinato de la hija a manos de su padre, y el posterior suicidio de este» (p. 7).

Sul punto, basti pensare alle riflessioni relative allo strumento della “coordinación de parentalidad” (Reyes Cano, 2022b) o all’artefatto dell’“alto conflitto” (Reyes Cano, 2022a) che evidenziano il carattere problematico del principio di bigenitorialità nei casi di violenza di genere. Tuttavia, da un punto di vista metodologico, condurre un’analisi di questo tipo è complesso in quanto le giudici e i giudici dovrebbero essere in possesso di un *feminist common knowledge*¹⁰⁸ per essere in grado di inferire la presenza degli stereotipi sopra menzionati a partire dalla mancata o distorta valutazione delle prove. In un certo senso, si pone su questa linea la raccomandazione del CEDAW a formare le giudici e i giudici in materia di violenza domestica e stereotipi di genere (Lousada Arochena, 2015, p. 11). Alla fine, prima di giungere alla CEDAW, negli altri gradi di giudizio non erano stati messi in discussione tutti i salti logici presenti nell’argomentazione giudiziale. Questo è un dato allarmante, tuttavia evidenzia una necessità: quella di ricercare modi in cui sia semplice riconoscere la presenza di stereotipi dannosi nel ragionamento anche da parte di persone che non hanno un *feminist common knowledge*.

Gli stereotipi possono operare in termini presuntivi, anche se non necessariamente assumono la forma di una presunzione legale, ed è sicuramente coerente indagare la relazione tra stereotipi e presunzioni per un approccio che pone l’attenzione in particolar modo sulla funzione normativa degli stereotipi. Tuttavia, a partire da questo approccio è più complesso arrivare ad interrogarsi su quegli argomenti che esprimono un’informazione o un qualche tipo di conoscenza. Se non si riconosce il legame tra stereotipo e generalizzazione, difficilmente si sarà in grado di vedere l’uso problematico delle massime di esperienza o del sapere scientifico, perché entrambi questi tipi di “saperi” sono orientati a fornire un qualche tipo di conoscenza (di senso comune o scientifica). In tal senso, mettere in discussione una massima di esperienza o un argomento che esprime un sapere scientifico richiede necessariamente di aprirsi anche alla dimensione descrittiva degli stereotipi.

Si noti che preoccuparsi della funzione descrittiva degli stereotipi non significa considerare validi tutti gli stereotipi, soprattutto nel momento in cui si sta parlando di *generalizzazioni* che riguardano *gruppi* e che vengono utilizzati in una *dimensione concreta e individuale*, come è il caso giudiziario. La distinzione proposta da Arena tra stereotipi falsi,

¹⁰⁸ La definizione di “feminist common knowledge” data da Hunter è la seguente: «information about the world that feminists consider to be so well known that it does not require proof. So, for example, the feminist judgments draw on common knowledge about caring, marriage, parenthood, pregnancy, homophobia, and the intricacies of negotiating ethnic minority cultural and religious identities within contemporary British society» (Hunter, 2012, p. 219).

insostenibili e sostenibili è rilevante per poter operare una prima selezione di quelle generalizzazioni che non dovrebbero essere presenti nella motivazione – ossia quelle false e quelle insostenibili – perché non trasmettono alcun tipo di conoscenza del gruppo o dei membri che lo appartengono e, al contempo, non sono fondati, nel senso di veri o giustificati. Inoltre, non si tratta nemmeno di ridurre gli stereotipi a delle “mere generalizzazioni” perché risulterebbe fuorviante in quanto si perderebbe l’enfasi sui soggetti-oggetto dello stereotipo. Il fatto che si tratti di una generalizzazione che riguarda i soggetti appartenenti ad un determinato gruppo è una seconda caratteristica che va di pari passo con la generalizzazione. Questa seconda caratteristica è, da un lato, funzionale al restringimento e all’individuazione delle “generalizzazioni rilevanti” all’interno della motivazione e, dall’altro, evidenzia il legame tra individuo e gruppo.

In tal senso, lo stereotipo e la sua incidenza sul gruppo e sull’individuo determina la presenza di due piani d’analisi, tra loro strettamente connessi: il primo riguarda l’aderenza del gruppo o dell’individuo rispetto al comportamento definito dallo stereotipo, e su questo può tornare utile la distinzione, individuata da Arena, tra direzione di adattamento generale dello stereotipo-gruppo sociale e la direzione di adattamento individuale dello stereotipo; il secondo riguarda l’analisi relativa alla condizione di discriminazione o quella di oppressione che si dà con riguardo al gruppo e che in ambito giudiziale incide in particolar modo sul piano individuale. Infine, nel condurre l’analisi contestuale richiesta per poter riconoscere gli stereotipi che si inseriscono in un sistema di credenze discriminatorio, può essere utile condurla in base alla proposta di Timmer, anche attraverso l’ausilio delle questioni richiamate da Cook e Cusack.

2.9. Conclusioni

Come si è visto nel corso del presente capitolo, quando si prendono in considerazione gli stereotipi in ambito giudiziario, si tende a partire da una nozione di stereotipo ampia, che individua sia una dimensione descrittiva sia una normativa. Tuttavia, tale distinzione non sempre viene trasferita anche al metodo di contrasto alla stereotipizzazione giudiziaria, orientando, invece, l’attenzione verso l’individuazione degli stereotipi cd. “dannosi” o “pregiudizievole”. Ciò probabilmente si deve alla problematica relazione tra usi predittivi e usi

normativi degli stereotipi, alla loro mutua influenza e al fatto che la dimensione normativa spicca per la sua dannosità in ambito giudiziale. In tal senso, la dannosità degli stereotipi si manifesta sia con riguardo all'individuo sia rispetto al gruppo. Tuttavia, si è cercato di fornire alcune ragioni volte a giustificare la rilevanza di seguire un metodo di analisi degli stereotipi che prenda in considerazione anche la presenza di stereotipi descrittivi. Tale prospettiva invita all'analisi critica di tutti quegli enunciati assimilabili ad uno stereotipo. Si tratta di un'indicazione semplice da seguire anche per coloro che non sono formati in teorie critiche del diritto e, al contempo, sollecita all'adozione di un approccio critico e contestuale rispetto all'enunciato in questione.

In tal senso, i metodi proposti da Arena possono aiutare a semplificare il lavoro dell'organo giudiziario nel processo decisionale o, quanto meno, allertarlo e renderlo cosciente delle possibili insidie. Il/la giudice quando individua una classe di enunciati che assomigliano agli stereotipi, lo guarderà con sospetto, attivando inevitabilmente il Sistema 2 di pensiero (analitico e riflessivo) per applicare il controllo dell'informazione contenuta nell'enunciato descrittivo o delle ripercussioni identitarie dell'enunciato prescrittivo. Inoltre, al/alla giudice è richiesto di prestare una particolare attenzione alle caratteristiche individuali delle persone coinvolte nel caso, proprio per riconoscere e contrastare i vari modi in cui uno stereotipo può essere oppressivo.

Con riguardo all'analisi relativa alla dannosità degli stereotipi (di genere) può, però, essere utile tenere presente le metodologie sviluppate da Cook e Cusack e da Timmer, le quali forniscono diverse indicazioni pratiche per l'organo giudicante. Sia nel *naming gender stereotyping* che nel *anti-stereotyping approach* viene evidenziato il carattere centrale dell'analisi contestuale. A questo riguardo, può essere utile partire dalle diverse questioni poste dalle autrici per l'analisi del contesto e, in particolare, dei fattori individuali, di quelli situazionali o dei fattori "più ampi", come quelli storici, culturali, religiosi, economici e giuridici. Invece, la proposta di Ghidoni e Morondo richiede all'organo giudicante di approfondire anche gli effetti serializzanti degli stereotipi in un contesto patriarcale. Nelle riflessioni di tutte queste autrici viene messa in risalto la necessità di adottare un approccio intersezionale nell'analisi degli stereotipi presenti nel caso concreto.

Infine, è vero che a quasi 50 anni di distanza dai casi seguiti da Bader Ginsburg si potrebbe pensare che le classificazioni sospettose perseguite dall'allora avvocatessa siano, in realtà, un problema del passato. Tuttavia, come si vedrà nel prossimo capitolo (§3), alcune delle

questioni discriminatorie relative alla corresponsabilità genitoriale ed alla maternità, di cui si è fatto cenno nel §2.3., si sono ripresentate anche in casi più recenti.

CAPITOLO TERZO

Stereotipi su norme, fatti e sapere scientifico nel ragionamento giudiziale

3.1. Introduzione

Il titolo di questo capitolo, così come quello dei diversi paragrafi, fanno esplicito riferimento agli stereotipi ma, in realtà, non si tratta *solo* di stereotipi. Come è emerso anche in altre parti di questo lavoro, ci sono anche le tradizioni, il senso comune, i pregiudizi, i miti e, più in generale, le credenze discriminatorie. Non dimentichiamoci, poi, dei *bias* cognitivi, perché la comprensione del caso da parte della giudice o del giudice avviene inevitabilmente all'interno di una cognizione umana che, come si è cercato di dar conto nel § 1.2., fa uso di meccanismi, quali le euristiche, che semplificano la comprensione della realtà sociale ed il processo decisionale. Tuttavia, al contempo, possono allontanare la/il decisore dal prendere in considerazione elementi rilevanti per la risoluzione del caso concreto, sia attinenti alle questioni di diritto, che alla ricostruzione del fatto.

Con riguardo all'analisi del ragionamento giudiziale, bisogna tenere conto di un'ulteriore difficoltà, ossia l'individuazione degli argomenti che appartengono ad un sistema di credenze discriminatorio. Infatti, come si è visto nel § 1.4.3. e nel § 1.6., il razzismo è mutato verso forme più sottili e socialmente accettabili di espressione di pregiudizi razziali, e la presenza di una forma di sessismo "benevolo" rende più difficile il riconoscimento di condotte e narrative apparentemente positive ma comunque sessiste. In tal senso, difficilmente saranno presenti argomenti che in maniera esplicita discriminano un determinato collettivo. Le credenze discriminatorie all'interno dell'argomentazione giudiziale sono mascherate in argomenti apparentemente legittimi. L'obiettivo di questo capitolo sarà quello di individuare alcune forme con cui gli stereotipi sono presenti nel ragionamento giudiziale, attraverso un richiamo alle ragioni fornite nelle motivazioni delle sentenze. Le pronunce su cui si baserà tale

analisi saranno principalmente della Corte EDU. Tuttavia, si farà riferimento anche a pronunce di altri organi giudiziari, sia internazionali che nazionali, rappresentative di casistiche rilevanti per l'analisi qui condotta.

Prima di procedere a tale analisi, nel § 3.2. si provvederà ad una sintetica ricognizione sul concetto di motivazione e quello di giustificazione interna ed esterna della decisione giudiziale, e la loro interazione con gli stereotipi. La relazione tra motivazione, giustificazione e stereotipi ci porterà ad una breve riflessione riguardo alla cognizione del/la giudice e l'incidenza che ha nell'attività decisoria.

Nel § 3.3. si prenderà in considerazione l'influenza degli stereotipi nel ragionamento interpretativo. Dopo aver presentato il legame tra l'interpretazione-attività e i processi cognitivi, si proporrà di riflettere sul legame tra enunciati normativi, significati e stereotipi, individuando due ambiti di analisi: quello degli stereotipi "letterali", in cui le disposizioni esprimono chiaramente una norma che contiene uno stereotipo (§ 3.3.1.), e quello degli stereotipi "occulti", in cui le disposizioni sono apparentemente neutre ma sono interpretate o applicate come espressioni di uno stereotipo o come espressioni di una norma discriminatoria (§ 3.3.2.).

Nel § 3.4. l'analisi verterà sull'influenza degli stereotipi nel ragionamento probatorio. Dopo aver accennato a come i *bias* e le considerazioni di tipo socioculturale influiscono sulla ricostruzione del fatto, si indagheranno due diverse distorsioni: quella determinata dalla presenza di congetture nella ricostruzione del fatto (§ 3.4.1.) e quella determinata da altri giudizi di valore che comportano un ridimensionamento del peso degli elementi fattuali dissonanti rispetto a quei giudizi (§ 3.4.2.).

Infine, nel § 3.5. sarà dedicata una specifica attenzione al sapere scientifico come potenziale veicolo di credenze discriminatorie nel ragionamento giudiziale, attraverso la presenza degli esperti in ambito giudiziale – sul punto, sarà analizzato il caso della Sindrome da Alienazione Parentale (PAS) – (§ 3.5.1.) o attraverso la citazione di articoli accademici (§ 3.5.2.).

3.2. Tra cognizione e motivazione nel ragionamento giudiziale

Una volta intesa la formulazione della motivazione giudiziale come la pratica di fornire un sostegno giuridico a decisioni che spesso comportano elementi diversi dal diritto formale – per esempio, la giustizia, l’efficienza, la buona programmazione politica, o persino la compassione e la misericordia – siamo in grado di vedere che molte motivazioni giudiziali – forse la maggior parte – non sono totalmente oneste. (Schauer, 2016, p. 119)

Questa riflessione di Schauer permette di avanzare alcune considerazioni relative alla motivazione. Innanzitutto, in questo lavoro si sostiene una concezione razionalista della motivazione¹⁰⁹, quale luogo in cui l’interprete-giudice deve “fornire ragioni” che giustifichino la decisione cui è giunto (Ferrer Beltrán, 2011). In altre parole, la motivazione richiede all’interprete-giudice di avanzare ragioni giuridiche, attraverso l’uso di argomenti accettati, che siano a sostegno di una determinata decisione (Canale & Tuzet, 2020). L’obbligo in capo ai/alle giudici di giustificare la decisione nella motivazione ha come obiettivo quello di evitare decisioni arbitrarie. La “razionalità” del percorso argomentativo non si pone, però, solo su un piano un piano logico, ma anche su quello assiologico (Rodríguez Boente, 2003). Su quest’ultimo punto, rileva il fatto che le motivazioni non siano necessariamente “oneste”. Infatti, è senz’altro positivo che un/a giudice non possa essere “onesto/a” e fondare una decisione su un pregiudizio personale, perché quest’ultimo non costituirebbe una “buona” ragione. Al tempo stesso, la decisione, anche se si presenta (almeno apparentemente) come giustificata, può essere stata motivata da pregiudizi o da credenze discriminatorie che possono aver lasciato delle “tracce” nel ragionamento giudiziale. Ci saranno motivazioni che, anche se scaturite da un pregiudizio, risulteranno impeccabili da un punto di vista argomentativo e, dunque, passeranno il controllo di legittimità. Tuttavia, ci saranno altre motivazioni che, ad un’attenta analisi, presenteranno un vizio di illogicità, contraddizione, motivazione apparente

¹⁰⁹ La concezione “razionalista” della motivazione riportata nel testo si distingue dalla concezione “psicologista” della motivazione. In quest’ultima accezione, la motivazione dovrebbe contenere i “motivi” che hanno determinato quella decisione (Ferrer Beltrán, 2011), coincidendo, quindi, con un resoconto psicologico. Come ha evidenziato Sonia Esperanza Rodríguez Boente (2003), vi è un ampio dibattito relativo al significato di “giustificare” e dei concetti affini (“motivación”, “fundamentación”, “explicación” e i diversi tipi di ragioni). Dopo aver dato conto delle diverse prospettive e distinzioni terminologiche, la conclusione cui giunge Rodríguez Boente (2003) è quella di distinguere la “motivazione” (“motivación”) dalla “giustificazione” (“justificación”) e di vedere la “giustificazione” (“justificación”) come assimilabile al “fondamento giuridico” (“fundamentación”). Di fatto, la “giustificazione” coincide con la concezione “razionalista” motivazione, mentre la “motivazione” con quella “psicologista”.

o travisamento della prova. Infatti, il fatto che si debbano fornire ragioni a sostegno di una decisione richiede necessariamente l'attivazione di un processo riflessivo, però l'obbligo di motivazione non assicura l'assenza di errori nel ragionamento. In tal senso, bisogna fare attenzione a non ricadere nello stereotipo in base al quale i/le giudici decidono in modo razionale. Come si è visto nel § 1.3.1., gli esseri umani – e, dunque, anche i/le giudici – hanno una razionalità limitata e nei processi decisionali intervengono le euristiche. Sulla scorta di tali considerazioni, di seguito, si prenderà in considerazione dapprima la distinzione tra giustificazione interna e giustificazione esterna, per poi riflettere sull'influenza della *black box* del/la giudice nel ragionamento giudiziale.

La distinzione tra giustificazione interna e giustificazione esterna delle decisioni giudiziali – ed i diversi tipi di razionalità ad essa connessi – risulta rilevante in questo lavoro in quanto permette di collocare il problema dell'influenza degli stereotipi nel ragionamento giudiziale. La giustificazione interna ha a che vedere con la razionalità interna della decisione, ossia quando dalle premesse – la norma giuridica generale (premessa maggiore) e la descrizione del fatto (premessa minore) – si deduce una determinata conclusione (Wróblewski, 1974, 1979). La giustificazione interna si pone, dunque, su un piano di valutazione della correttezza logica della decisione, ossia del dispositivo della sentenza, quale conclusione del sillogismo giudiziale (Rodríguez Boente, 2003; Canale & Tuzet, 2020). Invece, la giustificazione esterna si lega alla razionalità esterna della decisione, in cui le premesse del sillogismo giudiziale saranno considerate come accettabili se rispettano gli standard accettati dalla comunità di riferimento (Wróblewski, 1979). La giustificazione esterna richiede, quindi, di valutare la correttezza e l'accettabilità delle premesse (Rodríguez Boente, 2003; Canale & Tuzet, 2020). La giustificazione esterna si distingue tra giustificazione della premessa maggiore (o giustificazione esterna in diritto o ragionamento interpretativo) e della premessa minore (o giustificazione esterna in fatto o ragionamento probatorio). Damiano Canale e Giovanni Tuzet riassumono nel seguente modo due diverse attività di giustificazione esterna:

Nel ragionamento probatorio si muove dagli elementi probatori (elementi presuntivi, indiziari, ecc.) per arrivare a una conclusione sul caso tramite una regola-ponte (massima d'esperienza, legge scientifica, norma giuridica in ambito probatorio). Nel ragionamento interpretativo si muove da una disposizione o da un insieme di disposizioni per arrivare a una norma applicabile al caso tramite un argomento interpretativo. (Canale & Tuzet, 2020, p. 62)

Il legame tra ragionamento interpretativo e ragionamento probatorio si presenta con riguardo al contenuto dei testi normativi e alla loro interpretazione rispetto alla comprensione del caso concreto e alla ricostruzione fattuale, in un rapporto di mutua e continua influenza (Pastore, 2014). La giustificazione esterna si pone, appunto, su un piano sostanziale-assiologico, in cui la correttezza delle premesse deve essere valutata alla luce dei criteri della ragione pratica che prediligono una ipotesi fattuale o un'interpretazione della disposizione sulle altre (Gil Ruiz, 2000). Il/la giudice dovrà svolgere «valutazioni rese in termini di equità, giustizia, di razionalità o ragionevolezza entro il processo di costituzione di senso che riguarda il riconoscimento della regola adeguata al caso concreto» (Pastore, 1996, p. 45-46).

L'influenza degli stereotipi – e, in generale, delle euristiche – può essere rinvenibile nella giustificazione esterna in diritto e in fatto. Gli standards o criteri di razionalità esterna permettono di valutare la non correttezza di premesse che nella giustificazione esterna contengano argomenti che richiamano stereotipi dannosi, ruoli di genere o credenze discriminatorie. Infatti, la comunità di giuristi, nel definire i criteri di controllo, non può non tener conto del criterio giuridico definito dal principio di eguaglianza e di non discriminazione all'interno di uno Stato Costituzionale.

Pare rilevante notare che la determinazione di tali criteri è necessariamente contestuale ad una determinata cultura sociale e giuridica, ed è in costante (seppur lento) mutamento. Ad oggi, per esempio, la comunità di giuristi italiana può essere d'accordo nel valutare l'abbigliamento di una presunta vittima di violenza sessuale come un elemento da cui è illogico inferire il consenso all'atto sessuale. Tuttavia, l'abbigliamento della presunta vittima era un elemento che trent'anni fa era rilevante e veniva preso in considerazione dagli organi giudicanti per valutare il consenso della presunta vittima. Questo semplice esempio ci richiede di riflettere sul bagaglio esperienziale del/la giudice che partecipa al processo decisionale ed orienta l'interprete nella scelta delle ipotesi plausibili e delle interpretazioni corrette. La conoscenza cui attinge il/la giudice per la risoluzione del caso è una *black box* che si compone della propria esperienza giurisprudenziale, dei precedenti, della formazione che ha ricevuto, ma anche del senso comune e della cognizione culturale (Ruiz Resa, 2016). Aprire la *black box* ci permette di comprendere meglio il *know-how* delle decisioni giudiziali e ci invita a prestare una maggiore attenzione al ragionamento giudiziale (Ruiz Resa, 2017).

Di recente, Pedro Moniz Lopez e Raquel Franco (2019) hanno elaborato una proposta sull'interpretazione giuridica che evidenzia la necessità di aprire la *black box*, spiegando anche

come funziona l'interpretazione stessa. In tal senso, nella loro proposta il/la giudice viene influenzato/a da condizioni contestuali (*C-conditions*) e condizioni permanenti (*P-conditions*). Le condizioni contestuali sono specifiche per ogni interprete e riguardano la propria educazione, lo status socioeconomico, la propria etica o la visione politica. Le *C-conditions* evidenziano che l'interprete-giudice aderisce a delle ideologie e, quindi, anche a dei sistemi di credenze con cui l'interprete comprende la realtà sociale e filtra le informazioni rilevanti. Invece, le *P-conditions* sono comuni a tutti gli esseri umani e riguardano i meccanismi cognitivi, l'uso di euristiche e *bias* nei processi decisionali. Secondo Moniz Lopez e Franco, «while C-conditions are to be taken as part of a theory of adjudication, P-conditions should form part of a proper theory of interpretation» (Moniz Lopes & Franco, 2019, p. 62). Il fatto che le *C-conditions* non debbano far parte di una teoria dell'interpretazione giuridica è, in realtà, discutibile. Nella prospettiva di Moniz Lopez e Franco, «each C-condition is not to be envisaged as an invariant: it depends upon variables of the subject herself» (Moniz Lopes & Franco, 2019, p. 62) e, per questa ragione, non sono da prendere in considerazione per una teoria dell'interpretazione. Tuttavia, la rilevanza delle *C-conditions* in una teoria dell'interpretazione giuridica può essere giustificata riconoscendo il carattere condiviso delle *C-conditions* e, come evidenziano Moniz Lopez e Franco, «while it is so that every C-condition is unique to each legal interpreter, evolutionary psychology sustains that C-conditions are, as a category, transversal to each and every human being» (Moniz Lopes & Franco, 2019, p. 62). Non si intende approfondire ulteriormente o prendere una posizione a riguardo, tuttavia è bene segnalare che nella prospettiva adottata in questo lavoro in cui vengono evidenziate forme di discriminazione sistemica legate a sistemi di credenze (sessisti, abilisti, ageisti, ecc.), le *C-conditions* dovrebbero essere prese in considerazione anche in una teoria dell'interpretazione. Inoltre, risulta molto rilevante riportare una precisazione – condivisa anche in questa tesi – relativamente all'inquadramento della loro proposta:

we are not pointing out the fact that a given decision maker is under certain C-conditions that “push” her to abide by her preconceptions. We are submitting that interpreters are subject to P-conditions that make them tend to inquire if there is information supporting their intuition, rather than checking if there is evidence contradicting their intuition, which is an entirely different thing. (Moniz Lopes & Franco, 2019, p. 68)

Si pensi, per esempio, ai *bias* che intervengono nel riconoscimento o meno dell'intenzionalità nella commissione di un fatto illecito, influenzando l'interpretazione giuridica sulla base di fattori morali o politici (Skoczeń & Poggi, 2022). In questo lavoro, nella

consapevolezza che l'interprete viene guidato da *P-conditions* – ed il caso emblematico è senz'altro la ricostruzione congetturale del fatto (§ 3.4.1.) –, si intende verificare la presenza di elementi nell'argomentazione giudiziale che rimandano a *C-conditions*. In particolare, si cercherà di individuare nella giustificazione esterna della decisione la presenza di ragioni che rimandano a sistemi di credenze discriminatori (sessisti, razzisti, omofobi, ecc.).

3.3. Stereotipi e ragionamento interpretativo

Nel precedente paragrafo, la proposta di Moniz Lopez e Franco (2019) ha permesso di evidenziare la rilevanza degli studi della psicologia cognitiva anche per la definizione di una teoria dell'interpretazione giuridica. Pare, però, interessante far riferimento anche alla rilettura, proposta da Isabel Lifante (2019), dei tipi di interpretazione-attività individuati da Letizia Gianformaggio (2018) alla luce della teoria di Kahneman.

In particolare, Gianformaggio ha distinto tra tre tipi di interpretazione-attività: noetica, linguistica e dianoetica. Tralasciando l'interpretazione-attività linguistica, intesa quale «ascrizione di un significato a una disposizione» (Guastini, 1985; come è stato citato in Gianformaggio, 2018, p. 112), in questa sede è preferibile approfondire gli altri due tipi di interpretazione-attività. L'interpretazione-attività noetica si riferisce al «fenomeno mentale della attribuzione di un significato a un documento» (Tarello, 1980; come è stato citato in Gianformaggio, 2018, p. 112) e si può riassumere con l'idea di percepire e di comprendere. Invece, l'interpretazione-attività dianoetica è il «tipo di attività che mira a delucidare il significato di un enunciato» (Ross, 1965; Gianformaggio, 2018, p. 113) e rimanda al ragionamento e alla giustificazione. Come è stato segnalato da Lifante (2019), Gianformaggio quando parla di interpretazione-attività noetica si riferisce all'atto di prendere coscienza e captare la realtà intellegibile, una sorta di pensiero intuitivo. Diversamente, l'interpretazione-attività dianoetica richiama un'attività che fa uso di argomenti e ragioni che dovrebbero avere un fondamento razionale e che servono a supporto di una determinata tesi decisoria. Questa distinzione dell'interpretazione-attività viene ricondotta ai due sistemi di pensiero (Sistema 1 e Sistema 2) di Daniel Kahneman (2020), cui si è fatto riferimento nel § 1.3.1.

Così, l'interpretazione-attività noetica coinciderebbe con il Sistema 1, dato che fa riferimento ad un tipo di attività che è onnipresente ed è finalizzata a cogliere il significato della realtà che ci circonda. Invece, l'interpretazione-attività dianoetica richiede uno sforzo cognitivo e analitico che è caratteristico del Sistema 2 quando bisogna prendere una decisione relativamente a questioni complesse. In tal senso, la tesi interpretativa cui giunge il decisore avrà bisogno di un'attività interpretativa volta a risolvere i dubbi relativi ai significati da attribuire alla disposizione oggetto di interpretazione. È inevitabile, quindi, una prima comprensione ad impulso del Sistema 1 ed il compito del Sistema 2 sarà proprio quello di filtrare quella precomprensione per evitare di introdurre errori nel processo decisionale. Allo stesso modo, ogni interpretazione-attività dianoetica è preceduta dall'interpretazione-attività noetica. Questo punto è interessante perché ci permette di avanzare un'ulteriore considerazione, in linea con quanto segnalato da Kahneman. L'interpretazione-attività dianoetica, così come il Sistema 2, non è esente da errori e dalla presenza di risultati che potrebbero essere *biased*, a prescindere dallo sforzo razionale compiuto dall'interprete. In tal senso, e in linea con quanto anticipato nel § 3.2., la motivazione permetterà una forma di controllo preventivo da parte del/la giudice al fine di evitare la presenza di tali errori nella giustificazione della decisione. Invece, qualora questi errori fossero presenti nella giustificazione, le funzioni endoprocessuale ed extraprocessuale della motivazione permetteranno di evidenziarne i vizi attraverso il ricorso delle parti o attraverso la denuncia operata dalla comunità di giuristi.

Al di là del richiamo alle scienze cognitive e alle relazioni con i tipi di interpretazione-attività, l'interpretazione giuridica in ambito giudiziale richiede al giudice-interprete di individuare una possibile interpretazione (norma) a una disposizione, giustificando la scelta sulla base di argomenti considerati accettabili dalla comunità di riferimento (Pino, 2010). Tale scelta implica anche la presenza di giudizi di valore¹¹⁰ (Pino, 2019). Inoltre, in questa sede rileva in particolar modo l'attribuzione di significato ad una disposizione alla luce del contesto post-semantico, ossia quel contesto dell'interpretazione che riguarda «l'insieme degli aspetti legati alle credenze e alle presupposizioni dei parlanti» (Pastore, 2017, p. 350).

Alla luce di queste brevi considerazioni, a partire dall'analisi di casi concreti, ci si propone di riflettere sulle diverse relazioni tra enunciati normativi, significati e stereotipi, individuando, in particolare, le seguenti: i) la disposizione che esprime chiaramente una norma

¹¹⁰ «[S]ince the subject matter of legal interpretation is the law, i.e. a prominent part of the political and social structure of the relevant community, the choices, decisions, and judgments that are called for in the course of legal interpretation (again, judicial and juristic alike) are necessarily of a moral and political nature» (Pino, 2019, p. 42).

che contiene uno stereotipo ii) la disposizione apparentemente neutra che viene interpretata come esprime uno stereotipo e iii) la disposizione apparentemente neutra che, in realtà, esprime una norma discriminatoria.

Nel § 3.3.1. verrà presa in considerazione i) la disposizione che esprime chiaramente una norma che contiene uno stereotipo e la giustificazione del prodotto interpretativo ad essa connesso. In questo caso, la disposizione stessa contiene elementi che fanno attivare una spia d'allarme circa la necessità di un controllo già nella fase di interpretazione-attività noetica. Nel § 3.3.2. si rifletterà su ii) la disposizione apparentemente neutra che viene interpretata come esprime uno stereotipo e iii) la disposizione apparentemente neutra che, in realtà, esprime una norma discriminatoria. In questi casi sarà necessario uno sforzo e un'attenzione maggiore nel riuscire ad individuare la presenza di stereotipi dannosi nell'interpretazione della disposizione giuridica. L'analisi che si offre in questa sede non è certamente esaustiva, posto che soprattutto i casi ii) e iii) dovranno essere esplorati più a fondo, essendo più in linea con l'attuale formulazione (in termini neutri) delle disposizioni e, di conseguenza, con i problemi di stereotipizzazione giudiziaria e interpretazione giuridica cui dobbiamo far fronte in questo periodo.

3.3.1. Stereotipi "letterali": le disposizioni che esprimono chiaramente norme che contengono uno stereotipo

Per "disposizioni che esprimono chiaramente una norma che contiene uno stereotipo" si intende quell'enunciato contenuto in un documento normativo in cui la classe di destinatari¹¹¹ presente nell'antecedente richiama un gruppo che, almeno *prima facie*, sembra essere individuato in ragione di una caratteristica identitaria. È chiaro che tale disposizione è necessariamente connessa con la giustificazione della norma ricavata da quella disposizione. Tuttavia, può essere utile mantenerle distinte per diverse ragioni. In primo luogo, individuare una disposizione che esprime chiaramente una norma che contiene uno stereotipo è assimilabile a quanto è stato detto nel § 2.3.1. con riguardo alla dottrina delle classificazioni sospettose. In

¹¹¹ Sugli elementi della norma giuridica, si veda il riferimento di Moniz Lopes (2024) a: «“classes of addresses”, “classes of hypothetical action-types” and “classes of occasions”» (p.13), in collegamento con «“To equate different things is the real task of the legislator” (Gianformaggio, 1997: 271) (...) The law must (...) refer to *classes of persons*, and to *classes of acts, things and circumstances*” (Hart 1994, 128)» (Moniz Lopes, 2024, p. 13).

altre parole, si tratta di porre una particolare attenzione nei confronti di quelle disposizioni che operano distinzioni sulla base di una o più caratteristiche identitarie, con il fine di riconoscere l'eventuale discriminatorietà di tale trattamento differenziato. In secondo luogo, la giustificazione del prodotto interpretativo di una disposizione che esprime chiaramente una norma che contiene uno stereotipo non sempre è presente nella motivazione. La giudice o il giudice, nell'interpretare quella disposizione, è frequente che non richiami nella motivazione le ragioni che hanno giustificato la scelta operata dal legislatore nell'individuare quella classe di destinatari, limitandosi unicamente a verificare se nel caso concreto il soggetto rientra in quella classe¹¹². Infatti, gli esempi cui si farà riferimento sono casi della Corte EDU e le giustificazioni a supporto di una determinata norma sono esplicitamente richieste alle autorità competenti e talvolta sono presenti anche gli argomenti offerti dai tribunali nazionali. In terzo luogo, la giustificazione della norma ha una rilevanza a sé stante al fine di valutare la dannosità o meno del trattamento differenziato. Per comprendere meglio quest'ultimo punto, può essere utile prendere come esempio l'analisi effettuata da Poggi (2015) sulle relazioni tra norme e genere (in quanto fattore identitario): vi saranno norme che esprimono diseguaglianze formali di genere¹¹³ che sono dirette a garantire una speciale protezione o un'eguaglianza di opportunità o di risultati, e vi saranno norme che, invece, non sono in alcun modo giustificabili.

¹¹² Anche nel caso in cui si tratti di una pronuncia che individua la *ratio legis* di una disposizione, la generalizzazione su cui si basa può non essere esplicitata e, ancor meno, lo stereotipo con funzione normativa. Si pensi, ad esempio, alla trattazione di Arena sul legame tra stereotipi e interpretazione (Arena, 2022a), Arena fa riferimento alla sentenza del Tribunale Costituzionale del Cile (sentenza del 4 gennaio 2011, n. 1683/2010), in cui il Tribunale doveva pronunciarsi riguardo alla costituzionalità di una disposizione del codice penale cileno che puniva le relazioni sessuali tra uomini con più di 14 anni quando uno dei due aveva meno di 18 anni ed era il soggetto passivo. La Corte costituzionale cilena dichiara la costituzionalità della disposizione giuridica in questione. Nel ricostruire il ragionamento, Arena propone due diversi modi di individuare la (i) Giustificazione, la (ii) Generalizzazione e la (iii) Norma proprio con riguardo all'ipotetico ragionamento del legislatore e in modo da far risaltare la presenza di uno stereotipo con funzione normativa (Arena, 2022, p. 244).

¹¹³ Per "diseguaglianza formale di genere" si intende: «una diseguaglianza nel diritto, cioè una diseguaglianza istituita da una norma giuridica, la quale discrimina, cioè detta una disciplina diversa, in base al genere cui appartengono i soggetti interessati o, meglio, a caratteristiche dei destinatari necessariamente (non contingentemente) connesse ad un dato genere (e assume, quindi, l'appartenenza ad un dato genere come criterio rilevante per distinguere tra i soggetti). In breve, si ha una norma giuridica che non conferisce le stesse pretese, libertà, poteri o immunità o gli stessi doveri, non-pretese, non poteri e soggezioni agli uomini e alle donne» (Poggi, 2015, p. 10). Poggi distingue, poi, tra "diseguaglianze formali al femminile" e "diseguaglianze formali al maschile". Le "diseguaglianze formali al femminile" riguardano quei casi «in cui il diritto attribuisce più posizioni soggettive attive (i.e. più pretese, libertà, immunità e/o poteri) agli uomini che alle donne oppure attribuisce alle donne più situazioni soggettive passive (i.e. più doveri, non-pretese, non poteri e/o soggezioni), o, comunque, disciplina in un modo che, almeno *prima facie*, appare come più favorevole la situazione degli uomini rispetto a quella delle donne oppure in un modo che, almeno *prima facie*, appare come più sfavorevole quella delle donne rispetto agli uomini» (Poggi, 2015, p. 10). Invece, le "diseguaglianze formali al maschile" riguardano quei casi «in cui il diritto attribuisce più situazioni soggettive attive alle donne che agli uomini oppure attribuisce più situazioni soggettive passive agli uomini che alle donne, o, comunque, disciplina in un modo che, almeno *prima facie*, appare più favorevole la situazione delle donne rispetto a quella degli uomini oppure in un modo che, almeno *prima facie*, appare più sfavorevole quella degli uomini rispetto alle donne» (Poggi, 2015, p. 10).

Di seguito, si farà riferimento ad alcuni casi della Corte EDU in cui emergono differenze di trattamento nelle disposizioni che alla base hanno delle giustificazioni basate in stereotipi con funzione normativa.

Il primo caso è *Marckx v. Belgium* (1979), in cui la Corte EDU si è dovuta pronunciare in merito alla sussistenza di una discriminazione nei confronti dei figli nati al di fuori del matrimonio. La normativa belga stabiliva infatti che per i figli “legittimi”, ossia quelli nati all’interno del matrimonio, la maternità derivava direttamente dall’atto di nascita¹¹⁴, mentre nel caso dei figli nati al di fuori del matrimonio era necessario che il figlio fosse stato riconosciuto¹¹⁵ e adottato dalla madre¹¹⁶, il che poneva una serie di limitazioni in termini di diritti successori¹¹⁷. Le disposizioni in questione stabilivano, dunque, una differenza di trattamento in base alla nascita o meno all’interno di una famiglia sposata e, come fa notare la Corte EDU, nella normativa belga la massima “mater semper certa est” non è applicabile ai figli e alle figlie nati/e da madri non sposate¹¹⁸. Dato che il vincolo matrimoniale determina l’applicazione di una disciplina più favorevole rispetto a quella prevista in assenza di tale vincolo, si tratta di una normativa che tende a rafforzare un modello di famiglia in cui i/le figli/e si hanno all’interno di una coppia sposata. La “vera” madre è senz’altro quella che è inserita all’interno di tale modello, mentre la madre non sposata dovrà dimostrare di volerlo essere tramite il riconoscimento e l’adozione. In effetti, quando il governo belga si trova a dover giustificare la differenza di trattamento, riconosce che la normativa favorisce la famiglia tradizionale. Anzi, l’obiettivo (o valore) è proprio quello di assicurare il pieno sviluppo della famiglia, anche sulla base di ragioni morali e di ordine pubblico¹¹⁹. La generalizzazione alla base di tale disciplina sembra la seguente: “essere madre non sposata rende più probabile che non sia assunta la responsabilità di cura nei confronti dei figli”. Infatti, tra le ragioni offerte dal

¹¹⁴ «[T]he birth certificate recorded at the registry office suffices to prove the maternal affiliation of a married woman’s children (Article 319 of the Civil Code)». *Marckx v. Belgium*, (ECtHR 13 June 1979), § 14.

¹¹⁵ «Under Article 334, recognition, "if not inserted in the birth certificate, shall be effected by a formal deed". Recognition is declaratory and not attributive: it does not create but records the child’s status and is retroactive to the date of birth. However, it does not necessarily follow that the person effecting recognition is actually the child’s mother; on the contrary, any interested party may claim that the recognition does not correspond to the truth (Article 339)». *Marckx v. Belgium*, (ECtHR 13 June 1979), § 14.

¹¹⁶ «Proceedings to establish maternal affiliation (action en recherche de maternité) may be instituted by the child within five years from his attainment of majority or, whilst he is still a minor, by his legal representative with the consent of the family council (Articles 341a-341c of the Civil Code)». *Marckx v. Belgium*, (ECtHR 13 June 1979), § 14.

¹¹⁷ *Marckx v. Belgium*, (ECtHR 13 June 1979), § 15-18.

¹¹⁸ *Marckx v. Belgium*, (ECtHR 13 June 1979), § 41, e *Partly Dissenting Opinion of Judge O’Donoghue* (p. 31).

¹¹⁹ «The Government do not deny that the present law favours the traditional family, but they maintain that the law aims at ensuring that family’s full development and is thereby founded on objective and reasonable grounds relating to morals and public order (ordre public)». *Marckx v. Belgium*, (ECtHR 13 June 1979), § 40.

governo belga per stabilire una differenza tra la situazione in cui si trova la donna sposata e la donna non sposata, rileva il fatto che la donna sposata assume la responsabilità di cura assieme al marito. Si tratta di una ragione che ripropone, in realtà, quanto previsto dalla stessa disciplina: «the married mother and her husband “mutually undertake ... the obligation to feed, keep and educate their children” (Article 203 of the Civil Code)»¹²⁰. Invece, «there is no certainty that the unmarried mother will be willing to bear on her own the responsibilities of motherhood»¹²¹ e «many unmarried mothers do not recognise their child»¹²². Si tratta di argomenti di natura generale, che vengono utilizzati per giustificare la distinzione normativa tra madre “sposata” e “non sposata” e, in relazione a questa, quella tra figli “legittimi” e “illegittimi”. In tal senso, l’argomento della Corte EDU mira a far emergere che il «prendersi cura del proprio figlio» venisse valutato in modo diverso per le madri sposate rispetto a quelle non sposate. Infatti, le madri non sposate avevano l’onere di dimostrare la loro intenzione di accudire il nascituro attraverso l’esplicita richiesta di riconoscimento della loro maternità, cosa che non avveniva per le madri sposate, che la ottenevano automaticamente nel momento della nascita del figlio. Tuttavia, come ben sottolinea la Corte (ed anche l’allora Commissione EDU), «it may happen that also a married mother might not wish to bring up her child, and yet, as far as she is concerned, the birth alone will have created the legal bond of affiliation»¹²³. In tal modo, la Corte fa emergere come l’idea che una donna non sposata sia meno propensa ad accudire un figlio rispetto ad una donna sposata non sia altro che una generalizzazione falsa (Timmer, 2015).

Il secondo caso che qui si propone è *Alajos Kiss v. Hungary* (2010). La disposizione in questione era l’art. 70(5) della costituzione ungherese che prevedeva che le persone sottoposte a tutela parziale o totale non hanno il diritto di voto¹²⁴. La classe di destinatari è quella delle persone sottoposte a tutela e prevede una restrizione che *prima facie* pare legata ad una credenza relativa all’incapacità delle persone con disabilità. Per quanto concerne la

¹²⁰ *Marckx v. Belgium*, (ECtHR 13 June 1979), § 39.

¹²¹ *Marckx v. Belgium*, (ECtHR 13 June 1979), § 39.

¹²² *Marckx v. Belgium*, (ECtHR 13 June 1979), § 39.

¹²³ *Marckx v. Belgium*, (ECtHR 13 June 1979), § 39.

¹²⁴ «Article 70(5) of the Hungarian Constitution provides *inter alia* that persons placed under total or partial guardianship do not have a right to vote». *Alajos Kiss v. Hungary*, No. 38832/06 (ECtHR 20 May 2010), § 11. Si noti che la questione controversa è proprio sull’automatica conseguenza dell’esclusione dal diritto di voto per le persone sottoposte a tutela parziale o totale derivante dall’applicazione della menzionata disposizione costituzionale. In tal senso, «[t]he Court notes that the applicant accepted the necessity of his placement under partial guardianship and that, therefore, he did not appeal against it. It observes that the subject matter of the application is not the guardianship measure, but its automatic consequence prescribed in the Constitution (see paragraph 11 above), namely the applicant’s disenfranchisement». *Alajos Kiss v. Hungary*, No. 38832/06 (ECtHR 20 May 2010), § 23.

giustificazione data dal governo ungherese a tale previsione normativa, viene segnalata la necessità di individuare le persone aventi il diritto di voto, ossia coloro che hanno la capacità di esprimere la propria volontà politica attraverso l'elettorato attivo. Solo le persone "capaci" – dove questa capacità si lega alla consapevolezza delle conseguenze che derivano dalle proprie decisioni – possono partecipare negli "affari pubblici". Al di là del fatto che ci sarebbe da chiedersi se tutte le persone che vanno a votare alle elezioni dei rappresentanti politici sono effettivamente consapevoli delle conseguenze del loro voto, posto che tale consapevolezza dovrebbe derivare da una scelta ponderata che comporta anche la conoscenza dei diversi programmi elettorali e tale riflessione può venir meno in favore di altri elementi (es. la retorica usata dal/la rappresentante politico/a). Ma non è questo il punto, anche se ci permette di porre una questione: è sostenibile operare una distinzione a priori tra persone che sono sottoposte a tutela e quelle che non lo sono, sulla base di una presunta capacità o incapacità di compiere decisioni ponderate? Secondo il governo ungherese è legittimo escludere il diritto di voto alle persone sottoposte a tutela perché «These persons, although adults, lacked the capacity to manage their affairs, including the exercise of their right to vote, owing to their mental state, unsound mind or pathological addiction»¹²⁵. Arena, in questo caso, scompone il ragionamento nel seguente modo: «(i) Valore: bisogna prendere decisioni collettive giudiziose. (ii) Generalizzazione: le persone sotto tutela parziale per la depressione maniacale non sono in grado di prendere decisioni giudiziose. (iii) Norma: le persone sotto tutela parziale per depressione maniacale sono escluse dal voto» (Arena, 2023, p. 15).

La Corte EDU ha evidenziato che gli stati hanno un ampio margine di apprezzamento nel regolare queste questioni, tuttavia nel caso in questione non si rientra all'interno di un margine di apprezzamento che possa essere considerato accettabile. Infatti, da un lato, non è stato provato che il legislatore ungherese abbia ponderato gli interessi in gioco e, dall'altro, è prevista un'automatica restrizione del diritto a votare per le persone sottoposte a tutela parziale che prescinde da una valutazione relativa alle effettive capacità del singolo individuo¹²⁶. A tal

¹²⁵ *Alajos Kiss v. Hungary*, No. 38832/06 (ECtHR 20 May 2010), § 26.

¹²⁶ In particolare, si rimanda ai seguenti argomenti: «The Court accepts that this is an area in which, generally, a wide margin of appreciation should be granted to the national legislature in determining whether restrictions on the right to vote can be justified in modern times and, if so, how a fair balance is to be struck. In particular, it should be for the legislature to decide as to what procedure should be tailored to assessing the fitness to vote of mentally disabled persons. The Court observes that there is no evidence that the Hungarian legislature has ever sought to weigh the competing interests or to assess the proportionality of the restriction as it stands» (§ 41); «The Court therefore concludes that an indiscriminate removal of voting rights, without an individualised judicial evaluation and solely based on a mental disability necessitating partial guardianship, cannot be considered compatible with the legitimate grounds for restricting the right to vote» (§ 44). *Alajos Kiss v. Hungary*, No. 38832/06 (ECtHR 20 May 2010).

riguardo, la Corte EDU rimarca che si tratta di un gruppo particolarmente vulnerabile e che le classificazioni che interessano tali gruppi possono riprodurre stereotipi dannosi¹²⁷. In tal senso, trattare le persone con disabilità intellettuali come classe unitaria è una “questionable classification” ed è necessario sottoporre ad un attento scrutinio le restrizioni dei loro diritti¹²⁸.

Il terzo caso è *Konstantin Markin v. Russia* (2012), cui si farà riferimento insieme al caso *Gruba and Others v. Russia* (2021) che rappresenta il sequel giudiziario relativo alla normativa russa discriminatoria in tema di congedi genitoriali nei confronti dei militari uomini. La normativa russa riportata nel caso *Konstantin Markin v. Russia* evidenzia la presenza di una disciplina che riconosce il congedo di maternità alle donne militari in via principale¹²⁹, e prevede alcuni casi specifici in cui all’uomo militare viene riconosciuto il congedo di paternità (come, per esempio, in caso di morte della moglie)¹³⁰. Il riconoscimento del diritto al congedo genitoriale al personale militare ha come principale destinatario il gruppo delle donne, e tale differenza di trattamento sembra giustificata da un diverso riconoscimento dei ruoli genitoriali nella crescita del figlio. Il ragionamento seguito dalle autorità russe, riassunto da Arena, per giustificare la disciplina riservata al personale militare in materia di congedi genitoriali è il seguente:

(i) Objetivo (1): es valioso proteger la seguridad nacional manteniendo la efectividad operativa del ejército. (ii) Generalización: la reducción del número de personal debido a licencia por paternidad/maternidad afecta la efectividad operativa del ejército. (iii) Objetivo (2): las mujeres deben ocuparse de la crianza de los hijos y los hombres del sustento de la familia. (iv) Norma: la licencia por paternidad/maternidad se otorga solo al personal femenino. (Arena, 2022, pp. 226-227)

¹²⁷ «The reason for this approach, which questions certain classifications per se, is that such groups were historically subject to prejudice with lasting consequences, resulting in their social exclusion. Such prejudice may entail legislative stereotyping which prohibits the individualised evaluation of their capacities and needs» *Alajos Kiss v. Hungary*, No. 38832/06 (ECtHR 20 May 2010), § 42.

¹²⁸ *Alajos Kiss v. Hungary*, No. 38832/06 (ECtHR 20 May 2010), § 44.

¹²⁹ «The Federal Law on the Status of Military Personnel (no. 76-FZ of 27 May 1998, “the Military Service Act”) provides that female military personnel are entitled to maternity leave and to parental leave in accordance with the Labour Code (section 11(13)). There is no similar provision in respect of male personnel» *Konstantin Markin v. Russia*. (European Court of Human Rights (Grand Chamber) 22 March 2012), § 46.

¹³⁰ «Under the Regulations on military service, enacted by Presidential Decree no. 1237 of 16 September 1999, a servicewoman is entitled to maternity leave, to three years’ parental leave, and to all related social benefits and allowances. A serviceman under contract is entitled to three months’ leave in one of the following cases: (a) his wife has died in childbirth, or (b) he is bringing up a child or children under 14 years old (handicapped children under 16 years old) left without maternal care (in the event of the mother’s death, withdrawal of parental authority, lengthy illness or other situations where his children have no maternal care) (Article 32)» *Konstantin Markin v. Russia*. (European Court of Human Rights (Grand Chamber) 22 March 2012), § 48.

Pare interessante riportare brevemente anche le ragioni esposte dalla Corte costituzionale russa quando aveva negato l'incompatibilità delle menzionate disposizioni giuridiche con il principio di eguaglianza. In particolare, la Corte costituzionale russa afferma che è vietato al personale militare maschile di poter combinare i loro obblighi all'interno del servizio militare con un congedo genitoriale. Tale divieto è giustificato, da un lato, dallo speciale statuto giuridico del servizio militare e, dall'altro, dall'obbligo di difendere la propria patria che è in capo al personale militare e che giustifica una restrizione dei propri diritti fondamentali¹³¹. Questo divieto, però, viene meno nel caso del personale militare femminile, cui è garantito un congedo di maternità di tre anni. Le ragioni di questa eccezione si devono alla limitata presenza delle donne nel servizio militare e al loro speciale ruolo di cura nella crescita dei/lle figli/e¹³². Il governo russo afferma che la deroga riconosciuta al personale militare femminile era un caso di discriminazione positiva, giustificato proprio dal particolare vincolo biologico e psicologico che si crea tra la madre e il/la figlio/a¹³³. La Corte EDU evidenzia che tale differenza di trattamento non è destinata a correggere diseguaglianze di fatto tra uomini e donne e, al contrario, mantiene certi ruoli di genere e produce uno svantaggio per le donne rispetto alla sfera professionale e per gli uomini con riguardo alla sfera familiare¹³⁴. Inoltre, la Corte EDU evidenzia che uomini e donne sono in una posizione analoga con riguardo alle responsabilità di cura nei confronti dei/lle figli/e e, pertanto, non è giustificata una disparità di trattamento in tema di congedi genitoriali¹³⁵. Anche in questa occasione, la Corte EDU osserva, poi, il carattere problematico delle automatiche restrizioni dei diritti ad una determinata classe di soggetti, argomentando come segue¹³⁶:

In Russia (...) the entitlement to parental leave depends exclusively on the sex of the military personnel. By excluding servicemen from the entitlement to parental leave, the provision imposes a blanket restriction. It applies automatically to all servicemen, irrespective of their position in the army, the availability of a replacement or their individual situation. Such a general and automatic restriction applied to a group of people on the basis of their sex must be seen as falling outside any acceptable margin of appreciation, however wide that margin might be, and as being incompatible with Article 14.

¹³¹ *Kostantin Markin v. Russia*. (European Court of Human Rights (Grand Chamber) 22 March 2012), § 34.

¹³² *Kostantin Markin v. Russia*. (European Court of Human Rights (Grand Chamber) 22 March 2012), § 34.

¹³³ *Kostantin Markin v. Russia*. (European Court of Human Rights (Grand Chamber) 22 March 2012), § 116.

¹³⁴ *Kostantin Markin v. Russia*. (European Court of Human Rights (Grand Chamber) 22 March 2012), § 141.

¹³⁵ *Kostantin Markin v. Russia*. (European Court of Human Rights (Grand Chamber) 22 March 2012), § 132-133.

¹³⁶ *Kostantin Markin v. Russia*. (European Court of Human Rights (Grand Chamber) 22 March 2012), § 148.

La Corte EDU nel caso *Konstantin Markin v. Russia* (2012) aveva, quindi, riconosciuto la violazione dell'articolo 14 della CEDU della disciplina russa. Tuttavia, nel caso *Gruba and Others v. Russia* (2021) si ripresenta lo stesso problema. Anche se i ricorrenti (poliziotti uomini), a differenza del precedente caso, potevano richiedere il congedo di paternità se dimostravano che i/le figli/e non potevano avere le attenzioni e la cura della madre, tuttavia, come evidenzia la Corte EDU, «[t]he fact remains (...) that policemen are treated differently from policewomen: policemen have a conditional right to three years' parental leave, while policewomen are unconditionally entitled to such leave»¹³⁷. Alcuni degli argomenti emersi in *Konstantin Markin v. Russia* vengono riproposti e non è il caso di soffermarsi nuovamente su questi. Tuttavia, ciò che pare significativo segnalare è che in entrambi i casi pare emergere una questione che il legislatore russo avrebbe dovuto porsi: qual è la caratteristica rilevante che giustifica la restrizione o il riconoscimento di un diritto al congedo genitoriale all'interno del servizio militare o quello di polizia? Se il valore alla base della disciplina è quello di salvaguardare la sicurezza nazionale attraverso la garanzia dell'operatività dei servizi di sicurezza, il "sesso" non può essere considerato una caratteristica rilevante che determina l'automatica restrizione o riconoscimento del diritto al congedo. Invece, potrebbe essere ragionevole valutare la restrizione alla luce della loro «position in the police [or in the army], the availability of a replacement or any other circumstance relating to the operational effectiveness of the police [or of the army]»¹³⁸.

Potrebbe essere condotta una simile analisi anche per altri casi giunti alla Corte Europea come, per esempio: *Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. United Kingdom* (1985) relativamente a dei requisiti più rigidi per gli uomini (e non per le donne) in materia di ricongiungimento familiare¹³⁹; *Ünal Tekeli v. Turkey* (2004) riguardo ad una disposizione che

¹³⁷ *Gruba and Others v. Russia*, (ECtHR 6 July 2021), § 78.

¹³⁸ *Gruba and Others v. Russia*, (ECtHR 6 July 2021), § 148.

¹³⁹ Le disposizioni in questione sono presenti al §23. In breve, «According to the Government, the difference of treatment complained of had the aim of limiting "primary immigration" (see paragraph 21 above) and was justified by the need to protect the domestic labour market at a time of high unemployment. They placed strong reliance on the margin of appreciation enjoyed by the Contracting States in this area and laid particular stress on what they described as a statistical fact: men were more likely to seek work than women, with the result that male immigrants would have a greater impact than female immigrants on the said market» (§ 75). Si rimanda, in particolare, agli argomenti avanzati dalla Corte EDU (§ 78 e ss.) relativamente alla differenza di trattamento basata sul sesso ed il significato che può avere l'essere una persona "economicamente attiva". *Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. United Kingdom*. (European Court of Human Rights 22 May 1985).

obbligava le donne ad usare il cognome del marito¹⁴⁰; *Kiyutin v. Russia* (2011) relativo alla negazione del permesso di soggiorno temporaneo a persone positive all'HIV¹⁴¹.

Questi casi sono accomunati dalla presenza di discipline svantaggiose nei confronti di una specifica classe di destinatari, senza che la differenza di trattamento sia presa sul serio, ossia ponderata e giustificata in modo oggettivo e ragionevole. Le disposizioni cui si è fatto riferimento già *prima facie* richiamavano stereotipi dannosi e, in effetti, la giustificazione data dalle autorità riprendeva ragioni proprie di una cultura discriminatoria. Come emerge dall'argomentazione della Corte EDU, tali classificazioni devono essere sottoposte ad un rigido scrutinio proprio con il fine di rivelare l'eventuale fondamento in credenze discriminatorie. In altre parole, la Corte EDU promuove un approccio individualizzato, a discapito degli automatismi legislativi che richiamano specifiche classi di soggetti e che eliminano margini di discrezionalità giudiziale nella valutazione del caso concreto. Inoltre, valutare il caso individuale permette di far emergere le caratteristiche realmente rilevanti (al di là della mera appartenenza ad un gruppo) per l'adozione di una determinata misura che intende perseguire il fine legittimo individuato dal legislatore.

3.3.2. *Stereotipi "occulti": l'interpretazione di disposizioni formulate in termini neutri*

In questo paragrafo mi occuperò della giustificazione dell'interpretazione di una disposizione che è formulata in termini "neutri", ossia non è destinata a classi di soggetti individuati in base a caratteristiche identitarie. Tuttavia, l'interpretazione può dar luogo all'emersione di stereotipi o ruoli di genere che non erano presenti o visibili nella disposizione giuridica. In questa sede, si intende proporre di riflettere su tre aspetti: l'interpretazione di una

¹⁴⁰ La disposizione è riportata al §14. La giustificazione data dal governo turco si basa su una visione tradizionale dell'unità familiare riflessa nel cognome del marito e sul conseguente rafforzamento della posizione della moglie all'interno della famiglia. *Ünal Tekeli v. Turkey*, No. 54948/17 (ECtHR 16 November 2004), § 45-46.

¹⁴¹ La disposizione è riportata al § 21. Arena riassume il caso nel seguente modo: «: (i) Valore: è importante proteggere la salute pubblica. (ii) Generalizzazione: gli stranieri sieropositivi adotteranno uno specifico tipo di comportamento rischioso. (iii) Norma: è vietata la concessione della residenza permanente a persone sieropositive straniere» (Arena, 2023, p. 13). Sebbene non sia possibile approfondire la questione, pare rilevante segnalare la particolare condizione di discriminazione sofferta dalle persone positive all'HIV che, come ha evidenziato la Corte EDU si deve a: «Ignorance about how the disease spreads has bred prejudice which, in turn, has stigmatised or marginalised those who carry the virus. As the routes of transmission of HIV/Aids became better understood, it was recognised that HIV infection could be traced to specific behaviours – such as same-sex sexual relations, drug injection, prostitution or promiscuity – that were already stigmatised in many societies, thereby creating a false nexus between the infection and personal irresponsibility and reinforcing other forms of stigma and discrimination, such as racism, homophobia or misogyny» *Kiyutin v. Russia*, No. 2700/10 (ECtHR 10 March 2011), § 64.

disposizione in modo conforme ad una prassi discriminatoria; l'interpretazione che include elementi di tipo valutativo; la discriminazione indiretta derivante dall'interpretazione di disposizioni senza adottare la prospettiva di genere. I primi due casi sono riconducibili alla disposizione apparentemente neutra che viene interpretata come esprimente uno stereotipo (ii), mentre il terzo caso riguarda una disposizione apparentemente neutra che, in realtà, esprime una norma discriminatoria (iii).

Il primo caso riguarda l'interpretazione di una disposizione in modo conforme ad una prassi discriminatoria. In realtà, proprio per la mutua influenza tra fatti e norme nella decisione giudiziale, il mantenimento di una prassi (sociale, istituzionale, ecc.) discriminatoria avviene attraverso l'adeguamento sia dell'interpretazione giuridica che della ricostruzione fattuale alla prassi. In questo paragrafo si farà riferimento ad un caso in cui la distorsione avviene in un grado maggiore nell'interpretazione della disposizione giuridica. Si tratta del caso *V.C. v. Slovakia* (2011), in cui la Corte EDU condanna la Repubblica Slovacca per aver sottoposto una donna di etnia rom a sterilizzazione senza un consenso libero e informato, dopo aver partorito. Infatti, le era stato richiesto da parte dello staff medico dell'ospedale di firmare il consenso mentre la donna era in posizione supina, durante la fase di travaglio prima del parto.

Le Section 2 e 5 del *1972 Sterilisation Regulation*¹⁴² richiedono per la sterilizzazione che: (i) la persona sottoposta a sterilizzazione abbia dato il proprio consenso, (ii) sia necessario realizzare l'operazione in base alle regole mediche¹⁴³, (iii) l'operazione sia stata autorizzata dal primario dell'ospedale. Secondo la Corte EDU, «those provisions, in view also of their interpretation and implementation in the applicant's case, did not provide appropriate safeguards. In particular, they allowed a situation to occur in which an intervention of a

¹⁴² «61. Section 2 permitted sterilisation in a medical institution either at the request of the person concerned or with that person's consent where, inter alia, the procedure was necessary according to the rules of medical science for the treatment of a person's reproductive organs which were affected by disease (section 2(a)), or where the pregnancy or birth would seriously threaten the life or health of a woman whose reproductive organs were healthy (section 2(b)). 62. Section 5(1)(a) authorised the head physician of the hospital department in which the person concerned was treated to decide whether or not that person's sterilisation was required within the meaning of section 2(a) of the 1972 Sterilisation Regulation. Sterilisation on any other ground required prior approval by a medical committee ("sterilisation committee")». *V.C. v. Slovakia*, No. 18968/07 (ECtHR 8 November 2011), § 61-62.

¹⁴³ Nel *Point XIV of the Annex to the 1972 Sterilisation Regulation* vengono fornite dei casi che potevano giustificare la sterilizzazione di una donna, ossia: «(a) during and after a second or subsequent Caesarean section, where this method of delivery was necessary for reasons which were likely to persist during a further pregnancy and where the woman concerned did not wish to deliver again via Caesarean section; (b) in the event of repeated complications during pregnancy, in the course of delivery and in the subsequent six-week period, where a further pregnancy would seriously threaten the woman's life or health; (c) where a woman had several children (four children for women under the age of 35 and three children for women over that age)» *V.C. v. Slovakia*, No. 18968/07 (ECtHR 8 November 2011), § 63.

particularly serious nature was carried out without the applicant's informed consent as defined in the Convention on Human Rights and Biomedicine, by which Slovakia was bound at the relevant time»¹⁴⁴. Tali disposizioni non offrivano un'adeguata tutela perché la loro interpretazione si è adeguata ad una prassi medica discriminatoria. Ciò emerge, in particolare, da come vengono intesi il carattere di “necessità” della realizzazione della sterilizzazione e quello della “speciale attenzione” che bisognava adottare nei confronti di una donna di origine rom. Il carattere “necessario” della sterilizzazione era stato giustificato dal rischio della rottura dell'utero in caso di gravidanze future¹⁴⁵, tuttavia la Corte EDU evidenzia che (i) la sterilizzazione non è una chirurgia che salva la vita¹⁴⁶ e (ii) non vi era un rischio imminente per la salute che giustificasse l'urgenza con cui era stata realizzata l'operazione¹⁴⁷. Inoltre, l'essere una donna rom è stato un elemento determinante per attivare una “speciale attenzione” da parte del personale medico e la stessa cartella clinica della paziente lo dimostra al menzionare che “Patient is of Roma origin” senza ulteriori dettagli¹⁴⁸. Come emerge dalle dichiarazioni degli stessi medici dell'ospedale, si tratta di una prassi medica¹⁴⁹ che il governo giustifica affermando che i pazienti rom spesso rifiutano l'assistenza sanitaria e sociale¹⁵⁰. È proprio questa credenza nei confronti delle persone rom, nonché l'aspettativa del personale medico verso ulteriori gravidanze portate avanti dalla donna rom in modo noncurante, che porta probabilmente anche gli organi giudiziari slovacchi a forzare l'interpretazione dei requisiti richiesti per la sterilizzazione, a partire proprio dal riconoscimento del consenso dato dalla paziente alla sterilizzazione. La Corte EDU riconosce la violazione dell'articolo 3 della CEDU,

¹⁴⁴ *V.C. v. Slovakia*, No. 18968/07 (ECtHR 8 November 2011), § 152.

¹⁴⁵ «The applicant's sterilisation was to be considered in the broader context, namely with due regard to her health status and her failure to seek the appropriate pre-natal medical care. The applicant's second delivery via Caesarean section had been medically indicated. The doctors on duty had diagnosed a risk of rupture of the uterus in the event of a further pregnancy, which would present a real threat to the applicant's life and/or that of her child. After consultation with the head physician, sterilisation had been considered appropriate with a view to protecting the applicant's health» *V.C. v. Slovakia*, No. 18968/07 (ECtHR 8 November 2011), § 93.

¹⁴⁶ Nemmeno nel caso in questione lo era, tant'è che lo stesso Dottore dell'ospedale che ha svolto l'operazione di sterilizzazione ha confermato che la sterilizzazione della ricorrente non era una “life-saving surgery”. *V.C. v. Slovakia*, No. 18968/07 (ECtHR 8 November 2011), § 31.

¹⁴⁷ «[I]t is relevant to note that sterilisation is not generally considered as life-saving surgery. There is no indication that the situation was different in the present case; this was confirmed by one of the doctors involved in the domestic proceedings (see paragraph 31 above). As there was no emergency involving imminent risk of irreparable damage to the applicant's life or health, and since the applicant was a mentally competent adult patient, her informed consent was a prerequisite to the procedure, even assuming that the latter was a “necessity” from a medical point of view» *V.C. v. Slovakia*, No. 18968/07 (ECtHR 8 November 2011), § 110.

¹⁴⁸ «The words “Patient is of Roma origin” appear in the record of the applicant's pregnancy and delivery (section “Medical history”, sub-section “Social and working conditions, especially during the pregnancy” of the pre-printed form designed for that purpose)» *V.C. v. Slovakia*, No. 18968/07 (ECtHR 8 November 2011), § 17.

¹⁴⁹ *V.C. v. Slovakia*, No. 18968/07 (ECtHR 8 November 2011), § 32 e 150.

¹⁵⁰ *V.C. v. Slovakia*, No. 18968/07 (ECtHR 8 November 2011), § 151.

ma non entra ad analizzare separatamente la questione della violazione dell'art. 14 CEDU¹⁵¹. Sul punto, la *Dissenting opinion of Judge Mijovic* osserva la necessità di riconoscere la violazione dell'art. CEDU proprio al fine di far emergere con più forza il fatto che si trattasse di una prassi medica discriminatoria nei confronti delle donne rom, evidenziata anche da report della *European Commission against Racism and Intolerance* (ECRI)¹⁵².

Il secondo caso riguarda l'interpretazione di un concetto che include elementi di tipo valutativo. Il caso emblematico è, forse, quello del *best interest of the child*. Infatti, si tratta di un principio che è stato pensato in modo flessibile e adattabile ai casi concreti, proprio per poter rispondere in modo più appropriato agli interessi ed ai bisogni specifici di ogni bambina e bambino¹⁵³. Tale flessibilità permette di adeguare il contenuto del *best interest of the child* a progresso scientifico in tema di sviluppo del/la bambino/a, tuttavia, come segnala *UN Committee on the Rights of the Child* (CRC):

it may also leave room for manipulation; the concept of the child's best interests has been abused by Governments and other State authorities to justify racist policies, for example; by parents to defend their own interests in custody disputes; by professionals who could not be bothered, and who dismiss the assessment of the child's best interests as irrelevant or unimportant¹⁵⁴.

Sebbene il CRC insista in più occasioni sulla necessità di interpretare il *best interest of the child* a partire da una valutazione delle specifiche circostanze che vive il/la bambino/a e

¹⁵¹ *V.C. v. Slovakia*, No. 18968/07 (ECtHR 8 November 2011), § 180.

¹⁵² «Finding violations of Articles 3 and 8 alone in my opinion reduces this case to the individual level, whereas it is obvious that there was a general State policy of sterilisation of Roma women under the communist regime (governed by the 1972 Sterilisation Regulation), the effects of which continued to be felt up to the time of the facts giving rise to the present case. Additionally, and in order to illustrate that not many things had changed regarding State policy towards the Roma population, in its third report on Slovakia ECRI stated that public opinion towards the Roma minority remained generally negative. Furthermore, ECRI expressed particular concern about reports indicating that Roma women had been, on an ongoing basis, subjected to sterilisation in some hospitals without their full and informed consent. The fact that there are other cases of this kind pending before the Court reinforces my personal conviction that the sterilisations performed on Roma women were not of an accidental nature, but relics of a long-standing attitude towards the Roma minority in Slovakia. To my mind, the applicant was "marked out" and observed as a patient who had to be sterilised just because of her origin, since it was obvious that there were no medically relevant reasons for sterilising her. In my view, that represents the strongest form of discrimination and should have led to a finding of a violation of Article 14 in connection with the violations found of Articles 3 and 8 of the Convention». *V.C. v. Slovakia*, No. 18968/07 (ECtHR 8 November 2011), *Dissenting opinion of Judge Mijovic*.

¹⁵³ UN Committee on the Rights of the Child. (2013). *General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1)*. CRC /C/GC/14, § 34. Retrieved from <https://www.refworld.org/legal/general/crc/2013/en/95780>

¹⁵⁴ UN Committee on the Rights of the Child. (2013). *General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1)*. CRC /C/GC/14, § 35. Retrieved from <https://www.refworld.org/legal/general/crc/2013/en/95780>

che lo rendono unico¹⁵⁵, talvolta quest'analisi basata sul caso concreto viene oscurata da considerazioni di natura generale che portano con sé stereotipi dannosi e pregiudizi. Come è stato osservato al § 3.3.1., relativamente alla distinzione tra figli/e legittimi/e e figli/e illegittimi/e, sembra che nella comprensione di alcuni organi giudiziari persista l'idea che certe famiglie siano *a priori* migliori di altre. In realtà, non si tratta nemmeno di “famiglie” al plurale, ma di un modello di famiglia concreto, quello tradizionale, in cui un uomo e una donna hanno dei figli all'interno di un matrimonio e la donna assume la cura e l'educazione dei/le figli/e. La corresponsabilità genitoriale, infatti, non è un elemento che fa parte del modello tradizionale di famiglia, tant'è che alla donna-madre si richiede un onere di cura ed un'attenzione verso i/le figli/e in caso di divorzio che non viene richiesto all'uomo-padre. Ciò si è tradotto per lungo tempo in una prassi giudiziale che vedeva l'affidamento in esclusiva dei/le figli/e alla madre ed ora, invece, si traduce in un onere in capo alla madre di preservare una buona relazione tra padre e figli/e anche in contesti di violenza di genere (Reyes Cano, 2022b). Su questo punto si tornerà, in parte, al § 3.5.1., il punto qui è che alcune “tipologie” di famiglia¹⁵⁶ sono oggetto di pre-giudizi che vengono canalizzati nel *best interest of the child*.

Per esempio, il caso *Atala Riffo y niñas vs. Chile* (2012) della Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) e il caso *X v. Poland* (2021) della Corte EDU evidenziano che gli organi giudiziari cileni e polacchi hanno dei preconcetti relativi alla capacità genitoriale delle madri che, dopo il divorzio, iniziano una relazione romantica con una persona del loro stesso sesso. Entrambe le madri vengono criticate per aver anteposto i propri interessi personali ai bisogni e alle necessità delle figlie e dei figli per aver deciso di convivere con la propria compagna¹⁵⁷. Tuttavia, in nessuno dei due casi i tribunali interni esplicitano in che modo tale

¹⁵⁵ UN Committee on the Rights of the Child. (2013). *General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1)*. CRC /C/GC/14, § 32, 46, 49, 81, 97.

¹⁵⁶ Sia permesso rimandare a (De Giuli, 2024b) per ulteriori riflessioni su genitorialità e senso comune, a partire da alcuni casi della Corte EDU.

¹⁵⁷ Nel caso cileno, la CIDH evidenzia che la Corte Suprema de Justicia de Chile aveva osservato «la priorización de los intereses de la señora Atala a los de las menores de edad “al tomar la decisión de explicitar su condición homosexual”» ed anche il Juzgado de Menores de Villarrica Menores de Villarrica argomenta che «la señora Atala había privilegiado sus intereses sobre el bienestar de sus hijas». *Atala Riffo y niñas vs. Chile*, (Corte Interamericana de Derechos Humanos 24 February 2012), § 97-98. Invece, nel caso polacco, la R District Court aveva affermato che la «current parental behaviour [of the mother] is incorrect, owing to her personal problems and emotional involvement in a relationship with another woman, [a woman] who interferes with family life, evokes strong and negative feelings in the children, and destabilises the parenting atmosphere. It would have been possible for the applicant to continue to exercise [her] parental rights, if she had decisively corrected her attitude, excluded Z from family life, and continued psychological therapy aimed at improving her relations with the children». Inoltre, la Corte EDU rileva che una posteriore decisione della R District Court continua a fondarsi sull'argomento che «the father had showed that he was more able to care for D. He was emotionally stable and had a strong bond with the

convivenza risulta dannosa nei confronti dei/lle figli/e, quale sia il comportamento delle compagne di *Atala* e *X* verso i/le rispettivi/e figli/e, quale sia la loro influenza negativa nello sviluppo e nella crescita delle bambine e dei bambini¹⁵⁸. Allo stesso modo, la capacità genitoriale dei padri viene riconosciuta proprio in ragione della loro eterosessualità e al di là delle carenze che avevano dimostrato nella cura dei/lle figli/e¹⁵⁹. Inoltre, vivere in una casa in cui ci sono due donne che vivono una relazione romantica, a detta delle corti cilene e polacche, facilita la confusione dei ruoli di genere nei/lle bambini/e e adolescenti¹⁶⁰. L'influenza di certi pregiudizi legati all'orientamento sessuale delle madri viene messa in luce dalla CIDH, la quale osserva che:

[u]na determinación a partir de presunciones infundadas y estereotipadas sobre la capacidad e idoneidad parental de poder garantizar y promover el bienestar y desarrollo del niño no es adecuada para garantizar el fin legítimo de proteger el interés superior del niño. La Corte considera que no son admisibles las consideraciones basadas en estereotipos por la orientación sexual, es decir, pre-concepciones de los

child. As regards the applicant, the court held that she “had concentrated excessively on herself and her relationship with her girlfriend (przyjaciółka)”» *X v. Poland*, No. 20741/10 (ECtHR 16 September 2021), § 15 e 26.

¹⁵⁸ *Atala Riffo y niñas vs. Chile*, (Corte Interamericana de Derechos Humanos 24 February 2012), § 146; *X v. Poland*, No. 20741/10 (ECtHR 16 September 2021), § 91.

¹⁵⁹ Nel caso *Atala Riffo y niñas vs. Chile*, in realtà, la capacità genitoriale del padre è presa in considerazione unicamente alla luce della sua eterosessualità, perché secondo le corti cilene poteva garantire un ambiente adeguato. In particolare, il Juzgado de Menores de Villarrica afferma che «el actor presenta argumentos más favorables en pro del interés superior de las niñas, argumentos, que en el contexto de una sociedad heterossexualada, y tradicional, cobran gran importancia». *Atala Riffo y niñas vs. Chile*, (Corte Interamericana de Derechos Humanos 24 February 2012), § 105 e 141. Invece, nel caso *X v. Poland* emergono alcune questioni problematiche che riguardano il padre, quali la mancanza di tempo del padre nel prendersi cura dei/lle propri/e figli/e ed i problemi derivanti dalla nascita di un altro figlio con la nuova compagna. Sul punto, si vedano i seguenti passaggi: «The latter explained that the maternal grandparents and D’s older siblings helped with everyday life and the raising of D. They would take D to school and pick him up on most days, and when Y had night shifts at work D would sleep at his maternal grandparents’ home» e «On the other hand, the new relationship of the applicant’s former husband, as a result of which he had another child, and the fact that D was being raised with the daily help of his grandparents and other siblings were fully accepted». *X v. Poland*, No. 20741/10 (ECtHR 16 September 2021), § 29 e 91.

¹⁶⁰ Nel caso *Atala Riffo y niñas vs. Chile* le corti cilene affermano con riguardo alla convivenza della madre con la compagna: «aparte de los efectos que esa convivencia puede causar en el bienestar y desarrollo psíquico y emocional de las hijas, atendida sus edades, la eventual confusión de roles sexuales que puede producirse por la carencia en el hogar de un padre de sexo masculino y su reemplazo por otra persona del género femenino, configura una situación de riesgo para el desarrollo integral de las menores [de edad] respecto de la cual deben ser protegidas» *Atala Riffo y niñas vs. Chile*, (Corte Interamericana de Derechos Humanos 24 February 2012), § 123. Nel caso *X v. Poland* «the reference to the “male role model” was repeated at every stage of the final set of proceedings as an essential consideration in the assessment of the child’s best interests. In its decision of 17 September 2009, the S Regional Court stated (see paragraph 33 above): “for any boy from a broken family, a male role model is important, and its importance increases as the child grows older.”». Si noti che la Corte EDU evidenzia che non era stato rilevato alcun problema di sviluppo nell’analisi psicologica del figlio che aveva convissuto solo con la madre negli ultimi anni. *X v. Poland*, No. 20741/10 (ECtHR 16 September 2021), § 87

atributos, conductas o características poseídas por las personas homosexuales o el impacto que estos presuntamente puedan tener en las niñas y los niños¹⁶¹.

In altre parole, in entrambi i casi il significato del *best interest of the child* non veniva valutato rispetto alle circostanze del caso concreto, ma assumeva significato alla luce di argomenti astratti e generali in cui i tribunali interni non facevano altro che promuovere un certo tipo di famiglia, quella eterosessuale, mettendo in discussione *a priori* la capacità genitoriale della madre unicamente in base al proprio orientamento omosessuale.

Il terzo caso su cui si intende riflettere, forse, è controintuitivo perché riguarda, in realtà, quelle disposizioni che non sono state elaborate dal legislatore adottando una prospettiva di genere. Non si tratta, quindi, e come nei casi precedenti, della possibilità che l'organo giudicante introduca stereotipi nel momento in cui interpreta una disposizione o un principio. Al contrario, è proprio grazie ad un'interpretazione conforme al principio di eguaglianza che la/il giudice è in grado di far emergere la non neutralità della disposizione che genera uno svantaggio in particolare nei confronti di uno dei due sessi, causando una condizione di discriminazione. Si tratta di un caso del Tribunal Supremo (TS) spagnolo in cui è stata applicata la prospettiva di genere nell'interpretazione di alcune disposizioni del *Estatuto de los Trabajadores* (ET) (De Giuli, 2021), e rappresenta un esempio di come si può applicare la metodologia del *enjuiciamiento de género* nella sua dimensione promozionale (Lousada Arochena, 2020)¹⁶².

La sentenza è la n° 815, 3 dicembre 2019, della Sala de lo Social del TS. In essa, il TS analizza, uno per uno, i vari permessi di lavoro retribuiti previsti all'articolo 37.3 del ET¹⁶³ per

¹⁶¹ *Atala Riffo y niñas vs. Chile*, (Corte Interamericana de Derechos Humanos 24 February 2012), § 111.

¹⁶² Relativamente alle due dimensioni del *enjuiciamiento de género* individuate da Lousada Arochena, si rimanda al § 2.2.2. In breve, la dimensione promozionale riguarda l'interpretazione e l'integrazione giuridica al fine di promuovere l'eliminazione degli stereotipi dannosi.

¹⁶³ L'art. 37.3 ET prevede quanto segue: "El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente: a) Quince días naturales en caso de matrimonio. b) Dos días por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo la persona trabajadora necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días. c) Un día por traslado del domicilio habitual. d) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo. Cuando conste en una norma legal o convencional un periodo determinado, se estará a lo que esta disponga en cuanto a duración de la ausencia y a su compensación económica. Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de la prestación del trabajo debido en más del veinte por ciento de las horas laborables en un periodo de tres meses, podrá la empresa pasar al trabajador afectado a la situación de excedencia regulada en el artículo 46.1. En el supuesto de que el trabajador, por cumplimiento del deber o desempeño del cargo, perciba una indemnización, se descontará el importe de la misma del salario a que tuviera derecho en la empresa. e) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos establecidos legal

controllare la compatibilità di tali permessi in relazione con la mancata ricezione di un incentivo economico di produttività che è legato all'effettiva presenza sul posto di lavoro. In altre parole, l'assenza dal luogo di lavoro, anche se giustificata da un permesso, determinava la perdita dell'incentivo economico. Non tutti i permessi, però, vengono usufruiti in egual misura da uomini e donne e ciò si lega inevitabilmente anche con il recepimento o meno dell'incentivo. Per questa ragione, il TS ha verificato la compatibilità tra permessi ed incentivo economico, adottando la prospettiva di genere, e si vedrà come nel ragionamento giudiziale sia stato fatto un uso legittimo di uno stereotipo con base statistica¹⁶⁴. Ebbene, i permessi previsti al 37.3.b) e 37.3.f) non passano questo filtro. Alla lettera b) è previsto un permesso di due giorni “per morte, infortunio o malattia grave, ricovero o intervento chirurgico senza ricovero che richieda riposo presso il domicilio, di parenti fino al secondo grado di consanguineità” e alla lettera f) è previsto un permesso per il tempo che sia necessario “per la realizzazione di esami pre-parto e tecniche di preparazione al parto e, nei casi di adozione, custodia a scopo di adozione o affidamento, per la partecipazione alle sessioni di informazione e preparazione obbligatorie e per la realizzazione delle relazioni psicologiche e sociali obbligatorie”. Nel caso del permesso della lettera b), fatta eccezione per il permesso per morte, che ha un impatto neutro rispetto al genere, il TS evidenzia che negli altri casi vi è un impatto negativo nei confronti delle donne che sono coloro che si occupano principalmente della cura dei familiari nelle circostanze previste dalla lett. b). Il TS afferma che il ruolo di cura svolto dalle donne in queste circostanze «no solo es manifiestamente notorio y conocido en la realidad social que nos envuelve, sino que resulta además patente en los resultados de las encuestas y estudios realizadas a tal efecto»¹⁶⁵. Dopo aver riportato i dati derivanti da un'indagine svolta dal *Ministerio de Empleo y Seguridad Social*¹⁶⁶, che confermano la presenza principalmente femminile nel prestare cura ai parenti nelle circostanze sopra riportate, emerge che la mancata

o convencionalmente. f) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto y, en los casos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, para la asistencia a las preceptivas sesiones de información y preparación y para la realización de los preceptivos informes psicológicos y sociales previos a la declaración de idoneidad, siempre, en todos los casos, que deban tener lugar dentro de la jornada de trabajo”.

¹⁶⁴ L'uso legittimo e quello illegittimo degli stereotipi con base statistica sono stati trattati al § 2.8.1. In questo caso, si tratta di un uso legittimo in quanto lo stereotipo con base statistica descrive una realtà sociale che viene posta a fondamento dell'interpretazione con prospettiva di genere di una disposizione apparentemente neutra.

¹⁶⁵ Sentencia n° 815/2019, de 3 de diciembre, Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Fundamentos de Derecho (FD) 7°, par. 3.

¹⁶⁶ «Según es de ver en la misma, el porcentaje más alto (33,9%) de mujeres trabajadoras que dedican tiempo al cuidado y educación de hijos o nietos les dedican cuatro horas diarias, mientras que el porcentaje más alto de hombres (36,7%) que trabajan dedican dos horas diarias a este tipo de cuidados y educación. Un 47,4% de mujeres trabajadoras y un 31,5% de hombres trabajadores realizan todos los días actividades de cuidado y educación de sus hijos o nietos». Sentencia n° 815/2019, de 3 de diciembre, Tribunal Supremo, Sala de lo Social, FD 7°, par. 3.

ricezione dell'incentivo di produttività genera uno svantaggio soprattutto nelle lavoratrici. In questo caso si ha, quindi, un uso legittimo di uno stereotipo finalizzato ad evidenziare la presenza di una realtà sociale discriminatoria. All'interno del ragionamento del TS, si è tradotto dapprima nell'uso di un enunciato che ha la forma di uno stereotipo con funzione descrittiva e, successivamente, nel riferimento al dato statistico che lo avvalora. Allo stesso modo, nel caso del permesso della lettera f) è chiaro l'impatto svantaggioso nei confronti delle lavoratrici con riguardo ai permessi richiesti per visite legate alla gravidanza. Il TS, però, evidenzia che anche i permessi richiesti per pratiche di adozione possono avere un impatto negativo verso la promozione di una responsabilità condivisa tra uomini e donne nella vita familiare, ripercuotendosi in modo più svantaggioso nei confronti delle lavoratrici. Così, l'argomentazione del TS mira ad analizzare la compatibilità della mancata ricezione dell'incentivo di produttività con i permessi lavorativi previsti all'art. 37.3 ET, mettendo in luce la necessità di prendere in considerazione il ruolo di cura svolto prevalentemente dalle donne per evitare di generare una condizione di discriminazione (diretta o indiretta)¹⁶⁷ mascherata dalla formulazione neutra della disposizione.

3.4. Stereotipi e ragionamento probatorio

La ricostruzione del fatto è facilmente propensa ad essere il risultato di *bias* discriminatori che possono entrare già nella fase delle indagini preliminari del procedimento penale. Infatti, la polizia giudiziaria ed il pubblico ministero svolgono un lavoro fondamentale nel ricercare ed assicurare le fonti di prova. È chiaro che eventuali errori commessi in questa fase possono comportare un pregiudizio nei confronti di una corretta comprensione del fatto (Unidad de Coordinación de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía General del Estado, 2020). A questi, si aggiungono i *bias* che si generano nella fase dibattimentale nel modo e nella tipologia di domande che vengono poste che possono riprodurre miti¹⁶⁸ e credenze discriminatorie (Volta, 2022). All'interno di questo contesto di incertezza e di narrazioni processuali contrastanti (Tuzet, 2013), la ricostruzione del fatto si basa sul convincimento del giudice in relazione alla

¹⁶⁷ Nel caso dei permessi lavorativi pre-parto, il TS riconosce una condizione di discriminazione diretta.

¹⁶⁸ Per un approccio alla stereotipizzazione giudiziale che parte proprio dai miti sulle donne, si veda (Poyatos Matas, 2022).

sceita dell'ipotesi che ritiene vera in base alle prove assunte in giudizio. Tale convincimento, però, deve essere "razionale", ossia giustificato nel ragionamento probatorio. Secondo Taruffo, la razionalità del convincimento può essere raggiunta con regole di metodo:

dovento il giudice approssimarsi per quanto possibile alla realtà, ma essendo d'altra parte il suo giudizio necessariamente relativo ad un certo insieme di dati oggettivi costituiti in un momento anteriore a quello in cui avviene la formulazione del giudizio, egli deve optare per l'ipotesi la cui attendibilità è più confermata. La base razionale del suo convincimento consiste appunto nel livello di probabilità logica che è proprio ad ognuna delle ipotesi in competizione: vale in questo caso la regola in cui l'alternativa più probabile prevale su quelle meno probabili. Il rispetto di questa regola costituisce un altro carattere necessario della logicità del ragionamento giudiziale in quanto, pur essendo il giudice libero di determinare il proprio convincimento, non può fare a meno di indirizzarlo nel senso indicato dallo scopo per cui egli compie il giudizio di fatto, cioè la conoscenza del modo in cui questo è avvenuto, pur non essendo questa assoluta ma relativa ad un certo gruppo di dati utilizzabili. (Taruffo, 1964, p. 299)

Nel compiere ciò, il/la giudice è legittimato/a ad utilizzare "regole-ponte" o "regole di esperienza" che gli/le permettano di mettere in relazione il fatto noto con quello ignoto¹⁶⁹. Inoltre, la valutazione della credibilità delle testimonianze e delle dichiarazioni si colloca sul piano della verosomiglianza, attraverso considerazioni di tipo socio-culturale che non assicurano l'assenza di stereotipi e pregiudizi (Ruiz Resa, 2013). In tal senso, la verosomiglianza e la plausibilità, richieste e ricercate nella valutazione probatorie che conducono alla ricostruzione fattuale, finiscono per far entrare il senso comune nella determinazione della verità processuale (Ruiz Resa, 2013). La presenza, infatti, di tali considerazioni di tipo socio-culturale colmano un ragionamento incompleto che, attraverso l'uso di topici, richiamano un insieme di interrelazioni plausibili (Ruiz Resa, 2014). Non sarà, quindi, necessario esplicitare le interrelazioni connesse alla considerazione riportata nella giustificazione, proprio perché l'auditorio sarà in grado di colmare quell'informazione (Ruiz Resa, 2014). A ciò si aggiunge la dimensione cognitiva nella ricostruzione del fatto, che può

¹⁶⁹ Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato: «È, inoltre, nozione acquisita che per passare dal fatto noto (ovvero probatoriamente accertato) a quello ignoto (thema probandum), il giudice fa, più o meno consapevolmente, uso di particolari "regole-ponte", tale da consentirgli di mettere in relazione i due fatti e di risalire da quello noto a quello ignoto; tale mediazione può essere assicurata da una c.d. "regola di esperienza", legittimata dal patrimonio conoscitivo derivante dal senso comune e ricavata dall'osservazione ripetuta di casi simili, denotanti la costante ripetizione di un certo fenomeno in presenza di determinate condizioni, ovvero da una legge scientifica, di valenza universale o semplicemente statistica, od, ancora, da una legge appartenente alla logica, che presiede ed orienta i percorsi mentali della razionalità umana». *Sentenza num. 900/08*, (Corte di Cassazione (I Sez) 21 maggio 2008), "Motivi della decisione", pp. 35-36.

essere influenzata da *bias* che determinano una “cecità attentiva” (Forza, 2011), portando il giudice a non prendere in considerazione alcuni elementi risultanti da determinate prove che potrebbero confutare l’ipotesi su cui si basa la sua decisione o a travisarne l’informazione da essi fornita.

Alla luce di quanto appena detto, nel prosieguo si rifletterà, in primo luogo, sulla problematica presenza di congetture nella giustificazione esterna in fatto che determina una distorsione nella ricostruzione del fatto (§ 3.4.1.). In secondo luogo, si problematizzerà la presenza di altri elementi – come, nel caso che sarà analizzato, il principio di bigenitorialità – che comportano giudizi di valore che incidono sul “peso” da attribuire agli elementi di prova (§ 3.4.2.).

3.4.1. Congetture nella ricostruzione del fatto

Le congetture sono definite come “Ipotesi su dati generici, incompleti o inesatti, basate su indizi, intuizioni personali”¹⁷⁰ ma anche in termini di “Supposizioni, giudizi fondati su indizi o apparenze probabili”¹⁷¹. Queste due definizioni, riprese rispettivamente dal Nuovo Devoto Oli e dalla Treccani, differiscono tra loro nell’esprimere il grado di conoscenza che dovrebbe trasmettere una congettura. Pare interessante partire da queste definizioni perché, in realtà, in ambito giudiziale sembra che si mantengano entrambe a seconda dei momenti del procedimento, tant’è che non sono totalmente bandite le congetture. Infatti, nelle fasi iniziali del processo, quando il/la giudice si appresta a conoscere il caso, si ammette che proceda per ipotesi o congetture plausibili relativamente alla ricostruzione del caso, in linea con la seconda definizione. Tuttavia, quando ci riferiamo al ragionamento probatorio ed alla motivazione della sentenza, le congetture assumono un significato più simile al primo. In tal senso, il/la giudice non può usare congetture nell’argomentazione giudiziale e la presenza di una congettura comporta che la motivazione sia illogica. Sul punto, la Corte di Cassazione italiana ha senz’altro contribuito alla riflessione sulla relazione tra generalizzazioni e (vizi della) motivazione.

¹⁷⁰ Congettura—Nuovo DEVOTO-OLI LE MONNIER. (n.d.). Retrieved 7 August 2024, from eLexico.com website: <https://www-elexico-com.pros2.lib.unimi.it/users/UniMI/dizionari.html>

¹⁷¹ Congettura—Significato ed etimologia—Vocabolario. (n.d.). Retrieved 7 August 2024, from Treccani website: <https://www.treccani.it/vocabolario/congettura/>

Infatti, la Corte di Cassazione distingue tra “massime di esperienza” e “congetture” e tale distinzione attiene al tipo di conoscenza che viene offerta dall’enunciato, che assume la forma di una generalizzazione, incluso nella motivazione. Prima di far riferimento alle nozioni utilizzate dalla Corte di Cassazione per entrambe le espressioni, pare rilevante evidenziare che nel ragionamento probatorio si ammette l’uso di massime di esperienza, basate sull’esperienza passata e osservata, che fungono da ponti inferenziali per giungere ad una determinata conclusione sul materiale probatorio (Tuzet, 2016). Pertanto, le massime di esperienza non sono solo un elemento che può essere presente nel ragionamento giudiziale ma, anzi, è auspicabile e doveroso che la/il giudice le utilizzi nella ricostruzione del fatto proprio al fine di garantire che l’ipotesi sia plausibile e ragionevole¹⁷². Tuttavia, le massime di esperienza risultano essere un terreno scivoloso in cui possono insinuarsi anche generalizzazioni prive di qualsiasi fondamento esperienziale. In tal senso, la dottrina ha offerto diverse tipologie di classificazioni al fine di distinguere quelle che sono ammissibili da quelle che non lo sono (Beltrán Calfurrapa, 2022)¹⁷³. In tal senso, la Corte di Cassazione distingue tra “massime di esperienze” e “congetture” per definire i limiti relativi al controllo di legittimità inerente alla giustificazione esterna.

In termini simili a quelli utilizzati da Friedrich Stein (1999)¹⁷⁴, la Corte di Cassazione definisce le “massime di esperienza” come:

giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze, ma autonomi da queste (...). Si tratta dunque di generalizzazioni empiriche, tratte, con procedimento induttivo, dall’esperienza comune, che forniscono al giudice informazioni su ciò che normalmente accade, secondo orientamenti largamente diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione; dunque, nozioni di senso comune (*common sense presumptions*), enucleate da una pluralità di casi particolari, ipotizzati come generali, siccome

¹⁷² «Ello no sólo porque la interpretación de un número no menor de los sucesos empíricos requiere de esquemas prototípicos de representación, sino, también, porque cuando realizamos una inferencia probatoria necesitamos de puentes que vinculen el *factum probans* con el *factum probandum*. De allí, entonces, que tales puentes entre las pruebas y las hipótesis a probar, además de legitimar a priori los eslabones de la cadena de razonamientos probatorios, permitan precisamente la formulación de hipótesis probables sobre los hechos de la causa. No se trata, por consiguiente, de proposiciones categóricas que se agotan bajo el esquema «si A, entonces B», sino más bien de proposiciones que afirman que cuando ocurren eventos del tipo A, los eventos del tipo B ocurrirán muy a menudo, normalmente o casi siempre». (Beltrán Calfurrapa, 2022, p. 233)

¹⁷³ L’analisi delle massime di esperienza richiama anche le classificazioni relative al valore epistemico trasmesso dalle generalizzazioni (Schauer, 2006; Taruffo, 2009; Muffato, 2021; Pasta, 2021).

¹⁷⁴ «Definizioni o giudizi ipotetici di contenuto generale, indipendenti dal caso concreto da decidersi nel processo e dalle sue circostanze singole, guadagnate mediante l’esperienza, ma autonome rispetto al singoli casi dalla cui osservazione sono state tratte e oltre i quali pretendono valore per altri casi» (Carnelutti, 1947; come è stato citato in Taruffo, 1964, p. 2).

regolari e ricorrenti, che il giudice in tanto può utilizzare in quanto non si risolvano in semplici illazioni o in criteri meramente intuitivi o addirittura contrastanti con conoscenze e parametri riconosciuti e non controversi¹⁷⁵.

Invece, le congetture sono delle «ipotesi non fondate sull'*id quod plerumque accidit*, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulta priva di una pur minima plausibilità». ¹⁷⁶

Ebbene, la Corte di Cassazione non può esprimersi relativamente alla scelta della massima di esperienza in quanto tale scelta è parte dell'esercizio della discrezionalità giudiziale, tuttavia, può controllare se la massima di esperienza sia fasulla o, in altre parole, risulti essere una mera congettura. Infatti, la presenza di una congettura rende la motivazione illogica, provocando una frattura logica tra le premesse e le conseguenze tratte.

Nella definizione di “congettura” utilizzata dalla Corte rientrano senz'altro le generalizzazioni radicalmente spurie, ossia quelle generalizzazioni false che non hanno alcun fondamento empirico. Tale tipologia di generalizzazione può, secondo Taruffo, veicolare:

pregiudizi sociali diffusi, di genere (come quello per cui le donne sono esseri irrazionali, e quindi la loro testimonianza non è attendibile), di razza (per cui i negri sono intellettualmente inferiori ai bianchi), di religione (per cui gli atei non sono persone degne di fiducia), di carattere politico (per cui gli appartenenti a partiti progressisti sono socialmente pericolosi), e di una infinita varietà di altre specie (Taruffo, 2009, p. 559; come è stato citato in Pasta, 2021, p. 1266)

Tuttavia, come è stato evidenziato nel § 2.8.1., la massima di esperienza che si basa su una generalizzazione spuria, ossia con basse frequenze statistiche, o su una generalizzazione radicalmente spuria è solo uno dei problemi. Infatti, è necessario essere critici anche nei confronti delle generalizzazioni non spurie che riguardano i gruppi sociali perché il loro impatto (sull'individuo e sul gruppo) va oltre la loro funzione predittiva¹⁷⁷ (Schauer, 2006).

¹⁷⁵ *Sentenza num. 36524/2021*, (Corte di Cassazione, sez. IV), Considerato in diritto, § 5.

¹⁷⁶ *Sentenza num. 36524/2021*, (Corte di Cassazione, sez. IV), Considerato in diritto, § 5.

¹⁷⁷ Sul punto, Schauer (2006) ha osservato che: «most generalizations based on gender have, even when nonspurious, been used for purposes going far beyond the predictive capacity of the generalization, gender-based generalizations can be said to be, in general, suspect. In other words, a prohibition on the use of gender-based generalizations is best understood as based on the statistically sound but nonuniversal generalization that gender-based generalizations are typically used to mask empirically unsupported desires to exclude women just because they are women» (pp. 150-151).

Il legame, dunque, tra stereotipi e massime di esperienza è proprio il modo con cui viene espresso l'enunciato¹⁷⁸. Sebbene d'entrata potremmo essere propensi a negare l'uso delle massime di esperienza per evitare che possano essere contaminate da credenze discriminatorie, in realtà non sembra essere quella la strada migliore da percorrere¹⁷⁹. Infatti, negare l'uso delle massime di esperienza porta ad eliminare il mezzo attraverso cui si obbliga il/a giudice a compiere una scelta ponderata relativamente all'ipotesi più plausibile, lasciando più margine per una decisione non giustificata razionalmente ed intuitiva (Ubertis, 2015). Inoltre, la presenza nella motivazione di generalizzazioni utilizzate come ponti inferenziali nel ragionamento probatorio permette di sottoporle a scrutinio e realizzare un controllo di validità e legittimità delle stesse (Pastore, 2024).

Per riportare qualche esempio di congetture che rendono la motivazione viziata, basti pensare alla massima, usata da un tribunale peruviano, relativa ad un particolare tipo di lingerie rossa (“trusa femenina de color rojo con encaje en zona delantera, blondas en contorno de pierna”), secondo cui:

por la máxima de la experiencia, este tipo de atuendo interior femenino suele usarse en ocasiones especiales para momentos de intimidad, por lo (que) conlleva a inferir que la agraviada se había preparado o estaba dispuesta a mantener relaciones sexuales con el imputado¹⁸⁰.

Tale falsa massima di esperienza aveva portato ad inferire il consenso della presunta vittima di stupro. Allo stesso modo, con il fine di screditare e sminuire il valore che si dovrebbe attribuire alla testimonianza (qualificata) della vittima di stupro, il TS afferma:

se sabe asimismo por experiencia (clínica y también judicial) que hay personas que atribuyen a otro la realización de una conducta punible nunca ejecutada por él, sin propósito de perjudicarlo, sólo como consecuencia de un error de percepción, debido al padecimiento de algún tipo de trastorno o por otro razones, no necesariamente conscientes¹⁸¹.

¹⁷⁸ Taruffo evidenzia che le massime di esperienza nella motivazione «prendono la forma di "p", vale a dire di una serie di proposizioni descrittive improprie relative a determinati dati di fatto prodotti dall'esperienza, con funzione giustificativa (di conferma) dell'ipotesi posta sul fatto da provare, in base al loro luogo logico nel giudizio di probabilità» (Taruffo, 1964, p. 227). Il tipo di probabilità cui si riferisce Taruffo è quella cui «si riconducono le definizioni di tipo logico e che corrisponde al grado di conferma» (Taruffo, 1964, p. 24).

¹⁷⁹ Sul punto, Antoine Garapon osserva che la strada da percorrere «non è negare *sic et simpliciter* gli inevitabili determinismi che incombono sull'atto del giudicare, bensì prenderne coscienza, chiamandoli ognuno con il proprio nome» (Garapon, 2007, 264-265; come citato in Pastore, 2024, p. 240).

¹⁸⁰ Resolución N° 03 del 08 de octubre de 2020, § 35.

¹⁸¹ Sentencia núm. 3536/2010, de 21 de mayo de 2010, Tribunal Supremo (Sala de lo Penal), FD 1°.

E ancora, in un caso di stupro nei confronti di una ragazza di 13 anni (dunque, meno di 16) da parte di due ragazzi di 19 e 20 anni – di cui uno era il suo fidanzato e l'altro era il cugino del fidanzato –, il TS afferma che:

uno de los motivos que tuvo en cuenta la Audiencia para excluir la violencia y la intimidación, fue «la confesión de la menor, que admite que después de haber mantenido relación sexual con Diego, este le pidió permiso para llamar a su primo y ella consintió, deduciéndose por pura lógica que el objeto de la nueva presencia era para mantener también relaciones sexuales, lo que es entendido de esta misma manera hasta por el padre de la menor, como resulta de su declaración ante el instructor»¹⁸².

Quindi, se hai appena avuto un rapporto sessuale con il tuo fidanzato e lui ti propone di invitare suo cugino, secondo la Audiencia Provincial de Valencia e il TS è “logico” che questo invito sia finalizzato a mantenere rapporti sessuali a tre. Ed il fatto che sia logico anche per il padre della ragazza, non significa che tale asserto sia di “pura logica” e, al contrario, sia alquanto discutibile. Tuttavia, non sono fornite ragioni relativamente alla sua logicità e, anzi, la motivazione del TS fa venir meno la presunzione *iuris tantum* relativa alla mancata capacità per le persone di meno di 16 anni di dare il proprio consenso alle relazioni sessuali, sulla base del seguente argomento:

el [testimonio] relativo a la profesora de la menor que encontró a esta «madura», datos indicativos de una cierta experiencia en el ámbito de las relaciones sexuales, que permiten no descartar que la relación sexual de la menor con los dos acusados se encontraba tan próxima a la simetría en cuanto a edad, desarrollo y madurez física y psicológica¹⁸³.

Far venir meno tale presunzione con un argomento generico non sembra essere in linea con le indicazioni date nella *Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2017, de 6 de junio, sobre la interpretación del art. 183 quater*, che richiedono che si dimostri la prossimità del grado di maturità e di età sia della presunta vittima che degli imputati. In tal senso, quell'argomento non è sufficiente a giustificare la prossimità di maturità tra una ragazza di 13 anni e i due ragazzi di 19 e 20 anni. Si noti, però, che non è strano che, quando è presente una congettura, la motivazione sia più esposta ad un'argomentazione carente o illogica anche in altri punti. Infatti, tale vizio potrebbe essere connesso ad un'euristica *fast and frugal* che,

¹⁸² Sentencia núm. 828/2021, de 29 de octubre de 2021, Tribunal Supremo (Sala de lo Penal).

¹⁸³ Sentencia núm. 828/2021, de 29 de octubre de 2021, Tribunal Supremo (Sala de lo Penal).

secondo Gigerenzer, si basa su una *one reason* che condiziona l'intero processo decisionale¹⁸⁴ e, nel caso dell'argomentazione giudiziale, questo si traduce nella presenza di diversi argomenti che risultano essere illogici.

3.4.2. Fatti non controversi ed il “peso” distorsivo di altri elementi

Il caso *Angela González Carreño v. Spain* (2014) del Comitato CEDAW ci permette di individuare un modo peculiare con cui la ricostruzione del fatto può essere sminuita da parte dell'organo giudicante. Si tratta di un tipo di distorsione che non sembra assimilabile all'impiego di congetture. Infatti, nel § 3.4.1. si è messo in evidenza come le congetture portino a creare una narrativa del fatto diversa ed opposta rispetto a quella della vittima e che può portare anche a non prendere in considerazione certi elementi di prova. In questo caso, invece, la ricostruzione fattuale non è oggetto di controversia, ma la distorsione risiede nel “peso” che si attribuisce agli elementi fattuali accertati rispetto a valutazioni di altro tipo. La ricostruzione del caso *Angela González Carreño*, cui si è già fatto riferimento¹⁸⁵, e gli argomenti che erano stati utilizzati dai tribunali spagnoli permetteranno di comprendere meglio questo meccanismo distorsivo.

La questione che doveva valutare il Comitato CEDAW è se le autorità spagnole avevano attuato secondo la “diligenza dovuta” e se avevano adottato delle misure ragionevoli per proteggere Angela González Carreño e la figlia dai rischi derivanti da una situazione di violenza domestica¹⁸⁶.

L'argomento dello Stato spagnolo mira ad inquadrare il problema come un errore giudiziale¹⁸⁷, evidenziando che non era possibile prevedere che l'ex marito fosse in possesso

¹⁸⁴ Gerd Gigerenzer «ha spiegato come nel percorso decisionale i soggetti facciano spesso ricorso ad una euristica da lui definita “fast and frugal”, veloce e frugale, che si basa su una regola d'arresto definita “one reason”, letteralmente motivo unico. La decisione, rispetto ad un ampio quadro cognitivo che il giudice ha a disposizione, viene assunta sulla base di un solo fattore, di un solo dato, di un solo criterio o, semplicemente, di un solo indizio ed, in sequenza, vengono poi utilizzate le sole informazioni che soddisfano la scelta già assunta» (Forza, 2011, p. 361).

¹⁸⁵ La ricostruzione di questo caso è presente nel § 2.8.2. In breve, dopo una separazione in un contesto familiare di violenza di genere, lo Stato spagnolo aveva sottovalutato il pericolo cui era esposta la figlia ed aveva permesso un regime di visite non vigilate al fine di garantire il principio di bigenitorialità. Durante una di queste visite, il padre ha ucciso la figlia.

¹⁸⁶ *Angela González Carreño v. Spain*, CEDAW/C/58/D/47/2012 (Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 16 July 2014), § 9.2.

¹⁸⁷ *Angela González Carreño v. Spain*, CEDAW/C/58/D/47/2012 (Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 16 July 2014), § 4.3.

di una pistola ed avrebbe sparato alla propria figlia durante una delle visite programmate¹⁸⁸. Lo Stato spagnolo, a partire dalla decisione della Audiencia Nacional di rigetto del ricorso amministrativo presentato da Angela González Carreño per l'anormale funzionamento dell'amministrazione di giustizia, considera che «A pesar del complejo contexto familiar y del fatal desenlace, no hay el más mínimo indicio, en todos los exhaustivos informes psicológicos y en los informes de todas y cada una de las visitas vigiladas, de que existiera un peligro para la vida o salud física o psíquica de la niña. (...) Nada en su entorno cercano hacía presagiar la dramática reacción de F.R.C. [marito di Angela González Carreño]»¹⁸⁹. In realtà, gli indizi c'erano e gli organi giudiziari ne erano a conoscenza, solo che il contrappeso era rappresentato dal principio di bigenitorialità.

Il principio di bigenitorialità si è diffuso, in particolar modo, a partire dalla Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia che nell'art. 9.3 statuisce che: “Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo”. La bigenitorialità si configura, quindi, come un diritto principalmente in capo alle bambine e ai bambini nei confronti dei genitori, ed i genitori hanno il dovere di mantenere questo legame e questo impegno di cura nei confronti dei/le figli/e¹⁹⁰. La genitorialità condivisa deve, però, sempre essere ponderata alla luce del *best interest of the child*, dato che si possono dare contesti in cui mantenere un regime di responsabilità condivisa tra i genitori può essere pregiudizievole nei confronti del/lla figlio/a.

Ebbene, l'amministrazione di giustizia spagnola è consapevole di un contesto familiare complesso e violento e, in tal senso, il Comitato CEDAW lo fa presente nella ricostruzione del fatto¹⁹¹. Infatti, i tribunali avevano emesso diverse ordinanze restrittive che venivano ignorate da parte dell'ex marito, senza che ci fosse alcuna conseguenza giuridica nei suoi confronti. Addirittura, era stata emessa un'ordinanza restrittiva per tutelare la figlia, ma

¹⁸⁸ *Angela González Carreño v. Spain*, CEDAW/C/58/D/47/2012 (Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 16 July 2014), § 6.5.

¹⁸⁹ *Angela González Carreño v. Spain*, CEDAW/C/58/D/47/2012 (Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 16 July 2014), § 6.5.

¹⁹⁰ Anche la Corte di Cassazione si è espressa in questi termini quando afferma che: «il diritto alla bigenitorialità disciplinato dalle norme codicistiche è, anzitutto, un diritto del minore prima ancora dei genitori, nel senso che esso deve essere necessariamente declinato attraverso criteri e modalità concrete che siano dirette a realizzare in primis il miglior interesse del minore: il diritto del singolo genitore a realizzare e consolidare relazioni e rapporti continuativi e significativi con il figlio minore presuppone il suo perseguimento nel miglior interesse di quest'ultimo, e assume carattere recessivo se ciò non sia garantito nella fattispecie concreta». *Ordinanza num. 286/2022*, (Corte di Cassazione, Sez. I Civile 24 Marzo 2022).

¹⁹¹ *Angela González Carreño v. Spain*, CEDAW/C/58/D/47/2012 (Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 16 July 2014), § 9.3.

poi era stata fatta venir meno per favorire la relazione padre-figlia, e dalle relazioni degli/le assistenti sociali emergeva che il padre faceva domande insistenti alla figlia riguardo alla madre. Inoltre, gli/le assistenti sociali avevano riconosciuto che la figlia non desiderava passare più tempo del necessario con il padre. A questo si aggiunge che il padre non aveva mai pagato l'assegno alimentare e gli era stato diagnosticato «un trastorno ossessivo-compulsivo, con rasgos celotípicos y una tendencia a distorsionar la realidad que podría degenerar a un trastorno similar al paranoide y tendencia a desvirtuar la realidad»¹⁹².

I tribunali, la polizia giudiziaria e gli/le assistenti sociali erano a conoscenza di questa situazione, come si evince anche dalla ricostruzione offerta dallo stesso Stato spagnolo. Tuttavia, c'è un continuo fare riferimento alla relazione padre-figlia, affermando che bisogna tutelarla e che gli elementi fattuali sopra riportati non generavano un rischio nei confronti della figlia nell'interazione con il padre. Sembra, quindi, che l'attenzione fosse rivolta a tutelare la relazione padre-figlia, anziché tutelare la figlia stessa.

Todos estos elementos reflejan un patrón de actuación que obedece a una concepción estereotipada del derecho de visita basado en la igualdad formal que, en el presente caso, otorgó claras ventajas al padre a pesar de su conducta abusiva y minimizó la situación de madre e hija como víctimas de violencia, colocándoles en una situación de vulnerabilidad. A este respecto, el Comité recuerda que en asuntos relativos a la custodia de los hijos y los derechos de visita el interés superior del niño debe ser una consideración esencial, y que cuando las autoridades nacionales adoptan decisiones al respecto deben tomar en cuenta la existencia de un contexto de violencia doméstica.¹⁹³

Una prospettiva che adotta il *best interest of the child* richiede che si metta al centro il/la bambino/a e le necessità ed i bisogni di quel/la bambino/a. Questo si traduce, da un lato, nell'ascoltare la persona minorennе e, dall'altro, tutelarla da situazioni di violenza (non solo fisica). Invece, se adottiamo un approccio alla bigenitorialità che non viene interpretato alla luce del *best interest of the child* – o quest'ultimo viene manipolato, come è emerso in § 3.3.2. –, non si tratta più principalmente di un diritto del/la figlio/a, ma diventa soprattutto un dovere in capo al/la figlio/a e un diritto del genitore. Ghidoni (2022) aveva osservato che lo stereotipo della donna bugiarda e lo stereotipo dell'inaffidabilità dei/le bambini/e avevano portato a non

¹⁹² *Angela González Carreño v. Spain*, CEDAW/C/58/D/47/2012 (Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 16 July 2014), § 6.2.

¹⁹³ *Angela González Carreño v. Spain*, CEDAW/C/58/D/47/2012 (Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 16 July 2014), § 9.4.

interpretare gli elementi probatori del caso come in grado di contrastare il principio di corresponsabilità genitoriale. La questione ricade, quindi, su quale “peso” vogliamo dare alla genitorialità condivisa in contesti di violenza domestica. In base a questa risposta, l’organo giudiziario adotterà un *child rights based approach* oppure riprodurrà automatismi discriminatori nella valutazione del regime di affidamento e visita. In questo caso, quindi, il vizio della motivazione sembra più legato alla contraddittorietà¹⁹⁴, anziché all’illogicità, proprio perché negli argomenti che fanno riferimento al complesso contesto familiare, nonché alle carenze del padre nel rapporto con la figlia, sembra esserci un salto logico nel ragionamento dell’organo giudicante che finalizza con il mero richiamo alla necessità di garantire la relazione padre-figlia.

3.5. Stereotipi e sapere scientifico

Come osserva Damiano Canale (2015), la conoscenza ha inevitabilmente un carattere sociale e la costruzione sociale della stessa è affidata agli esperti: «accade così che le ragioni che giustificano le credenze degli esperti si sostituiscano spesso alle nostre, sebbene tali ragioni restino per noi, nella maggior parte dei casi, oscure o inaccessibili» (p. 94). Tuttavia, come evidenzia Evelyn Fox Keller (1989), la conoscenza è anche un tipo di potere e la definizione di scienza come sapere oggettivo, universale ed impersonale ha facilitato l’esclusione delle donne¹⁹⁵.

¹⁹⁴ Secondo la Corte di Cassazione, «[r]icorre il vizio (...) di motivazione contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento». *Sentenza num. 36524/2021*, (Corte di Cassazione, sez. IV), Considerato in diritto, § 5.

¹⁹⁵ Keller (1985, 1989), sul punto, afferma: «the exclusion of the feminine from science has been historically constitutive of a particular definition of science—as incontrovertibly objective, universal, impersonal—and masculine: a definition that serves simultaneously to demarcate masculine from feminine and scientists from non-scientists—even good science from bad. In the past as in the present, the sexual division of emotional and intellectual labor has provided a readily available and much relied upon tool for bolstering the particular claims that science makes to a univocal and hence absolute epistemic authority—not only in the contest between scientists and non-scientists, but equally, in contests internal to science. In turn, of course, the same authority serves to denigrate the entire excluded realm of the feminine—realm which, as it happens, invariably includes most women» (Keller, 1989, p. 42).

Non è l'obiettivo di questo paragrafo offrire una disamina della critica femminista alla scienza (Tuana, 1989a), tuttavia i *bias* che possono essere presenti nel sapere scientifico¹⁹⁶ richiedono l'attivazione di una vigilanza epistemica (Morales Jasso & Benítez Ramírez, 2019). In tal senso, è importante essere consapevoli del fatto che l'esclusione delle donne dalla scienza è stata giustificata sulla base di alcuni stereotipi di genere e sul ruolo riconosciuto allo scienziato. Infatti, uno scienziato doveva essere una persona oggettiva, in grado di compiere decisioni razionali e guidato dal raggiungimento della verità. È chiaro che una donna non poteva certamente essere uno "scienziato" perché non era in grado di essere oggettiva e nemmeno razionale, ed era guidata dalle emozioni (Tuana, 1989b). Allo stesso modo, dato che la conoscenza è basata anche sull'esperienza, l'esclusione dell'esperienza delle donne ha inevitabilmente influito nella definizione dei problemi scientifici, nonché nella confutazione delle ipotesi scientifiche (Harding, 1989). Quanto detto serve unicamente per assumere consapevolezza riguardo al complesso legame tra stereotipi (di genere, ma non solo) e scienza.

Per quanto concerne le interazioni tra diritto e scienza, sebbene non esenti da tensioni, queste sono sempre più frequenti e strette. Giovanni Tuzet ha evidenziato alcune delle implicazioni di questa stretta relazione tra diritto e scienza e, tra queste, pare utile richiamare, per la riflessione che si sta proponendo in questa sede, quella relativa al senso comune. In particolare, si osserva:

come rilevato da Francesco Caprioli, (...) il "progressivo assottigliarsi del 'senso comune' – cioè del repertorio di conoscenze empiriche dell'uomo medio – come serbatoio delle regole di inferenza da utilizzare nel ragionamento probatorio". Infatti, le perplessità nei confronti delle massime d'esperienza sono direttamente proporzionali al credito guadagnato dalle prove scientifiche. (Tuzet, 2016, p. 196)

A questo si aggiunge che, in ambito giudiziale, la conoscenza fornita dagli esperti è intesa come "affidabile", nel senso di "credibile", "autentica" e "valida" (Vázquez Rojas, 2014). Anche questo tipo di sapere funge, appunto, da nesso inferenziale che garantisce una maggiore attendibilità rispetto al richiamo alle massime di esperienza ed al senso comune (Giunta, 2014). In questo contesto è fondamentale il ruolo del/la giudice come *Iudex peritus peritorum*, ossia di ascolto e controllo critico della conoscenza offerta degli/lle esperti/e, «a custodia del nomos e della razionalità del giudizio» (Pulitanò, 2013; come è stato citato in

¹⁹⁶ Ci sono *bias* che riguardano la formazione dello stesso "sapere" (Wilholt, 2009; Zvereva & Kozlov, 2021) e altri diretti a svalutare il soggetto che lo elabora se, per esempio, è una donna (Handley, Brown, Moss-Racusin, & Smith, 2015; Merrick, 2012)

Giunta, 2014, p. 578). In altre parole, ci si aspetta che il/la giudice sia in grado di distinguere tra buona e cattiva scienza, o tra buona scienza applicata bene e buona scienza applicata male» (Tuzet, 2016, p. 207).

Riflettere, quindi, sulla relazione tra stereotipi e sapere scientifico nel ragionamento giudiziale significa prendere sul serio, da un lato, la critica femminista alla non neutralità del sapere scientifico e, dall'altro, il problema della deferenza nei confronti degli esperti da parte dei/lle giudici. In questo paragrafo si intende riflettere, seppur brevemente, sul riferimento nel ragionamento giudiziale alla Sindrome di Alienazione Parentale (§ 3.5.1) e alla citazione di articoli accademici che potrebbero supportare credenze discriminatorie (§ 3.5.2).

3.5.1. Fondamento scientifico controverso: il caso del PAS

“Sindrome di Alienazione Parentale” (PAS) è un'espressione coniata da Richard Gardner nel 1985 per riferirsi ad un fenomeno che lui aveva osservato nelle aule di tribunale: le madri, per paura di non avere la custodia dei figli, introducevano l'abuso da parte del padre in giudizio e, al contempo, manipolavano i ricordi dei/lle figli/e (Gardner, 1985). In concreto, Gardner fornisce la seguente definizione del PAS:

is a childhood disorder that arises almost exclusively in the context of child-custody disputes. Its primary manifestation is the child's campaign of denigration against a good, loving parent—a campaign that has no justification. It results from the combination of a programming (brainwashing) parent's indoctrinations and the child's own contributions to the vilification of the target parent. When true parental abuse and/or neglect is present, the child's animosity may be justified and so the parental alienation syndrome explanation for the child's hostility is not applicable. (Gardner, 2003, p. 2)

Il primo elemento da segnalare è proprio la definizione apparentemente neutra di tale “sindrome”, in quanto non specifica che sia riferibile unicamente alle donne-madri. Tuttavia, Gardner in più occasioni, anche nei suoi scritti (Gardner, 2002), afferma che è un fenomeno in cui il genitore-alienante di solito è la madre ed il genitore-alienato è il padre. Si tratta di un “sindrome” che emerge in un contesto specifico, ossia a seguito della separazione tra i genitori, e apparentemente si propone di perseguire il migliore interesse dei/lle figli/e. In tale contesto, la terapia proposta è quella della “minaccia”, che, tra le altre, prevede la custodia a favore del progenitore-alienato e l'uso dello strumento penale nei confronti del progenitore-alienante. È bene chiarire sin d'ora che, in realtà, è inappropriato riferirsi al SAP come “sindrome” perché,

nonostante gli sforzi profusi anche da altri autori (Bernet, 2008), non è stato ufficialmente riconosciuto all'interno del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM V) della American Psychological Association (APA) elaborato nel 2013. Il fatto che non sia stato incluso nel DSM V (e nemmeno nelle versioni precedenti) non è dovuto a un qualche tipo di complotto contro la PAS: semplicemente non è accettato da parte della comunità scientifica in ragione della sua ascientificità, della mancanza di riscontri empirici e perché potrebbe essere trattato come un problema di tipo relazionale e non come una sindrome mentale (Crary, 2012).

Inoltre, Gardner (Gardner, 1991) considerava la pedofilia come una pratica normale e si posizionava a favore di una diminuzione della responsabilità legale o, addirittura, dell'eliminazione dell'abuso sessuale nell'infanzia (Vaccaro & Barea Payueta, 2009). A ciò si aggiunge che aveva mentito sul suo curriculum, molti dei suoi testi erano stati autopubblicati e nel contesto americano aveva ricevuto numerose critiche che, per esempio, nei testi spagnoli generalmente non sono riportate, dando per valido e generalmente accettato il PAS (Vaccaro & Barea Payueta, 2009).

Questo è senz'altro un esempio di cattiva scienza – o, meglio, pseudoscienza – che la/il giudice avrebbe dovuto riconoscere attraverso il controllo di legittimità circa la valutazione dell'attendibilità scientifica (Tuzet, 2016). Tale attendibilità viene meno, in primo luogo, per la mancata accettazione da parte della comunità scientifica di riferimento e, in secondo luogo, anche relativamente alla dubbia affidabilità di colui che l'ha proposta. Eppure, nel contesto giudiziale spagnolo, il PAS è approdato già nel 2002 e solo¹⁹⁷ nel 2016 il Consejo General del Poder Judicial¹⁹⁸ rigetta l'uso di questo pseudo-sindrome in contesti di violenza di genere (Reyes Cano, 2020). Mentre in Spagna nel 2019 con il *Pacto de estado en materia de violencia de género* viene inclusa una specifica misura contro l'uso del SAP in ambito giudiziale¹⁹⁹, nel 2018 in Italia veniva promosso il disegno di legge n. 735 – c.d. Ddl Pillon, che, però, non riscuote sufficiente consenso – che propone una modifica del Codice civile al fine di includere

¹⁹⁷ Il “solo” è riferito all'ambito giudiziale. Infatti, a seguito di un caso del 2009 che era diventato mediatico, sono state promosse ricerche a livello statale. Si pensi a (Observatorio estatal de violencia sobre la mujer, 2010).

¹⁹⁸ Guía práctica de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género del año 2016.

¹⁹⁹ *Documento refundido de medidas del pacto de estado en materia de violencia de género. Congreso + Senado, 13 de mayo de 2019*, Medida núm. 129 - Síndrome de Alienación Parental (SAP). “Realizar aquellas actuaciones que sean necesarias para evitar que el denominado Síndrome de Alienación Parental pueda ser tomando en consideración por los órganos judiciales, fomentando el conocimiento entre los operadores jurídicos del significado de dicha expresión. El SAP carece de base científica y está excluida de los catálogos de enfermedades científicamente reconocidas, por lo que será inadmisibile como acusación de una parte contra la otra en los procesos de Violencia de Género, separación, divorcio o atribución de custodias a menores”.

una disposizione che, di fatto, è in stretta relazione con il PAS²⁰⁰. In Italia il rigetto del PAS in ambito giudiziale ha preso forma in due ordinanze della Corte di Cassazione del 2021 e del 2022.

Con la sentenza n. 13217/2021, del 17 maggio, la Corte di Cassazione osserva una certa deferenza da parte della Corte veneziana nei confronti degli esperti, che aveva portato ad un recepimento acritico del PAS e aveva fondato la decisione relativa all'affido “super-esclusivo” della figlia al padre. In particolare, la Corte veneziana, in secondo grado, aveva rilevato che «la madre sembrava affetta dalla cd. sindrome della “madre malevola” - cd. “MMS”»²⁰¹. Alla base dell'affido “super-esclusivo” disposto a favore del padre, vi era la seguente argomentazione:

dalle due c.t.u. espletate si evinceva non solo un elevato grado di conflittualità della coppia di genitori - con difficoltà comunicative tra loro - ma anche una grave carenza delle capacità genitoriali della B.P.G.; in particolare, dalla prima c.t.u., sulla base dei colloqui clinici e dell'osservazione dei comportamenti della reclamante, risultava: una scarsa flessibilità della madre di accettare il ripristino delle relazioni tra padre e figlia, emergendo la sua volontà di mantenere la figlia con sè escludendo il padre, in contrasto con quanto concordato e suggerito durante la consulenza; la rappresentazione di versioni non veritiere da parte della reclamante e la ferma resistenza della stessa a modificare le proprie convinzioni; una dinamica relazione fondata su elevata tensione, anche in presenza della minore; l'influenza della famiglia materna sulla reclamante con prospettive dannose e rischiose; la necessità di collocare la minore presso il padre, ritenuto unico genitore in grado di dare equilibrio e serenità alla bambina²⁰².

Tuttavia, secondo la Corte di Cassazione non sono condivisibili le argomentazioni proposte dalla Corte veneziana, posto che:

²⁰⁰ Si tratta del Art. 17 che propone la modifica all'articolo 342-bis del codice civile come segue: “1. All'articolo 342-bis del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Quando in fase di separazione dei genitori o dopo di essa la condotta di un genitore è causa di grave pregiudizio ai diritti relazionali del figlio minore e degli altri familiari, ostacolando il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore e la conservazione rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui agli articoli 342-ter e 342-quater. I provvedimenti di cui a quest'ultimo articolo possono essere applicati, nell'esclusivo interesse del minore, anche quando, pur in assenza di evidenti condotte di uno dei genitori, il figlio minore manifesti comunque rifiuto, alienazione o estraniamento con riguardo a uno di essi”.

²⁰¹ *Ordinanza num. 13217/2021*, (Corte di Cassazione, Sez. I Civile 17 maggio 2021), “Svolgimento del processo”.

²⁰² *Ordinanza num. 13217/2021*, (Corte di Cassazione, Sez. I Civile 17 maggio 2021), “Svolgimento del processo”.

[d]agli atti emerge, invece, che le asprezze caratteriali della ricorrente sono state valutate in senso fortemente stigmatizzante, come espressione di un'ineluttabile ed irrecuperabile incapacità di esprimere le capacità genitoriali nei confronti della figlia, pur in mancanza di condotte di oggettiva trascuratezza o incuria verso quest'ultima, anche minime, o anche di mancata comprensione del difficile ruolo della madre. Al contrario, proprio il riferimento della Corte veneziana al buon rapporto di accudimento della minore da parte della ricorrente dimostra plasticamente il travisamento in cui lo stesso giudice d'appello è incorso nel ritenere che la B. fosse stata protagonista di un comportamento concretizzante l'invocata cd. PAS (dall'inglese: *Parental Alienation Syndrome*) desunto dalle predette condotte, attraverso, come esposto, un implausibile sillogismo la cui premessa principale è costituita da un ingiustificato severo stigma di comportamenti della madre fondato su un mero postulato²⁰³.

Inoltre, la Corte di Cassazione, già in questa ordinanza del 2021, evidenzia che la PAS ha un «controverso fondamento scientifico», date anche le «critiche emerse nella comunità scientifica» relativamente al poterla considerare o meno una patologia clinica, e queste non erano state minimamente prese in considerazione da parte della Corte veneziana. La pronuncia della Corte veneziana, a detta della Corte di Cassazione, sembra essere «espressione di una inammissibile valutazione di *tatertyp*, ovvero configurando, a carico della ricorrente, nei rapporti con la figlia minore, una sorta di “colpa d'autore” connessa alla postulata sindrome»²⁰⁴. In altre parole, lo stereotipo della Madre Malevola non solo è alla base del PAS, ma si auto-alimenta e si legittima attraverso il richiamo (implicito o esplicito) da parte degli esperti al PAS.

Nell'ordinanza n. 9691/2022, del 24 marzo, la Corte di Cassazione analizza l'influenza del PAS in modo più dettagliato e pare utile riprendere alcuni degli argomenti. Innanzitutto, la Corte di Cassazione afferma che il principio di bigenitorialità unitamente con il ricorso alla PAS non possono fondare la decadenza della madre dall'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore. Nel caso in questione, la Corte di Cassazione, a partire dalla critica relativa all'uso del principio di bigenitorialità da parte della Corte

²⁰³ *Ordinanza num. 13217/2021*, (Corte di Cassazione, Sez. I Civile 17 maggio 2021), “Motivi della decisione”.

²⁰⁴ *Ordinanza num. 13217/2021*, (Corte di Cassazione, Sez. I Civile 17 maggio 2021), “Motivi della decisione”.

d'Appello di Roma²⁰⁵, fa emergere l'importanza di ascoltare il figlio²⁰⁶ e la valutazione delle conseguenze drastiche e traumatiche che comporterebbe l'allontanamento del figlio dal progenitore che si era preso cura di lui. Infatti, la Corte di Cassazione segnala anche che il padre dedicava scarse attenzioni alla malattia del figlio, eppure non erano state messe in discussione le sue capacità genitoriali. A tal riguardo, la Corte di Cassazione osserva che:

la Corte d'appello nell'omettere l'ascolto del minore, ha confermato di aver del tutto trascurato di valutare adeguatamente le sue effettive capacità cognitive e di discernimento, e se, dunque, il minore avesse potuto esprimere proprie dinamiche volitive in ordine al rapporto con il padre, scevre dall'influenza della madre; i c.t.u. non hanno in alcun modo approfondito tale questione, postulando una coartazione assoluta del minore ad opera della madre, come esposto, mentre il suo ascolto, con le modalità e le forme appropriate, senza pregiudizi di sorta, avrebbe potuto apportare un significativo contributo all'esame obiettivo della sua capacità di autodeterminazione, ritenuta invece aprioristicamente annullata dall'influenza della madre, non chiaramente descritta nella sua psico-dinamica, come detto. Invero, la capacità di discernimento del minore viene intesa e, soprattutto può essere considerata, come una "competenza specifica" del bambino strettamente legata alle sue capacità cognitive e relazionali che fa riferimento alla capacità di capire ciò che è utile per sé, all'abilità nel valutare i propri bisogni ed adottare strategie utili per il loro soddisfacimento, e alla possibilità di prendere decisioni e fare scelte in maniera autonoma, a prescindere da eventuali condizionamenti. Osserva la Corte che l'ascolto del minore di quasi dodici anni d'età, ormai nella fase autoriflessiva del suo sviluppo cognitivo, era rilevante e necessaria, oltre che obbligatoria, considerata altresì la gravità del provvedimento da adottare, quale ulteriore strumento finalizzato a comprendere se le dichiarazioni del minore riflettano non tanto i suoi vissuti o le sue

²⁰⁵ La decadenza della responsabilità genitoriale della madre e l'allontanamento del figlio dalla residenza, secondo la Corte di Cassazione: «muove però da una configurazione non condivisibile del diritto alla bigenitorialità, che pur nella doverosa prospettiva di soddisfare il diritto-dovere del padre nei confronti del minore, induce a rimuovere la figura genitoriale della madre in quanto pericolosa per la salute fisio-psichica del minore. Anzitutto, il collegio osserva che tale orientamento postula il trionfo della formula astratta nell'assoluta indifferenza in ordine alle conseguenze sulla vita del minore, privato ex abrupto del riferimento alla figura materna con la quale, nel caso concreto, come emerge inequivocabilmente dagli atti, ha sempre convissuto felicemente, coltivando serenamente i propri interessi di bambino, e frequentando proficuamente la scuola. Invero, la Corte d'appello, come anche il Tribunale per i minorenni, ha del tutto omesso di considerare quali potrebbero essere le ripercussioni sull'assetto cognitivo del minore di una brusca e definitiva sottrazione dello stesso dalla relazione familiare con la madre, con la lacerazione di ogni consuetudine di vita» *Ordinanza num. 286/2022*, (Corte di Cassazione, Sez. I Civile 24 marzo 2022).

²⁰⁶ «L'omesso ascolto assume una significativa rilevanza anche alla luce dell'età del minore, ormai dodicenne, il quale nelle suddette occasioni ha sempre espresso una sua chiara volontà di cui non si è mai tenuto conto» *Ordinanza num. 286/2022*, (Corte di Cassazione, Sez. I Civile 24 marzo 2022).

idee, quanto quelli di uno o di entrambi i genitori o se, invece, esprimono un'adeguata autodeterminazione²⁰⁷.

Entrambe queste ordinanze, quindi, non solo ricordano che il/la giudice deve essere critico nei confronti del sapere introdotto dagli esperti e il necessario controllo relativamente alla validità scientifica, ma anche che è necessario che l'argomentazione renda conto e valuti le circostanze del caso specifico, senza adottare misure in modo "automatico e stereotipato". Il problema, ad ogni modo, è solo apparentemente arginato, ed è necessario continuare a prestare una particolare attenzione all'eventuale richiamo implicito al PAS. Infatti, il PAS continua ad essere presente, seppur in maniera nascosta, nei casi che riguardano la custodia dei figli a seguito della separazione attraverso il ricorso ad altre terminologie che, per il momento, non sono ancora state rigettate (Reyes Cano, 2022a). Con questo non si vuol affermare che non possano esistere situazioni in cui si verifichi la manipolazione del/la figlio/a da parte di un progenitore nei confronti dell'altro progenitore. Tuttavia, non si tratta di una psico-patologia individuale ma di un problema di tipo relazionale che deve essere valutato specificatamente nel caso concreto. Sul punto, il Ministero della Salute (2020) evidenzia che tale situazione corrisponde ad «un disturbo della relazione tra più soggetti, una relazione disfunzionale alla quale contribuiscono il genitore alienante, quello alienato e il figlio/la figlia, ciascuno con le proprie responsabilità e con il proprio "contributo", che può variare di caso in caso»²⁰⁸. Si tratta, dunque, di rigettare automatismi patologizzanti nei confronti di uno dei progenitori sulla base di uno stereotipo di genere dannoso, a favore di una valutazione caso per caso. Tale valutazione non può non prendere in considerazione le necessità ed i bisogni espressi dal/la bambino/a e le specificità proprie di un contesto di violenza di genere.

3.5.2. Credenze discriminatorie supportate dalle riflessioni accademiche

All'interno del sapere scientifico rientrano senz'altro le riflessioni sviluppate in ambito accademico. La comunità accademica contribuisce al progresso scientifico e gli *output* della ricerca possono essere utilizzati alla base di decisioni (legislative o giudiziali). Tuttavia, come si è visto nell'introduzione al § 3.5., talvolta il sapere può risentire della cultura discriminatoria e determinate credenze possono influire sul processo di formazione della conoscenza. Allo stesso modo, se il/la giudice deve giustificare una decisione in modo

²⁰⁷ *Ordinanza num. 286/2022*, (Corte di Cassazione, Sez. I Civile 24 marzo 2022).

²⁰⁸ Ministero della Salute. (29 maggio 2020). *Interrogazione parlamentare n. 4-02405*. Ufficio legislativo - Ufficio rapporti Parlamento, p. 2.

concorde ad una credenza discriminatoria dovrà ricercare delle ragioni che giustificano quella decisione. È l'ipotesi del sistema 2 che razionalizza le intuizioni (erronee, in quanto discriminatorie) del sistema 1, senza ponderare in modo adeguato le informazioni. Ecco, uno dei modi per fornire una buona ragione (almeno in apparenza) è quello di citare articoli scientifici che supportino quella visione discriminatoria. Sul punto, è possibile individuare alcuni esempi nella giurisprudenza della Corte EDU del richiamo alla conoscenza sviluppata in ambito accademico. Chiaramente, non sempre questo richiamo è negativo (nel senso di discriminatorio), però quantomeno pone l'attenzione sulla necessità di valutare criticamente anche il tipo di conoscenza accademica cui si fa riferimento.

Per esempio, nel caso *Kostantin Markin v. Russia*, trattato nel § 3.3.1., il governo russo aveva giustificato il congedo principalmente a favore delle madri arruolate, sulla base del seguente argomento:

according to modern scientific research, there existed a special biological and psychological connection between the mother and the newborn child. The mother's presence and care during the first year of the child's life was particularly important. It was therefore in the child's interest that the mother took parental leave²⁰⁹.

La Corte EDU, pur riconoscendo le differenze che ci sono tra le madri ed i padri nelle relazioni con i propri figli, afferma che il richiamo a tali studi non appare convincente, posto che:

as far as the role of taking care of the child during the period corresponding to parental leave is concerned, men and women are "similarly placed". 133. It follows from the above that for the purposes of parental leave the applicant, a serviceman, was in an analogous situation to servicewomen. It remains to be ascertained whether the difference in treatment between servicemen and servicewomen was objectively and reasonably justified under Article 14²¹⁰.

In altre parole, gli studi citati dal governo russo erano funzionali a giustificare l'attribuzione del ruolo di cura principalmente alle donne. Una visione, questa, che non è in linea con il principio di corresponsabilità genitoriale e, al contempo, come si è visto al § 3.3.1., limita sia gli uomini-padri nelle relazioni con i/le figli/e che le donne-madri nella propria carriera professionale.

²⁰⁹ *Kostantin Markin v. Russia*. (European Court of Human Rights (Grand Chamber) 22 March 2012), § 116.

²¹⁰ *Kostantin Markin v. Russia*. (European Court of Human Rights (Grand Chamber) 22 March 2012), § 132-33.

Allo stesso modo, nel caso *X v. Poland* (2021), cui si è fatto riferimento nel § 3.3.2., il *male role model* cui faceva riferimento il governo e gli esperti polacchi erano stati criticati da parte della Corte EDU proprio perché promuovevano un modello di famiglia eterosessuale. Nella pronuncia della Corte EDU erano presenti diversi riferimenti a studi e ricerche, anche presentati dalle altre parti, che evidenziavano la non dannosità per dei bambini e delle bambine di crescere in una coppia omosessuale²¹¹. Tuttavia, il Judge Wojtyczek della Corte EDU, nella *Dissenting opinion* offre una lettura totalmente opposta, affermando che:

the Court blames the domestic courts for repeating a “stereotypical view”. I note in this context that, firstly, the domestic courts relied upon an opinion which was issued by a group of experts and was based on scientific knowledge. (...) I note further that the role of the father for the development of children and their personalities has been the subject of scientific research for decades. Here is a minuscule sample: W. J. Yeung, G. J. Duncan, M. S. Hill “Putting Fathers Back in the Picture”, *Marriage & Family Review*, vol. 29 (2000), pp. 97-113; Lamb M.E: “Fathers: Forgotten Contributors to Child Development”, *Human Development* vol. 18 (1975), pp. 245-266; C. Lewis, M.E. Lamb, “Fathers’ influences on children’s development: The evidence from two-parent families”, *European Journal of Psychology of Education* vol. 18 (2003), pp. 211–228. I am not able here to present a synthesis of the relevant scientific knowledge. I merely note very briefly that there is ample scientific evidence indicating that the presence of a father is crucial for the construction of a son’s personality and that the father’s absence has far-reaching detrimental effects²¹².

Non è nell’interesse di questo paragrafo verificare se siano più affidabili le ricerche citate nella decisione della Corte EDU o quelle della *Dissenting opinion of Judge Wojtyczek*. Tuttavia, mentre le prime sono più recenti e legittimano anche forme di famiglia “altre”, gli studi proposti dal Judge Wojtyczek, invece, sono volti a legittimare il modello familiare che il padre offriva al figlio, ossia quello eterosessuale²¹³. Ancora una volta, il/la giudice dovrà valutare, da un lato, le specifiche circostanze del caso senza procedere per automatismi e, dall’altro, la legittimità di un certo tipo di conoscenza, anche alla luce «della cultura socialmente condivisa del tempo e del luogo in cui la decisione viene formulata» (Palavera, 2017, p. 270).

²¹¹ *X v. Poland*, No. 20741/10 (ECtHR 16 September 2021), da § 47 al 52 e § 56, 59, 63.

²¹² *X v. Poland*, No. 20741/10 (ECtHR 16 September 2021), *Dissenting opinion of Judge Wojtyczek*, par. 3.2.2.

²¹³ È vero che gli studi si riferiscono al ruolo del “padre”, per lo meno da quanto si evince dai titoli degli articoli citati. Tuttavia, si inseriscono all’interno di un’argomentazione volta a svalutare la posizione data dalla Corte EDU. La presenza del padre, infatti, può e deve essere garantita a prescindere dal fatto che la custodia possa essere attribuita alla madre in ragione di un legame solido tra madre-figlio.

3.6. Conclusioni

La cognizione del caso ed il processo decisionale del giudice viene inevitabilmente influenzato da stereotipi che agiscono come meccanismi euristici. Quando i processi cognitivi attingono a sistemi di credenze discriminatori, la distorsione nella comprensione e decisione del caso può determinare la presenza di una motivazione illogica, contraddittoria ed apparente, sulla base dei canoni condivisi dalla comunità di giuristi in uno stato costituzionale.

Gli stereotipi, molto spesso, non sono nemmeno presenti nella motivazione della sentenza, se per “presenza” intendiamo un esplicito richiamo ad uno stereotipo in quanto tale. Per questa ragione, è sembrato rilevante riflettere sulle vie attraverso cui lo stereotipo può entrare nella decisione giudiziale, evidenziando l’influenza pervasiva degli stereotipi nell’argomentazione giudiziale. Le credenze discriminatorie non sono presenti solo nella ricostruzione del fatto, ma anche nell’interpretazione delle disposizioni giuridiche. In tal senso, nel ragionamento interpretativo sono state distinte le disposizioni che esprimono chiaramente una norma contenente uno stereotipo (stereotipi “letterali”) da quelle che sono formulate in termini neutri (stereotipi “occulti”). Nel caso delle prime, la giustificazione della norma includeva ragioni discriminatore a sostegno della differenza di trattamento operata per una determinata classe di soggetti. Nel caso delle seconde, la disposizione apparentemente neutra veniva interpretata alla luce di credenze discriminatorie che determinavano un prodotto interpretativo conforme ad una prassi discriminatoria e a modelli normativi discriminatori, o si evidenziava la presenza di una disposizione che, per quanto fosse formulata in termini neutri, esprimeva una norma discriminatoria. Per quanto concerne il ragionamento probatorio, l’attenzione è stata posta sulle c. d. regole-ponte, quale elemento del ragionamento che permette l’uso di “massime di esperienza” che talvolta si riducono a mere congetture. Tali congetture distorcono la ricostruzione del fatto. È stato fatto, poi, riferimento ad un altro modo in cui il ragionamento probatorio può essere compromesso da credenze discriminatorie, ossia quando il “peso” degli elementi fattuali viene ridimensionato – talvolta sminuito – alla luce di altri giudizi di valore.

Le credenze discriminatorie all’interno dell’argomentazione giudiziale sono mascherate da argomenti apparentemente legittimi come il richiamo a determinati principi (come, per esempio, quello di bigenitorialità), valori (come la sicurezza nazionale o la salute

pubblica) o, addirittura, attraverso il sapere scientifico. A questo riguardo, è stata dedicata una specifica attenzione al sapere scientifico, proprio per l'affidabilità e la validità di cui gode tale tipo di conoscenza. In tal senso, la PAS è un chiaro esempio di sapere che, pur avendo un fondamento scientifico controverso, è entrato nelle aule di tribunale ed ha goduto di attendibilità probabilmente in ragione di un atteggiamento deferente del/la giudice nei confronti dell'esperto. Allo stesso tempo, anche il sapere accademico può essere utilizzato a supporto al mantenimento di certe forme di discriminazione.

CAPITOLO QUARTO

Donne vittime e criminali: alcune narrazioni nella decisione giudiziale

4.1. Introduzione

Per lungo tempo, gli studi sulla criminalità e sulla devianza non hanno preso in considerazione la criminalità femminile oppure, quando l'hanno fatto, è stato per rimarcare una differenza qualitativa rispetto alla criminalità maschile basata su “naturali” differenze tra i sessi (Smart, 2014). Le donne erano soggetti innatamente passivi, con un istinto materno e la tendenza ad essere instabili psicologicamente (Maqueda Abreu, 2014). Al contempo, la femminilità era associata ai ruoli primari delle donne, ossia quello di mogli e di madri (da qui il c.d. “modello della madre-sposa”) (Maqueda Abreu, 2014). All'interno del positivismo criminologico, nel 1985 Cesare Lombroso e Guglielmo Ferrero descrivono la donna nel seguente modo:

women have many traits in common with children; that their moral sense is deficient; that they are revengeful, jealous, inclined to vengeance of a refined cruelty. In ordinary cases these defects are neutralized by piety, maternity, want of passion, sexual coldness, by weakness and an undeveloped intelligence (Lombroso & Ferrero, 1895, p. 151)

Tutti questi tratti sono percepiti come “naturali”, appartenenti alle donne, e sono proprio questi tratti che rendono la donna differente dall'uomo. La vendicatività, la gelosia e l'invidia sono tendenze criminali che le donne normalmente possiedono ma che sono naturalizzate da poca sensibilità e passione (Lombroso & Ferrero, 1895, p. 263). Anche con l'aiuto delle teorie psicanalitiche, la donna delinquente è quella che ha problemi psicopatologici che la rendono squilibrata, neurotica ed incapace di assumere il ruolo di madre o moglie (Maqueda Abreu, 2014). Altri studi sulla devianza femminile riproducono il mito della donna-diavolo, ossia la donna manipolatrice, ed altri insistono sulla psiche femminile ed il rifiuto dell'accettazione dei ruoli di madre o moglie come sintomatico della presenza di un disturbo della personalità (Smart, 2014). Con questi brevi riferimenti si intende solo evidenziare un punto, ossia la

naturalizzazione (e psico-patologizzazione) della criminalità femminile. Questo elemento è fondamentale perché, come è stato osservato da parte dell'approccio femminista alla criminologia, le narrative costruite attorno alla devianza femminile comportavano anche un diniego dell'*agency* delle donne nel compiere atti criminali (Smart, 1979, 2014; Ingrasci, 2007; Weare, 2013; Milne, Brennan, South, & Turton, 2018).

Non si mette in discussione che la devianza femminile sia statisticamente inferiore rispetto a quella maschile²¹⁴. Tuttavia, pare rilevante comprendere le ragioni per le quali le donne criminali vengono individuate meno dal sistema di giustizia penale. Sul punto, la dottrina ha evidenziato due elementi:

il fatto che le donne siano state storicamente (e siano tuttora) sottoposte molto più degli uomini a forme di controllo sociale e istituzionale di tipo diverso da quello penale (Carlen 1983; Daly, Tonry 1997; Bosworth, Kaufman 2013; Burman, Gelsthorpe 2017), e il fatto che si riscontra in genere una maggiore indulgenza delle istituzioni deputate al controllo penale e alla esecuzione della pena nei confronti delle donne (Re 2022). (Mantovan, Marchio, & Peroni, 2023, p. 21)

Su questo secondo aspetto si inseriscono gli stereotipi sulla criminalità femminile che portano a giustificare trattamenti più “morbidi” nei confronti delle donne criminali (Mantovan et al., 2023). Si noti, però, che non tutte le donne si meritano un trattamento indulgente dal sistema penale. In particolare, gli elementi che vengono valutati positivamente sono: l'aver dei figli minorenni, essere una “buona madre”, rispettare l'ideale di ordine sociale previsto per le donne (casa, lavoro, marito e figli), essere deferente alle istituzioni. Invece, saranno valutati negativamente l'assenza di un lavoro, l'essere single o avere un marito pregiudicato ed essere poco deferenti nei confronti delle autorità (Mantovan et al., 2023).

Sempre relativamente all'uso delle narrative nella criminalità femminile, la violenza esercitata dalle donne porta a distinguere la donna “cattiva” da quella “malata” o “triste” (Pelvin, 2019, p. 350). L'uso di una narrativa della donna “malata” o “triste” da parte dell'organo giudicante è funzionale a giustificare una maggiore indulgenza attraverso il richiamo alle personali circostanze psicologiche, sociali o familiari delle donne criminali. Invece, quando le donne non riescono a rientrare nella precedente narrativa, seguiranno quelle

²¹⁴ ISTAT, *Detenuti adulti presenti nelle carceri italiane: Detenuti per tipo di reato, sesso e cittadinanza (valori assoluti e per 100 detenuti con le stesse caratteristiche)*—Dati nazionali. (s.d.). Recuperato 10 agosto 2024, da <http://dati.istat.it/index.aspx?queryid=6184>

della donna “cattiva”, e non beneficeranno di un trattamento favorevole in ragione della loro pericolosità sociale (Mantovan et al., 2023).

Con riguardo alla vittimologia, si noti che anche il positivismo vittimologico ha contribuito alla colpevolizzazione della vittima, focalizzando l’attenzione sui comportamenti e sulle azioni delle vittime che hanno contribuito al verificarsi dell’evento e alla conseguente vittimizzazione primaria (Bradford-Clarke, Davies, & Henley, 2022). In tal senso, il modello della “vittima ideale” (§ 4.2.1) o le credenze associate alle donne vittime di violenza di genere (§ 4.3.1) includono anche il riferimento a comportamenti che la vittima avrebbe dovuto tenere per prevenire o limitare la propria vittimizzazione.

Nel corso del presente capitolo, si intende riflettere sulla costruzione delle narrative relative a tre profili di donne: la donna vittima di violenza sessuale (§ 4.2.), la donna autrice di omicidio volontario nei confronti del marito maltrattante (§ 4.3.) e la donna autrice di omicidio volontario nei confronti del/la figlio/a (§ 4.4.). Ognuno di questi “profili di donne” vedrà una prima parte teorica per cercare di comprendere quali sono i tratti identitari o le aspettative di comportamento nei confronti di quella donna. Seguirà, poi, l’analisi di un caso studio della giurisprudenza italiana con il fine di far risaltare gli argomenti più problematici utilizzati nella motivazione della sentenza nei quali emerge l’adesione ad una narrazione discriminatoria.

4.2. Donne a processo come vittime di violenza sessuale

4.2.1. Il profilo della donna vittima di violenza sessuale

Prima di prendere in considerazione se esiste un profilo della donna vittima di violenza sessuale, è bene procedere ad un preliminare chiarimento, anche se, probabilmente, risulterà ovvio. Quando si fa riferimento alle donne che sono presenti ad un processo in quanto vittime di violenza sessuale non si parla *solo* di donne. Infatti, il processo i) riguarda un reato peculiare, quello della violenza sessuale, ii) commesso da un soggetto attivo che, in base ai dati statistici, è generalmente un uomo, iii) nei confronti di una donna. Per quanto possa sembrare banale,

riconoscere questi tre elementi è necessario per procedere alla decostruzione dei pregiudizi, degli stereotipi dannosi e delle credenze discriminatorie che investono la donna vittima di violenza sessuale. In tal senso, già alla fine degli anni '70 è emerso in dottrina che il mancato riconoscimento, in ambito giudiziale, della donna come vittima di violenza sessuale ha come principale causa l'esistenza di miti associati allo stupro (Brownmiller, 1993; Burt, 1980).

I miti associati allo stupro raggruppano quattro tipi di credenze (Bohner, Eyssel, Pina, Siebler, & Viki, 2009): quelli che colpevolizzano la vittima per lo stupro che ha subito come, per esempio, che siano le donne a provocare lo stupro per come si vestono oppure che abbiano un desiderio inconscio di essere stuprate; quelli che sminuiscono le denunce di stupro, per esempio, affermando che siano false o che le donne esagerino il trauma che hanno vissuto; quelli che forniscono giustificazioni all'aggressore, basate, per esempio, sull'indomabile spinta sessuale che ha preso il controllo delle sue azioni; e quelli che si riferiscono ad un certo tipo di donna e di comportamenti che facilitano lo stupro come, per esempio, le donne che si vestono in modo provocatorio, che apprezzano le feste e le uscite fino a notte fonda. Più in generale, ci saranno, quindi, stereotipi associati con la "vittima ideale", altri con la "focosità" dell'aggressore ed altri preconcetti riguarderanno le modalità dello stupro (la donna, per esempio, dovrà resistere attivamente e/o scappare). In questa sede, si farà riferimento al modello della "vittima ideale", anche denominato prototipo della "vera vittima" o della "buona vittima", che si basa su credenze discriminatorie che tendono a limitare il riconoscimento delle donne vittime di stupro alle sole donne che rispettano tale modello normativo.

La "vittima ideale" di uno stupro è la donna, bianca, di classe medio-alta, vergine e che viene aggradita da uno sconosciuto (Ussery, 2022). Le donne che si prostituiscono vengono, quindi, escluse da questo modello normativo per una ragione (*rectius*, pregiudizio) semplice: il loro stile di vita è promiscuo. Allo stesso modo, le donne che subiscono violenza sessuale all'interno del matrimonio non vengono percepite come tali perché vi è una credenza discriminatoria alla base: una donna quando si sposa sta implicitamente dando il suo consenso a tutte le relazioni sessuali che avverranno nel matrimonio (Randall, 2010). Ci sono, poi, anche altri fattori, come la povertà, l'orientamento sessuale o l'etnia, che non rientrano nel paradigma della vittima ideale e da ciò ne consegue una minore credibilità di tali soggetti (Ussery, 2022).

Un altro tratto importante della "vera" vittima è legato alla gestione delle emozioni relative al trauma dello stupro. Le donne che si mostrano traumatizzate ed emotivamente distrutte sono percepite maggiormente come delle vittime di stupro (Klippenstine & Schuller,

2012), anche se la coerenza nell'espressione delle emozioni pare essere un ulteriore tratto della vittima ideale. Uno studio sperimentale ha evidenziato che i partecipanti tendevano ad essere più solidali con le rivendicazioni delle donne-vittime che si mantenevano coerenti nel tempo nell'espressione delle proprie emozioni – sconvolte e in lacrime oppure calme e controllate –, rispetto a coloro che alle volte si dimostravano scosse dall'accaduto ed altre volte tranquille nel riferire del fatto (Klippenstine & Schuller, 2012). Il problema è che i sintomi del trauma possono essere costanti o intermittenti in ambito giudiziario, e ciò è legato (anche) al fatto che molte vittime di violenza sessuale utilizzano dei meccanismi per far fronte (“coping strategies”) all'atto della testimonianza – come, per esempio, il distacco o il blocco emotivo – perché risulta particolarmente stressante per una vittima dover ricordare e dichiarare in più occasioni l'accaduto (Ussery, 2022).

In ambito giudiziale si creano delle contraddizioni nella valutazione della credibilità della vittima, proprio perché si ha in mente un prototipo di vittima che si scontra con altre prescrizioni relative alla valutazione delle dichiarazioni offerte. Infatti, ci si aspetta che la “vera” vittima mostri queste emozioni, al contempo, però, si richiede che mantenga una versione coerente e consistente dei fatti. È più credibile una vittima vulnerabile rispetto ad una donna che si mostra assertiva ed autonoma di fronte all'organo giudicante, proprio per le modalità con cui viene espresso l'evento traumatico. Insomma, la vittima ideale in ambito giudiziale è consistente nel raccontare i fatti, ma è in grado di mostrare lo stato di turbamento nei momenti adeguati. La presenza, in ambito giudiziale, di aspettative di comportamento nei confronti della vittima di violenza sessuale influenza la valutazione della credibilità della vittima²¹⁵ e genera situazioni di ingiustizia testimoniale (Fricker, 2017). Se una donna non rispetta i tratti tipici della vittima ideale è possibile – forse, addirittura, “probabile” – che la sua esperienza venga interpretata dall'organo giudicante con un senso comune patriarcale che tenderà a vedere l'aggressione sessuale come un atto sessuale consentito (Parodi Ambel, 2023).

²¹⁵ «Survivors displaying trauma symptoms during testimony do not conform to the ideal victim stereotype: consistent, professional, composed demeanour with timely displays of tearful or upset behaviour. Survivors' credibility can be harmed by a lack of emotion or sudden changes in demeanour during testimony, as emotionless or inconsistent testimony is generally perceived as less credible. In some cases, the symptoms of trauma can even be interpreted as signs of deceit or dishonesty. If a judge or jury is concerned that a survivor may be dishonest, their view of the survivor's credibility is often damaged beyond repair» (Ussery, 2022, p. 8-9)

4.2.2. Un caso studio

In questo paragrafo si rifletterà su un caso particolarmente rilevante sia per l'ordinamento giuridico italiano, sia per la riflessione internazionale sulla stereotipizzazione giudiziale. Infatti, sul piano nazionale, si tratta del primo caso italiano che vede una pronuncia da parte del Comitato CEDAW, ossia *A.F. contro Italia* del 20 giugno 2022. Invece, sul piano internazionale rappresenta un ulteriore caso giudicato dal Comitato CEDAW in cui vengono individuati gli stereotipi sessisti ed i miti dello stupro che hanno influito sul processo decisionale, sulla scia del caso *Karen Tayag Vertido v. The Philippines* del 16 luglio 2010 (Cusack & Timmer, 2011), specificando le misure correttive che devono essere adottate al fine di assicurare dei giudizi «imparziali, equi e non influenzati da pregiudizi o stereotipi di genere»²¹⁶ (Boiano, 2024, p. 140).

Il caso riguarda una donna (A. F.) che, dopo essere stata aggredita dall'ex marito, ha chiamato le forze dell'ordine per un intervento. I due carabinieri si presentavano a casa di A. F., la trovavano con delle forti ferite alle mani e le consigliavano di recarsi all'ospedale per farsi medicare e di sporgere denuncia per violenza domestica verso il suo ex marito. Uno dei due carabinieri (C. C.) si mostrava particolarmente di supporto nei confronti di A. F., chiamandola con il pretesto di chiederle aggiornamenti in merito alla sua condizione, e le indicava una sua collega per sporgere denuncia. Le chiamate, però, non cessavano ed il giorno dopo C. C. programma un incontro a casa di A. F. con la scusa di darle informazioni relative al suo ex marito. A seguito della visita, A. F. affermava di essere stata stuprata da C. C. e ne denunciava l'accaduto, presentando querela. Non pare rilevante, in questa sede, procedere ad una ricostruzione completa del fatto, data la risonanza mediatica del caso in questione e alla ricostruzione presente nella pronuncia del Comitato CEDAW²¹⁷. Da tale denuncia, però, ne è

²¹⁶ Ilaria Boiano (2024) osserva che questa rappresenta la principale novità introdotta dal Comitato CEDAW con il caso *A.F. contro Italia* rispetto a *Karen Tayag Vertido v. The Philippines*. Tra le misure correttive da adottare, il Comitato CEDAW segnala le seguenti: «a. Fornire adeguata e regolare capacity-building sulla Convenzione, il relativo Protocollo Opzionale e le raccomandazioni generali del Comitato, in particolare le raccomandazioni generali n. 19, 35 e 33, per giudici, avvocati e personale delle forze dell'ordine; b. Fornire adeguati programmi di capacity-building per giudici, avvocati, forze dell'ordine, personale medico e tutti gli altri attori di settore per spiegare le dimensioni giuridiche, culturali e sociali della violenza contro le donne e la discriminazione di genere; e c. Sviluppare, implementare e monitorare strategie per eliminare gli stereotipi di genere nei casi di violenza di genere che includono: evidenziazione dei danni degli stereotipi di genere giudiziari attraverso una ricerca basata su prove e l'individuazione delle best practices; sostenere le riforme giuridiche e di policy; monitoraggio ed analisi dei precedenti e dei trends in materia di ragionamento giudiziario; consentendo la contestazione nei singoli casi di stereotipi di genere giudiziari; e migliorare le capacità di supervisione» *A.F. v. Italy*, CEDAW/C/82/D/148/2019 (Comitato CEDAW 20 giugno 2022), § 9.

²¹⁷ Per una ricostruzione completa dei fatti, si rimanda al recente contributo di Boiano (2024), che ha seguito il caso *A.F. v. Italy* in prima persona insieme a Teresa Manente, nella qualità di avvocate dell'associazione Differenza Donna.

derivato un lungo percorso giudiziario. In primo grado, il Tribunale di Cagliari²¹⁸ aveva condannato C.C. a sei anni di reclusione per violenza sessuale ed al risarcimento dei danni, mentre veniva dichiarata la prescrizione del reato di molestie. In secondo grado, la Corte d'Appello di Cagliari²¹⁹ assolveva C. C. da tutte le accuse. La Corte di Cassazione²²⁰, poi, rigettava il ricorso, non entrando ad analizzare le singole censure di legittimità presentate nel ricorso con riguardo alla sentenza della Corte d'Appello di Cagliari e affermando che la decisione non presentava vizi di contraddittorietà o manifesta illogicità. Infine, il Comitato CEDAW ritiene che lo Stato italiano abbia violato gli art. 2 (b)–(d) e (f), 3, 5 e 15 della CEDAW, affermando che:

la decisione della Corte d'Appello di ribaltare la condanna è stata basata su percezioni distorte e idee preconcepite e miti piuttosto che sui fatti rilevanti, che hanno portato la Corte d'Appello e la Corte Suprema di Cassazione ad interpretare erroneamente o ad applicare male le leggi, minando in tal modo l'imparzialità e l'integrità del sistema di giustizia e producendo un fallimento della giustizia e la rivittimizzazione dell'autrice²²¹.

Alla luce di tale percorso giudiziario, pare interessante soffermarsi su alcuni argomenti utilizzati dalla Corte d'Appello di Cagliari. Infatti, il vizio ravvisabile in tale sentenza è quello di illogicità della motivazione. Tale sentenza rientra nell'ipotesi relativa alla presenza di congetture nella ricostruzione del fatto (§ 3.4.1.) che porta, da un lato, ad una rilettura alternativa dei fatti basata su congetture e, dall'altro, ad omettere o ad assegnare un diverso peso a certe prove (come, per esempio, alle testimonianze).

Se dovessimo individuare la *one reason* che ha condizionato il processo decisionale questa è, senza alcun dubbio, il presunto uso del preservativo. In tal senso, risulta emblematica l'affermazione della Corte d'Appello di Cagliari secondo cui «l'impiego del preservativo è coerente con la consensualità del rapporto»²²². Questo è l'argomento conclusivo cui giunge, dopo aver riesaminato elementi probatori che, a detta della Corte d'Appello di Cagliari, erano stati trascurati o svalutati da parte del Tribunale di Cagliari e che risultavano coerenti con l'uso del preservativo da parte di C. C.. In particolare, viene fatto riferimento agli accertamenti

²¹⁸ Non si dispone di questa sentenza e, per questa ragione, non è stato possibile verificare la composizione del Tribunale di Cagliari nel caso in questione.

²¹⁹ La Corte d'Appello di Cagliari, nel caso in questione, era composta da 2 donne e 1 uomo.

²²⁰ La Corte di Cassazione, nel caso in questione, era composta da 3 donne e 2 uomini.

²²¹ *A.F. v. Italy*, CEDAW/C/82/D/148/2019 (Comitato CEDAW 20 giugno 2022), § 7.18.

²²² *Sentenza num. 1368/2015*, (Corte d'Appello di Cagliari (II Sez. Penale) 16 novembre 2015), "Motivi della decisione", § 6, p. 39.

tecnici di natura chimica sui reperti acquisiti (le lenzuola, le federe e uno dei fazzoletti di carta conservati da A.F.), avvalorando l'ipotesi data dal RIS che alcune tracce fossero compatibili con la composizione dei lubrificanti per profilattici, sminuendo l'ipotesi alternativa che li riconduceva a una preparazione alimentare («al di là dell'ovvia cautela scientifica del m.llo»²²³). Ritenuto l'uso del preservativo quale unica ipotesi ragionevole, ne consegue che la diversa ricostruzione fattuale offerta da A.F. – che trovava riscontro anche nella spiegazione dell'ostetrica²²⁴ – viene ritenuta poco credibile, perché «le minuscole tracce di sperma repertate sono troppo esigue per l'eiaculazione, libera e non contenuta da un preservativo che la stessa persona offesa descrive come assai eccitato»²²⁵. Secondo la Corte d'Appello di Cagliari, l'uso o meno del preservativo rappresenta «un punto così qualificante»²²⁶ che mette in discussione la credibilità di A.F. anche con riguardo alla natura coatta del rapporto sessuale.

A detta della Corte d'Appello di Cagliari, la costrizione al rapporto sessuale appare incompatibile con l'uso del preservativo e, sul punto, afferma:

La dinamica dell'azione violenta, impulsiva e frenetica reiteratamente descritta da costei - caratterizzata dalla spinta sul letto, dall'abbassamento dei pantaloni del pigiama, dalla penetrazione con le dita, dal parallelo abbassamento dei pantaloni dell'imputato e dalla manovra masturbatoria che avrebbe preceduto l'introduzione del pene in vagina - è inconciliabile con l'ulteriore azione del prelevare il profilattico (verosimilmente da una tasca), aprirne l'involucro sigillato e sistemare il preservativo sul pene in vista del rapporto sessuale. Si tratta infatti di un'azione che richiede una certa attenzione e l'impiego in via esclusiva, per un tempo breve ma apprezzabile, almeno di una mano, che dunque non avrebbe potuto essere impegnata nel compimento delle altre azioni di cui si è detto e tanto meno nel tenere ferma sul letto la A. F. che, a suo dire, non acconsentiva al rapporto sessuale. Al tempo stesso, la comparsa del preservativo e la manovra per indossarlo rendevano inequivocabili le intenzioni di C. C.. In quel frangente, la A. F. avrebbe potuto reagire ribellandosi e sottraendosi all'imputato, proprio perché costui doveva dedicare una certa attenzione e almeno una mano per indossare il preservativo: non ci sarebbe stata, cioè, la situazione di Soggezione incoercibile descritta dalla persona offesa, tale da

²²³ *Sentenza num. 1368/2015*, (Corte d'Appello di Cagliari (II Sez. Penale) 16 novembre 2015), “Motivi della decisione”, § 3, p. 34.

²²⁴ *Sentenza num. 1368/2015*, (Corte d'Appello di Cagliari (II Sez. Penale) 16 novembre 2015), “La sentenza impugnata”, p. 23.

²²⁵ *Sentenza num. 1368/2015*, (Corte d'Appello di Cagliari (II Sez. Penale) 16 novembre 2015), “Motivi della decisione”, § 5, p. 38.

²²⁶ *Sentenza num. 1368/2015*, (Corte d'Appello di Cagliari (II Sez. Penale) 16 novembre 2015), “Motivi della decisione”, § 6, p. 39.

determinare in lei la rassegnazione con cui - a suo dire - fini per sottostare al rapporto sessuale²²⁷.

Quindi, nel frangente di tempo in cui C.C. procedeva ad indossare il preservativo, A.F. avrebbe avuto un margine ragionevole di tempo per scappare o ribellarsi ad un uomo che era entrato in casa sua utilizzando come pretesto il proprio ruolo istituzionale. Le argomentazioni addotte dalla Corte d'Appello di Cagliari riguardo al consenso che ne deriva dall'uso del preservativo sono, secondo la Corte di Cassazione, «congrue e scevre da illogicità manifeste e, pertanto, si sottraggono al sindacato di legittimità»²²⁸. Come si legge nella *view* del Comitato CEDAW, una tale lettura è basata su miti relativi allo stupro che possono essere così riassunti: «uno stupro ha dinamiche standardizzate e può essere escluso quando viene utilizzato un preservativo»²²⁹.

Pare interessante, poi, osservare come viene trattata l'identità di A.F. ed il comportamento da lei tenuto. Innanzitutto, A. F. sembra avere un'età e un aspetto fisico che paiono essere rilevanti in alcune delle argomentazioni avanzate dagli organi giudicanti. In concreto, il Tribunale di Cagliari fa riferimento a tali elementi al fine di evidenziare la fantasiosità di una delle causali avanzate da C. C. della falsa denuncia di violenza sessuale. In particolare, con riguardo alla volontà da parte di A. F. di preservare la relazione con D. M. (collega di C.C.) quando quest'ultimo fosse venuto a conoscenza del rapporto sessuale che A. F. aveva intrattenuto con C. C.. Sul punto, il Tribunale di Cagliari afferma che tale ipotesi:

evocata nella memoria difensiva in atti quasi come un *deus ex machina*, nel senso classico di evento che compare sulla scena per dare una risoluzione ad una trama altrimenti irrisolvibile secondo l'ordinario andare delle cose umane, per cui la A. F. – temendo che C. potesse "*fare vanto di aver avuto un rapporto sessuale* (non, si badi bene, con un'attrice di grido o una famosa modella, ma) *con una donna* (sconosciuta qualsiasi, ormai avviata alla menopausa) *molto più grande di lui*" e farla apparire come una poco di buono, pregiudicando la sua relazione col solito D. M. – avrebbe deciso di precederlo, sostenendo, appunto, che il rapporto stesso non era stato affatto consensuale, ma che era stata vittima di una violenza carnale²³⁰.

²²⁷ *Sentenza num. 1368/2015*, (Corte d'Appello di Cagliari (II Sez. Penale) 16 novembre 2015), "Motivi della decisione", § 6, p. 38.

²²⁸ *Sentenza num 1686/2017*, (Corte di Cassazione (III Sez. Penale) 19 maggio 2017), "Considerato in diritto", § 3.

²²⁹ *A.F. v. Italy*, CEDAW/C/82/D/148/2019 (Comitato CEDAW 20 giugno 2022), § 3.2.

²³⁰ *Sentenza num. 1368/2015*, (Corte d'Appello di Cagliari (II Sez. Penale) 16 novembre 2015), "La sentenza impugnata", pp. 13-14.

Il fatto che la donna non fosse “una famosa modella” e fosse “avviata alla menopausa” sono argomenti che riproducono stereotipi dannosi relativi alla bellezza e all’età quali fattori in qualche modo connessi con l’appetibilità sessuale verso una donna. Sono elementi che dovrebbero essere irrilevanti, al di là del fatto che siano utilizzati a vantaggio di A. F. e, dunque, all’interno di un ragionamento che conduce alla condanna di C. C., in quanto riproducono una credenza discriminatoria. Infatti, ritroviamo lo stereotipo relativo all’età, anche se con finalità diverse, tra i motivi di impugnazione in cui la difesa afferma che «non sarebbe plausibile che C. C., avendo diverse donne a disposizione, abbia potuto violentare una donna di ben diciotto anni più grande di lui». Allo stesso modo, il Comitato CEDAW osserva che:

[l]a Corte [d’Appello di Cagliari] ha sostenuto che essendo una donna single e "non molto giovane" sarebbe stata intrinsecamente preoccupata della sua reputazione, che potesse essere compromessa da una relazione sessuale occasionale con un uomo più giovane, che dovesse essere lusingata e che ci si aspetta che una donna del genere diventi vendicativa in caso di rifiuto²³¹.

In tal senso, secondo la Corte d’Appello di Cagliari nel momento in cui A.F. si rende conto di essere stata «sfruttata come semplice oggetto di piacere “usa e getta”²³², provvede a «vendicarsi del carabiniere che aveva abusato del suo cedimento alla passione erotica in un frangente della sua vita in cui lei era particolarmente turbata»²³³. Tra gli stereotipi sessisti ed i miti relativi allo stupro individuati nella *view*, rilevano in questo frangente i seguenti: «una donna single e “non molto giovane” è intrinsecamente preoccupata per la sua reputazione, essendo compromessa da una relazione sessuale occasionale con un uomo più giovane»²³⁴ e «una donna matura dovrebbe essere intrinsecamente lusingata dalle avances di un uomo più giovane, e se viene rifiutata dallo stesso uomo, è probabile che si vendichi del rifiuto»²³⁵.

La Corte d’Appello di Cagliari solleva diverse perplessità in relazione ai comportamenti tenuti da A. F. nelle ore successive al “rapporto sessuale”. In particolare, a detta della Corte d’Appello di Cagliari, A. F. «aveva tenuto [un] comportamento del tutto distonico rispetto a uno shock da violenza sessuale»²³⁶. Infatti, A. F. aveva preservato le lenzuola ed il

²³¹ *A.F. v. Italy*, CEDAW/C/82/D/148/2019 (Comitato CEDAW 20 giugno 2022), § 7.11.

²³² *Sentenza num. 1368/2015*, (Corte d’Appello di Cagliari (II Sez. Penale) 16 novembre 2015), “Motivi della decisione”, § 16, p. 48.

²³³ *Sentenza num. 1368/2015*, (Corte d’Appello di Cagliari (II Sez. Penale) 16 novembre 2015), “Motivi della decisione”, § 16, p. 48.

²³⁴ *A.F. v. Italy*, CEDAW/C/82/D/148/2019 (Comitato CEDAW 20 giugno 2022), § 3.2.

²³⁵ *A.F. v. Italy*, CEDAW/C/82/D/148/2019 (Comitato CEDAW 20 giugno 2022), § 3.2.

²³⁶ *Sentenza num. 1368/2015*, (Corte d’Appello di Cagliari (II Sez. Penale) 16 novembre 2015), “Motivi della decisione”, § 14, p. 47.

fazzoletto, comportamenti questi che denotavano «lucidità e avvedutezza e comunque uno stato d'animo tranquillo e non condizionato da paura e shock»²³⁷. Emerge dall'argomentazione della Corte che anche le conversazioni telefoniche intrattenute poco dopo da A. F. con altre persone destano sospetto: da un lato, nel “botta e risposta” con l'amica non ha ricercato un «sostegno immediato»²³⁸ e, dall'altro, non l'ha accennato nemmeno ad un conoscente che l'aveva contattata «intavolando con lui un futile “botta e risposta” che appare difficilmente concepibile per una donna matura reduce da una brutale violenza sessuale»²³⁹. Si riproduce, in questo caso, lo stereotipo secondo cui una “vera” vittima di stupro dovrebbe denunciare e riferire subito l'accaduto, anche a dei conoscenti.

Inoltre, le testimonianze delle ex fidanzate di C. C. evidenziavano una personalità alquanto problematica e, in particolare, un'indole aggressiva, propensa ad atteggiamenti persecutori, che si manifestava in vari modi, tra cui chiamate, messaggi, pedinamenti e, addirittura, “posti di blocco” organizzati vicino a casa²⁴⁰. Queste testimonianze, lungi dall'essere prese in considerazione per confermare anche la persecuzione (telefonica) posta in essere da C. C. nei confronti di A. F., vengono considerate non rilevanti dalla Corte d'Appello di Cagliari:

[u]n conto, infatti, è la dinamica di una relazione sentimentale protratta nel tempo e caratterizzata negativamente anche dai problemi caratteriali dell'imputato; un altro conto è un'avventura di poche ore connotata dall'abilità seduttiva di C. C. e non certo dalle minacce e vessazioni psicologiche di cui hanno parlato le due testi²⁴¹.

Relativamente al “rapporto sessuale”, la Corte d'Appello di Cagliari ripete in più occasioni che C. C. è un amante energico ed esuberante sul piano sessuale. In tal senso, la Corte d'Appello di Cagliari predilige la versione data dal consulente della difesa, rispetto alla testimonianza dell'ostetrica e a quella della dott.ssa che avevano, in parte, fondato la sentenza del Tribunale di Cagliari, in quanto avevano osservato la presenza di escoriazioni e perdite

²³⁷ *Sentenza num. 1368/2015*, (Corte d'Appello di Cagliari (II Sez. Penale) 16 novembre 2015), “Motivi della decisione”, § 15.2, p. 48.

²³⁸ *Sentenza num. 1368/2015*, (Corte d'Appello di Cagliari (II Sez. Penale) 16 novembre 2015), “Motivi della decisione”, § 8.1, p. 40.

²³⁹ *Sentenza num. 1368/2015*, (Corte d'Appello di Cagliari (II Sez. Penale) 16 novembre 2015), “Motivi della decisione”, § 8.2, p. 40.

²⁴⁰ *Sentenza num. 1368/2015*, (Corte d'Appello di Cagliari (II Sez. Penale) 16 novembre 2015), “La sentenza impugnata”, p. 11-12.

²⁴¹ *Sentenza num. 1368/2015*, (Corte d'Appello di Cagliari (II Sez. Penale) 16 novembre 2015), “Motivi della decisione”, § 19, p. 50.

ematologiche compatibili con un rapporto sessuale violento. Di tutt'altro avviso è il consulente della difesa che:

ha anzi osservato che in caso di consenso al coito vi è una maggiore probabilità di conseguenze lesive sull'utero rispetto a un caso di violenza, perché in virtù del consenso i due partner assumono una posizione più comoda che permette una penetrazione più profonda; ciò soprattutto quando la violenza sessuale non è accompagnata da specifici atti di coazione quali calci, pugni o colpi in zona pelvica che inibiscono qualsiasi reazione della vittima, atti dei quali nel caso in esame non c'è alcuna traccia. Quanto poi agli ematomi riscontrati dalla dott.ssa sulle due cosce della [A. F.], in prossimità delle ginocchia, appare innegabile che derivino da una manovra di afferramento. Tuttavia, attesa la possibilità che il rapporto, ancorché consensuale, sia stato caratterizzato da un certo dispiegamento di energia, in ragione dello stato di eccitazione di C. C. o anche dalla sua particolare esuberanza sul piano degli approcci sessuali (aspetto di cui vi è traccia nelle testimonianze delle ex fidanzate), non si può escludere che egli abbia effettuato un'energica divaricazione delle cosce della A. F. senza che ciò concretasse una prevaricazione della volontà della partner.

Insomma, la Corte d'Appello di Cagliari riconduce l'amplesso al rapporto sessuale avvenuto in «pomeriggio vissuto con una certa levità (se non addirittura con letizia)»²⁴².

Infine, nei confronti di C.C., nonostante le molte incongruenze e le contraddizioni che aveva sostenuto in giudizio, vi è un atteggiamento di comprensione e giustificazione, sostenendo che nelle diverse ipotesi che aveva difeso – molto discordanti tra loro²⁴³ – «l'assunto di fondo era sempre lo stesso: che il coito c'era stato ma era stato consensuale»²⁴⁴. Invece, nei confronti di A. F. emerge una certa diffidenza, dicendo che aveva “mentito” e usando aggettivi come “radicale” ed “assurdo” riguardo al suo racconto²⁴⁵.

²⁴² *Sentenza num. 1368/2015*, (Corte d'Appello di Cagliari (II Sez. Penale) 16 novembre 2015), “Motivi della decisione”, § 16, p. 48.

²⁴³ Tra le varie ipotesi prospettate da C. C. per giustificare la falsità delle dichiarazioni di A.F., dalla ricostruzione della sentenza impugnata emergono le seguenti: il fatto che A. F. fosse una malata di mente; la vendetta di A. F. a seguito del rifiuto da parte di C. C. di proseguire con una relazione sentimentale; la vendetta di A. F. perché C. C. si era rifiutato di testimoniare il falso su un evento legato al ex marito; il complotto di A.F. e dei colleghi di lavoro (di C. C.) invidiosi; la necessità di A.F. di salvaguardare la relazione con D. M., senza che quest'ultimo venisse a sapere del rapporto sessuale consumato con il collega. *Sentenza num. 1368/2015*, (Corte d'Appello di Cagliari (II Sez. Penale) 16 novembre 2015), “La sentenza impugnata”, p. 11-13.

²⁴⁴ *Sentenza num. 1368/2015*, (Corte d'Appello di Cagliari (II Sez. Penale) 16 novembre 2015), “Motivi della decisione”, § 20, p. 51.

²⁴⁵ *A.F. v. Italy*, CEDAW/C/82/D/148/2019 (Comitato CEDAW 20 giugno 2022), § 7.15.

Vi sono, quindi, diverse congetture, basate su stereotipi sessisti e miti relativi allo stupro²⁴⁶, che vengono prospettate dalla Corte d'Appello di Cagliari e che influenzano la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove. Sul punto, il Comitato CEDAW osserva che:

il trattamento dell'autrice dinanzi alla Corte d'Appello - e aggravato a livello della Corte Suprema di Cassazione - ha mancato di assicurare l'uguaglianza di fatto dell'autrice in quanto vittima di violenza di genere e tradisce una chiara mancanza di comprensione dei costrutti di genere della violenza contro le donne, del concetto di controllo coercitivo, delle implicazioni e della complessità dell'abuso di autorità, compreso l'uso e l'abuso della fiducia, l'impatto dell'esposizione a traumi consecutivi, a complessi sintomi post-traumatici, inclusa la dissociazione e la perdita di memoria ed i bisogni e le vulnerabilità specifiche delle vittime di abusi domestici²⁴⁷.

Come si vedrà anche nel § 4.3.1., è fondamentale la comprensione di questo tipo di fenomeni in modo tale da non pre-giudicare i fatti alla luce di credenze, luoghi comuni o miti sessisti e da evitare una lettura coerente a questi ultimi.

4.3. Donne a processo come autrici di un omicidio volontario nei confronti del marito maltrattante

4.3.1. Il profilo della donna che uccide il marito maltrattante

La donna maltrattata che uccide il marito è un profilo di donna peculiare in ambito giudiziale. Infatti, è presente nel processo come soggetto attivo, imputata per il reato di

²⁴⁶ Si noti che, in questa sede, si è cercato di dar conto dei profili più rilevanti, tuttavia ci sono ulteriori argomenti che confermano l'approccio congetturale adottato dalla Corte d'Appello di Cagliari. Invece, con riguardo agli stereotipi sessisti ed ai miti dello stupro segnalati nella *view*, si riportano, per completezza, quelli che non sono stati esplicitamente segnalati nel testo: «(b) una vera vittima di stupro non avrebbe interagito con terze persone tramite telefonate o; (c) una donna deve prevedere che avances insistenti potrebbero essere preliminari ad uno stupro; (d) mentre una vittima di stupro deve provare di resistere e fuggire in tutti i modi possibili, deve anche essere sospettata di fabbricare accuse di stupro se ha la stabilità mentale per raccogliere prove dopo l'aggressione; (...) g) le donne sono probabili fabbricatrici di false accuse di stupro o violenza per ottenere un accesso prioritario all'assistenza sanitaria; h) lo stupro produce lesioni-standard e prevedibili ai genitali della vittima» *A.F. v. Italy*, CEDAW/C/82/D/148/2019 (Comitato CEDAW 20 giugno 2022), § 3.2.

²⁴⁷ *A.F. v. Italy*, CEDAW/C/82/D/148/2019 (Comitato CEDAW 20 giugno 2022), § 7.17.

omicidio volontario nei confronti del marito, ma è al contempo soggetto passivo del reato di maltrattamento in famiglia. Si noti che tale considerazione della donna come soggetto passivo è da intendere in senso ampio perché non si limita a quei casi in cui il contesto di maltrattamenti in famiglia è stato denunciato e dei quali si ha una condanna, anche definitiva, nei confronti del (ex) marito. Infatti, può accadere che la donna non abbia mai denunciato la situazione di maltrattamento ed emerga per la prima volta all'interno del processo nel quale è imputata. Si tratta, quindi, di un caso particolarmente complesso perché si inserisce all'interno di un contesto di violenza di genere. Tale contesto in ambito familiare continua ad essere oggetto di incomprensioni che incidono sulla valutazione della condotta (difensiva) posta in essere dalla donna ai danni del marito.

Sono incomprensioni che si basano e sono rafforzate dai miti dell'amore romantico, da quelli sulla violenza di genere e da quelli sulle donne che soffrono violenza di genere (Ruiz Repullo, 2016). Alcuni miti si dirigono direttamente alla donna maltrattata ("il vero amore perdona tutto", "l'amore non è bello se non è litigarello", "la gelosia ed il possesso sono dimostrazioni di amore", ecc.), altri invece si dirigono a persone terze ("sono le donne responsabili della violenza perché di sicuro hanno provocato il marito", "non è una cosa tanto importante", "sopportano perché lo vogliono", "di sicuro l'uomo aveva una qualche patologia o era drogato", ecc.). Si tratta di narrative che normalizzano determinate condotte di maltrattamento poste in essere dal marito e responsabilizzano la donna delle stesse. All'interno di tale narrazione del fenomeno che sorgono domande come le seguenti: perché non l'ha denunciato? Se stava male, perché non l'ha lasciato prima? Perché non ha cercato riparo e aiuto altrove, anziché uccidere il marito? Se si tratta realmente di una condotta scaturita dal contesto di maltrattamenti, perché l'ha ucciso mentre stava dormendo e non mentre stava subendo l'aggressione? O anche retoriche che tendono a sminuire un contesto familiare di maltrattamento, affermando, per esempio, che in tutte le coppie ci sono alti e bassi, che è normale che ci siano discussioni tra i coniugi, e che ha chiaramente esagerato.

Il problema è che in questa narrazione viene neutralizzato il contesto di continue molestie, soprafazioni e soprusi da cui è scaturito l'atto omicida ed è tale contesto che lo rende differente da altre tipologie di omicidio²⁴⁸. Ci sarebbero molte questioni che dovrebbero essere

²⁴⁸ Come osservato dalla Corte Costituzionale: «l'unica figura legale di omicidio volontario abbraccia condotte dal disvalore soggettivo affatto differente: dall'assassinio compiuto da un sicario o da un membro di un gruppo criminale contro un esponente di una cosca rivale, alla brutale uccisione della moglie o della compagna, sino a condotte omicide come quelle descritte dalle odierne ordinanze di rimessione, maturate in contesti di prolungata

approfondite per comprendere le dinamiche che si generano in tale contesto (Barak, Flavin, & Leighton, 2001), tuttavia non è questo l'obiettivo del paragrafo. Di seguito, si svilupperanno, seppur brevemente, due temi: la necessità di prendere in considerazione il contesto di maltrattamento in ambito giudiziale, e la (sopravvalutata) possibilità di “fuga” della donna maltrattata che tende ad escludere l'attualità del pericolo.

Con riguardo alla prima questione, la dottrina italiana più recente (Goisis, 2022; Di Nicola Travaglini, 2022a; Ravagnani, 2022; Battistoni, 2023) richiede di soffermarsi a riflettere sulla *Battered Woman Syndrome* (BWS). La BWS è un'espressione usata per la prima volta nel 1977 per un progetto di ricerca finalizzato a raccogliere dati su 400 donne maltrattate (L. E. A. Walker, 2016). La definizione che era stata data di questa “sindrome” è la seguente:

a pattern of the signs and symptoms that have been found to occur after a woman has been physically, sexually and/or psychologically abused in an intimate relationship, when the partner (usually, but not always, a man) exerted power and control over the woman to coerce her into doing whatever he wanted, without regard for her rights or feelings (Walker, 2016, pp. 49-50)

È bene chiarire sin d'ora che tale “sindrome” non è inclusa nel DSM-V per mancanza di un sufficiente riscontro empirico. L'uso di tale sindrome è, però, entrato nelle aule di tribunale – in particolare, negli Stati Uniti d'America (Holliday, McNiel, Morris, Faigman, & Binder, 2022) – nei casi che riguardavano donne maltrattate che avevano ucciso il marito. Ad oggi, in ragione di alcune questioni sollevate dalla dottrina con riguardo alla BWS²⁴⁹, viene privilegiato il riferimento al *post-traumatic stress disorder* (PTSD), quale disturbo riconosciuto nel DSM (Holliday et al., 2022). In realtà, la BWS condivide diversi criteri previsti per il PTSD e, infatti, spesso viene usata come se la BWS fosse una sottocategoria del PTSD – ancora una

e intensa sofferenza, causata da una lunga serie di soprusi e maltrattamenti posti in essere – colpevolmente o no – dalle stesse vittime; contesti, peraltro, di tale significatività da interrogare talvolta i giudici sulla possibile sussistenza della legittima difesa in capo agli autori dell'omicidio» *Sentenza num. 197/2023*, (Corte costituzionale 10 ottobre 2023), § 5.1.

²⁴⁹ Dato che si tratta di valutare se la *Battered Woman Syndrome* possa essere introdotta in ambito giudiziario, pare rilevante riportare le tre ragioni alla base della preferenza verso il posttraumatic stress disorder: «First, research supporting the use of BWS as a stand-alone psychiatric diagnosis remains limited. (...) Second, the language of BWS is no longer preferred. A 1996 report from the U.S. National Institute of Mental Health and the National Institute of Justice noted that “the term ‘battered woman syndrome’ is no longer useful or appropriate” and recommended transition to the terminology “on battering and its effects” (Ref. 31, p vii). Among other concerns, the report expressed alarm that the use of the term syndrome could carry “connotations of pathology or disease, or it may create a false perception that the battered woman ‘suffers from’ a mental defect” (Ref. 31, p vii). The use of the phrase BWS also risks disregarding the experiences of men, nonbinary individuals, and people who endure IPV in nonheterosexual or nonmonogamous relationships. (...) Third, given the limitations of BWS from both psychiatric and legal standpoints, some have argued that posttraumatic stress disorder (PTSD) may be a more reliable and useful diagnosis for consideration in these types of criminal contexts» (Holliday, McNiel, Morris, Faigman, & Binder, 2022, p. 6).

volta, tale uso non è previsto nel DSM-V – (L. E. A. Walker, 2016; Holliday et al., 2022). Ora c'è da chiedersi quale sia (stata) l'utilità della BSW e in cosa, invece, può aver generato un pregiudizio nei confronti delle donne.

La BSW ha permesso di smascherare alcuni miti, basati su credenze psicanalitiche, come, per esempio, il fatto che le donne che rimangono insieme ad un partner che le picchia è perché sono masochiste ed apprezzano questo tipo di condotta, o la credenza secondo cui la violenza in una coppia risponde a diverse necessità individuali che portano i partners ad essere reciprocamente attratti (Walker, 1984; Blum, 1982; Shainess, 1979). Tuttavia, la dottrina ha suggerito che la BSW ha favorito la narrativa delle donne che uccidono i propri mariti come donne malate. Certamente, lo squilibrio mentale della donna veniva fatto dipendere dall'abuso esercitato dal partner, però l'atto omicida, in questa narrativa, era guidato dalla malattia. In tale visione, le donne non sono agenti razionali che cercano di difendersi e di preservare la propria integrità psico-fisica, ma, al contrario, agiscono senza alcun tipo di volontà ed in modo automatico perché in quel momento ha il sopravvento la loro instabilità mentale (Pelvin, 2019). Come ha evidenziato Juana Maria Gil Ruiz (2007), questa tendenza al riconoscimento di un disturbo mentale transitorio in questa tipologia di casi porta a riaffermare la visione deviante della donna, come donna malata e disturbata, che uccide il marito che la maltratta o abusa di lei. In tal senso, «the limits of current legal responses [to battered women] are rooted in the same persistent structural inequities and biases which underlie battering itself» (Stark, 1995; come è stato citato in Randall, 2004. p. 107).

Come è possibile, quindi, (ri)conoscere il contesto di maltrattamenti vissuto dalla donna, senza ricorrere ad una narrativa patologizzante? Non si ha una risposta a questo quesito, tuttavia, pare convincente quanto è stato proposto dal perito della Corte di primo grado del caso che verrà analizzato nel prossimo paragrafo, anche se sembra più utile riportare in questa sede la ricostruzione offerta dal perito relativamente ai contesti di maltrattamento e violenza in famiglia. Infatti, nella relazione del perito vengono smascherati alcuni ruoli, miti e norme sociali che permettono di comprendere meglio il fenomeno e le ragioni alla base delle azioni o delle omissioni della donna.

[S]olitamente la moglie uccide il partner per legittima difesa o comunque in situazioni in cui quella che alla fine risulta la vittima era stata in origine l'aggressore. Spesso le donne uccidono una figura maschile che esercita un'oppressione nei [loro] confronti, si costituiscono spontaneamente in quanto si sentono colpevoli, non solo di aver compiuto un delitto ma anche, più sottilmente, di aver violato una norma

comportamentale profondamente radicata in [loro] (Isabella Mezagora Bestos, ‘Demoni del focolare’). È raro che una moglie uccida il marito e quando lo fa, spesso è per salvare se stessa e i figli dai maltrattamenti subiti dall’uomo; trattasi di una reazione a condizioni di insopportabile frustrazione che porta a colpire la figura maschile che le umilia e le maltratta (De Pasquali, ‘L’orrore in casa’). [...] È frequente che le mogli che hanno paura di fuggire ma che non riescono più a sopportare ulteriori violenze, uccidano il partner quando lui è più vulnerabile, cioè durante il sonno (Scarpitti e Nielsem 1990, in De Pasquali ‘L’orrore in casa’). Anche il fatto che la signora [la donna che ha ucciso il marito, n.d.e.] non abbia chiesto aiuto nei tempi e nei modi idonei a proteggersi appare del tutto comune tra le donne vittime di violenza; la paura di ritorsioni le ha impedito di ricorrere ad altre soluzioni (non denuncia perché ha paura che il marito incrementi la propria aggressività, non cerca ospitalità da amici o parenti per proteggerli...) ²⁵⁰.

Invece, con riguardo alla seconda questione, ossia la (sopravvalutata) possibilità di “fuga” della donna maltrattata che tende ad escludere l’attualità del pericolo, due sono gli argomenti che spesso vengono utilizzati nell’argomentazione giudiziale: la possibilità di ricorrere alle autorità pubbliche – e, in particolare, alle forze dell’ordine – e quella di chiedere aiuto a familiari, amici e amiche. Si tratta di due opzioni che non sempre sono possibili o percepite come tali ²⁵¹.

Riguardo al ricorso alle istituzioni pubbliche, questa è certamente una possibilità, però è stata evidenziata una mancanza di fiducia verso l’intervento da parte dello stato e delle forze dell’ordine nei casi di violenza di genere (Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, 2023). Vi sono, infatti, una serie di barriere istituzionali nell’accesso alla giustizia che influiscono nella scelta di denunciare (Sánchez Busso, 2018; De Giuli, 2024a). Si tratta di una sfiducia che si basa su pratiche istituzionali discriminatorie che determinano una mancata o carente risposta nella gestione di casi di violenza di genere. Basti pensare alle crescenti condanne da parte della Corte EDU o del Comitato CEDAW verso la non adeguata gestione – che, normalmente, si lega ad una incorretta valutazione del rischio in cui versano le donne vittime ed i/le figli/e – dei casi di violenza di genere nei contesti familiari (Facchi, Parolari, & Riva, 2019; Lousada Arochena, 2015).

Invece, per quanto concerne la rete di supporto tra le persone vicine alla donna, è bene chiarire che tale rete non sempre è presente oppure, talvolta, la donna può aver paura di mettere

²⁵⁰ *Sentenza*, (Corte d’Assise di Alessandria 4 luglio 2022), “In Diritto”, § L’applicabilità nel caso di specie

²⁵¹ La Corte d’Assise di Alessandria ragiona anche su questo punto.

in pericolo anche le persone che fanno parte di questa rete. Ad ogni modo, anche i comportamenti assunti da parte delle persone care alla donna maltrattata possono non essere un reale supporto. Per esempio, nel caso che vedremo nel § 4.3.2. vi sono due atteggiamenti diversi da parte delle persone vicine alla donna: chi rispetta la scelta di non denunciare²⁵² e chi consiglia di mantenere tranquillo il marito²⁵³. La realtà è che le persone non sono formate per essere di supporto alle donne (conoscenti, amiche o familiari) vittime di violenza di genere e, molto spesso, non sono in grado di comprendere il fenomeno e le “scelte” o azioni intraprese dalla vittima. Il rispetto nei confronti di una decisione che ha preso una persona presuppone che tale decisione sia una *libera scelta*, però le donne che si trovano in un contesto di violenza di genere non godono di una *libera condizione*. Alessandra Facchi e Orsetta Giolo evidenziano che la scelta non è una questione di “tutto o niente”, ma è più una questione di grado. In tal senso, segnalano le autrici che:

una scelta compiuta in un contesto d’oppressione o con alternative che comportano grandi sacrifici o sofferenze (o come tali rappresentate) non ha lo stesso grado di libertà di una scelta compiuta in un contesto di relazioni non vincolanti e di alternative facilmente praticabili (Facchi & Giolo, 2020, p. 25)

Una donna vittima di violenza di genere ha in pericolo non solo la propria integrità ed incolumità, ma anche quella dei propri figli e delle figlie. Talvolta questo pericolo (o la percezione di esso) può estendersi anche ad altri familiari, amici ed amiche che dimostrano supporto nei confronti della vittima e verso i quali l’uomo maltrattante dimostra astio e rabbia. Altre volte, il problema del pericolo nei confronti di familiari, amici ed amiche non si presenta nemmeno perché la donna non ha una rete di supporto. Eliminare la rete di supporto è, infatti, un elemento parte della scala ciclica della violenza di genere²⁵⁴ (Ruiz Repullo, 2016). Ad ogni

²⁵² Il cognato della donna che ha ucciso il marito maltrattante afferma di aver «sempre consigliato di rivolgersi ai Carabinieri per esporre queste problematiche e per denunciare le percosse che subiva di frequente. [La donna] ha sempre voluto continuare in questa situazione senza mai lasciarsi aiutare, pertanto ci siamo parzialmente disinteressati della vicenda prendendo atto della sua scelta» *Sentenza*, (Corte d’Assise di Alessandria 4 luglio 2022), “In Fatto”, § “Le condotte di XX e i maltrattamenti in famiglia antecedenti al fatto”.

²⁵³ «In diverse occasioni, l’amica aveva consigliato all’imputata di non provocare il marito, di cercare di assecondarlo senza farlo alterare, ma, nonostante tale comportamento remissivo e accondiscendente, il *de cuius* aveva continuato con le vessazioni e i maltrattamenti» *Sentenza*, (Corte d’Assise di Alessandria 4 luglio 2022), “In Fatto”, § “Le condotte di XX e i maltrattamenti in famiglia antecedenti al fatto”.

²⁵⁴ Carmen Ruiz Repullo, all’interno di un’area di ricerca che riguarda principalmente adolescenti e violenza di genere, ha elaborato la “escalera-cíclica de la violencia de género en chicas adolescentes”. Sebbene sia stata pensata per le dinamiche tra ragazze e ragazzi adolescenti, l’individuazione di diversi “scaloni” che fanno parte della violenza di genere rende la comprensione del fenomeno più semplice. La violenza di genere è un processo ciclico, in cui ci sono momenti di *tensione* che portano ad un’*esplosione* ed alla conseguente *luna di miele* per riconquistare la donna-vittima. Questi tre momenti si susseguono continuamente, mentre si “sale la scala” della violenza di genere. Tale scala prevede i seguenti “scaloni”: 1) il controllo; 2) l’isolamento; 3) il sentimento di

modo, il punto è che sarebbe sbagliato pensare che una donna vittima di violenza di genere decida liberamente di non denunciare, e sostenere una retorica che pone la scelta sulla donna equivale a responsabilizzarla e colpevolizzarla per aver deciso autonomamente di rimanere in quella situazione²⁵⁵.

In conclusione, gli organi giudicanti, quando si trovano a dover decidere su un caso di omicidio volontario della donna nei confronti del marito maltrattante, dovrebbero giudicare avendo presente le complesse dinamiche che si formano in contesti di violenza di genere. Solo conoscendo le specificità di tale contesto è possibile comprendere le circostanze da cui è scaturito l'atto omicida.

4.3.2. Un caso studio

Il caso su cui si propone di riflettere riguarda una donna, vittima di maltrattamento, che ha ucciso il proprio marito, dapprima somministrandogli un'intera boccetta di sonnifero per addormentarlo e, poi, strangolandolo con un laccio per scarpe. Sui dettagli del caso si ritornerà in seguito, però pare opportuno anticipare la rilevanza del caso da un punto di vista giuridico. Infatti, è un caso che è giunto sino alla Corte costituzionale per una questione di legittimità costituzionale dell'art. 577.3 c.p. nella parte in cui impedisce il giudizio di prevalenza delle attenuanti rispetto alla circostanza aggravante prevista per il delitto di omicidio volontario, in relazione al fatto commesso contro il coniuge.

In breve, la donna era stata imputata del delitto di omicidio volontario (art. 575 Codice penale) a danni del proprio coniuge (art. 577.2 c.p.) e con l'uso di sostanze venefiche (art. 577.1 c.p.). Con sentenza del 4 luglio 2022, la Corte d'Assise di Alessandria²⁵⁶ condanna la donna al reato di omicidio colposo (art. 589 c.p., ritenuta l'ipotesi di legittima difesa putativa colposa

colpa e il ricatto; 4) sminuire, umiliare ed insultare; 5) i litigi, le minacce e l'intimidazione; 6) la violenza fisica; 7) la violenza sessuale (Ruiz Repullo, 2016, pp. 85 e ss.). In concreto, l'isolamento prevede un progressivo allontanamento dapprima dalle amiche e dagli amici, e poi dalla famiglia. La vittima non si rende conto che si sta isolando, proprio perché è un processo lento e subdolo.

²⁵⁵ «Nel momento in cui una persona pensa di aver scelto liberamente in quanto dotata di autonomia, ed è rassicurata e rafforzata in questa convinzione, diventa responsabile e colpevolizzabile proprio attraverso la sua supposta autodeterminazione. Se una donna accetta di subire situazioni degradanti in famiglia o sul lavoro (o di prostituirsi o di sposarsi con la persona che la famiglia le ha indicato) non soltanto ne sarà responsabile ma si riterrà tale, sia perché altrimenti ne andrebbe della sua autorappresentazione come persona autonoma, sia perché è ciò che è spinta a credere. Ciò avviene anche se la persona libera e autonoma effettivamente non è» (Facchi & Giolo, 2020, p. 34).

²⁵⁶ La Corte d'Assise di Alessandria, nel caso in questione, era composta da 4 donne e 4 uomini.

(artt. 52 e 59 u.c. ultimo periodo c.p). In tal senso, la Corte d'Assise di Alessandria ha valorizzato il contesto di continue sopraffazioni, soprusi e violenze da parte del marito, cui erano sottoposti l'imputata ed i suoi familiari, e riteneva che l'imputata stesse agendo nell'erronea convinzione di stare difendendo sé e i propri congiunti dal pericolo attuale di un'offesa ingiusta da parte del marito. Avverso la sentenza di primo grado, entrambe le parti avevano proposto ricorso, per poi dichiarare di concordare sull'accoglimento dei motivi d'appello del p.m., con rinuncia della difesa ai motivi fondanti la propria impugnazione, indicando una pena di sei anni, due mesi e venti giorni per omicidio volontario, riconosciute le attenuanti di cui agli articoli 62.1 c.p. (per ver agito per motivi di particolare valore morale), 62.2 c.p. (provocazione "per accumulato") e 62-bis c.p. (attenuanti generiche), ritenute prevalenti rispetto all'aggravante del rapporto di coniugio. La Corte d'Assise d'Appello di Torino²⁵⁷ ritiene corretto il concordato formulato in quanto ritiene corretta la qualificazione del fatto come omicidio volontario, non essendo ravvisabile, a giudizio della Corte d'Assise d'Appello di Torino, la scriminante della legittima difesa putativa. Tuttavia, la pena indicata dalle parti, pur reputandola congrua rispetto al fatto, risulta essere illegale, in quanto inferiore al minimo edittale previsto nei casi di omicidio a danni del coniuge. Con ordinanza di rimessione num. 88/2023 del 10 maggio, la Corte d'Assise d'Appello di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 577.3 c.p., con riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, affermando che:

l'art. 577, comma 3 c.p. appare in contrasto con il principio di uguaglianza e di proporzionalità della sanzione penale: la pena che andrebbe irrogata all'imputata, stante il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e della provocazione, non assolverebbe ne' a una funzione rieducativa del colpevole ne' a quella special-preventiva, dal momento che le conferirebbe una pericolosità sociale sproporzionata rispetto all'effettiva dinamica della condotta omicida ed allo stato di sofferenza in cui è maturata²⁵⁸.

Si noti che l'art. 577.3 c.p. è stato introdotto dalla legge n. 69 del 2019 (cosiddetto "Codice Rosso"). Tale legge ha apportato delle modifiche al codice penale con il fine di garantire una maggiore tutela alle vittime di violenza domestica e di genere. Le ordinanze di rimessione analizzate congiuntamente dalla Corte costituzionale²⁵⁹ nella *Sentenza num. 197/2023*, del 10 ottobre, riguardano contesti particolari. La prima ordinanza²⁶⁰ riguarda un

²⁵⁷ La Corte d'Assise d'Appello di Torino, nel caso in questione, era composta da 3 donne e 5 uomini.

²⁵⁸ *Ordinanza num. 88/2023*, (Corte d'Assise d'Appello Torino 10 maggio 2023).

²⁵⁹ La Corte costituzionale, nel caso in questione, era composta da 4 donne e 8 uomini.

²⁶⁰ *Ordinanza num. 151/2022* (Corte d'Assise di Cagliari 16 novembre 2022)

caso di un marito che ha ucciso la moglie, affetta da disturbo bipolare di tipo borderline da 10 anni, la quale aggrediva il marito, i figli e i nipoti a causa della patologia di cui soffriva. La seconda ordinanza²⁶¹ riguarda un caso di un figlio che ha ucciso il padre in un contesto di maltrattamenti in famiglia, e la terza ordinanza è quella del caso che è stato già brevemente esposto. La legittima difesa reale o putativa era stata esclusa da tutti e tre i casi, anche se in due di questi era stata riconosciuta in prima istanza.

La Corte costituzionale ritiene che le questioni di legittimità siano fondate e procede ad analizzare il reato di omicidio ed i meccanismi che prevedono di graduare la risposta sanzionatoria. Con riguardo alla circostanza attenuante di provocazione, la Corte costituzionale richiama la giurisprudenza della Cassazione relativamente alla definizione del “fatto ingiusto” che può essere integrato da una serie di condotte prevaricatrici che si sono susseguite nel tempo, osservando che tale interpretazione:

è di particolare rilievo nelle ipotesi di omicidio maturate in contesti domestici o comunque nell’ambito di relazioni affettive, in cui la causa dell’atto omicida è spesso da ricercarsi nella complessiva dinamica dei rapporti tra autore e vittima, piuttosto che nell’ultimo episodio che immediatamente scatena la sua reazione. In questi contesti, accade in effetti con una certa frequenza che l’atto omicida sia compiuto in occasione dell’ennesima condotta aggressiva della vittima, ovvero subito dopo di essa, in esito a una lunga storia di abusi e maltrattamenti; e che la reazione ecceda a quel punto i limiti della legittima difesa – vuoi per difetto di necessità o proporzione della condotta rispetto all’aggressione, vuoi perché la stessa aggressione si sia in quel momento già esaurita –, ma resti connotata da una minore gravità rispetto alla generalità degli omicidi volontari, in considerazione tra l’altro del turbamento emotivo provocato nell’agente dalle condotte prevaricatrici compiute, a suo danno, dalla vittima²⁶².

In tale visione, quindi, si riconosce la possibilità che possano esserci contesti di abuso e maltrattamento che determinano lo scaturire dell’atto omicida, che, però, non rientrano in una legittima difesa reale o putativa. Sul punto torneremo in seguito, ripercorrendo il ragionamento della Corte d’Assise di Alessandria che aveva riconosciuto la legittima difesa putativa e gli argomenti utilizzati dal pubblico ministero per escludere tale causa di giustificazione.

La Corte costituzionale rileva che il divieto di prevalenza delle attenuanti nei casi di omicidi commessi all’interno di contesti familiari e affettivi viola il principio di eguaglianza

²⁶¹ *Ordinanza num. 87/2023*, (Corte d’Assise d’Appello Torino 4 maggio 2023).

²⁶² *Sentenza num. 197/2023*, (Corte costituzionale 10 ottobre 2023), § 5.3.1.

per riverse ragioni²⁶³, su cui non ci soffermeremo, e dichiara costituzionalmente illegittimo art. 577.3 c.p. “nella parte in cui vieta al giudice di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti della provocazione di cui all’art. 62, primo comma, numero 2), cod. pen. e le circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62- cod. pen”. Secondo la Corte costituzionale, tale dichiarazione di illegittimità «non contraddice in alcun modo la legittima, ed anzi certamente apprezzabile, finalità di tutela perseguita dal legislatore con l’approvazione del “Codice Rosso”, avvenuta sulla base di un consenso trasversale raggiunto tra le forze politiche nel 2019». Sul punto, la Corte costituzionale evidenzia, in particolare, il risultato incongruo di tale previsione nel momento in cui determina una pena sproporzionata rispetto a casi²⁶⁴ che si danno in contesti che il legislatore voleva tutelare.

Al di là della dichiarazione di illegittimità costituzionale, ciò che pare rilevante chiedersi è se non ci sia un qualche tipo di pregiudizio da parte dei p.m. o degli organi giudicanti nel non riconoscere una legittima difesa reale o putativa in contesti di violenza di genere (Gil Ruiz, 2007). All’interno del giusfemminismo è stato evidenziato che il tradizionale istituto della legittima difesa è stato pensato in termini maschili (Larrauri, 1994; Larrauri & Varona, 1995). Infatti, si assume che, di fronte ad un’aggressione, una persona reagisca in quell’istante, in linea con il modello normativo del “vero” uomo (Pozzolo, 2015).

La scriminante della legittima difesa (art. 52.1 c.p.) è una causa di giustificazione che esclude l’antigiuridicità della condotta prevista dalla legge come reato nei casi e prevede i seguenti requisiti: a) la sussistenza di un pericolo attuale; b) l’ingiustizia dell’offesa; c) l’aggressione a un diritto proprio o altrui; d) la reazione proporzionata all’offesa. La legittima

²⁶³ Molto brevemente e rimandando agli argomenti esposti dalla Corte costituzionale: «L’art. 577, terzo comma, cod. pen. viola, in primo luogo, il principio di eguaglianza davanti alla legge di cui all’art. 3 Cost., che vieta non solo irragionevoli disparità di trattamento tra situazioni analoghe, ma anche irragionevoli equiparazioni di trattamento tra situazioni tra loro dissimili (...)» (§ 5.5.1.); «la considerazione che precede evidenza, in secondo luogo, una irragionevole disparità di trattamento tra gli omicidi commessi all’interno di contesti familiari e affettivi e la generalità degli omicidi volontari, ai quali il divieto di prevalenza delle attenuanti previsto dalla disposizione censurata non è applicabile: ciò che ridonda in un ulteriore profilo di violazione dell’art. 3 Cost. (...)» (§ 5.5.2.); «la disposizione censurata risulta, in terzo luogo, intrinsecamente irragionevole, in violazione ancora dell’art. 3 Cost., nella misura in cui prevede che una sola circostanza aggravante – per quanto significativa, come il rapporto familiare o affettivo tra autore e vittima – abbia l’effetto di impedire un giudizio di prevalenza di una pluralità di circostanze attenuanti (...)» (§ 5.5.3.); In quarto luogo, la disposizione censurata produce – almeno rispetto a una parte dei casi compresi nel suo ambito applicativo – risultati incoerenti rispetto al proprio stesso scopo di tutela: ciò che integra un ulteriore profilo di contrasto con l’art. 3 Cost. della disposizione, sotto il profilo della sua irrazionalità intrinseca (...)» (§ 5.5.4.). *Sentenza num. 197/2023*, (Corte costituzionale 10 ottobre 2023),

²⁶⁴ «[C]asi, cioè, in cui è proprio la persona vulnerabile, vittima di reiterati comportamenti aggressivi all’interno del proprio contesto familiare, a compiere alla fine un atto omicida, sospinta dall’esasperazione per una situazione percepita come non più tollerabile». *Sentenza num. 197/2023*, (Corte costituzionale 10 ottobre 2023), § 5.6.

difesa putativa (art. 59.4 c.p.) ha gli stessi requisiti della legittima difesa reale, con la differenza che il pericolo non sussiste obiettivamente ma dipende da un erroneo apprezzamento dei fatti.

Secondo quanto ragionato dalla Corte d'Assise di Alessandria, nel caso di specie, i requisiti b) e c) risultano soddisfatti in quanto si trattava di un contesto di maltrattamenti in famiglia e la donna aveva agito per tutelare l'integrità fisica propria e dei propri cari, ed anche il requisito d) è soddisfatto in ragione della presunzione di proporzionalità prevista dal legislatore nei casi di legittima difesa domiciliare. Bisogna, dunque, verificare che il requisito a) relativo alla sussistenza di un pericolo attuale (legittima difesa reale) o erroneo convincimento della sussistenza del pericolo (legittima difesa putativa) risulti soddisfatto.

Come aveva segnalato già nel 1994 Elena Larrauri (1994), l'argomento più utilizzato dai tribunali per negare la legittima difesa in casi di violenza in ambito domestico è proprio la mancanza dell'attualità del pericolo (Gil Ruiz, 2007). In Italia continua ad essere un argomento centrale nella negazione di tale causa di giustificazione (Pecorella, 2022). Tuttavia, la reattività richiesta da un modello di legittima difesa che adotti come parametro le modalità di azione che seguirebbe un uomo non è certamente in grado di rappresentare le modalità utilizzate da una donna per difendersi di fronte a situazioni di violenza o aggressione. Una rigida interpretazione del requisito dell'attualità determina, quindi, la presenza di parametri che, secondo Paola Di Nicola Travaglini, sono irraggiungibili per le donne. Inoltre, tali parametri sono funzionali a mantenere una divisione tra il ruolo dell'uomo-aggressore e il ruolo della donna-sottomessa (Di Nicola Travaglini, 2022a, 2022b). D'altronde le donne per lungo tempo sono state educate a non reagire e ad essere protette. Alla luce di tale contesto giudiziale, pare rilevante osservare il ragionamento utilizzato dalla Corte d'Assise di Alessandria per giustificare il riconoscimento della legittima difesa putativa.

In primo luogo, la Corte d'Assise di Alessandria ricostruisce il significato dell'attualità del pericolo. Con riguardo all'estensione del concetto di "attualità del pericolo" nella legittima difesa si individuano due differenti scenari: il primo, si ha quando l'offesa è imminente o perdurante; il secondo, relativamente ai reati abituali, si ha ogni qualvolta si diano le condizioni che caratterizzano la condotta di reiterazione²⁶⁵. Nel caso dei maltrattamenti in famiglia ci troviamo, quindi, nel secondo scenario.

²⁶⁵ Con riguardo ai maltrattamenti in famiglia, la Corte d'Assise di Alessandria pone il seguente esempio di attualità del pericolo: «l'energumeno che rientrando la sera ubriaco maltratta i familiari, realizza il pericolo attuale di un'offesa ingiusta per il solo fatto di varcare l'uscio di casa in pieno stato di ebbrezza». *Sentenza*, (Corte d'Assise di Alessandria 4 luglio 2022), "In Diritto", § "La causa di giustificazione della legittima difesa".

Secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione rimangono esclusi dalla legittima difesa quei casi di difesa preventiva o anticipata, nonché i casi di difesa successiva al verificarsi dell'offesa, riproponendo, di fatto, il carattere centrale dell'immediata reazione difensiva²⁶⁶. Una donna che, soffrendo da tempo di violenze fisiche e psicologiche da parte del marito, uccide il marito nel sonno con diverse accoltellate è autrice di un delitto di omicidio doloso²⁶⁷. Tale orientamento si basa sull'asserto che il pericolo di atti di violenza da parte della vittima (in questo caso, del marito) non può essere ipotetico, astratto o congetturale²⁶⁸. Il punto, però, è: si può parlare di congettura o di pericolo ipotetico nel caso di maltrattamenti che riguardano condotte reiterate nel tempo e che sono lesive dell'integrità psico-fisica?

La Corte d'Assise di Alessandria esclude si possa trattare di legittima difesa reale proprio per la conformazione del requisito dell'attualità del pericolo dato dall'orientamento consolidato della Corte di Cassazione. Tuttavia, giustifica l'esistenza della legittima difesa putativa nel caso di specie, osservando che: «la rappresentazione del pericolo operata dalla moglie non fosse né congetturale, né astratta, né generica, ma si riferisse strettamente agli eventi occorsi nella giornata e alle condotte poste in essere dal marito al rientro a casa»²⁶⁹. Si noti che la ricostruzione fattuale evidenzia un contesto fortemente problematico «di terrore e di paura, condiviso dagli altri famigliari, quindi un clima indubbiamente di tensione costante»²⁷⁰, che non viene messo in discussione in appello dal p.m. per la diversa qualificazione giuridica del reato ascritto alla donna (come omicidio volontario e non come legittima difesa putativa).

Con riguardo ai fatti antecedenti all'uccisione del marito, questi possono essere riassunti come segue. Il giorno della morte, all'ora di pranzo, vi era stata una lite familiare, in cui l'uomo aveva iniziato ad aggredire la donna e, a quel punto, era intervenuto il figlio per difendere la madre. In seguito, il padre chiama i Carabinieri per riferire della colluttazione

²⁶⁶ «[I]l requisito dell'attualità del pericolo richiesto per la configurabilità della scriminante della legittima difesa implica in effettivo, preciso contegno del soggetto antagonista, significativo di una concreta e imminente offesa ingiusta, così da rendere necessaria l'immediata reazione difensiva, sicché resta estranea all'area di applicazione della scriminante ogni ipotesi di difesa preventiva o anticipata ed anche successiva al verificarsi dell'offesa, come nel caso in discussione». *Sentenza num. 25213/2020*, (Cassazione Penale, sez. V, 7 settembre 2020), "Considerato in diritto".

²⁶⁷ *Sentenza num. 48291/2018*, (Cassazione Penale, sez. I, 21 giugno 2018).

²⁶⁸ *Sentenza num. 6591/2010*, (Cassazione Penale, sez. I, 18 febbraio 2010).

²⁶⁹ *Sentenza*, (Corte d'Assise di Alessandria 4 luglio 2022), "In Diritto", § "L'applicabilità nel caso di specie"

²⁷⁰ In tal senso si era espresso il consulente tecnico d'ufficio, condividendo le osservazioni della consulente tecnica della difesa. *Sentenza*, (Corte d'Assise di Alessandria 4 luglio 2022), "In Fatto", § "Le conclusioni del perito in merito alla situazione familiare".

avuta con il figlio e veniva accompagnato dall'ambulanza in ospedale. La donna e il figlio parlano con le forze dell'ordine e riferiscono i comportamenti aggressivi, molesti e persecutori dell'uomo nei confronti del nucleo familiare (la donna, il figlio e la suocera), chiedendo loro aiuto. Tuttavia, le forze dell'ordine li invitano ad andare a sporgere formale denuncia nei giorni successivi e, a questo riguardo, la donna esprime il suo timore nel presentare formale denuncia («Non posso denunciare perché anche se denuncio poi me lo rimandate a casa e lui ci ammazza tutti»²⁷¹). Nel frattempo, l'uomo contattava la donna insistentemente per sapere che cosa avessero raccontato alle forze dell'ordine e per farsi venire a prendere al Pronto Soccorso. Il cognato va a prendere l'uomo e questo, nel tragitto verso casa, gli riferisce di avere a casa «un coltello da Rambo» per ammazzare le persone²⁷². Una volta rientrati nel domicilio, la donna chiedeva al cognato di rimanere con loro perché intimorita, tuttavia il cognato non acconsente perché aveva altri impegni e doveva vedere gli europei di calcio. Quella sera l'uomo fa vedere alla donna il messaggio che aveva scritto al figlio dove lo invitava ad andarsene di casa e lo ripudiava come figlio²⁷³. La donna cercava, quindi, di far ragionare l'uomo, facendo scaturire, però, una reazione violenta da parte dell'uomo che le ha causato dei lividi²⁷⁴. A quel punto la donna decideva di affrontare la situazione in un'ottica di “o lui o noi” e preparava delle bibite, mettendo in quella dell'uomo una boccetta intera di sonnifero. Una volta addormentato, la donna strangolava l'uomo con un laccio, provocandone la morte.

Con riguardo alla personalità dell'uomo ed ai maltrattamenti in famiglia, egli era una persona violenta ed aggressiva²⁷⁵, tant'è che il cognato aveva riferito che vedere la donna con

²⁷¹ *Sentenza*, (Corte d'Assise di Alessandria 4 luglio 2022), “In Fatto”, § “La morte di XX”.

²⁷² *Sentenza*, (Corte d'Assise di Alessandria 4 luglio 2022), “In Fatto”, § “La morte di XX”.

²⁷³ Questo il messaggio completo: «Dopo quanto è avvenuto sono costretto a dirti che è arrivata l'ora che devi andartene da questa famiglia perché non ne fai più parte. Io non ti ho denunciato per amore paterno, cosa che ti saresti meritato. Ti lascio il tempo per organizzarti nella tua fuoriuscita. (Raccogli i tuoi quattro stacchi, computer, e il tuo scooter e poi prendi pura la porta e non farti più vedere. I dottori hanno detto che “mentalmente sei instabile aggressivo e pericoloso” anche se come padre mi sento triste devo purtroppo condividere il loro (pensiero) Io non infierisco in nessuna maniera ma sappilo che devi (andartene). Tuo PADRE che ti ha voluto sempre bene». *Sentenza*, (Corte d'Assise di Alessandria 4 luglio 2022), “In Fatto”, § “La morte di XX”.

²⁷⁴ «L'imputata cercava, quindi, in un primo momento di far ragionare il marito, chiedendogli che cosa intendesse quando diceva di non volere più [il figlio] in casa, ma l'uomo ribadiva fermamente che quella non era più la casa del figlio e la stratonava, causandole un livido. Dopo averla percossa (il GIP ha dato atto della presenza sul bicipite sinistro della donna di un livido 6), l'offeso aggiungeva “poi sistemo pure tuo figlio e tua madre”». *Sentenza*, (Corte d'Assise di Alessandria 4 luglio 2022), “In Fatto”, § “La morte di XX”.

²⁷⁵ La donna aveva dichiarato quanto segue: «nell'ultimo periodo, era peggiorato: la stratonava, la percuoteva con pugni e sberle, minacciava di ucciderla gettandola dalla finestra, buttandola giù dalle scale o “dalle strette”, le diceva che avrebbe preso sua madre, e l'avrebbe sgozzata. Inoltre, le imponeva assai di frequente di avere dei rapporti sessuali e si intrufolava nell'appartamento della suocera per molestarla sessualmente, mostrandole i genitali e facendole proposte oscene». *Sentenza*, (Corte d'Assise di Alessandria 4 luglio 2022), “In Fatto”, § “Le condotte di XX e i maltrattamenti in famiglia antecedenti al fatto”.

lividi e segni sul corpo era diventata la “normalità”²⁷⁶. Era un uomo irascibile anche nei confronti del figlio ed ogni pretesto era valido per discutere. Non risparmiava nemmeno la suocera, la quale era vittima di molestie sessuali da parte dell’uomo, che, non solo faceva esplicite richieste di relazioni sessuali, ma si presentava spesso nudo (del tutto o in parte) nell’appartamento della suocera durante la notte. Inoltre, aveva dimostrato di essere aggressivo verbalmente anche al di fuori dell’ambito familiare, al bar o dal barbiere, ed aveva avuto problemi anche a lavoro per i frequenti incidenti stradali che aveva causato.

Alla luce di tale quadro, gli esperti avevano affermato che:

il fatto che il signor XX potesse reiterare condotte violente ed arrivare ad uccidere era un timore realistico e condiviso anche da tutta la famiglia, la mamma dormiva, per esempio, chiusa a chiave, il figlio dormiva chiuso a chiave, era un qualcosa che tutti si aspettavano che potesse accadere, diciamo, l’irreparabile e un’escalation ulteriore dell’aggressività²⁷⁷.

La Corte d’Assise di Alessandria ragiona sulla sussistenza della legittima difesa putativa e, in particolare, sull’erroneo convincimento della donna e sulla necessarietà dell’offesa. Con riguardo all’erroneo convincimento, la Corte d’Assise di Alessandria rimanda alla giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale «lo stato di pericolo attuale di offesa ingiusta deve essere erroneamente ritenuto esistente dal soggetto in base ad una errata – ma ragionevole – valutazione della situazione obiettiva»²⁷⁸ e tale pericolo può «essere integrato anche da una semplice minaccia»²⁷⁹. In tal senso, con riguardo alla errata ma ragionevole valutazione della situazione obiettiva, la Corte d’Assise di Alessandria ritiene che le percosse e le minacce che aveva ricevuto quella stessa sera integrassero tale erroneo convincimento. Si trattava di un pericolo perdurante fondato sulle condotte di maltrattamento che subivano lei ed i famigliari e sull’indole aggressiva dell’uomo. In queste circostanze, la Corte ritiene che:

l’imputata versasse in una condizione di errore sulla sussistenza del requisito dell’attualità del pericolo per la propria incolumità e per quella dei suoi stretti familiari, in particolare l’anziana madre e il figlio, oggetto – peraltro- della minaccia proferita dall’uomo poco dopo averla colpita al rientro a casa²⁸⁰.

²⁷⁶ Riferiscono in tal senso anche le testimonianze della madre della donna, del figlio e dell’amica.

²⁷⁷ *Sentenza*, (Corte d’Assise di Alessandria 4 luglio 2022), “In Diritto”, § “Le conclusioni del perito in merito alla situazione familiare”.

²⁷⁸ *Sentenza num. 2654/1990*, (Cassazione Penale, sez. I, 26 ottobre 1990).

²⁷⁹ *Sentenza num. 25810/2019*, (Cassazione Penale, sez. V, 17 maggio 2019).

²⁸⁰ *Sentenza*, (Corte d’Assise di Alessandria 4 luglio 2022), “In Diritto”, § “L’applicabilità nel caso di specie”

Relativamente alla necessarietà dell'offesa, viene rilevato che la donna versasse in errore sull'esistenza di una via di fuga perché si sentiva in trappola: ovunque fosse andata, il marito l'avrebbe trovata ed avrebbe fatto del male a lei ed ai suoi cari. Inoltre, l'intervento delle forze dell'ordine non era stato rassicurante in tal senso e non sembrava ci fosse la possibilità di sottoporlo ad un trattamento sanitario obbligatorio. La Corte d'Assise di Alessandria aggiunge che:

la condizione obiettiva di maltrattamenti, vessazioni e violenza in cui viveva ormai da diversi anni l'imputata, unitamente alle percosse e alle minacce proferite dal marito al rientro a casa, hanno costituito elementi fattuali antecedenti all'azione aventi concreta incidenza sull'insorgenza dell'erroneo convincimento di dover difendere sé o altri (il figlio e la madre) da un'ingiusta aggressione, senza che tali aspetti siano relegabili a meri stati d'animo e timori personali che sarebbero, invece, ininfluenti²⁸¹.

In seguito, la Corte d'Assise di Alessandria giustifica tale interpretazione anche alla luce della relazione del perito, nella quale viene fatto riferimento sia alla dottrina psichiatrica in tema di donne vittime di maltrattamenti che uccidono il marito, sia ai più recenti dati relativi alla violenza di genere. Viene, poi, fatto riferimento all'impegno profuso dal legislatore nell'adottare misure di contrasto alla violenza di genere, evidenziando che, in mancanza del riconoscimento di una legittima difesa putativa, il divieto di prevalenza delle attenuanti con l'aggravante di cui all'art. 577.3 c.p. determina una pena minima di 21 anni per un omicidio commesso ai danni di un familiare. Sul punto, la Corte d'Assise di Alessandria evidenzia che:

il supposto contrasto con i principi della giurisprudenza di legittimità in materia di riconoscimento della legittima difesa reale o putativa da parte della vittima di maltrattamenti è, in realtà, solo apparente e si pone, anzi, in linea con i più recenti obiettivi normativi in materia di tutela di tali soggetti deboli²⁸².

Nel ragionamento condotto dalla Corte d'Assise di Alessandria vi è, quindi, una particolare attenzione a riconoscere e a valorizzare la condizione di maltrattamento in cui versavano la donna ed i suoi cari. Non viene, infatti, messo in dubbio lo stato di timore e paura in cui versava la donna a causa delle continue violenze sofferte. Il fatto che non si trattasse di un pericolo meramente congetturale è avvalorato dalle diverse testimonianze, dalla consulente e dal perito, nonché dall'influenza che può aver avuto il riscontro carente dato dalle forze

²⁸¹ *Sentenza*, (Corte d'Assise di Alessandria 4 luglio 2022), "In Diritto", § "L'applicabilità nel caso di specie"

²⁸² *Sentenza*, (Corte d'Assise di Alessandria 4 luglio 2022), "In Diritto", § "L'applicabilità nel caso di specie"

dell'ordine. A considerazioni diverse si giunge con l'analisi dell'*ordinanza num. 88/2023*, della Corte d'Assise d'Appello Torino.

Innanzitutto, si nota una certa ambivalenza rispetto al contesto di maltrattamenti sofferto dalla donna e dai familiari: da un lato, vengono sminuiti alcuni elementi fattuali e, dall'altro, viene riconosciuta la gravità dei fatti. Con riguardo alla ricostruzione del fatto, per esempio, viene fatto riferimento al periodo antecedente a quello in cui aumenta esponenzialmente la condotta aggressiva, affermano che nel matrimonio c'erano alti e bassi, e che le aggressioni fisiche erano «episodi occasionali, per cui la [donna] non ricorre a cure mediche e non sporge denuncia»²⁸³. Allo stesso modo, non viene dato particolare risalto alle molestie sessuali nei confronti della suocera e alle considerazioni della consulente e del perito riguardo al contesto familiare, così come altri episodi (seppur minori) vengono taciuti. Tuttavia, questo può essere anche dovuto al fatto che in secondo grado non è possibile rendere conto di tutte le circostanze, posto che, ad ogni modo, viene riconosciuto e riportato nel ragionamento il complesso contesto familiare²⁸⁴. La questione non è, però, se viene fatta una ricostruzione distorta del fatto, tant'è che il p.m., come è stato già anticipato, condivide la ricostruzione fattuale operata dalla Corte d'Assise di Alessandria. Questo caso è più in linea con quanto è stato detto nel § 3.3.2. e nel §3.4.2. perché le questioni sono due: quale interpretazione diamo al requisito dell'attualità del pericolo al fine di riconoscere la scriminante di legittima difesa reale o putativa? E quale "peso" riconosciamo agli elementi fattuali che evidenziano la presenza di un contesto di violenza di genere? La risposta alla prima questione necessariamente influenza la risposta alla seconda.

La Corte d'Assise d'Appello Torino propende per l'interpretazione data dal p.m., a discapito di quella offerta dalla Corte d'Assise di Alessandria. La qualificazione del fatto è, quindi, di omicidio volontario e non si ritiene possibile riconoscere la scriminante di legittima difesa putativa. Sul punto, la Corte d'Assise d'Appello Torino aderisce all'argomentazione del p.m., secondo il quale:

²⁸³ *Ordinanza num. 88/2023*, (Corte d'Assise d'Appello Torino 10 maggio 2023), § 1.1.1.

²⁸⁴ A titolo di esempio, nel seguente passaggio vengono riassunti diversi elementi rilevanti: «Frequenti sono le minacce ed i comportamenti aggressivi nei confronti dei familiari: minaccia di spezzare la schiena al figlio si' da costringerlo su una sedia a rotelle, di buttarlo giu' dalla finestra, di fargli perdere il lavoro; minaccia di legare la moglie alla macchina e di buttarla "giu' dalle strette" (si tratta di un dirupo che da' sul fiume lungo la strada che collega... a...), minaccia di sgozzare la suocera. Inoltre, a causa di una gelosia maniacale, segue costantemente la moglie ovunque vada, nel convincimento che abbia una relazione col cognato S. N.; si moltiplicano anche le aggressioni fisiche nei confronti della moglie: la colpisce con gomitate nelle costole, calci sotto il tavolo, ceffoni; di frequente le impone rapporti sessuali a cui ella acconsente "per forza, per timore di essere picchiata"». *Ordinanza num. 88/2023*, (Corte d'Assise d'Appello Torino 10 maggio 2023), § 1.1.1.

la ricostruzione della Corte in punto scriminante pare determinata dalle conseguenze sul trattamento sanzionatorio derivanti dal divieto di prevalenza delle attenuanti sull'aggravante privilegiata di cui all' art. 577 , 1 comma n. 1 c.p., rilevando che le scelte non condivise del legislatore non possono essere corrette con la manipolazione degli istituti del diritto penale, ma se mai intervenendo sull'interpretazione delle norma ovvero sollevando questione di costituzionalità. Cio' premesso, ritiene l'appellante che il racconto²⁸⁵ della stessa imputata su quanto accaduto dopo la lettura del messaggio che il marito aveva inviato al figlio (...) esclude che sussistano i presupposti di fatto della legittima difesa putativa, quali individuati dalla giurisprudenza della Suprema Corte. In particolare manca l'attualità del pericolo, esclusa in radice dalla procurata sedazione dell'uomo, che avrebbe consentito alla B. di allontanarsi dall'abitazione coniugale, cercando rifugio tra i parenti o richiedendo l'ingresso in una struttura d'accoglienza o ancora rivolgendosi ai carabinieri che nello stesso giorno erano intervenuti a seguito della lite tra G. ed il padre.

Si noti che gli argomenti proposti per escludere l'attualità del pericolo dal p.m. erano, in realtà, stati presi in considerazione anche dalla Corte d'Assise di Alessandria ed il p.m. si limita a menzionarli senza offrire un'argomentazione che possa confutare la lettura data dalla Corte d'Assise di Alessandria. Inoltre, il p.m. valorizza unicamente un episodio, ossia quello del racconto alla donna del messaggio che l'uomo aveva scritto al figlio, senza offrire argomenti relativi all'interpretazione dell'attualità del pericolo rispetto i) alla legittima difesa putativa e ii) al reato abituale di maltrattamento. Nella lettura offerta dal p.m., la condotta maltrattante dell'uomo rileva per il riconoscimento dell'attenuante della provocazione per accumulo²⁸⁶. Infine, interpretare la legittima difesa reale o putativa, quale istituto formalmente neutro ma "costruito" in termini maschili, alla luce dell'esperienza delle donne vittime di violenza di genere, è una manipolazione degli istituti del diritto penale o un'interpretazione costituzionalmente orientata? La motivazione della Corte d'Assise d'Appello Torino,

²⁸⁵ Non pare rilevante riportarlo nel testo, però, per completezza, il racconto è il seguente: «io ero fuori di me perché' continuava a prendersela con mio figlio dicendo che era un fenomeno e altre cose del genere, in casa avevo un boccettina di gocce ... che prende mia madre come calmante la sera ... nel bicchiere di mio marito ho versato tutto il flaconcino ce n'era un po' più di metà ... dopo ... circa un quarto d'ora mio marito si è addormentato su una sedia fuori al balcone... io non sapevo cosa fare ma sapevo che la situazione con mio marito non era più tollerabile. Ho quindi preso un laccio per scarpe nella cassettera dell'ingresso io ho strangolato mio marito quando gli ho dato il sonnifero gliel'ho dato con la speranza di calmarlo, non so dire se la dose fosse letale, so però che quando l'ho visto lì sulla sedia non ho capito più niente e ho improvvisamente preso la decisione di strangolarlo» *Ordinanza num. 88/2023*, (Corte d'Assise d'Appello Torino 10 maggio 2023), § 1.2.1.

²⁸⁶ «L'imputata ha agito in stato di ira, in conseguenza del fatto ingiusto altrui ovvero della condotta maltrattante del marito protrattasi nel tempo, culminata nel cacciare di casa l'unico figlio, manifestando anche nei suoi confronti fermi propositi omicidiari (il rapporto di causalità' psicologica tra le condotte maltrattanti del G., e l'azione delittuosa posta in essere, emerge con chiarezza dalla ricostruzione cronologica degli accadimenti e dal contesto nel quale si inquadravano, caratterizzato da una serie ripetuta nel tempo di atti contrari a norme giuridiche e a regole primarie di convivenza, idonei, sul piano causale, a potenziare per accumulo la carica afflittiva)» *Ordinanza num. 88/2023*, (Corte d'Assise d'Appello Torino 10 maggio 2023), § 1.4.

limitandosi a concordare con il p.m., non offre “ulteriori” argomenti che possano rendere ragionevole la qualificazione giuridica di omicidio volontario e/o ingiustificata la legittima difesa putativa.

4.4. Donne a processo come autrici di omicidio nei confronti del/la figlio/a

4.4.1. Madri che uccidono i/le propri/e figli/e

La maternità e l'essere madre hanno un ruolo centrale nel sistema di credenze patriarcali, tant'è che la funzione principale delle donne era quella di procreare ed educare i/le figli/e. Il concetto di “maternità”, promosso dal patriarcato, porta ad individuare le donne con i loro figli (Smart & Brophy, 1985). Nel momento in cui una donna uccide il proprio figlio o la propria figlia sta contravvenendo al ruolo sociale²⁸⁷ che le è stato attribuito dal patriarcato. La criminologia positivista aveva interpretato la trasgressione del “modello della madre-sposa” come un problema individuale di quella donna, che era legato ad anomalie di tipo biologico o psicologico (Maqueda Abreu, 2014). In altre parole, la donna-madre che uccide il/la figlio/a è malata.

È sulla base di tale tradizione che il delitto di infanticidio²⁸⁸, quale reato che solo può essere commesso da parte della madre naturale, è stato fortemente criticato da alcune femministe. In realtà, non vi è un'unica posizione all'interno del femminismo con riguardo al delitto di infanticidio: da un lato, vi sono coloro che sostengono che l'infanticidio, essendo legato alla patologizzazione dell'autrice del reato, lega il delitto ad un disturbo mentale che si dà a livello individuale, senza prendere in considerazione altre cause sistemiche; dall'altro, vi sono coloro che ritengono che il disturbo cui si lega l'infanticidio tiene conto di tali cause sociali, economiche e politiche (Brennan & Milne, 2018). Nella pratica giudiziale il riconoscimento della psicosi post-partum è stato utilizzato per riconoscere anche le cause

²⁸⁷ «[W]omen are assumed to be inherently passive, gentle, and tolerant; mothers are assumed to be nurturing, caring and altruistic» (Morris & Wilczynski, 1993; come è stato citato in Weare, 2013, p. 345)

²⁸⁸ Nell'ordinamento giuridico italiano, il delitto di infanticidio è previsto all'art. 578 c.p.

sociali alla base dell'atto infanticida e si traduce in una condanna più bassa nei confronti della madre (Brennan & Milne, 2018). Non sempre, però, tale disturbo è presente e, per quanto il risultato possa essere vantaggioso nei confronti della donna perché la condanna è minore, quando il riconoscimento della malattia opera in termini automatici, di fatto si sta prediligendo una giustificazione al comportamento deviante della madre ("malata"), anziché riconoscerle la responsabilità delle proprie azioni (Weare, 2013; Milne & Turton, 2018).

Michael L. Perlin ha evidenziato in modo efficace l'incoerenza e le emozioni contrastanti che si hanno di fronte ad una madre che uccide il/la proprio/a figlio/a:

On one hand, we are especially punitive towards such defendants because they have violently violated our precepts of motherhood. On the other, we are more willing to find some of these defendants not guilty by reason of insanity than we are in cases involving almost any other kind of insanity pleader (again, almost in a way that imitates nullification verdicts)" as a reflection of our desire to maintain an inviolate image of "mother love." (Perlin, 2003, p. 6)

Si noti, però, che non basta essere "madri", bisogna essere riconosciute come delle "buone madri"²⁸⁹ per poter rientrare nella narrativa della "donna malata", altrimenti si passa a quella della "donna cattiva"(Weare, 2013). In questo secondo caso, la donna "cattiva" dovrà rispondere come "doppiamente deviante", in quanto ha violato sia la legge che le norme sociali sui ruoli di genere (Pelvin, 2019). Il caso su cui si rifletterà nel prossimo paragrafo non è un caso di infanticidio, in quanto l'omicidio avviene nei confronti di un figlio di tre anni. Tuttavia, l'idea della "buona madre" e la ricerca di un disturbo mentale che possa spiegare l'atto omicida commesso dalla madre nei confronti del figlio influenzano senz'altro la percezione e la giustificazione del caso, sia dell'organo giudicante sia della società (italiana).

4.4.2. *Un caso studio*

Il caso su cui si propone di riflettere ha interessato per lungo tempo l'attenzione pubblica e a distanza di oltre vent'anni continuano ad esserci dubbi relativamente al soggetto

²⁸⁹ «The single defining characteristic of iconic good motherhood is self-abnegation. Her children's needs come first; their health and happiness are her primary concern. They occupy all her thoughts, her day is constructed around them, and anything and everything she does is for their sakes. Her own needs, ambitions, and desires are relevant only in relation to theirs. If a good mother takes care of herself, it is only to the extent that she doesn't hurt her children» (Waldman, 2009; come è stata citata in Weare, 2013, p. 349).

attivo del reato. Il caso è conosciuto come il “Delitto di Cogne”, in cui una madre (A. F.) è stata condannata per il delitto di omicidio con l’aggravante di aver commesso il fatto nei confronti del figlio (S.) di tre anni (arts. 575 e 577.1 c.p.).

In base a quanto è stato ricostruito dalla Corte d’Assise di Torino²⁹⁰, il 30 gennaio 2002, A. F. ha ucciso il figlio S., proprio prima di accompagnare il figlio D. a prendere lo scuolabus, nell'intervallo compreso tra le 8,08/8,10 (ora di uscita del figlio D. da casa per andare a prendere la bici) e le 8,15/8,16 (ora dell’uscita da casa di A. F. per accompagnare D.). A. F. aveva ucciso S. nella camera da letto mentre era ancora in pigiama e con gli zoccoli da casa, sferrando diversi colpi al capo con un corpo contundente che avevano provocato diverse fratture al cranio. Dopo aver accompagnato D. ed essere rientrata a casa, A. F. provvede a riassetare la scena del delitto e ad occultare alcune prove. In seguito, effettua tre chiamate (tra le ore 8.27'.30" e le ore 8.29'.26"): una alla dott.ssa che aveva in cura S., dicendole che S. “perdeva sangue dalla bocca” e poi che “gli era scoppiato il cervello”; una al 118, riferendo all’operatore che S. “vomitava sangue”; una alla ditta in cui lavorava il marito, riferendo all’impiegata che S. “era morto”; e poi avvisava a voce la vicina di casa F.D. che S. “stava perdendo sangue dalla testa”. Non è rilevante esporre ulteriori dettagli dell’accaduto e del rinvenimento di S., poco dopo le chiamate sono giunti a casa F.D., poi la dott.ssa, un dottore in elicottero ed il marito. Il dottore, non appena intervenuto a Cogne, dichiara che il bambino era “in stato comatoso terminale”, precisando che la morte legale interviene quando è stato effettuato ogni tentativo di rianimazione e tali tentativi non hanno sortito effetto alcuno.

Con riguardo al percorso giudiziario, si tratta di un caso molto complesso e che ha dato origine ad altri processi paralleli, tra cui anche il c.d. “Cogne bis” per calunnia nei confronti del vicino di casa. Per quanto concerne il processo principale, pare sufficiente riassumerlo nel seguente modo. In primo grado, il Tribunale di Aosta²⁹¹ condannava, con sentenza del 19 luglio 2004, A. F. per il reato di omicidio nei confronti del figlio alla pena di trenta anni di reclusione. In secondo grado, la Corte d’Assise di Torino condannava, con sentenza del 19 ottobre 2007, A. F. alla pena di 16 anni di reclusione, concedendo all’imputata le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante di cui all’art 577.1 c.p.. Infine, la Corte di Cassazione²⁹², con sentenza del 21 maggio 2008, rigetta il ricorso, ritenendo manifestamente

²⁹⁰ La Corte d’Assise di Torino, nel caso in questione, era composta da 5 donne e 3 uomini.

²⁹¹ Non si dispone di questa sentenza e, per questa ragione, non è stato possibile verificare la composizione del Tribunale di Aosta nel caso in questione.

²⁹² La Corte di Cassazione, nel caso in questione, era composta da 5 uomini.

infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate e confermando il trattamento sanzionatorio individuato dalla Corte d'Assise di Torino.

Le sentenze si caratterizzano per un'estensione notevole²⁹³ che, però, riguarda principalmente la prova scientifica in relazione alla ricostruzione della dinamica del fatto, che non sarà oggetto di questo paragrafo. Sul punto, pare doveroso segnalare che, con riguardo alla prova scientifica, nel ricorso avverso la sentenza di secondo grado, il difensore aveva manifestato la presenza del vizio di motivazione carente, illogica e contraddittoria (anche) per l'uso di massime di esperienza che non si ritengono comuni, razionali o scientifiche²⁹⁴. Non viene, però, fatto riferimento a massime di esperienza che possano essere riconducibili a stereotipi o credenze discriminatorie e la Corte di Cassazione non ravvisa nemmeno la presenza di una motivazione illogica, offrendo un'analisi delle singole cesure formulate dal difensore. Tale attenzione e premura da parte della Corte di Cassazione – mancante, invece, nel caso analizzato al § 4.2.2. – è sicuramente dovuta all'attenzione mediatica²⁹⁵ che aveva ricevuto il caso e alla consapevolezza che quella decisione sarebbe stata letta da un ampio pubblico²⁹⁶. Tralasciando, quindi, tutte le questioni sollevate relativamente alla prova scientifica, di seguito ci si soffermerà su quegli argomenti che sono legati alla percezione di A. F. come madre che uccide il proprio figlio.

In particolare, in questo caso il *bias* opera nello stesso riconoscimento della madre come autrice di un omicidio nei confronti del figlio, soprattutto in un caso in cui la madre non sembra avere patologie che giustifichino l'atto omicida. In altre parole, una donna che viene vista come

²⁹³ La Sentenza num. 7/2007, (Corte d'Assise Torino 19 ottobre 2007), scaricata da One Legale ha un totale di 354 pagine, anche se la sentenza originale dovrebbe avere più di 500 pagine, secondo quanto si può desumere dai richiami fatti dalla Corte di Cassazione. Invece, la *Sentenza num. 900/08*, (Corte di Cassazione (I Sez) 21 maggio 2008) ha un'estensione di 54 pagine.

²⁹⁴ *Sentenza num. 900/08*, (Corte di Cassazione (I Sez) 21 maggio 2008), "Motivi del ricorso".

²⁹⁵ Nel ricorso avverso la sentenza di secondo grado, il difensore aveva segnalato l'ampia ed insolita attenzione mediatica che aveva ricevuto il caso, asserendo che questo aveva influenzato la perizia psichiatrica che era stata disposta in secondo grado e che aveva fatto uso di materiali di programmi televisivi cui aveva partecipato A. F.. Sul punto, la Corte di Cassazione afferma che: «il segnalato interesse mediatico, in larga parte ricercato, propiziato ed utilizzato dalla stessa interessata, ha dato inusitato impulso ad iniziative processuali della difesa e degli stessi organi giudicanti, favorendo il massimo approfondimento di ogni aspetto del giudizio e dilatandone le dimensioni, nonostante l'opzione per il rito abbreviato, ben al di là di quelle di un normale giudizio celebrato con il rito ordinario. L'interesse mediatico, spontaneo o scientemente indotto, non si è, dunque, mai risolto in un decremento delle facoltà difensive della Franzoni ma, piuttosto, nel suo contrario, ampliandone gli spazi di garanzia e favorendo in massimo grado, per l'eshaustività delle indagini espletate, la formazione e maturazione del convincimento dei giudicanti». *Sentenza num. 900/08*, (Corte di Cassazione (I Sez) 21 maggio 2008), "Motivi della decisione", p. 24.

²⁹⁶ Basti pensare al fatto che la Corte di Cassazione, dopo aver spiegato il compito del giudice di legittimità relativamente al controllo della "giustificazione interna" e della "giustificazione esterna", afferma: «Questo, sia pur sintetico e sommario, excursus metodologico serve a fissare, essenzialmente a beneficio degli eventuali lettori atecnici della presente sentenza -cui il prodotto giurisdizionale è, in ultima analisi, destinato». *Sentenza num. 900/08*, (Corte di Cassazione (I Sez) 21 maggio 2008), "Motivi della decisione", p. 36.

una “brava madre” sembra irragionevole, poco plausibile o, addirittura, impossibile che uccida il proprio figlio e, quindi, si ricercano altre spiegazioni. In questo caso, non era plausibile né verosimile sostenere l’ipotesi che fossero stati i vicini di casa o un soggetto sconosciuto ad essere entrati proprio nel frangente di tempo molto ristretto (soli 8 minuti) in cui A. F. era andata ad accompagnare D. a prendere lo scuola bus, ad uccidere S. e a non lasciare tracce compromettenti. Eppure, nonostante i numerosi indizi e le prove (le tracce di sangue negli zoccoli²⁹⁷, le versioni contraddittorie fornite dalla madre, ecc.), vi era una certa difficoltà a ritenere come verosimile l’ipotesi che fosse stata la madre ad uccidere il figlio. In tal senso, pare interessante segnalare la vicenda dell’adozione della misura cautelare del carcere, alquanto controversa. Infatti, avverso l’ordinanza del 13 marzo 2002 del GIP di Aosta, con la quale veniva adottata la misura di custodia cautelare del carcere nei confronti di A. F., veniva proposto ricorso al Tribunale di Torino. Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 3 marzo 2002 annulla l’ordinanza del GIP, ritenendo che vi fosse una «carenza di elementi indiziari dotati di precisione, univocità e concordanza»²⁹⁸. Da questa, poi, iniziano una serie di ricorsi e riesami²⁹⁹ che, semplificando, si concludono con la revoca della custodia cautelare da parte del GIP di Aosta per mancanza del requisito della concretezza nel pericolo di reiterazione del reato.

²⁹⁷ Sulla valutazione di questi elementi di prova, Tuzet (2016) ha evidenziato: «un elemento come il fatto che l'omicida indossasse il pigiama e gli zoccoli dell'imputata potrebbe non essere dirimente per la colpevolezza di questa (altri potrebbe averne indossato pigiama e zoccoli), ma diventa assai più significativo quando si constata che nel breve lasso di tempo in cui l'imputata si è allontanata da casa è estremamente implausibile che altri vi si sia introdotto, abbia indossato pigiama e zoccoli di lei, abbia compiuto l'omicidio, si sia tolto pigiama e zoccoli e quindi si sia allontanato senza essere scorto da alcuno. Si può concepire peraltro una conciliazione fra atomismo e olistismo, ovvero una forma di olistismo "ben temperato", pensando a una valutazione congiunta delle prove che sia successiva alla loro valutazione individuale. In questo senso il canone atomistico avrebbe una funzione restrittiva e "frenante" bilanciata dalla funzione integrativa del canone olistico» (p. 271).

²⁹⁸ *Sentenza num. 7/2007*, (Corte d'Assise Torino 19 ottobre 2007), “Svolgimento del processo”, § 6.

²⁹⁹ «Il Tribunale di Torino (chiamato a giudicare sull'istanza di riesame presentata in data 20.3.02 dall'avv. Gr.Ca.Fe.), con ordinanza 19.9.02, respingeva la richiesta di riesame avverso l'ordinanza 13.3.02 del GIP presso il Tribunale di Aosta, che per l'effetto confermava. Il difensore avv. Ta., proponeva ricorso per Cassazione avverso detta ordinanza del Tribunale di Torino. La Suprema Corte, con sentenza 31.1.03, annullava l'ordinanza di cui sopra limitatamente alle esigenze cautelari e rinviava gli atti al Tribunale di Torino per nuovo esame, rigettando, nel resto, il ricorso. In data 31.1.03, la difesa presentava ex art. 299 c.p.p. istanza di revoca o modifica della misura cautelare ed, in data 10.2.03, il GIP di Aosta - previo accertamento tecnico demandato ai dottori Gi. e Ro. (faldone 4 GIP), revocava la misura della custodia cautelare in carcere, ritenendo che il pericolo di reiterazione del reato in capo alla Fr. fosse privo della concretezza richiesta dall'art. 274 lett. c) C.P.P. Pertanto, il Tribunale di Torino, giudicando sempre sull'istanza di riesame del 20.3.02 avverso l'ordinanza del GIP 13.3.02 di Aosta, dichiarava inammissibile la richiesta di riesame, per sopravvenuta carenza di interesse della Fr» *Sentenza num. 7/2007*, (Corte d'Assise Torino 19 ottobre 2007), “Svolgimento del processo”, § 6.

D'altronde A. F. appariva come una brava mamma, collaborativa e premurosa, e tale visione non era alimentata solo da lei³⁰⁰ ma anche dalle dichiarazioni dei terzi³⁰¹. In tal senso, l'analisi offerta dai periti tendeva a confermare questa visione positiva della A. F. come madre:

anche le parole e le frasi dette dalla Fr. ("facciamo un altro figlio"; "Sa. aveva la testa grossa, che emanava calore"; "nanetto con le gambe secche"; "me la sentivo che sarebbe morto") erano state oggetto di esame durante i colloqui ed i periti avevano concluso che la Fr. era una mamma lievemente apprensiva - il bambino aveva avuto, peraltro, alcuni disturbi alimentari l'anno precedente- ma non era così preoccupata per deformità ed handicap del figlio stesso; le testimonianze al riguardo erano state contraddittorie (in particolare, per quanto concerneva, la testa grossa del bambino) ed i periti le avevano ritenute ininfluenti, quali "chiacchiere di paese"; non era emerso nulla che facesse pensare ad un atteggiamento delirante verso il figlio o ad una preoccupazione materna, tale da sconfinare nel versante psicopatologico o della ferita narcisistica; quanto alla affermazione "forse gli è scoppiata la testa" - che, peraltro, anche il medico aveva pronunciato -, secondo i periti, aveva rappresentato un meccanismo di negazione, un atteggiamento difensivo di non accettazione della realtà; quanto alle "gambe secche", osservavano che anche il marito era stato definito nello stesso modo, per cui si poteva pensare ad un meccanismo di identificazione tra figlio e marito; dopo quello che era avvenuto, erano state isolate delle frasi a supporto di una ipotesi, ma non avevano alcuna congruenza con l'atteggiamento psicologico e la storia psicologica della donna;

³⁰⁰ In generale, A. F. si presentava come la buona madre che viene attaccata ingiustamente dalle istituzioni. Sul punto, si veda: «la tendenza ad evidenziare le sue caratteristiche di persona precisa, puntuale, e di brava madre, alla quale nulla si può rimproverare, mentre il male sta fuori di lei; la tendenza alla negazione della realtà, per ridefinirla in modo autoreferenziale, peraltro senza dare spiegazioni; la frequenza di lapsus significativi ("Ma purtroppo ci sono anche madri che ammazzano i figli"; "Macché morso", detto al M.llo Ca., il quale aveva formulato l'ipotesi dell'aggressione di un animale, in alternativa a quella dei colpi di una ipotizzata roncola; "Lei non sarebbe curioso di sapere la verità.. dell'autopsia"; "Non spero che sia stato ucciso, stia tranquillo"; "A volte sono quelli normali che sembrano normali e, invece, sono peggio", "Posso io solo depistarli")» (§ 6.3.). Inoltre, nella interviste televisive, «l'imputata ha manifestato, tramite l'amplificazione assicurata dai "media" (sulla quale contava, peraltro, legittimamente) - con la proclamazione rigida della propria innocenza ("voglio che mi conoscano"; "una madre che è colpevole non può non crollare"; "mi hanno torturata"; "di quella mattina ho un ricordo nitido di tutto") e con l'opposizione "aggressiva" nei confronti delle istituzioni, che hanno preteso di governare, in modo a lei (incomprendibilmente) ostile, la sua vicenda processuale» (§ 4). *Sentenza num. 7/2007*, (Corte d'Assise Torino 19 ottobre 2007), "Motivi della decisione". Infine, anche nelle spontanee dichiarazioni in giudizio aveva rimarcato l'idea di ingiustizia ad opera delle istituzioni nei suoi confronti: «Spero che siate giusti nel giudicare, perché io non ho ucciso mio figlio, io non gli ho fatto niente» *Sentenza num. 7/2007*, (Corte d'Assise Torino 19 ottobre 2007), "Svolgimento del processo", § 25.

³⁰¹ «Pa.St., insegnante di scuola dell'infanzia di Cogne, ha riferito che (...) [l]a mamma di Sa., quando c'era bisogno di collaborazione da parte dei genitori, partecipava regolarmente ed "era una mamma notevolmente premurosa, anche perché il bambino non era molto autonomo nelle attività pratiche ed aveva bisogno di un sostegno da parte dei genitori». *Sentenza num. 7/2007*, (Corte d'Assise Torino 19 ottobre 2007), "Motivi della decisione", § 12.

La lettura offerta dai periti è da mettere in relazione con un previo studio della struttura di personalità della perizianda, che non aveva presentato elementi che potessero avvalorare l'ipotesi di una condizione transitoria di infermità. Inoltre, i periti, dopo aver offerto un excursus sul tema del figlicidio in cui evidenziano che nella maggior parte dei casi si tratta di madri che vivono in contesti problematici³⁰², osservavano che le «configurazioni psicopatologiche personali, contestuali e culturali, entro le quali il reato di figlicidio di solito si iscrive, erano difficilmente rilevabili nella storia e nell'organizzazione personologica dell'imputata, nelle quali nessun deficit della funzione materna è stato possibile rilevare»³⁰³. Inoltre, i periti, sebbene precisino che ciò non dice nulla relativamente alla sua colpevolezza o meno, descrivono A. F. come una persona emozionalmente autentica, che non aveva mostrato elementi che potessero farla ritenere una menzognera, e che il suo comportamento si era trasformato da combattivo ad autenticamente collaborante³⁰⁴. Pare interessante segnalare che, tra le questioni sottoposte ai periti, il consulente tecnico contesta che l'analisi da loro offerta sembra essere fondata su «un identikit della madre omicida, connotata da deficit della funzione e dell'identità materne»³⁰⁵.

La modalità stessa con cui si è svolto l'atto omicida, secondo quanto ritenuto dalla Corte d'Assise di Torino, è indicativa di una posizione normalmente assunta da una madre:

³⁰² L'excursus sul tema dell'infanticidio presentato dai periti viene in qualche modo legato all'immagine della madre deviante, per quanto i periti cerchino di correggersi affermando che non in tutti i casi è così. Pare opportuno riportare il passaggio della sentenza: «I periti hanno ricordato che solo una parte della madri che commettono tale delitto soffrono di franca malattia psichiatrica, tale da inficiarne la capacità di intendere e di volere: la maggior parte, lo fa al di fuori di un quadro psicopatologico. La ricostruzione della psicodinamica delittuosa può essere la più varia, ma, nella maggior parte dei casi, si tratta di madri che vivono in contesti problematici e deprivati, che presentano, o hanno presentato, importanti disturbi del controllo degli impulsi o disturbi di personalità, in particolare, il disturbo antisociale; oppure, madri che hanno una organizzazione personologica fragile, manifestano difficoltà nell'assunzione della funzione materna, sentita come dimensione difficile, inglobante, di fronte alla quale, si sentono inadeguate; oppure madri abusanti, che ripetono comportamenti di abusi a loro volta subiti; oppure, madri con la cd. sindrome di Medea, in cui la vendicatività ed il desiderio di colpire il coniuge sconfinano nell'impulsività criminale; oppure, madri che pongono fine alla sofferenza del figlio malato. In ogni caso, anche in assenza di specifiche patologie e di gravi disturbi di personalità, al centro dello scenario, vi è una condizione di fondo, un importante deficit della funzione materna, che può assumere, nei casi più gravi, la forma della materialità delirante o una preoccupazione materna primaria delirante, che va a sostituirsi alla preoccupazione materna buona; vi è sempre, almeno, un sentimento inadeguato o insopportabilmente conflittuale della maternità, che costituisce un terreno di vulnerabilità, che varie evenienze stressanti o condizioni problematiche possono precipitare. I periti hanno concluso che, nel caso di specie, le configurazioni psicopatologiche personali, contestuali e culturali, entro le quali il reato di figlicidio di solito si iscrive, erano difficilmente rilevabili nella storia e nell'organizzazione personologica dell'imputata, nelle quali nessun deficit della funzione materna è stato possibile rilevare». *Sentenza num. 7/2007*, (Corte d'Assise Torino 19 ottobre 2007), "Svolgimento del processo", § 9.1.

³⁰³ *Sentenza num. 7/2007*, (Corte d'Assise Torino 19 ottobre 2007), "Svolgimento del processo", § 9.1.

³⁰⁴ *Sentenza num. 7/2007*, (Corte d'Assise Torino 19 ottobre 2007), "Svolgimento del processo", § 9.4.

³⁰⁵ *Sentenza num. 7/2007*, (Corte d'Assise Torino 19 ottobre 2007), "Svolgimento del processo", § 9.4.

Il salire sul letto con indosso il pigiama ed inginocchiarsi in modo tale da sovrastare il bambino ed in tale posizione colpirlo, è comportamento connaturato, soprattutto sotto il profilo psicologico, soltanto ad una madre che vuole punire il figlio o, comunque, imporre la sua volontà al medesimo, ed è congruo con le circostanze esistenti nel momento del delitto e con la commissione di un delitto d'impeto³⁰⁶.

Ad ogni modo, la Corte d'Assise di Torino sembra accogliere la visione della A. F. come una buona madre, offrendo una "giustificazione" all'atto omicida nel conflitto interiore che A. F. viveva nell'educazione dei figli e, in particolare, nella preoccupazione che aveva per le condizioni di salute del figlio S., aggravato da un momento in cui il figlio S. si è mostrato particolarmente ribelle e piangente³⁰⁷. In tal senso, la Corte d'Assise di Torino afferma che il quadro di riferimento è:

quello di uno "scontro di testardaggini": quella di un bambino ipermotorio e quella di una madre che è portata a voler raggiungere a tutti i costi i risultati che si è prefissata, e che, come ha rilevato il consulente prof. U.Fo., 'non voleva tornare indietro'. Il che può accadere anche ad una madre buona, o meglio, più che buona, certamente "brava" come la Fr., "...mai stata maltrattante con i figli", e che, tuttavia, in un'unica occasione di (grave) stress, anzi, di patologia per scompenso ansioso [scompenso privo, peraltro, della connotazione di vizio di mente]), "può far del male alla sua creatura"³⁰⁸

Infine, la visione di A. F. come «persona in tutto "normale", madre di famiglia stimata»³⁰⁹ e la lettura data dagli esperti che pure hanno segnalato la presenza di un disturbo, anche se non riconducibile ad un vizio di mente, sembrerebbe aver giustificato una "mozione di pietà" nel giudizio di equivalenza delle concesse attenuanti generiche (escluse in primo grado) con l'aggravante di cui all'art. 577.1 c.p.. Si tratta, quindi, di un caso in cui l'autrice del reato viene percepita come una "buona madre", meritevole di una condanna più benevolente. Nel ragionamento giudiziale, è presente un riferimento – in parte forzato, dato che non si tratta di un vero e proprio vizio di mente – alla narrativa della "donna malata" e si giunge addirittura a proporre una spiegazione congetturale dell'atto omicida della "buona" e "certamente "brava" madre, scaturito da uno "scontro di testardaggini".

³⁰⁶ Sentenza num. 7/2007, (Corte d'Assise Torino 19 ottobre 2007), "Motivi della decisione", § 15.1

³⁰⁷ Sentenza num. 900/08, (Corte di Cassazione (I Sez) 21 maggio 2008), "Svolgimento del processo", p. 14.

³⁰⁸ Sentenza num. 7/2007, (Corte d'Assise Torino 19 ottobre 2007), "Motivi della decisione", § 19

³⁰⁹ Sentenza num. 7/2007, (Corte d'Assise Torino 19 ottobre 2007), "Motivi della decisione", § 20

4.5. Conclusioni

L'ambito penale si è prestato ad analisi giusfemministe relative all'interpretazione delle disposizioni ed alla ricostruzione del fatto (Gil Ruiz, 2015) che riproducono i tre lemmi di Carol Smart relativi alla donna nel discorso giuridico: “‘law is sexist’, (...) ‘law is male’ (...) and ‘law is gendered’” (Smart, 1992, p. 30). In tal senso, questo capitolo è esemplificativo della terza tappa delle donne nel discorso giuridico (“law is gendered”) in quanto l'analisi dei tre profili delle donne ha fatto emergere un discorso giudiziale che definisce le aspettative di comportamento ed identitarie cui le donne devono adeguarsi per poter essere credute o per poter ricevere un trattamento vantaggioso. In effetti, i tre profili di donne a processo – quello della donna vittima di violenza sessuale, quello della donna che uccide il marito maltrattante e quello della madre che uccide il/la figlio/a – hanno evidenziato la presenza di preconcetti e pregiudizi negli organi giudicanti, che determinano l'adozione di una determinata narrazione dei fatti nella motivazione della sentenza.

La donna vittima di violenza sessuale ha, in un certo senso, una checklist di requisiti da rispettare per essere ritenuta credibile. Infatti, una donna bella, giovane e vergine – o, comunque, con una vita sessuale poco “sperimentata” – avrà più opportunità di essere creduta, soprattutto se resiste attivamente alla violenza e denuncia immediatamente l'accaduto. Se, poi, nelle aule di tribunale si dimostra emotivamente provata dal trauma della violenza sessuale e riesce, al contempo, a mantenere la lucidità nel rispondere ai quesiti posti, avrà una probabilità maggiore di essere creduta. La donna che uccide il marito maltrattante, invece, se vuole essere riconosciuta anche nella condizione di donna vittima di maltrattamento, dovrà attendere il “raptus” del marito e dovrà difendersi in quell'esatto momento. La madre che uccide il/la proprio/a figlio/a dovrà essere percepita come una “buona madre” per poter ottenere la condizione di “donna malata”. Al di fuori di questi casi, la donna non sarà percepita come vittima perché si riterrà che abbia ricercato lei quella situazione, e non sarà nemmeno meritevole di particolare indulgenza nella condanna perché sarà considerata una “donna cattiva”, in quanto doppiamente colpevole per aver violato la legge e le norme sociali sui ruoli di genere.

Si noti che la valutazione degli organi giudicanti a partire dalla tipicità di taluni comportamenti non è, per sé stessa, un qualcosa di rimproverabile, dato che il giudizio sul caso concreto è basato sulla valutazione di elementi considerati rilevanti nella fattispecie in questione. Il problema si presenta nel momento in cui l'interpretazione avviene con le lenti di

un sistema di credenze sessista. Nei casi presi in considerazione in questo capitolo, la vittima di violenza sessuale risultava svantaggiata dal prototipo di vittima ideale e, infatti, non veniva creduta. La donna che uccide il marito maltrattante si colloca a metà: non ha atteso l'attualità del pericolo, ma la morale sociale riconosce il disvalore del maltrattamento e, quindi, si merita una condanna per omicidio volontario più indulgente. La donna che uccide il proprio figlio, invece, ha ottenuto un vantaggio nell'essere stata individuata da esperti e persone terze come una "brava mamma" e, anche grazie al riconoscimento di un "disturbo", è risultata essere meritevole di una condanna inferiore.

Le narrazioni di questi tre tipi di donne sono *unfair* per diverse ragioni: non prendono in considerazione l'eterogeneità delle esperienze vitali, si fondano su preconcetti relativi a comportamenti e caratteristiche identitarie che sono irrilevanti (anche alla luce dei dati statistici), non riconoscono l'*agency* delle donne, responsabilizzano e colpevolizzano le donna vittima (di violenza sessuale o di maltrattamento) perché avrebbe potuto comportarsi in modo diverso, giustificano – o, meglio, scusano – la criminalità femminile delle donne che si adeguano ai ruoli primari e condannano la mostruosità di quelle che non si adeguano. In altre parole, è indifferente che certe donne possano ricevere un vantaggio ed altre uno svantaggio da una determinata narrativa: se la cognizione e la giustificazione del caso avviene attraverso il filtro di un sistema di credenze sessista, accettarla (anche solo nei casi in cui determina un vantaggio) comporta il mantenimento e la legittimazione di quel tipo di considerazioni di tipo socioculturale che sono parte di una cultura discriminatoria. Riflettere su questo punto comporta, da un lato, la decostruzione dei ruoli di genere (Smart, 2014) e, dall'altro, il riconoscimento che l'essere donna vittima o donna criminale si basa su un paragone ad uno standard definito in modo sessista. In tal senso, in questa riflessione emerge l'aspetto problematico della diversità in senso valutativo, quale richiesta di conformità ad un determinato modello (Gianformaggio, 2005).

CONCLUSIONE

5.1. Considerazioni riassuntive

Il presente lavoro di ricerca si inserisce all'interno dell'ampio dibattito su stereotipizzazione giudiziaria e, in particolare, quella di genere. Ci sono questioni che all'interno della letteratura giusfilosofica sono divisive ed altre che sono oggetto di recente indagine. Gli obiettivi di questa ricerca sono stati definiti alla luce di tale contesto dottrinale e, in tal senso, sono stati individuati i tratti definitivi della nozione di stereotipo e la conseguente operatività in ambito giudiziale. Inoltre, sono stati riconosciuti alcuni modi con cui gli stereotipi influenzano il ragionamento giuridico ed è stato analizzato il ragionamento condotto in alcune sentenze italiane che fanno emergere l'esistenza di narrative connesse alle donne vittime e autrici di reato. Ad ognuno di questi obiettivi di ricerca, è stato dedicato un capitolo.

Nel primo capitolo è emerso il legame tra processi cognitivi, la relazione tra gruppi e la discriminazione, a partire dalla letteratura psicologica. Le scienze cognitive hanno evidenziato che i processi decisionali risentono dell'intuizione e, in particolare, dell'apporto dato dalle euristiche nell'elaborazione delle informazioni rilevanti. Nel prendere una decisione può intervenire anche un sistema di pensiero riflessivo che, però, non sempre garantisce l'eliminazione dei *bias* cognitivi. Si è osservato, poi, come la categorizzazione sociale rientri tra i meccanismi che favoriscono l'economia cognitiva e che permettono di realizzare inferenze sulle aspettative relative a certi gruppi. Invece, la prospettiva sull'identità sociale ha evidenziato un *continuum* interpersonale-intergruppo nelle relazioni tra individui e la creazione di credenze relative all'*ingroup* o all'*outgroup*. Di fronte alla presenza di un contesto (o, meglio, di un sistema) socioculturale che si basa su rapporti asimmetrici tra gruppi, si attivano meccanismi psicologici volti anche a giustificare tale condizione. A ciò, si aggiungono forme di sessismo benevolo e di pregiudizi sottili che, essendo meno espliciti, sono più difficili da riconoscere.

Con riguardo alla nozione di stereotipo, dopo aver ripercorso la riflessione sull'evoluzione di tale nozione congiuntamente a quella di pregiudizio in ambito psicologico, sono stati delineati i tratti definitivi della nozione di stereotipo riconducibili ad un approccio non normativo. In particolare, lo stereotipo fornisce un'informazione relativa ad un gruppo, a

prescindere dal fatto che tale informazione sia o no accurata. Non si ritiene l'inaccuratezza un elemento definitorio perché, oltre al fatto che esistono studi empirici che dimostrano l'accuratezza di alcuni stereotipi, saremmo propensi a vederli come una deviazione o un qualcosa di patologico quando, in realtà, sono un componente cognitivo delle strutture di pensiero. Il contenuto riguarda i tratti associati ad un determinato gruppo sociale e non è rilevante che sia positivo o negativo per il gruppo. Infine, gli stereotipi possono essere utilizzati con funzione descrittiva o con funzione normativa.

Nel secondo capitolo è stato evidenziato il carattere obbligatorio del contrasto alla stereotipizzazione giudiziaria, sia in quanto richiesta derivante dagli organi sovranazionali, sia in applicazione del principio di eguaglianza. In seguito, sono stati analizzati gli approcci agli stereotipi elaborati da Ruth Bader Ginsburg, Rebecca J. Cook e Cusack, Alexandra Timmer, Federico José Arena ed Elena Ghidoni e Dolores Morondo. La proposta di Ghidoni e Morondo risulta interessante per la decostruzione critica degli stereotipi come meccanismi di serializzazione ed eterodesignazione in ambito giudiziale. Invece, il metodo proposto da Arena, unitamente alle indicazioni date da Cook e Cusack e da Timmer su come sviluppare l'argomentazione giudiziale, risultano essere proposte più operative in ambito giudiziale. Successivamente, sono state fornite delle ragioni a favore dell'adozione di un approccio non normativo agli stereotipi, sia con riguardo all'analisi giurisprudenziale, sia, più in generale, in ambito giuridico. A tal riguardo, si è proposto di distinguere tra usi legittimi e usi illegittimi degli stereotipi in ambito giuridico, a partire da un esempio relativo ai congedi genitoriali. Lo stereotipo (con base statistica) è usato in modo illegittimo nel momento in cui non viene adottata la prospettiva di genere. Invece, lo stereotipo è usato in modo legittimo quando è finalizzato a riconoscere una realtà sociale – dunque, nella sua funzione descrittiva – per poterla decostruire o allontanarsi da essa per prendere una decisione individualizzata.

Nel terzo capitolo è stata offerto un quadro variegato di come gli stereotipi possono essere presenti su norme, fatti e sapere scientifico nel ragionamento giudiziale. La motivazione della sentenza rappresenta il luogo in cui ricercare la presenza di credenze discriminatorie nel processo decisionale. In particolare, si tratta di un problema che risiede nell'accettabilità delle premesse del sillogismo giudiziale e, dunque, gli errori sono da ricercare nella giustificazione esterna in diritto e in fatto. Si è cercato di far emergere la necessità di prendere in considerazione (anche) l'influenza dei processi cognitivi nelle teorie sul ragionamento giuridico e sull'interpretazione giuridica, attraverso il richiamo alla proposta di Moniz Lopez e Franco e alla rilettura di Gianformaggio elaborata da Lifante.

Relativamente al ragionamento interpretativo, è stata indagata la relazione tra enunciati, significati e stereotipi, individuando le seguenti: i) la disposizione che esprime chiaramente una norma che contiene uno stereotipo ii) la disposizione apparentemente neutra che viene interpretata come esprime uno stereotipo e iii) la disposizione apparentemente neutra che, in realtà, esprime una norma discriminatoria. Nel caso i) si è in presenza di stereotipi “letterali”, in quanto la disposizione presenta una specifica classe di destinatari e la giustificazione della norma fa emergere che il trattamento differenziato rispetto a quella classe è basato su uno stereotipo con funzione normativa. Nei casi previsti da ii) e iii) si tratta di stereotipi “occulti”, in quanto la disposizione è formulata in termini neutri, tuttavia la giustificazione del prodotto interpretativo contiene uno stereotipo o fa emergere una norma discriminatoria. Per quanto concerne ii), ossia una disposizione apparentemente neutra che viene interpretata come esprime uno stereotipo, sono state prese in considerazione l’interpretazione di una disposizione in modo conforme ad una prassi discriminatoria e l’interpretazione che include elementi di tipo valutativo. Invece, riguardo iii), ovvero alla disposizione apparentemente neutra che, in realtà, esprime una norma discriminatoria, è stato fatto riferimento ad un caso di discriminazione indiretta derivante dall’interpretazione di disposizioni senza una prospettiva di genere.

Rispetto al ragionamento probatorio, la riflessione ha riguardato in particolare modo il ruolo delle regole-ponte nel facilitare la presenza di stereotipi nella ricostruzione del fatto. Come è stato evidenziato, l’effetto distorsivo nella ricostruzione del fatto si ha nel momento in cui l’organo giudicante introduce mere congetture, anziché fare uso di massime di esperienza che sono ammesse nel ragionamento probatorio con il fine di trarre determinate conclusioni sul materiale probatorio. È stato presentato, poi, un altro caso in cui agli elementi fattuali viene dato un peso inferiore in virtù di altri giudizi di valore. Sono stati, poi, presi in considerazione due modi in cui il sapere scientifico può essere utilizzato nel ragionamento giudiziale per supportare credenze discriminatorie.

Infine, nel quarto capitolo sono state prese in considerazione tre profili di donne che risultassero rappresentativi in egual misura sia della condizione di “vittima” che di “criminale”. In particolare, il primo caso ha riguardato la donna che è soggetto passivo del reato di violenza sessuale. Dal punto di vista teorico, è stata evidenziata la presenza di un modello di vittima ideale che racchiude i miti, pregiudizi e stereotipi di genere dannosi. Il caso studio sulla donna vittima di violenza sessuale ha fatto emergere che la non conformità a tale modello si traduce in un ragionamento giudiziale che, attraverso l’uso di congetture, mette in discussione la

credibilità della vittima. Il secondo ha riguardato la donna che è soggetto attivo del reato di omicidio volontario nei confronti del marito maltrattante ma che è, di fatto, soggetto passivo del reato di maltrattamento in famiglia. Dal punto di vista teorico, la riflessione ha riguardato la necessità di prendere in considerazione il contesto di violenza di genere vissuto in questi casi, promuovendo alcune riflessioni critiche relative al riconoscimento della *Battered Woman Syndrome* in ambito giudiziale. Il caso studio ha evidenziato una certa reticenza da parte degli organi giudiziari nel riconoscere la legittima difesa nei casi in cui la donna uccide il marito maltrattante. Come è stato osservato, il problema si colloca nell'interpretazione dei requisiti richiesti per la legittima difesa. L'ultimo profilo che è stato preso in considerazione è quello della madre che uccide la/il propria/o figlia/o, quale soggetto attivo del reato di omicidio volontario. Dal punto di vista teorico, è stata presa in considerazione la madre infanticida e la patologizzazione dell'atto omicida da lei compiuto. Il caso studio ha permesso di far emergere come l'essere una "buona madre" generi delle distorsioni nel riconoscimento della responsabilità della donna nella commissione dell'atto omicida.

5.2. Una visione d'insieme

La tesi sostenuta in questo lavoro è efficacemente riassunta dalla metafora, utilizzata anche da altre autrici ed altri autori, di aprire la *black box* della conoscenza del giudice. Si tratta di una *black box* per ragioni sia cognitive che di sconvenienza (sociale, se così possiamo definirla). Si noti che la consapevolezza dell'esistenza di meccanismi cognitivi che orientano la comprensione dell'interprete non implica necessariamente un interesse nel voler entrare nella mente del singolo giudice e scoprire i motivi che hanno veramente determinato una decisione. Tuttavia, sapere che nel processo decisionale dell'interprete intervengono questi meccanismi può aiutare a migliorare la funzione di controllo svolta dalla comunità di giuristi/e, nonché gli obblighi di argomentazione in capo al giudicante. Per esempio, richiedere una valutazione della prova sia atomistica che olistica, nella forma di olismo "ben temperato" (Tuzet, 2016), può ridurre le distorsioni cognitive e facilitare il controllo del ragionamento. In altre parole, il *know-how* del *decision-making* giudiziale permette anche di ripensare la razionalità richiesta nel ragionamento giudiziale.

È chiaro che, come aveva evidenziato Amorós Puente (1985), non può trattarsi di una razionalità patriarcale. In tal senso, è fondamentale l'adozione della prospettiva propria alle Teorie critiche del diritto che permettono di riconoscere ragioni che appartengono a sistemi di credenze che discriminano in base al sesso, alla razza, alla disabilità, tra le altre, anche in un'ottica intersezionale. Solamente se si adotta la prospettiva critica promossa dalle Teorie critiche del diritto è possibile riconoscere quel "senso comune" che discrimina le soggettività che storicamente sono state lasciate ai margini della società e del diritto. E quest'ultima riflessione si lega alla "sconvenienza" sociale cui si è fatto riferimento sopra e alla necessità di aprire la *black box* del/la giudice. Infatti, come è emerso nel primo capitolo, la manifestazione della discriminazione attualmente assume forme molto più sottili, difficilmente percepibili perché sono mascherate da narrative che, pur essendo discriminatorie, risultano attraenti anche per gli individui che formano parte del collettivo stesso. Queste narrative, però, potrebbero essere utilizzate anche dagli organi giudicanti. Al di là della consapevolezza o meno del loro carattere discriminatorio, l'organo giudicante non può farne uso nel ragionamento giudiziale perché starebbe legittimando e mantenendo una cultura discriminatoria (sessista, omofoba, abilista, ecc).

La letteratura giusfemminista (e non solo) sta promuovendo l'uso di metodologie critiche, tra cui la prospettiva di genere, che permettano di smascherare tali credenze discriminatorie. Questo lavoro parte dal presupposto che non tutti gli operatori del diritto abbiano un *common sense* femminista e l'adozione di un approccio non normativo agli stereotipi può aiutare a decostruire gli enunciati che riguardano generalizzazioni su attributi o comportamenti relativi a determinati gruppi sociali. Infatti, l'esistenza di prassi istituzionali discriminatorie mette in evidenza il problema strutturale della discriminazione, fondato su sistemi di credenze discriminatori. Riprendendo i diversi obiettivi di ricerca degli approcci (normativi e non normativi) agli stereotipi segnalati da Puddifoot (2021), la domanda di ricerca per coloro che adottano l'approccio non normativo sarebbe la seguente: "a quali condizioni la stereotipizzazione in ambito giuridico porta ad errori di valutazione ed errori di percezione che sono discriminatori?". In questo lavoro si è cercato di individuare alcune circostanze del ragionamento giudiziale che possono facilitare la presenza di ragioni discriminatorie. Si tratta, ad ogni modo, di una domanda (ed un percorso) di ricerca che rimarrà aperta, sia per l'eterogeneità della casistica giudiziale, sia per la complessità del fenomeno della discriminazione.

Riferimenti bibliografici

- Accademia della Crusca. (2021, settembre 24). Consulenza Linguistica «Un asterisco sul genere». Recuperato 5 novembre 2023, da <https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/un-asterisco-sul-genere/4018>
- Accademia della Crusca. (2023). *Risposta al quesito sulla scrittura rispettosa della parità di genere negli atti giudiziari posto all'Accademia della Crusca dal Comitato Pari opportunità del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione*. Recuperato da <https://accademiadellacrusca.it/it/contenuti/l-accademia-risponde-a-un-quesito-sulla-parit-di-genere-negli-atti-giudiziari-posto-dal-comitato-par/31174>
- Adorno, T. W., Frenkel-Brunswik, E., Levinson, D. J., & Sanford, R. N. (1950). *The authoritarian personality* (pp. xxxiii, 990). Oxford, England: Harpers.
- Allport, G. W. (1954). *The nature of prejudice* (pp. xviii, 537). Oxford, England: Addison-Wesley. Recuperato da https://archive.org/stream/in.ernet.dli.2015.188638/2015.188638.The-Nature-Of-Prejudice_djvu.txt
- American Psychological Association. (2023a). Accentuation Theory. In *APA Dictionary of Psychology*. Recuperato da <https://dictionary.apa.org/accentuation-theory>
- American Psychological Association. (2023b). Ingroup. In *APA Dictionary of Psychology*. Recuperato da <https://dictionary.apa.org/ingroup>
- American Psychological Association. (2023c). Outgroup. In *APA Dictionary of Psychology*. Recuperato da <https://dictionary.apa.org/outgroups>
- American Psychological Association. (2023d). Schema. In *APA Dictionary of Psychology*. Recuperato da <https://dictionary.apa.org/schema>
- American Psychological Association. (2023e). Self-Fulfilling Prophecy. In *APA Dictionary of Psychology*. Recuperato da <https://dictionary.apa.org/self-fulfilling-prophecy>
- Amorós Puente, C. (1985). *Hacia una crítica de la razón patriarcal*. Anthropos Editorial del hombre. Recuperato da <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=171358>
- Amorós Puente, C. (1994). Prológo. In C. Molina Petit (A cura di), *Dialéctica feminista de la Ilustración* (pp. 13–17). Anthropos Editorial.
- Appiah, K. A. (2000). Stereotypes and the Shaping of Identity. *California Law Review*, 88(1), 41–53. JSTOR. doi: 10.2307/3481272
- Appiah, K. A. (2001). Stereotypes and the Shaping of Identity. In R. C. Post (A cura di), *Prejudicial Appearances: The Logic of American Antidiscrimination Law*. (pp. 55–

- 71). Durham: Duke University Press. Recuperato da <https://heinonline-org.pros1.lib.unimi.it/HOL/Print?collection=civil&handle=hein.civil/prejuapcd0001&id=65>
- Arena, F. J. (2017). The Pragmatics of Stereotypes in Legal Decision-Making. In F. Poggi & A. Capone (A cura di), *Pragmatics and Law: Practical and Theoretical Perspectives* (pp. 379–399). Cham: Springer International Publishing. doi: 10.1007/978-3-319-44601-1_15
- Arena, F. J. (2019). Algunos criterios metodológicos para evaluar la relevancia jurídica de los estereotipos. In V. Risso & S. Pezzano (A cura di), *Derecho y Control (2)*. Ferreyra. Recuperato da <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/150501>
- Arena, F. J. (2022a). *Los estereotipos detrás de las normas*. Córdoba: Toledo Ediciones.
- Arena, F. J. (A cura di). (2022b). *Manual sobre los efectos de los estereotipos en la impartición de justicia*. Ciudad de México, México: Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Arena, F. J. (2023). I due volti degli stereotipi nel diritto. *Notizie di Politeia. Rivista di etica e scelte pubbliche*, 39(149), 5–25.
- Aristotele. (1955). *Politica e costituzione di Atene* (Prima edizione; C. A. Viano, A cura di). UTET.
- Aristoteles. (1971). *Opere biologiche* (D. Lanza & M. Vegetti, A cura di). Torino: UTET.
- Arnold-Forster, T. (2023). Walter Lippmann and Public Opinion. *American Journalism*, 40(1), 51–79. doi: 10.1080/08821127.2022.2161665
- ASALE, R.-, & RAE. (s.d.). Enjuiciar | Diccionario de la lengua española. Recuperato 27 luglio 2024, da «Diccionario de la lengua española»—Edición del Tricentenario website: <https://dle.rae.es/enjuiciar>
- Ayer, E. H. (1995). *Ruth Bader Ginsburg: Fire and Steel on the Supreme Court*. New York : Toronto: Dillon Pr.
- Barak, G., Flavin, J., & Leighton, P. (2001). *Class, Race, Gender, and Crime: Social Realities of Justice in America* (1st edition). Los Angeles, California: Roxbury Publishing Company.
- Bar-Tal, D., Graumann, C. F., Kruglanski, A. W., & Stroebe, W. (A cura di). (1989). *Stereotyping and prejudice: Changing conceptions* (pp. x, 273). New York, NY, US: Springer-Verlag Publishing.
- Battistoni, R. (2023). L'omicidio del coniuge maltrattante: Tra legittima difesa (putativa) e proporzionalità della pena in astratto. *Sistema Penale*, (6), 117–142.

- Becker, J. C., & Wright, S. C. (2011). Yet another dark side of chivalry: Benevolent sexism undermines and hostile sexism motivates collective action for social change. *Journal of Personality and Social Psychology*, *101*(1), 62–77. doi: 10.1037/a0022615
- Beltrán Calfurrapa, R. (2022). Las máximas de la experiencia como generalizaciones empíricas: Notas sobre sus implicancias argumentativas en materia jurisdiccional. *Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho*, (45), 221. doi: 10.14198/DOXA2022.45.08
- Bem, S. L. (1981). Gender schema theory: A cognitive account of sex typing. *Psychological Review*, *88*(4), 354–364. doi: 10.1037/0033-295X.88.4.354
- Bernardini, M. G. (2024). Oltre gli stereotipi di genere nel diritto. “Fare cose con le parole” appropriate. In M. G. Bernardini & O. Giolo (A cura di), *Giudizio e pregiudizio. Gli stereotipi di genere nel diritto* (pp. 225–236). Torino: G. Giappichelli Editore.
- Bernardini, M. G., & Giolo, O. (A cura di). (2017). *Le Teorie Critiche del Diritto*. Pisa: Pacini Editore.
- Bernardini, M. G., & Giolo, O. (A cura di). (2024). *Giudizio e pregiudizio. Gli stereotipi di genere nel diritto*. Torino: G. Giappichelli Editore.
- Bernet, W. (2008). Parental Alienation Disorder and DSM-V. *The American Journal of Family Therapy*, *36*(5), 349–366. doi: 10.1080/01926180802405513
- Bischi, Gl. I., Pediconi, M. G., & Tramontana, F. (2020). Heuristics, Psychological Biases and (Bounded) Rationality in Economic Behaviour. In G. Grimaldi & M. Parise (A cura di), *Rational Animals: Seven Essays on Reason’s Fields of Application* (Vol. 10, pp. 31–51). Isonomia - Epistemologica.
- Blome, A. (2016). *The Politics of Work-Family Policy Reforms in Germany and Italy*. London: Routledge. doi: 10.4324/9781315732237
- Blum, H. P. (1982). Psychoanalytic Reflections on the «Beaten Wife Syndrome». In M. Kirkpatrick (A cura di), *Women’s Sexual Experience: Explorations of the Dark Continent* (pp. 263–267). Boston, MA: Springer US. doi: 10.1007/978-1-4684-4025-6_14
- Bohner, G., Eyssel, F., Pina, A., Siebler, F., & Viki, G. T. (2009). Rape myth acceptance: Cognitive, affective and behavioural effects of beliefs that blame the victim and exonerate the perpetrator. In *Rape: Challenging contemporary thinking* (pp. 17–45). Devon, United Kingdom: Willan Publishing.
- Boiano, I. (2024). Il caso A.F. contro Italia del Comitato CEDAW: dall’emersione dei miti dello stupro alle misure istituzionali per prevenire gli stereotipi e i pregiudizi sessisti nella pratica processuale. In M. G. Bernardini & O. Giolo (A cura di), *Giudizio e*

pregiudizio. *Gli stereotipi di genere nel diritto* (pp. 121–148). Torino: G. Giappichelli Editore.

- Bornstein, S. (2011). The Law of Gender Stereotyping and the Work-Family Conflicts of Men: A Tribute to Justice Ruth Bader Ginsburg. *Hastings Law Journal*, 63(5), 1297–1344.
- Boucher, K. L., Rydell, R. J., Van Loo, K. J., & Rydell, M. T. (2012). Reducing stereotype threat in order to facilitate learning. *European Journal of Social Psychology*, 42(2), 174–179. doi: 10.1002/ejsp.871
- Bradford-Clarke, L., Davies, R., & Henley, A. (2022). When ‘ideal victim’ meets ‘criminalised other’: Criminal records and the denial of victimisation. *Probation Journal*, 69(3), 353–372. doi: 10.1177/02645505221095068
- Brems, E., & Timmer, A. (A cura di). (2016). *Stereotypes and Human Rights Law* (1^a ed.). Intersentia. doi: 10.1017/9781780685458
- Brennan, K., & Milne, E. (2018). Criminalising Neonaticide: Reflections on Law and Practice in England and Wales. In E. Milne, K. Brennan, N. South, & J. Turton (A cura di), *Women and the Criminal Justice System: Failing Victims and Offenders?* (pp. 95–118). Springer.
- Briggs, R. A. (2019). Normative Theories of Rational Choice: Expected Utility. In E. N. Zalta (A cura di), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2019). Metaphysics Research Lab, Stanford University. Recuperato da <https://plato.stanford.edu/archives/fall2019/entries/rationality-normative-utility/>
- Brooks, L. R. (1978). Nonanalytic Concept Formation and Memory for Instances. In E. Rosch & B. Lloyd (A cura di), *Cognition and Categorization* (pp. 3–170). Lawrence Erlbaum Associates.
- Brownmiller, S. (1993). *Against Our Will: Men, Women, and Rape* (Reprint edizione). New York: Random House Publishing Group.
- Burgess, D., & Borgida, E. (1999). Who women are, who women should be: Descriptive and prescriptive gender stereotyping in sex discrimination. *Psychology, Public Policy, and Law*, 5(3), 665–692. doi: 10.1037/1076-8971.5.3.665
- Burt, M. R. (1980). Cultural myths and supports for rape. *Journal of Personality and Social Psychology*, 38(2), 217–230. doi: 10.1037/0022-3514.38.2.217
- Camera dei Deputati. (2023). *L'occupazione femminile* (Fasc. 4). Camera dei Deputati – Servizio Studi Dipartimento Lavoro. Recuperato da Camera dei Deputati – Servizio Studi Dipartimento Lavoro website: <https://documenti.camera.it/leg19/dossier/pdf/PP004LA.pdf>
- Canale, D. (2015). Norme opache. Il ruolo degli esperti nel ragionamento giuridico. *Rivista di*

filosofia del diritto, (Speciale/2015). doi: 10.4477/81827

Canale, D., & Tuzet, G. (2020). *La giustificazione della decisione giudiziale* (2. ed). Torino: Giappichelli.

Carnelutti, F. (1947). *La prova civile* (II Ed.). Roma: Edizioni dell'Ateneo.

Caverni, J.-P., Fabre, J.-M., & Gonzalez, M. (1990). Cognitive Biases: Their Contribution for Understanding Human Cognitive Processes. In J.-P. Caverni, J.-M. Fabre, & M. Gonzalez (A cura di), *Advances in Psychology* (Vol. 68, pp. 7–12). North-Holland. doi: 10.1016/S0166-4115(08)61311-4

Colman, A. M. (2009). Attitude. In *A Dictionary of Psychology*. Oxford University Press. Recuperato da <https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/acref/9780199534067.001.0001/acref-9780199534067-e-722>

Cook, R., & Cusack, S. (2010). *Estereotipos de Género: Perspectivas Legales Transnacionales* (A. Parra, Trad.). Profamilia. Recuperato da <https://www.semanticscholar.org/paper/Estereotipos-de-Ge%CC%81nero%3A-Perspectivas-Legales-Cook-Cusack/c631d809d15943a71514084e81c19f8f1a00d926>

Cook, R. J., & Cusack, S. (2010). *Gender Stereotyping: Transnational Legal Perspectives*. University of Pennsylvania Press. Recuperato da <https://www.jstor.org/stable/j.ctt3fhmhd>

Corte di Cassazione. (2021). *Relazione illustrativa del Presidente della Corte in ordine al programma di gestione per l'anno 2021 dei procedimenti civili e penali ex art. 37 D.L. 6.7.2011 n. 98, convertito in L. 15.7.2011, n. 111*. Recuperato da <https://www.giustiziainsieme.it/easyarticles/images/users/367/programma-di-gestione-anno-2021-senza-pagina-iniziale.pdf>

Council of Europe. (2016). *Plan of action on strengthening judicial independence and impartiality*. Strasbourg: Council of Europe. Recuperato da <https://rm.coe.int/1680700285>

Council of Europe. (2017). *Training Manual for Judges and Prosecutors on Ensuring Women's Access to Justice*. Recuperato da <https://rm.coe.int/training-manual-women-access-to-justice/16808d78c5>

Crary, D. (2012, settembre 21). Despite pressure, US psychiatric association won't classify parental alienation as disorder. *Associated Press*. Recuperato da <http://www.thelizlibrary.org/parental-alienation/120921-Crary-AP-Parental-Alienation-not-DSM-disorder.pdf>

Cusack, S. (2014). *Eliminating judicial stereotyping Equal access to justice for women in*

gender-based violence cases. Office of the High Commissioner for Human Rights.

- Cusack, S., & Timmer, A. (2011). Gender Stereotyping in Rape Cases: The CEDAW Committee's Decision in *Vertido v the Philippines*. *Human Rights Review*, 11(2), 329–342.
- Dahlman, C., Sarwar, F., Bååth, R., Wahlberg, L., & Sikström, S. (2016). Prototype Effect and the Persuasiveness of Generalizations. *Review of Philosophy and Psychology*, 7(1), 163–180. doi: 10.1007/s13164-015-0264-1
- De Giuli, A. (2021). Juzgar con perspectiva de género y su aplicación por el Tribunal Supremo. *Foro galego: revista xurídica*, (210 (julio-diciembre)), 205–254.
- De Giuli, A. (2024a). Barreras estructurales en el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia de género. *Milan Law Review*, 5(1), 11–33. doi: 10.54103/milanlawreview/24193
- De Giuli, A. (2024b). Generalizzazioni false mascherate dal senso comune nell'argomentazione giudiziaria. In M. G. Bernardini & O. Giolo (A cura di), *Giudizio e pregiudizio. Gli stereotipi di genere nel diritto* (pp. 55–76). Torino: G. Giappichelli Editore.
- Di Nicola Travaglini, P. (2022a). Il diritto penale non è un diritto per le donne: Il caso della legittima difesa. *Questione Giustizia*, (4), 77–89.
- Di Nicola Travaglini, P. (2022b). La legittima difesa delle donne nell'omicidio conseguente a reati di violenza di genere. In C. Pecorella (A cura di), *La legittima difesa delle donne: Una lettura del diritto penale oltre pregiudizi e stereotipi*. Mimesis Edizioni.
- Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2022). *Protocolo para juzgar con perspectiva de discapacidad*. México: Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Dovidio, J., Hewstone, M., Glick, P., & Esses, V. (2010a). Prejudice, Stereotyping and Discrimination: Theoretical and Empirical Overview. In J. Dovidio, M. Hewstone, P. Glick, V. Esses, & J. Duckitt (A cura di), *The SAGE Handbook of Prejudice, Stereotyping and Discrimination*. London. doi: 10.4135/9781446200919
- Dovidio, J., Hewstone, M., Glick, P., & Esses, V. (2010b). *The SAGE Handbook of Prejudice, Stereotyping and Discrimination*. London. doi: 10.4135/9781446200919
- Duckitt, J. (2010). Historical Overview. In P. Glick, J. F. Dovidio, M. Hewstone, & V. M. Esses (A cura di), *The SAGE Handbook of Prejudice, Stereotyping and Discrimination* (pp. 29–44). London: SAGE Publications Ltd. doi: 10.4135/9781446200919
- Duckitt, J. (2015). Authoritarian Personality. *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, 2, 255–261. doi: 10.1016/B978-0-08-097086-8.24042-7

- Eagly, A. H. (1987). *Sex differences in social behavior: A social-role interpretation* (pp. xii, 178). Hillsdale, NJ, US: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
- Eagly, A. H., & Wood, W. (2013). The Nature–Nurture Debates: 25 Years of Challenges in Understanding the Psychology of Gender. *Perspectives on Psychological Science*, 8(3), 340–357. doi: 10.1177/1745691613484767
- Ely, J. H. (1981). *Democracy and Distrust: A Theory of Judicial Review*. Harvard University Press. doi: 10.4159/9780674249127
- Evans, J., & Frankish, K. (A cura di). (2009). *In two minds: Dual processes and beyond*. Oxford University Press. doi: 10.1093/acprof:oso/9780199230167.001.0001
- Facchi, A., & Giolo, O. (2020). *Libera scelta e libera condizione: Un punto di vista femminista su libertà e diritto*. Bologna: Il Mulino.
- Facchi, A., Parolari, P., & Riva, N. (2019). *Values in the EU Charter of Fundamental Rights A Legal-Philosophical Analysis with a Focus on Migrants' Rights*. Torino: G. Giappichelli Editore.
- Facio, A., & Fries, L. (2005). Feminismo, género y patriarcado. *Academia: revista sobre enseñanza del derecho de Buenos Aires*, 3(6), 259–294.
- Faina, A. M., Pacilli, M. G., & Pagliaro, S. (2012). *L'influenza sociale* (2° edizione). Bologna: Il Mulino.
- Fanlo Cortés, I. (2015). Congedi genitoriali, politiche del diritto e diseguaglianze di genere. Riflessioni sul caso italiano nel quadro europeo. *Diritto & Questioni Pubbliche*, 15(2), 36–54.
- Ferrer Beltrán, J. (2011). Apuntes sobre el concepto de motivación de las decisiones judiciales. *Isonomía: Revista de teoría y filosofía del derecho*, (34), 87–108.
- Fiske, S. T., Cuddy, A. J. C., Glick, P., & Xu, J. (2002). A model of (often mixed) stereotype content: Competence and warmth respectively follow from perceived status and competition. *Journal of Personality and Social Psychology*, 82(6), 878–902. doi: 10.1037/0022-3514.82.6.878
- Fiske, S. T., & Russell, A. M. (2010). Cognitive Processes. In J. Dovidio, M. Hewstone, P. Glick, & V. Esses (A cura di), *The SAGE Handbook of Prejudice, Stereotyping and Discrimination*. London. doi: 10.4135/9781446200919
- Forum Diseguaglianze e Diversità. (2024). *Da conciliazione a costrizione: Il part-time in Italia non è una scelta. Proposte per l'equità di genere e la qualità del lavoro*. Forum diseguaglianze diversità.
- Forza, A. (2011). Razionalità ed emozioni del giudicante. *Criminalia. Annuario di scienze*

penalistiche, 353–364.

- Franklin, C. (2010). The Anti-Stereotyping Principle in Constitutional Sex Discrimination Law. *New York University Law Review*, 85(1), 83–173.
- Frederick, S. (2005). Cognitive Reflection and Decision Making. *Journal of Economic Perspectives*, 19, 25–42. doi: 10.1257/089533005775196732
- Fricke, M. (2017). *Injusticia epistémica: El poder y la ética del conocimiento* (1° edizione; R. García Pérez, Trad.). Herder Editorial.
- Gan, O. (2018). Anti-Stereotyping Theory and Contract Law. *Harvard Journal of Law and Gender*, 42, 84–122.
- Garapon, A. (2007). *Del giudicare. Saggio sul rituale giudiziario* (D. Bifulco, A cura di). Milano: R. Cortina.
- Gardner, R. (1985). Recent trends in divorce and custody litigation. *The Academy Forum*, 29(2), 3–7.
- Gardner, R. (2002). Parental Alienation Syndrome vs. Parental Alienation: Which Diagnosis Should Evaluators Use in Child- Custody Disputes? *The American Journal of Family Therapy*, 30(2), 93–115.
- Gardner, R. (2003). Does DSM-IV Have Equivalents for the Parental Alienation Syndrome (PAS) Diagnosis? *American Journal of Family Therapy*, 31, 1–21. doi: 10.1080/01926180301132
- Gardner, R. A. (1991). *Sex abuse hysteria: Salem witch trials revisited*. Cresskill, N.J. : Creative Therapeutics. Recuperato da <http://archive.org/details/sexabusehysteria0000gard>
- Ghidoni, E. (2021). “Altrove, non qui”: Il diritto al rispetto della vita familiare tra stereotipi di genere e politiche anti-migranti. *AG About Gender - International Journal of Gender Studies*, 10(20). doi: 10.15167/2279-5057/AG2021.10.20.1307
- Ghidoni, E. (2022). Aproximación a los estereotipos como elementos del razonamiento judicial a través de las presunciones. In *Manual sobre los efectos de los estereotipos en la impartición de justicia* (pp. 287–326). Ciudad de México, México: Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Ghidoni, E., & Morondo Taramundi, D. (2022a). Análisis contextual, interseccionalidad y función justificativa de los estereotipos en el derecho: Una réplica. *Discusiones*, 28(1), 109–128. doi: 10.52292/j.dsc.2022.3286
- Ghidoni, E., & Morondo Taramundi, D. (2022b). El papel de los estereotipos en las formas de la desigualdad compleja: Algunos apuntes desde la teoría feminista del derecho

antidiscriminatorio. *Discusiones*, 28(1), 37–70. doi:
<https://doi.org/10.52292/j.dsc.2022.2325>

- Ghidoni, E., & Morondo Taramundi, D. (2024). Contro la neutralità dello stereotipo: Una lettura critica a partire dal giusfemminismo. In M. G. Bernardini & O. Giolo (A cura di), *Giudizio e pregiudizio. Gli stereotipi di genere nel diritto* (pp. 15–38). Torino: G. Giappichelli Editore.
- Gianformaggio, L. (2005). *Eguaglianza, donne e diritto* (A. Facchi, C. Faralli, & T. Pitch, A cura di). Bologna: Il Mulino.
- Gianformaggio, L. (2018a). La critica morale del diritto: Critica esterna o critica interna? In E. Diciotti, V. Velluzzi, & S. Zorzetto (A cura di), *Filosofia del diritto e ragionamento giuridico* (pp. 205–222). Torino: G. Giappichelli Editore.
- Gianformaggio, L. (2018b). Logica e argomentazione nell'interpretazione giuridica ovvero i giuristi interpreti presi sul serio. In E. Diciotti, V. Velluzzi, & S. Zorzetto (A cura di), *Filosofia del diritto e ragionamento giuridico* (pp. 109–130). Torino: G. Giappichelli Editore.
- Gigerenzer, G., & Gaissmaier, W. (2011). Heuristic Decision Making. *Annual review of psychology*, 62, 451–482. doi: 10.1146/annurev-psych-120709-145346
- Gil Ruiz, J. M. (2000). La función judicial: Entre la ciencia y el control social. *Anuario de filosofía del derecho*, (17), 273–304.
- Gil Ruiz, J. M. (2007). *Los diferentes rostros de la violencia de género: Ensayo jurídico a la luz de la Ley integral (L.O. 1/2004, de 28 de diciembre) y la Ley de igualdad (L.O. 3/2007, de 22 de marzo)*. Dykinson. Recuperato da <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=670459>
- Gil Ruiz, J. M. (2012). *Las nuevas técnicas legislativas en España: Los informes de evaluación de género*. Valencia: Tirant Lo Blanch. Recuperato da <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=670460>
- Gil Ruiz, J. M. (2015). La mujer del discurso jurídico: Una aportación desde la teoría crítica del derecho. *Quaestio Iuris*, 8(3), 1441–1480.
- Gilovich, T., & Griffin, D. (2002). Introduction – Heuristics and Biases: Then and Now. In D. Griffin, D. Kahneman, & T. Gilovich (A cura di), *Heuristics and Biases: The Psychology of Intuitive Judgment* (pp. 1–18). Cambridge: Cambridge University Press. doi: 10.1017/CBO9780511808098.002
- Giolo, O. (2024). La critica femminista degli stereotipi di genere nel diritto: Concezioni, usi, funzioni, retoriche. In M. G. Bernardini & O. Giolo (A cura di), *Giudizio e pregiudizio. Gli stereotipi di genere nel diritto* (pp. 1–13). Torino: G. Giappichelli

Editore.

- Giunta, F. (2014). Questioni scientifiche e prova scientifica tra categorie sostanziali e regole di giudizio. *Criminalia*, 561–587.
- Glick, P., & Rudman, L. A. (2010). Sexism. In J. F. Dovidio, M. Hewstone, P. Glick, & V. M. Esses (A cura di), *The SAGE Handbook of Prejudice, Stereotyping and Discrimination* (pp. 328–344). SAGE Publications Inc. doi: 10.4135/9781446200919.n20
- Goisis, L. (2022). La legittima difesa delle donne negli Stati Uniti d’America. Una questione di “genere”. In C. Pecorella (A cura di), *La legittima difesa delle donne: Una lettura del diritto penale oltre pregiudizi e stereotipi* (pp. 75–95). Mimesis Edizioni.
- Goldberg, S. B. (1993). The Second Woman Justice: Ruth Bader Ginsburg Talks Candidly About a Changing Society. *ABA Journal*, 79, 40–43.
- Goldhaber, D. (2012). *The Nature-Nurture Debates: Bridging the Gap*. Cambridge: Cambridge University Press. doi: 10.1017/CBO9781139022583
- González Labra, M. J. (2019). Inducción Categórica. In M. J. González Labra (A cura di), *Psicología del Pensamiento*. Madrid: Sanz y Torres.
- Grupo Interagencial de Género del Sistema de Naciones Unidas en Uruguay, Centro de Estudios Judiciales del Poder Judicial, & Fiscalía General de la Nación. (2020). *Guía para Fiscalía sobre estereotipos de género y estándares internacionales sobre derechos de las mujeres*. Uruguay: Imprenta Rojo Srl. Recuperato da Imprenta Rojo Srl website: <https://lac.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Americas/Documents/Publicaciones/2020/03/FiscaliaPDF%20%201.pdf>
- Guastini, R. (1985). *Lezioni sul linguaggio giuridico*. Torino: Giappichelli.
- Guthrie, C., Rachlinski, J., & Wistrich, A. (2001). Inside the Judicial Mind. *Cornell Law Faculty Publications*. Recuperato da <https://scholarship.law.cornell.edu/facpub/814>
- Hall, J. A., & Carter, J. D. (1999). Gender-stereotype accuracy as an individual difference. *Journal of Personality and Social Psychology*, 77(2), 350–359. doi: 10.1037/0022-3514.77.2.350
- Hall, J. A., & Goh, J. X. (2017). Studying Stereotype Accuracy from an Integrative Social-Personality Perspective. *Social and Personality Psychology Compass*, 11(11), e12357. doi: 10.1111/spc3.12357
- Handley, I. M., Brown, E. R., Moss-Racusin, C. A., & Smith, J. L. (2015). Quality of evidence revealing subtle gender biases in science is in the eye of the beholder. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 112(43), 13201–13206. doi: 10.1073/pnas.1510649112

- Harding, S. (1989). Is There a Feminist Method? In N. Tuana (A cura di), *Feminism and Science* (pp. 17–32). Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.
- Hinton, P. (2017). Implicit stereotypes and the predictive brain: Cognition and culture in “biased” person perception. *Palgrave Communications*, 3(1), 1–9. doi: 10.1057/palcomms.2017.86
- Hogg, M. A., & Turner, J. C. (1987). Intergroup behaviour, self-stereotyping and the salience of social categories. *British Journal of Social Psychology*, 26(4), 325–340. doi: 10.1111/j.2044-8309.1987.tb00795.x
- Holliday, J. R., McNeil, D. E., Morris, N. P., Faigman, D. L., & Binder, R. L. (2022). The Use of Battered Woman Syndrome in U.S. Criminal Courts. *Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law Online*, JAAPL.210105-21. doi: 10.29158/JAAPL.210105-21
- Holtmaat, H. M. T. (2012). Article 5 CEDAW. In M. A. Freeman, C. Chinkin, & B. Rudolf (A cura di), *The UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women; a Commentary* (pp. 141–167). Oxford: Oxford University Press.
- Hoover, J. D., & Healy, A. F. (2019). The Bat-and-Ball Problem: Stronger evidence in support of a conscious error process. *Decision (Washington, D.C.)*, 6(4), 369–380. doi: 10.1037/dec0000107
- Huici, C., & Gómez-Berrocal, C. (2017). Relaciones grupales: Fundamentos teóricos. In F. Molero, D. Lois, C. García-Ael, & A. Gómez (A cura di), *Psicología de los Grupos*. Madrid: UNED.
- Hunter, R. (2012). Introduction: Feminist judgments as teaching resources. *Law teacher*, 46(3), 214–226. doi: 10.1080/03069400.2012.732364
- Hunter, R., McGlynn, C., & Rackley, E. (A cura di). (2010). *Feminist Judgments: From Theory to Practice*. Bloomsbury Publishing.
- Inapp. (2022). *Gender Policies Report 2022*. Inapp.
- Ingrasci, O. (2007). *Donne d'onore. Storie di mafia al femminile*. Bruno Mondadori.
- Istat. (2019a). *I tempi della vita quotidiana – lavoro, conciliazione, parità di genere e benessere soggettivo*. Istituto nazionale di statistica. Recuperato da <https://www.istat.it/it/files//2019/05/ebook-I-tempi-della-vita-quotidiana.pdf>
- Istat. (2019b, novembre 18). Conciliazione tra lavoro e famiglia. *Istituto Nazionale di Statistica*. Recuperato da <https://www.istat.it/it/archivio/235619>
- Istat. (2021). Lavoro e conciliazione dei tempi di vita. In *Il benessere equo e sostenibile in Italia* (pp. 79–94). Istituto nazionale di statistica. Recuperato da

https://www.istat.it/it/files//2021/03/BES_2020.pdf

- Istat, & Eurostat. (2020). *La vita delle donne e degli uomini in Europa. Un ritratto statistico*. Recuperato da https://www.istat.it/donne-uomini/images/pdf/WomenMenEurope-DigitalPublication-2020_it.pdf?lang=it
- Jost, J. T. (2019). A quarter century of system justification theory: Questions, answers, criticisms, and societal applications. *British Journal of Social Psychology*, *58*(2), 263–314. doi: 10.1111/bjso.12297
- Jost, J. T., & Banaji, M. R. (1994). The role of stereotyping in system-justification and the production of false consciousness. *British Journal of Social Psychology*, *33*(1), 1–27. doi: 10.1111/j.2044-8309.1994.tb01008.x
- Jussim, L., Crawford, J. T., & Rubinstein, R. S. (2015). Stereotype (In)Accuracy in Perceptions of Groups and Individuals. *Current Directions in Psychological Science*, *24*(6), 490–497. doi: 10.1177/0963721415605257
- Jussim, L., Robustelli, S. L., & Cain, T. R. (2009). Teacher expectations and self-fulfilling prophecies. In *Educational psychology handbook series. Handbook of motivation at school* (pp. 349–380). New York, NY, US: Routledge/Taylor & Francis Group. doi: 10.4324/9780203879498
- Kahneman, D. (2020). *Pensieri lenti e veloci* (L. Serra, Trad.). Mondadori.
- Kahneman, D., & Frederick, S. (2002). Representativeness Revisited: Attribute Substitution in Intuitive Judgment. In D. Griffin, D. Kahneman, & T. Gilovich (A cura di), *Heuristics and Biases: The Psychology of Intuitive Judgment* (pp. 49–81). Cambridge: Cambridge University Press. doi: 10.1017/CBO9780511808098.004
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1972). Subjective probability: A judgment of representativeness. *Cognitive Psychology*, *3*(3), 430–454. doi: 10.1016/0010-0285(72)90016-3
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. *Econometrica*, *47*(2), 263–291. doi: 10.2307/1914185
- Katz, D., & Braly, K. (1933). Racial stereotypes of one hundred college students. *The Journal of Abnormal and Social Psychology*, *28*(3), 280–290. doi: 10.1037/h0074049
- Katz, D., & Braly, K. W. (1935). Racial prejudice and racial stereotypes. *The Journal of Abnormal and Social Psychology*, *30*(2), 175–193. doi: 10.1037/h0059800
- Keller, E. F. (1985). *Reflections on Gender and Science*. New Haven: Yale University Press.
- Keller, E. F. (1989). The Gender/Science System: Or, Is Sex to Gender as Nature Is to Science? In N. Tuana (A cura di), *Feminism and Science* (pp. 33–44). Bloomington and

Indianapolis: Indiana University Press.

- Klippenstine, M. A., & Schuller, R. (2012). Perceptions of Sexual Assault: Expectancies regarding the Emotional Response of a Rape Victim over Time Beliefs and Expectancies in Legal Decision Making. *Psychology, Crime and Law*, 18(1), 79–94.
- Krieger, N. (2003). Genders, sexes, and health: What are the connections—and why does it matter? *International Journal of Epidemiology*, 32(4), 652–657. doi: 10.1093/ije/dyg156
- Krieger, N. (2005). Embodying Inequality: A Review of Concepts, Measures, and Methods for Studying Health Consequences of Discrimination. In N. Krieger (A cura di), *Embodying Inequality: Epidemiologic Perspectives* (pp. 101–158). Amityville, N.Y: Routledge.
- Krieger, N. (2021). *Ecosocial Theory, Embodied Truths, and the People's Health*. Oxford University Press. doi: 10.1093/oso/9780197510728.003.0001
- Lanza, L. (2011). Emozioni e libero convincimento nella decisione del giudice penale. «*Criminalia*», 365–376.
- Larrauri, E. (1994). Violencia doméstica y legítima defensa: Una aplicación masculina del derecho penal. *Jueces para la democracia*, (23), 22–23.
- Larrauri, E., & Varona, D. (1995). *Violencia doméstica y legítima defensa*. EUB.
- Lewis, N. A. (1993, giugno 15). THE SUPREME COURT: Woman in the News; Rejected as a Clerk, Chosen as a Justice: Ruth Joan Bader Ginsburg. *The New York Times*. Recuperato da <https://www.nytimes.com/1993/06/15/us/supreme-court-woman-rejected-clerk-chosen-justice-ruth-joan-bader-ginsburg.html>
- Lifante Vidal, I. (2019). En defensa de una concepción constructivista de la interpretación jurídica. *Revus. Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law*, (39), 63–84. doi: 10.4000/revus.5423
- Lippman, W. (2007). *Public Opinion*. NuVision Publications.
- Lippmann, W. (2006). Stereotypes. In *Public Opinion*. BN Publishing.
- Lombroso, C., & Ferrero, G. (1895). *The Female Offender*. D. Appleton.
- Lousada Arochena, J. F. (2014). *El derecho fundamental a la igualdad efectiva de mujeres y hombres: Fundamentos del derecho a la igualdad de género y, en especial, su aplicación en el derecho del trabajo y de la seguridad social*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Lousada Arochena, J. F. (2015). El Caso González Carreño contra España. *Aequalitas: Revista*

jurídica de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, (37), 6–15.

- Lousada Arochena, J. F. (2020). *El enjuiciamiento de género*. Recuperato da <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=815202>
- Lousada Arochena, J. F. (2024). *Mujeres y discriminación interseccional. Un ensayo sobre las mujeres en los márgenes*. Madrid: Dykinson.
- MacKinnon, C. A. (2005). *Women's lives, men's law*. (pp. viii, 558). Cambridge, MA, US: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Mantovan, C., Marchio, V., & Peroni, C. (2023). *Generre, criminalità, criminalizzazione*. In F. Vianello (A cura di), *Maternità in pena. L'esecuzione penale delle donne con figli minori* (pp. 19–68). Milano: Meltemi Linee.
- Maqueda Abreu, M. L. (2014). *Razones y sinrazones para una criminología feminista*. Dykinson. Recuperato da <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=668739>
- McConahay, J. B. (1986). Modern racism, ambivalence, and the Modern Racism Scale. In J. F. Dovidio & S. L. Gaertner (A cura di), *Prejudice, discrimination, and racism* (pp. 91–125). San Diego, CA, US: Academic Press.
- Melis, V. (2021). La Donna, Il Servo E Il Cittadino: Sul Valore Semantico Di Χρηστος In Aristot. Po. 1454a 16–28. *Classica Cracoviensia*, 24. doi: 10.12797/CC.24.2021.24.03
- Merrick, H. (2012). Challenging implicit gender bias in science: Positive representations of female scientists in fiction. *Jurnalul Practicilor Comunitare Pozitive*, XII(4), 744–768.
- Milne, E., Brennan, K., South, N., & Turton, J. (A cura di). (2018). *Women and the Criminal Justice System: Failing Victims and Offenders?* Springer.
- Milne, E., & Turton, J. (2018). Understanding Violent Women. In E. Milne, K. Brennan, N. South, & J. Turton (A cura di), *Women and the Criminal Justice System: Failing Victims and Offenders?* (pp. 119–139). Springer.
- Ministero della Salute. (2020). *Interrogazione parlamentare n.4-02405*. Ufficio legislativo - Ufficio rapporti Parlamento. Recuperato da <https://ovd.unimi.it/wp-content/uploads/sites/3/2021/03/MINISTRO-SALUTE-SINDORME-ALIENAZIONE-GENITORIALE.pdf>
- Molina Petit, C. (1994). *Dialéctica feminista de la Ilustración*. Anthropos Editorial.
- Moniz Lopes, P. (2024). Touching the core or scratching the surface? Background theoretical aspects of similarity and legal analogy in Artificial Intelligence. *E-Publica*, 11(1), 4–33.

- Moniz Lopes, P., & Franco, R. (2019). Naturalizing Interpretation: A First Approach on “Hardware” and “Software” Determinants of Legal Interpretation. In David. Duarte, Pedro. Moniz Lopes, & Jorge. Silva Sampaio (A cura di), *Legal Interpretation and Scientific Knowledge* (1st ed. 2019., pp. 47–79). Cham: Springer International Publishing. doi: 10.1007/978-3-030-18671-5
- Morales Jasso, G., & Benítez Ramírez, D.-M. (2019). Criterios de distinción entre ciencia y pseudociencia: Historicidad, crítica y vigilancia epistemológica. *Boletín Científico Sapiens Research*, 9(2), 26–32.
- Morefield, R. (2014, noviembre 14). Say Goodbye to «Homo economicus»: The New Science of Behavioral Economics. Recuperato 1 ottobre 2023, da Cameron School of Business Blog website: <https://blogs.stthom.edu/cameron/say-goodbye-to-homo-economicus-the-new-science-of-behavioral-economics/>
- Morondo Taramundi, D. (2022). Estereotipos, interseccionalidad y desigualdad estructural. In F. J. Arena (A cura di), *Manual sobre los efectos de los estereotipos en la impartición de justicia* (pp. 141–178). Ciudad de México, México: Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Morondo Taramundi, D. (2023). Los estereotipos como mecanismos de desigualdad y alienación: Un análisis desde el derecho antidiscriminatorio. *Oñati Socio-Legal Series*, 13(3), 710–729. doi: 10.35295/osls.iisl/0000-0000-0000-1381
- Morris, A., & Wilczynski, A. (1993). Parents who kill their children. *Criminal Law Review*, 31–36.
- Muffato, N. (2021). Michele Taruffo sobre las máximas de experiencia. *Derecho & Sociedad*, (57), 1–38. doi: 10.18800/dys.202102.003
- Murray, P., & Eastwood, M. (1965). Jane Crow and the Law: Sex Discrimination and Title VII. *George Washington Law Review*, 34(2), 232–256.
- Nelson, T. D. (A cura di). (2009). *Handbook of prejudice, stereotyping, and discrimination*. New York: Psychology Press. Recuperato da <https://doi.org/10.4324/9781841697772>
- Newman, L. (2009). Was Walter Lippmann interested in stereotyping? Public Opinion and cognitive social psychology. *History of psychology*, 12, 7–18. doi: 10.1037/a0015230
- Observatorio estatal de violencia sobre la mujer. (2010). *Informe del grupo de trabajo de investigación sobre el llamado síndrome de alienación parental*. Madrid: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
- Office of the High Commissioner for Human Rights. (2013). *Gender stereotyping as a human rights violation*.
- OHCHR. (2017). *El papel del poder judicial en el tratamiento de los estereotipos en los casos*

de salud y derechos sexuales y reproductivos—Una revisión de la jurisprudencia.
Recuperato da
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Women/WRGS/JudicialRoleCounterStereotypes_SP.pdf

OHCHR. (2020). *Gender stereotyping and the judiciary. A Workshop guide.* New York and Geneva: United Nations.

Olsen, J. (2015). Past imperfect, future tense. The SPD before and after the 2013 Federal Election. In E. Langenbacher (A cura di), *The Merkel Republic: An Appraisal.* Berghahn Books. doi: 10.1515/9781782388968

Palavera, R. (2017). *Scienza e senso comune nel diritto penale.* Edizioni ETS. Recuperato da <https://www.edizioniets.com/scheda.asp?n=9788846750921>

Parodi Ambel, K. (2023). Abordando los sesgos contra las mujeres víctimas de delitos sexuales en el Poder Judicial chileno: Un estudio de caso. *Derecho PUCP*, 0(90). doi: 10.18800/derechopucp.202301.005

Pasta, A. (2021). Le generalizzazioni come regole probatorie di matrice giurisprudenziale e come strumento di conoscenza. *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, (4), 1253–1279.

Pastore, B. (1996). *Giudizio, prova, ragion pratica: Un approccio ermeneutico.* Giuffrè.

Pastore, B. (2014). *Interpreti e fonti nell'esperienza giuridica contemporanea.* Padova: CEDAM.

Pastore, B. (2017). Interpretazione giuridica e dipendenza contestuale del significato. *Diritto & Questioni Pubbliche*, XVII(2), 345–362.

Pastore, B. (2024). Postfazione. Note su stereotipi, pregiudizi e controllabilità del ragionamento probatorio. In M. G. Bernardini & O. Giolo (A cura di), *Giudizio e pregiudizio. Gli stereotipi di genere nel diritto* (pp. 237–242). Torino: G. Giappichelli Editore.

Pazé, V. (2019). La disegualianza degli antichi e dei moderni: Da Aristotele ai nuovi meteci. *Teoria politica*, (9), 265–282.

Pecorella, C. (A cura di). (2022). *La legittima difesa delle donne: Una lettura del diritto penale oltre pregiudizi e stereotipi.* Mimesis Edizioni.

Pelvin, H. (2019). The «Normal» Woman Who Kills: Representations of Women's Intimate Partner Homicide. *Feminist Criminology*, 14(3), 349–370.

Perlin, M. L. (2003). She Breaks Just Like a Little Girl: Neonaticide, the Insanity Defense, and the Irrelevance of Ordinary Common Sense Symposium: From Baby Blues to Mothers

- Who Kill: Responses to Postpartum Disorders in the Criminal and Civil Law. *William & Mary Journal of Women and the Law*, 10(1), 1–32.
- Peroni, L. (2022). Los Estereotipos en el Derecho Antidiscriminatorio: Comentario. *Discusiones*, 28(1), 71–84. doi: 10.52292/j.dsc.2022.2868
- Pettigrew, T. F., & Meertens, R. W. (1995). Subtle and blatant prejudice in western Europe. *European Journal of Social Psychology*, 25(1), 57–75. doi: 10.1002/ejsp.2420250106
- Pino, G. (2010). *Diritti e interpretazione. Il ragionamento giuridico nello Stato costituzionale*. Il Mulino.
- Pino, G. (2019). The Politics of Legal Interpretation. In David. Duarte, Pedro. Moniz Lopes, & Jorge. Silva Sampaio (A cura di), *Legal Interpretation and Scientific Knowledge* (1st ed. 2019., pp. 29–45). Cham: Springer International Publishing. doi: 10.1007/978-3-030-18671-5
- Poggi, F. (2015). Diversi per diritto. Le diseguaglianze formali di genere e le loro giustificazioni nel diritto italiano vigente. *Diritto & Questioni Pubbliche*, 15(2), 8–35.
- Poggi, F. (2019). Sobre el concepto de violencia de género y su relevancia para el derecho. *Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho*, (42), 285. doi: 10.14198/DOXA2019.42.12
- Pothos, E. M., & Wills, A. J. (2011). Introduction. In *Formal approaches in categorization* (pp. 1–17). New York, NY, US: Cambridge University Press. doi: 10.1017/CBO9780511921322.001
- Poyatos Matas, G. (2022). *Un método manejable para juzgar con perspectiva de género en el orden de lo social* (Universidad de Murcia). Universidad de Murcia, Murcia. Recuperato da <http://hdl.handle.net/10201/119903>
- Pozzolo, S. (2015). (Una) teoria femminista del diritto. Genere e discorso giuridico. In *Donne, diritto, diritti. Prospettive del giusfemminismo* (pp. 17–39). Torino: Giappichelli.
- Pozzolo, S. (2024). Una politica dei corpi per cittadine di seconda classe. In M. G. Bernardini & O. Giolo (A cura di), *Giudizio e pregiudizio. Gli stereotipi di genere nel diritto* (pp. 193–208). Torino: G. Giappichelli Editore.
- Pressman, C. (1997). The House that Ruth Built: Justice Ruth Bader Ginsburg, Gender and Justice. *NYLS Journal of Human Rights*, 14(1), 311–337.
- Puddifoot, K. (2021). *How Stereotypes Deceive Us*. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press.
- Pulitanò, D. (2013). Populismi e penale. Sulla attuale situazione spirituale della giustizia penale. *Criminalia*, 123–146.

- Ramachandran, V. S., & Rosenthal, R. (A cura di). (2012). Self-Fulfilling Prophecy [Electronic resource]. In *Encyclopedia of human behavior* (2nd ed, pp. 328–335). London ; Burlington, MA: Elsevier/Academic Press. Recuperato da <http://ezaccess.libraries.psu.edu/login?url=http://www.sciencedirect.com/science/referenceworks/9780080961804>
- Randall, M. (2004). Domestic Violence and the Construction of «Ideal Victims»: Assaulted Women's «Image Problems» in Law. *St. Louis University Public Law Review*, *XXIII*, 107–154.
- Randall, M. (2010). Sexual Assault Law, Credibility, and Ideal Victims: Consent, Resistance, and Victim Blaming Special Issue: The State of Rape: Ten Years after Jane Doe. *Canadian Journal of Women and the Law*, *22*(2), 397–434.
- Ravagnani, L. (2022). Non è una legge per donne. In C. Pecorella (A cura di), *La legittima difesa delle donne: Una lettura del diritto penale oltre pregiudizi e stereotipi* (pp. 75–95). Mimesis Edizioni.
- Reyes Cano, P. (2020). *Menores y violencia de género: Nuevos paradigmas*. Madrid: Ministerio de Igualdad. Recuperato da https://violenciagenero.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/Tesis_8_Menores_y_violencia_genero.pdf
- Reyes Cano, P. (2022a). El nuevo artefacto para la ocultación de la violencia de género: “La alta conflictividad”. *Anales de la Cátedra Francisco Suárez. Protocolo II*, 253–291.
- Reyes Cano, P. (2022b). En torno a la coordinación de parentalidad: ¿garantías o desprotección de los derechos de la infancia? *Anuario de filosofía del derecho*, (38), 185–214.
- Rodríguez Boente, S. E. (2003). *La justificación de las decisiones judiciales. El artículo 120.3 de la Constitución Española*. Santiago de Compostela: Universidade Santiago de Compostela.
- Roese, N. J., & Vohs, K. D. (2012). Hindsight bias. *Perspectives on Psychological Science*, *7*(5), 411–426. doi: 10.1177/1745691612454303
- Rosch, E. (1975). Cognitive reference points. *Cognitive Psychology*, *7*(4), 532–547. doi: 10.1016/0010-0285(75)90021-3
- Rosch, E. (1978). Principles of categorization. In E. Rosch & B. B. Lloyd (A cura di), *Cognition and Categorization* (pp. 27–48). Lawrence Erlbaum Associates.
- Rosenthal, R., & Jacobson, L. (1968). Pygmalion in the classroom. *The Urban Review*, *3*(1), 16–20. doi: 10.1007/BF02322211
- Ross, A. (1965). *Diritto e giustizia*. Torino: Einaudi.
- Rudmin, F. (1989). The pleasure of serendipity in historical research: On finding «stereotype»

- in Morier's (1824) Hajii Baba. *Cross-Cultural Psychology Bulletin*, 23, 8–11.
- Ruiz Repullo, C. (2016). *Voces tras los datos. Una mirada cualitativa a la violencia de género en adolescentes*. Sevilla: Instituto Andaluz de la Mujer.
- Ruiz Resa, J. D. (2013). Racionalidad y sentido común en el proceso: Los estereotipos en la determinación de los hechos. *Revista Criterio y Conducta. Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial*, 13, 107–156.
- Ruiz Resa, J. D. (2014). Estereotipos y ciencia jurídica. In Patricia Laurenzo Copello & Rafael Durán Muñoz (A cura di), *Diversidad cultural, género y derecho* (pp. 323–366). Valencia: Tirant Lo Blanch.
- Ruiz Resa, J. D. (2016). Abriendo la caja negra del conocimiento jurídico: Elementos para una reconstrucción de las decisiones judiciales. *El Genio Maligno: revista de humanidades y ciencias sociales*, (19 (Septiembre)), 19–31.
- Ruiz Resa, J. D. (2017). *Innovación docente y nuevas tecnologías. El derecho en la economía del aprendizaje*. Valencia: Tirant Lo Blanch.
- Rydell, R. J., Rydell, M. T., & Boucher, K. L. (2010). The effect of negative performance stereotypes on learning. *Journal of Personality and Social Psychology*, 99(6), 883–896. doi: 10.1037/a0021139
- Sabatini, A. (1993). *Il sessismo nella lingua italiana*. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
- Sánchez Busso, M. (2018). Acceso a la justicia. El ejercicio de un derecho humano fundamental en mujeres víctimas de violencia de género. In J. M. Gil Ruiz (A cura di), *El Convenio de Estambul como marco de derecho antisubdiscriminatorio* (pp. 349–371). Dykinson. Recuperato da <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6645737>
- Schauer, F. (2006). *Profiles, Probabilities, and Stereotypes*. Cambridge, Massachusetts London, England: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Schauer, F. (2016). 9. La motivazione giudiziale. In V. Velluzzi & G. B. Ratti (A cura di), *Il ragionamento giuridico: Una nuova introduzione* (pp. 225–243). Roma: Carocci.
- Schneider, D. J. (2004). *The psychology of stereotyping* (pp. xiii, 704). New York, NY, US: The Guilford Press.
- Schofield, J. W. (1986). Causes and consequences of the colorblind perspective. In J. F. Dovidio & S. L. Gaertner (A cura di), *Prejudice, discrimination, and racism* (pp. 231–253). San Diego, CA, US: Academic Press.
- Shainess, N. (1979). Vulnerability to masochism: Masochism as a process. *American Journal*

of Psychotherapy, 33(2), 174–189.

- Siegel, N. S., & Siegel, R. B. (2010). Struck by Stereotype: Ruth Bader Ginsburg on Pregnancy Discrimination as Sex Discrimination. *Duke Law Journal*, 59(4), 771–798. JSTOR. Recuperato da JSTOR.
- Siegel, R. B. (A cura di). (2000). Discrimination in the Eyes of the Law: How Color Blindness Discourse Disrupts and Rationalizes Social Stratification. *California Law Review*. doi: 10.15779/Z38F42V
- Siotto-Pintor, M. (1913). Camera di consiglio; 31 ottobre 1912; Pres. Cefalo, Est. Carretto, P. M. Tommasi (concl. Conf.); Procuratore gen. Della Corte d'app. Di Roma c. Labriola (Avv. Cogliolo). *Il Foro Italiano*, 38, 43/44-51/52.
- Skoczeń, I., & Poggi, F. (2022). Delimiting Legal Interpretation: The Problem of Moral Bias and Political Distortion—the Case of Criminal Intention. *Ratio Juris*, 35(2), 191–222. doi: 10.1111/raju.12344
- Smart, C. (1979). The New Female Criminal: Reality or Myth. *British Journal of Criminology*, 19(1), 50–59.
- Smart, C. (1992). The Woman of Legal Discourse. *Social & Legal Studies*, 1(1), 29–44.
- Smart, C. (2014). *Women, Crime and Criminology. A Feminist Critique*. New York: Routledge.
- Smart, C., & Brophy, J. (1985). Locating law: A discussion of the place of law in feminist politics. In *Women-in-Law*. Routledge.
- Spencer, S. J., Steele, C. M., & Quinn, D. M. (1999). Stereotype threat and women's math performance. *Journal of Experimental Social Psychology*, 35, 4–28. doi: 10.1006/jesp.1998.1373
- Stangor, C. (2009). The Study of Stereotyping, Prejudice, and Discrimination Within Social Psychology: A Quick History of Theory and Research. In T. D. Nelson (A cura di), *Handbook of Prejudice, Stereotyping, and Discrimination*. Psychology Press.
- Stanovich, K. E., & West, R. F. (2000). Individual differences in reasoning: Implications for the rationality debate? *The Behavioral and Brain Sciences*, 23(5), 645–665; discussion 665-726. doi: 10.1017/s0140525x00003435
- Stark, E. (1995). Re-presenting battered women: Coercive control and the defense of liberty. *Albany Law Review*, 58(4), 973–1026.
- Steele, C. M., & Aronson, J. (1995). Stereotype threat and the intellectual test performance of African Americans. *Journal of Personality and Social Psychology*, 69(5), 797–811. doi: 10.1037//0022-3514.69.5.797

- Stein, F. (1999). *El conocimiento privado del juez: Investigaciones sobre el derecho probatorio en ambos procesos*. Bogotá: Temis.
- Stroebe, W., & Insko, C. A. (1989). Stereotype, Prejudice, and Discrimination: Changing Conceptions in Theory and Research. In D. Bar-Tal, C. F. Graumann, A. W. Kruglanski, & W. Stroebe (A cura di), *Stereotyping and Prejudice: Changing Conceptions* (pp. 3–34). New York, NY: Springer. doi: 10.1007/978-1-4612-3582-8_1
- Swim, J. K. (1994). Perceived versus meta-analytic effect sizes: An assessment of the accuracy of gender stereotypes. *Journal of Personality and Social Psychology*, 66(1), 21–36. doi: 10.1037/0022-3514.66.1.21
- Swim, J. K., & Hyers, L. L. (2009). Sexism. In T. D. Nelson (A cura di), *Handbook of prejudice, stereotyping, and discrimination* (pp. 407–430). New York, NY, US: Psychology Press. doi: 10.4324/9781841697772
- Taglietti, G. (1912). *Discorso del procuratore generale del Re Giuseppe Taglietti alla Assemblea generale del 7 novembre 1912 della Corte di Cassazione di Torino per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 1912-1913*. Torino: Stamperia Reale G. B. Paravia e Comp.
- Tajfel, H. (1970). Experiments in Intergroup Discrimination. *Scientific American*, 223(5), 96–103.
- Tajfel, H., Billig, M. G., Bundy, R. P., & Flament, C. (1971). Social categorization and intergroup behaviour. *European Journal of Social Psychology*, 1(2), 149–178. doi: 10.1002/ejsp.2420010202
- Tajfel, H., & Moscovici, S. (1972). Social Categorization. English Manuscript of “La catégorisation sociale”. In *Introduction a la Psychologie Sociale* (Vol. 1, pp. 272–302). Paris: Larousse.
- Tajfel, H., & Turner, J. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. In W. G. Austin & S. Worchel (A cura di), *The Social Psychology of Intergroup Relations* (pp. 33–47). Monterey, CA: Brooks/Cole.
- Tarello, G. (1980). *L'interpretazione della legge*. Milano: Giuffrè.
- Taruffo, M. (1964). *Contributo allo studio delle massime d'esperienza*. Università degli Studi di Pavia, Pavia.
- Taruffo, M. (2009). Considerazioni sulle massime d'esperienza. *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 63(2), 551–570.
- TilmanR, Benson, B., & Manoogian III, J. (2018). *Cognitive bias codex*. This file was derived from: The Cognitive Bias Codex - 180+ biases, designed by John Manoogian III

(jm3).png: Recuperato da
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cognitive_bias_codex_en.svg#metadata

- Timmer, A. (2011). Toward an Anti-Stereotyping Approach for the European Court of Human Rights. *Human Rights Law Review*, 11(4), 707–738. doi: 10.1093/hrlr/ngr036
- Timmer, A. (2015). Judging Stereotypes: What the European Court of Human Rights Can Borrow from American and Canadian Equal Protection Law. *American Journal of Comparative Law*, 63(1), 239–284. doi: 10.5131/AJCL.2015.0007
- Timmer, A. (2016). Gender Stereotyping in the case law of the EU Court of Justice. *European Equality Law Review*, (1), 37–46.
- Timmer, A., & Peroni, L. (2016). Gender stereotyping in domestic violence cases. An Analysis of the European Court of Human Rights' Jurisprudence. In E. Brems & A. Timmer (A cura di), *Stereotypes and Human Rights Law* (1^a ed., pp. 39–65). Intersentia. doi: 10.1017/9781780685458
- Timmer, A., & Sosa, L. (2022). Los estereotipos en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. In F. J. Arena (A cura di), *Manual sobre los efectos de los estereotipos en la impartición de justicia* (pp. 49–110). Ciudad de México, México: Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Tuana, N. (A cura di). (1989a). *Feminism and Science*. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.
- Tuana, N. (1989b). Preface. In N. Tuana (A cura di), *Feminism and Science* (pp. vii–xi). Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.
- Turner, J. C., Oakes, P. J., Haslam, S. A., & McGarty, C. (1994). Self and Collective: Cognition and Social Context. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 20(5), 454–463. doi: 10.1177/0146167294205002
- Tuzet, G. (2013). Narrazioni processuali. *APhEx*, 7, 1–44.
- Tuzet, G. (2016). *Filosofia della prova giuridica* (2^o edizione). Torino: Giappichelli.
- Tversky, A., & Kahneman, D. (1981). The framing of decisions and the psychology of choice. *Science (New York, N.Y.)*, 211(4481), 453–458. doi: 10.1126/science.7455683
- Tversky, Amos, & Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. *Science*, 185(4157), 1124–1131. doi: 10.1126/science.185.4157.1124
- Tversky, Amos, & Kahneman, D. (1983). Extensional versus intuitive reasoning: The conjunction fallacy in probability judgment. *Psychological Review*, 90(4), 293–315. doi: 10.1037/0033-295X.90.4.293

- Tversky, Amos, & Kahneman, D. (2002). Extensional versus intuitive reasoning: The conjunction fallacy in probability judgment. In *Heuristics and biases: The psychology of intuitive judgment* (pp. 19–48). New York, NY, US: Cambridge University Press. doi: 10.1017/CBO9780511808098.003
- Ubertis, G. (2015). *Profili di epistemologia giudiziaria*. Milano: Giuffrè.
- Unidad de Coordinación de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía General del Estado. (2020). *Guía de actuación con perspectiva de género en la investigación y enjuiciamiento de los delitos de violencia de género*. España: Fiscalía General del Estado.
- Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres. (2023). *Estereotipos de Género en los Procesos Judiciales* (Fasc. Dossier N° 9). Ministerio Público Fiscal de la Nación - República Argentina.
- Ussery, C. (2022). The Myth of the «Ideal Victim»: Combatting Misconceptions of Expected Demeanour in Sexual Assault Survivors. *Appeal: Review of Current Law and Law Reform*, 27, 3–18.
- Vaccaro, Sonia., & Barea Payueta, Consuelo. (2009). *El pretendido síndrome de alienación parental: Un instrumento que perpetúa el maltrato y la violencia*. Bilbao: Desclée de Brouwer.
- Vázquez Rojas, M. del C. (2014). Sobre la científicidad de la prueba científica en el proceso judicial. *Anuario de psicología jurídica*, (24), 65–73.
- Villaverde Menéndez, I., Requejo Rodríguez, P., Aláez Corral, B., Fernández Sarasola, I., Bastida Freijedo, F. J., & Presno Linera, M. Á. (2004). *Teoría general de los derechos fundamentales en la Constitución española de 1978*. Tecnos. Recuperato da <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=12853>
- Voci, A., & Pagotto, L. (2010). *Il pregiudizio. Che cosa è, come si riduce* (6° edizione). Roma: Laterza.
- Volta, E. (2022). Un ascolto parziale: Il lavoro ideologico dei miti di stupro in aula di giustizia. *Questione Giustizia*, (4), 90–97.
- Walker, L. A. (1984). Battered women, psychology, and public policy. *American Psychologist*, 39(10), 1178–1182. doi: 10.1037/0003-066X.39.10.1178
- Walker, L. E. A. (2016). *The Battered Woman Syndrome* (Fourth Edition). Springer Publishing Company.
- Weare, S. (2013). “The Mad”, “The Bad”, “The Victim”: Gendered Constructions of Women Who Kill within the Criminal Justice System. *Laws*, 2(3), 337–361. doi: 10.3390/laws2030337

- Weisstein, N. (1968). *Kinder, Kuche, Kirche as Scientific Law: Psychology Constructs the Female*. New England Free Press.
- Wilholt, T. (2009). Bias and Values in Scientific Research. *Studies in History and Philosophy of Science Part A*, 40(1), 92–101. doi: 10.1016/j.shpsa.2008.12.005
- Wolf, R. (2023, luglio 31). Ginsburg’s dedication undimmed after 20 years on court. *USA TODAY*. Recuperato da <https://www.usatoday.com/story/news/nation/2013/07/31/ginsburg-female-justices-no-shrinking-violets-/2606239/>
- Wollstonecraft, M. (1792). *A Vindication of the Rights of Woman*. London: Joseph Johnson.
- Wollstonecraft, M. (2016). Introduzione a “Rivendicazione dei diritti della donna”. In *Femme, Woman, Donna*. Milano: Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.
- Wróblewski, J. (1974). *Legal syllogism and rationality of judicial decision*. Duncker & Humblot.
- Wróblewski, J. (1979). Justification of Legal Decisions. *Revue Internationale de Philosophie*, 33(127/128), 277–293. JSTOR. Recuperato da JSTOR.
- Young, I. M. (1994). Gender as Seriality: Thinking about Women as a Social Collective. *Journal of Women in Culture and Society*, 19(3), 713–738.
- Zvereva, E. L., & Kozlov, M. V. (2021). Biases in ecological research: Attitudes of scientists and ways of control. *Scientific Reports*, 11(1), 226. doi: 10.1038/s41598-020-80677-4

Giurisprudenza

Decisioni della Corte EDU:

Marckx v. Belgium, (ECtHR 13 June 1979).

Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. United Kingdom. (European Court of Human Rights 22 May 1985).

Ünal Tekeli v. Turkey, No. 54948/17 (ECtHR 16 November 2004).

Alajos Kiss v. Hungary, No. 38832/06 (ECtHR 20 May 2010).

Kiyutin v. Russia, No. 2700/10 (ECtHR 10 March 2011).

V.C. v. Slovakia, No. 18968/07 (ECtHR 8 November 2011)

Kostantin Markin v. Russia. (European Court of Human Rights (Grand Chamber) 22 March 2012).

Gruba and Others v. Russia, (ECtHR 6 July 2021).

X v. Poland, No. 20741/10 (ECtHR 16 September 2021)

Decisioni di organi giudiziari italiani:

Sentenza num. 2654/1990, (Cassazione Penale, sez. I, 26 ottobre 1990).

Sentenza num. 7/2007, (Corte d'Assise Torino 19 ottobre 2007).

Sentenza num. 900/08, (Corte di Cassazione (I Sez) 21 maggio 2008).

Sentenza num. 6591/2010, (Cassazione Penale, sez. I, 18 febbraio 2010).

Sentenza num. 1368/2015, (Corte d'Appello di Cagliari (II Sez. Penale) 16 novembre 2015)

Sentenza num 1686/2017, (Corte di Cassazione (III Sez. Penale) 19 maggio 2017).

Sentenza num. 48291/2018, (Cassazione Penale, sez. I, 21 giugno 2018).

Sentenza num. 25810/2019, (Cassazione Penale, sez. V, 17 maggio 2019).

Sentenza num. 25213/2020, (Cassazione Penale, sez. V, 7 settembre 2020).

Sentenza num. 36524/2021, (Corte di Cassazione, sez. IV).

Ordinanza num. 13217/2021, (Corte di Cassazione, Sez. I Civile 17 maggio 2021).

Ordinanza num. 286/2022, (Corte di Cassazione, Sez. I Civile 24 Marzo 2022).

Sentenza, (Corte d'Assise di Alessandria 4 luglio 2022).

Ordinanza num. 151/2022 (Corte d'Assise di Cagliari 16 novembre 2022)

Ordinanza num. 87/2023, (Corte d'Assise d'Appello Torino 4 maggio 2023).

Ordinanza num. 88/2023, (Corte d'Assise d'Appello Torino 10 maggio 2023).

Sentenza num. 197/2023, (Corte costituzionale 10 ottobre 2023).

Decisioni di altri organi:

Angela González Carreño v. Spain, CEDAW/C/58/D/47/2012 (Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 16 July 2014).

A.F. v. Italy, CEDAW/C/82/D/148/2019 (Comitato CEDAW 20 giugno 2022).

Atala Riffo y niñas vs. Chile, (Corte Interamericana de Derechos Humanos 24 February 2012).

Resolución N° 03 del 08 de octubre de 2020 (Perú).

Sentencia núm. 3536/2010, de 21 de mayo de 2010, Tribunal Supremo (Sala de lo Penal).

Sentencia n° 815/2019, de 3 de diciembre, Tribunal Supremo (Sala de lo Social).

Sentencia núm. 828/2021, de 29 de octubre de 2021, Tribunal Supremo (Sala de lo Penal).